



BANCA D'ITALIA
EUROSISTEMA

Sistema di compensazione BI-COMP

Guida per gli operatori

Marzo 2023

INDICE

INTRODUZIONE	5
SEZIONE A	
IL SISTEMA DI COMPENSAZIONE BI-COMP	6
CAPITOLO I	
IL SISTEMA DI COMPENSAZIONE BI-COMP	7
1. <i>LINEAMENTI GENERALI</i>	7
2. <i>CICLI DI COMPENSAZIONE E INVIO AL REGOLAMENTO</i>	7
3. <i>FASI DELLA COMPENSAZIONE</i>	8
3.1 Ciclo notturno	9
3.2 Cicli diurni.....	11
4. <i>GIORNATE DI OPERATIVITÀ</i>	11
CAPITOLO II	
LA PARTECIPAZIONE AL SISTEMA.....	12
1. <i>REQUISITI DI PARTECIPAZIONE</i>	12
1.1 Requisiti soggettivi	12
1.2 <i>Legal opinion</i>	12
1.3 Requisiti tecnici	13
1.4 Regolamento in TARGET	13
2. <i>PERFEZIONAMENTO DEL RAPPORTO DI PARTECIPAZIONE</i>	13
2.1 Scambio delle lettere-contratto	13
2.2 Soggetti con sede legale in uno Stato estero.....	14
2.3 Richiesta di partecipazione, scheda di partecipazione, scheda di regolamento, formulari	15
3. <i>MODIFICHE ALLE MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE</i>	16
3.1 Fusione per incorporazione	16
3.2 Fusione per unione	17
CAPITOLO III	
TARIFFE, INTERESSI E PENALI	18
1. <i>TARIFFE E INTERESSI</i>	18
2. <i>PENALI</i>	18
CAPITOLO IV	
ANAGRAFE E INFORMATIVA TELEMATICA	19
1. <i>ANAGRAFE DEI PARTECIPANTI A BI-COMP</i>	19
2. <i>INFORMATIVA TELEMATICA</i>	19
ALLEGATO A.1	
LEGALIZZAZIONE DEGLI ATTI PUBBLICI REDATTI ALL'ESTERO.....	20
ALLEGATO A.2	
LETTERA-CONTRATTO PER LA PARTECIPAZIONE A BI-COMP E PER LA FRUIZIONE DEI SERVIZI DI RAGGIUNGIBILITÀ.....	22
ALLEGATO A.3	
SCHEDA DI PARTECIPAZIONE A BI-COMP	46
ALLEGATO A.4	
CAPACITY OPINION.....	50
ALLEGATO A.5	
COUNTRY OPINION	54
ALLEGATO A.6	
GUIDA TECNICA PER I PARTECIPANTI A BI-COMP	59
SEZIONE B	
SERVIZI DI RAGGIUNGIBILITÀ.....	71
CAPITOLO I	
SERVIZI OPZIONALI DI RAGGIUNGIBILITÀ	72
1. <i>SERVIZIO DI INTEROPERABILITÀ</i>	72
1.1. Requisiti per la fruizione del servizio di interoperabilità	74
1.2. Adempimenti per la fruizione del servizio	74
1.3. Interoperabilità SCT	74
1.4. Interoperabilità SDD	77

2. SERVIZIO DI COLLEGAMENTO	81
2.1 Il servizio di collegamento con STEP2.....	83
2.1.1 Requisiti per la fruizione del servizio di collegamento con STEP2.....	84
2.1.2 Iter per la fruizione del servizio di collegamento con STEP2.....	86
2.1.3 Il servizio di collegamento con STEP2 per lo strumento SCT.....	88
2.1.4 Il servizio di collegamento con STEP2 per gli strumenti SDD <i>Core</i> e SDD B2B	94
2.1.5 Garanzia nel servizio di collegamento con STEP2 per gli strumenti SDD <i>Core</i> e SDD B2B	100
2.1.6 Servizio opzionale “ <i>Transferability</i> ” di STEP2.....	102
3. ESCLUSIONE E SOSPENSIONE	103
CAPITOLO II	
TARIFFE E INTERESSI	104
1. SERVIZIO DI INTEROPERABILITÀ.....	104
2. SERVIZIO DI COLLEGAMENTO CON STEP2	104
3. SERVIZIO OPZIONALE “ <i>TRANSFERABILITY</i> ” DI STEP2.....	105
ALLEGATO B.1	
SERVIZIO DI COLLEGAMENTO CON STEP2 -	106
RICHIESTA DEL PSP COLLEGATO INDIRETTO	106
ALLEGATO B.2	
SERVIZIO DI COLLEGAMENTO CON STEP2 – SCHEDA DEL PSP COLLEGATO INDIRETTO.....	112
ALLEGATO B.3	
SERVIZIO DI COLLEGAMENTO CON STEP2 – SCHEDA DI REGOLAMENTO DEL PSP COLLEGATO DIRETTO	115
ALLEGATO B.4	
SERVIZIO DI COLLEGAMENTO CON STEP2 PER LO STRUMENTO SDD – GARANZIA.....	118
ALLEGATO B.5	
SERVIZIO DI COLLEGAMENTO CON IL SISTEMA STEP2 PER LO STRUMENTO SDD – DELEGA A SOTTOSCRIVERE E PRESENTARE IL MODULO “SERVIZIO DI COLLEGAMENTO CON IL SISTEMA STEP2 PER LO STRUMENTO SDD – GARANZIA”	122
ALLEGATO B.6	
SERVIZIO “ <i>TRANSFERABILITY</i> ” DI STEP2 – RICHIESTA DI ADESIONE DEL PSP COLLEGATO.....	124
SEZIONE C	
GESTORI DEI SISTEMI DI CLEARING	127
1. ATTIVITÀ DEI GESTORI DEI SISTEMI DI CLEARING	128
1.1 INVIO DI INFORMAZIONI DI PAGAMENTO A BI-COMP	128
1.2 SERVIZIO DI INTEROPERABILITÀ.....	128
1.3 SERVIZIO DI COLLEGAMENTO.....	133
1.3.1 Servizio di collegamento con il sistema STEP2.....	135
2. PERFEZIONAMENTO DEI RAPPORTI CONTRATTUALI E COMUNICAZIONI CON LA BANCA D’ITALIA.....	138
2.1 ITER PER IL PERFEZIONAMENTO	138
2.2 MODALITÀ DI SCAMBIO DELLA DOCUMENTAZIONE	140
2.3 COMUNICAZIONI.....	140
3. GIORNATE E ORARI DI OPERATIVITÀ	141
4. INTERESSI	141
4.1 INTERESSI SUI CONTI RTGS DCA DELLA BANCA D’ITALIA DEDICATI AI SERVIZI DI INTEROPERABILITÀ/COLLEGAMENTO CON STEP2.....	141
4.2 INTERESSI SULLA LIQUIDITÀ OVERNIGHT NEL SERVIZIO DI COLLEGAMENTO CON STEP2	142
5. TARIFFE FATTURATE DA EBA-CLEARING E TARIFFE DI RETE NEL SERVIZIO DI COLLEGAMENTO CON STEP2.....	142
ALLEGATO C.1	
LETTERA-CONTRATTO PER L’INVIO DI INFORMAZIONI DI PAGAMENTO A BI-COMP	144
ALLEGATO C.2	
LETTERA-CONTRATTO PER LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI INTEROPERABILITÀ E/O DI COLLEGAMENTO	148
ALLEGATO C.3	
NORME PER LO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ DI INVIO ALLA BANCA D’ITALIA DI INFORMAZIONI DI PAGAMENTO RELATIVE: A) AI PAGAMENTI TRA PARTECIPANTI A BI-COMP; B) AI PAGAMENTI SCAMBIATI NELL’AMBITO DEI SERVIZI DI INTEROPERABILITÀ E/O DI COLLEGAMENTO.....	152
ALLEGATO C.4	
DATI STATISTICI RELATIVI AI SISTEMI DI CLEARING.....	182

ALLEGATO C.5	
BI-COMP - SCHEDA RIEPILOGATIVA DELLE PROCEDURE INTERBANCARIE.....	192
ALLEGATO C.6	
SCHEDE PER I SERVIZI DI INTEROPERABILITÀ E DI COLLEGAMENTO CON IL SISTEMA STEP2 - STRUMENTI DI PAGAMENTO SEPA	194
ALLEGATO C.7	
LISTA DEI CONTATTI.....	197
ALLEGATO C.8	
INTERESSI E TARIFFE MODULO PER IL GESTORE DEL SISTEMA DI <i>CLEARING</i>.....	199
ALLEGATO C.9	
INTERESSI MODULO PER IL REGOLANTE	204
ALLEGATO C.10	
GUIDA TECNICA PER I GESTORI DEI SISTEMI DI <i>CLEARING</i>	207

INTRODUZIONE

BI-COMP è il sistema di compensazione gestito dalla Banca d'Italia in regime di servizio pubblico e senza fine di lucro, per il regolamento in moneta di banca centrale di pagamenti al dettaglio denominati in euro.

Il sistema, designato ai sensi del d.lgs. 12 aprile 2001, n. 210 (“Attuazione della direttiva 98/26/CE sulla definitività degli ordini immessi in un sistema di pagamento o di regolamento titoli”), beneficia delle tutele previste contro i rischi derivanti dall’apertura di procedure di insolvenza a carico dei partecipanti ed è sottoposto alla sorveglianza della Banca d'Italia ai sensi dell’art. 146 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico Bancario).

Il sistema tratta pagamenti disposti con strumenti “domestici” (es. assegni e bancomat) e SEPA¹ (*SEPA Credit Transfer*, *SEPA Core Direct Debit* e *SEPA B2B Direct Debit* – di seguito, rispettivamente, **SCT**, **SDD Core** e **SDD B2B**). In particolare BI-COMP:

- 1) riceve dai c.d. “**sistemi di clearing**” pagamenti trattati in procedure elettroniche interbancarie, che gestiscono flussi omogenei di operazioni (di seguito “**procedure interbancarie**”)²;
- 2) determina i saldi multilaterali relativi ai singoli partecipanti e li invia al regolamento nel sistema di regolamento lordo in tempo reale TARGET (di seguito “**TARGET**”).

Per ampliare la raggiungibilità dei propri partecipanti in ambito SEPA, BI-COMP è connesso con altri sistemi di pagamento al dettaglio (c.d. **servizi di interoperabilità e di collegamento**³).

La presente Guida per gli operatori si articola in tre sezioni:

- la Sezione A contiene la disciplina di BI-COMP, destinata ai suoi partecipanti;
- la Sezione B riporta termini e condizioni per la fruizione dei servizi di raggiungibilità (interoperabilità e collegamento);
- la Sezione C detta la normativa per i gestori dei sistemi di *clearing*.

¹ *Single Euro Payments Area* (Area unica dei pagamenti in euro).

² I sistemi di *clearing*, sottoposti alla sorveglianza sui sistemi di pagamento al dettaglio, sono sistemi caratterizzati da meccanismi di funzionamento formali e standardizzati e da regole comuni, volti a consentire ai prestatori di servizi di pagamento (di seguito “**PSP**”) che se ne avvalgono di eseguire lo scambio di informazioni di pagamento. Le tipologie di operazioni scambiate nelle procedure interbancarie nonché le regole di funzionamento delle medesime sono definite dagli operatori.

³ Alla data di pubblicazione della presente Guida per gli operatori, BI-COMP è collegato unicamente al sistema STEP2 di *EBA-Clearing* per consentire l’esecuzione di SCT, SDD Core e SDD B2B. Per l’elenco dei sistemi interoperabili con BI-COMP, si rinvia al sito web della Banca d'Italia www.bancaditalia.it.

SEZIONE A

IL SISTEMA DI COMPENSAZIONE BI-COMP

CAPITOLO I

IL SISTEMA DI COMPENSAZIONE BI-COMP

1. LINEAMENTI GENERALI

Il sistema BI-COMP effettua la compensazione multilaterale dei pagamenti disposti con strumenti “domestici” e SEPA, trattati nelle procedure interbancarie che lo alimentano. Esso acquisisce le relative informazioni di pagamento – sotto forma di partite elementari e/o saldi bilaterali – dai sistemi di *clearing* (cfr. Sez. C).

I crediti portati in compensazione devono essere liquidi, esigibili ed espressi in valuta legale. Tramite BI-COMP, i partecipanti compensano le reciproche partite di debito e di credito, regolando i relativi saldi multilaterali in TARGET.

BI-COMP tratta operazioni effettuate:

- attraverso strumenti di pagamento, sia “domestici” sia SEPA (SCT, SDD *Core* e SDD B2B), tra i PSP che si avvalgono delle relative procedure interbancarie;
- attraverso strumenti di pagamento SEPA, tra i PSP che si avvalgono delle relative procedure interbancarie e i PSP raggiungibili in altri sistemi di pagamento al dettaglio interoperabili o collegati con BI-COMP (c.d. “**sistemi connessi**” – cfr. Sez. B).

L'utilizzo di BI-COMP per regolare pagamenti scambiati nelle procedure interbancarie che trattano SCT, SDD *Core* e SDD B2B presuppone l'adesione del partecipante agli schemi dello *European Payments Council* (di seguito “EPC”) per i relativi strumenti.

2. CICLI DI COMPENSAZIONE E INVIO AL REGOLAMENTO

Il sistema BI-COMP esegue sette cicli giornalieri di compensazione e invio al regolamento, uno notturno e sei diurni, i cui orari di avvio sono rispettivamente le 21:00 e le 07:15, 10:15, 12:00, 13:30, 15:00, 17:15. Tali orari possono subire slittamenti a causa di eventi imprevedibili quali, ad esempio, la ritardata alimentazione di BI-COMP da parte dei sistemi di *clearing*, l'indisponibilità della rete, un malfunzionamento delle procedure, ecc. In ogni caso, ai fini della determinazione dell'orario di avvio effettivo fa fede in via esclusiva l'orario risultante dalle applicazioni informatiche deputate alla gestione del processo di compensazione.

Nei cicli di compensazione e invio al regolamento vengono trattati i pagamenti eseguiti con gli strumenti indicati nella tavola seguente.

	<i>ciclo 0</i> (21:00)	<i>ciclo 1</i> (07:15)	<i>ciclo 2</i> (10:15)	<i>ciclo 3</i> (12:00)	<i>ciclo 4</i> (13:30)	<i>ciclo 5</i> (15:00)	<i>ciclo 6</i> (17:15)
Strumenti "domestici"	no	no	no	sì	no	no	no
SEPA Credit Transfer	sì	sì	sì	sì	no	sì	sì
SEPA Core Direct Debit	no	no	sì	sì	no	no	sì
SEPA B2B Direct Debit	no	no	sì	sì	sì	no	sì

3. FASI DELLA COMPENSAZIONE

Il processo di compensazione si articola, per ciascun ciclo giornaliero di compensazione e invio al regolamento, nelle seguenti fasi:

- a) ricezione da TARGET delle informazioni sulle disponibilità riservate per il ciclo 0 e comunicazione delle stesse ai sistemi di *clearing* (cfr. par. successivo);
- b) acquisizione dai sistemi di *clearing* delle partite elementari e/o dei saldi bilaterali dei partecipanti;
- c) elaborazione dei saldi bilaterali dei partecipanti;
- d) determinazione dei saldi multilaterali relativi a tutte le partite elementari e saldi bilaterali immessi in BI-COMP:
 - dei partecipanti;
 - delle eventuali *settlement bank* dei gestori dei sistemi interoperabili che partecipano a BI-COMP⁴;
- e) verifica di copertura dei saldi multilaterali a debito da regolare nel ciclo 0 rispetto alle disponibilità riservate dai partecipanti in stato *Full* (cfr. par. successivo);
- f) invio dei saldi multilaterali a TARGET per il loro regolamento.

Per il regolamento del ciclo 0, BI-COMP si avvale della procedura di regolamento RTGS AS⁵ di tipo C di TARGET con sottoconti per il regolamento notturno. Per il regolamento dei cicli diurni, BI-COMP si avvale della procedura di regolamento RTGS AS di tipo A di TARGET.

I saldi multilaterali di BI-COMP sono regolati sui conti RTGS DCA detenuti dai partecipanti in TARGET/conti RTGS DCA delle eventuali *settlement bank* dei gestori dei sistemi interoperabili che partecipano a BI-COMP; quelli a debito rivenienti dal ciclo 0 sono regolati sui sottoconti dei conti RTGS DCA dei soli partecipanti in stato *Full* (cfr. par. successivo). L'efficacia della compensazione multilaterale e la chiusura di ciascun processo di compensazione sono subordinate al buon fine del regolamento di tutti i saldi multilaterali.

⁴ Cfr. Sez. B, Cap. I, par. 1.

⁵ Per «procedura di regolamento del sistema ancillare RTGS» (*Real-time gross settlement ancillary system settlement procedure*) (procedura di regolamento RTGS AS) (*RTGS AS settlement procedure*) si intende uno dei servizi specifici e predefiniti per l'inoltro e il regolamento di ordini di trasferimento da parte di sistemi ancillari relativi al regolamento di sistemi ancillari su conti RTGS DCA, sottoconti e conti tecnici RTGS AS.

Ad avvenuto regolamento, BI-COMP inoltra ai partecipanti un apposito messaggio telematico (messaggio 676 *post-settlement*), che riepiloga i saldi multilaterali effettivamente regolati in TARGET.

3.1 Ciclo notturno

I partecipanti a BI-COMP che si avvalgono della procedura interbancaria SCT (*SEPA Credit Transfer*) possono utilizzare il ciclo 0 per regolare SCT/*Return* a debito e a credito (stato “*Full*”) oppure solo SCT/*Return* a credito (stato “*Creditor only*”).

I partecipanti che optano per lo stato *Full* devono aprire un sottoconto dedicato in TARGET, su cui preconstituire le disponibilità a copertura degli SCT/*Return* a debito da regolare nel ciclo 0. Gli SCT/*Return* a debito che eccedono tali disponibilità sono immessi dal sistema di *clearing* interessato nel successivo ciclo 1 di BI-COMP.

I processi funzionali alla compensazione e regolamento nel ciclo 0 si articolano nelle seguenti fasi.

1) Precostruzione dei fondi a copertura degli SCT e dei *Return* da regolare nel ciclo 0

- a) Il partecipante in stato *Full* deve predisporre in TARGET – fino alle ore 18:00 della giornata di operatività di TARGET precedente la data di regolamento del ciclo 0, tramite la funzionalità di “*standing order liquidity transfer*” – specifiche riserve di fondi a copertura degli SCT/*Return* a debito da regolare nel ciclo 0.
- b) Alle ore 19:30 TARGET avvia la *mandatory procedure* della procedura C. Ciò determina l’esecuzione degli *standing order* e il conseguente trasferimento della liquidità dal conto RTGS DCA del partecipante in stato *Full* al suo sottoconto dedicato al ciclo 0. La liquidità effettivamente trasferita sul sottoconto potrebbe essere inferiore rispetto a quella indicata nello *standing order*, qualora la disponibilità sul conto RTGS DCA fosse insufficiente.
- c) BI-COMP comunica ai sistemi di *clearing* le disponibilità accantonate sui sottoconti dedicati al ciclo 0 (c.d. *cap*). Tali *cap* rappresentano la soglia massima per gli SCT/*Return* a debito dei partecipanti in stato *Full* da regolare nel ciclo 0. Le disponibilità accantonate sul sottoconto dedicato al ciclo 0 non sono utilizzabili per il regolamento dei cicli diurni di BI-COMP.

2) Verifiche di copertura e alimentazione di BI-COMP da parte dei sistemi di *clearing*

Il sistema di *clearing* verifica se la somma degli SCT/*Return* a debito di un partecipante in stato *Full* rispetti il relativo *cap* comunicato da BI-COMP, individuando le transazioni da immettere in BI-COMP per il regolamento nel ciclo 0 e quelle che, eccedendo il *cap*, immetterà d’iniziativa nel successivo ciclo 1⁶. La verifica di copertura è condotta per *bulk file*⁷, in base all’ordine temporale di acquisizione. Qualora gli SCT/*Return* a debito contenuti in un *bulk file* eccedano il *cap*, il sistema di *clearing* accantona l’intero *bulk file* ai fini della sua immissione nel ciclo 1 di BI-COMP e prosegue la verifica di copertura con il *bulk file* successivo. A titolo esemplificativo, si supponga che il *cap* per un partecipante in stato *Full* (disponibilità sul sottoconto in TARGET dedicato al ciclo 0) sia di 1.600 euro e che il sistema di *clearing* abbia ricevuto tre *bulk file* nel seguente ordine:

- *file* contenente 10 SCT/*Return* a debito del partecipante in stato *Full* per un importo complessivo di 1.000 euro;
- *file* contenente 5 SCT/*Return* a debito del partecipante in stato *Full* per un importo complessivo di 800 euro;

⁶ La verifica di copertura può essere condotta dai sistemi di *clearing* sugli SCT/*Return* a debito di un partecipante in stato *Full* eventualmente al netto degli SCT/*Return* a suo credito, disposti nel medesimo sistema di *clearing*.

⁷ Per *bulk file* si intende un *file* che contiene i dati di un gruppo di transazioni di pagamento di un operatore.

- *file* contenente 15 SCT/*Return* a debito del partecipante in stato *Full* per un importo complessivo di 200 euro.

Sulla base del criterio sopra descritto, il sistema di *clearing* alimenterà BI-COMP inviando gli SCT/*Return* contenuti nel primo e nel terzo *bulk file* (di importo complessivamente pari a 1.200 euro) al regolamento nel ciclo 0 e quelli contenuti nel secondo *bulk file* (di importo complessivamente pari a 800 euro) al regolamento nel successivo ciclo 1.

3) Compensazione, verifiche di copertura con eventuale stralcio delle partite/saldi a debito e invio al regolamento da parte di BI-COMP

a) Alle ore 21:00 BI-COMP determina i saldi multilaterali e, per prevenire possibili incapacienze dei sottoconti dedicati al ciclo 0, verifica la copertura dei saldi multilaterali a debito dei partecipanti in stato *Full* rispetto ai relativi *cap*.

- Nel caso in cui tale verifica dia esito negativo, BI-COMP:

- i) stralcia tutte le partite elementari e/o i saldi bilaterali a debito del partecipante interessato trasmessi dai sistemi di *clearing* (c.d. **stralcio delle partite/saldi a debito**);
- ii) elabora i nuovi saldi bilaterali dei partecipanti, ivi compresi quelli dell'incapiente (con l'esclusione delle partite/saldi a suo debito stralciati);
- iii) determina i nuovi saldi multilaterali.

La verifica di copertura dei partecipanti in stato *Full*, lo stralcio delle partite/saldi a debito e la determinazione dei nuovi saldi bilaterali e multilaterali con l'esclusione delle partite/saldi stralciati sono eseguiti in modo iterativo, fino a quando la verifica di copertura dei saldi multilaterali a debito rispetto ai *cap* dia esito positivo per tutti i partecipanti in stato *Full*. I pagamenti sottesi alle partite elementari e/o saldi bilaterali a debito oggetto di stralcio sono riproposti dai sistemi di *clearing* interessati nel successivo ciclo 1 di BI-COMP.

- Nel caso in cui si siano completate con esito positivo le verifiche di copertura di cui all'alinea precedente, BI-COMP avvia il regolamento in TARGET dei saldi multilaterali a debito sui sottoconti dedicati al ciclo 0 dei partecipanti in stato *Full* e dei saldi multilaterali a credito sui conti RTGS DCA dei partecipanti in stato *Full* o *Creditor only* e delle eventuali *settlement bank* dei gestori dei sistemi interoperabili che partecipano a BI-COMP⁸.

b) Ad avvenuto regolamento di tutti i saldi multilaterali, le disponibilità riservate in eccesso sui sottoconti dedicati al ciclo 0 sono restituite sui conti RTGS DCA dei partecipanti in stato *Full*.

Nel caso in cui non si possano completare le attività di cui al punto 3)⁹, la Banca d'Italia valuta ogni circostanza ritenuta utile e si riserva la facoltà di adottare le misure più opportune per concludere il processo di compensazione e regolamento del ciclo 0, ivi incluse: i) il trasferimento dal conto RTGS DCA di un partecipante in stato *Full* al suo sottoconto dedicato al ciclo 0 delle disponibilità utili alla copertura di una sua incapacienza in TARGET e ii) lo stralcio di tutte le partite elementari e/o saldi bilaterali a debito e a credito di un partecipante trasmessi dai sistemi di *clearing*, allo scopo di effettuare una nuova compensazione con l'esclusione di tali partite elementari e/o saldi bilaterali (c.d. "**unwinding**"); tali partite/saldi non sono autonomamente riproposti dalla Banca d'Italia in BI-COMP per il regolamento.

⁸ Cfr, Sez. B, Cap. I, par. 1.

⁹ Ad esempio nel caso in cui un malfunzionamento delle procedure, l'indisponibilità della rete o un evento di qualunque natura non consenta di completare il processo di compensazione e regolamento nel ciclo 0.

3.2 Cicli diurni

Il regolamento dei saldi multilaterali rivenienti dai cicli diurni avviene sui conti RTGS DCA, detenuti dai partecipanti in TARGET e dalle eventuali *settlement bank* dei gestori dei sistemi interoperabili che partecipano a BI-COMP¹⁰, e, diversamente dal ciclo notturno, non richiede la precostituzione di fondi su appositi sottoconti dedicati.

Eventuali incapienze dei conti RTGS DCA dei predetti partecipanti sono soggette all'applicazione di una penale (cfr. Cap. III, par. 2). In caso di incapienza di un conto RTGS DCA di un partecipante, la Banca d'Italia si riserva la facoltà di stralciare tutte le partite elementari e/o saldi bilaterali trasmessi dai sistemi di *clearing* a BI-COMP, a debito e a credito dell'incapiente, allo scopo di effettuare una nuova compensazione con l'esclusione di tali partite elementari e/o saldi bilaterali (c.d. *unwinding*); tali partite/saldi non sono autonomamente riproposti dalla Banca d'Italia in BI-COMP per il regolamento¹¹.

4. GIORNATE DI OPERATIVITÀ

BI-COMP e i servizi di raggiungibilità (servizi di interoperabilità e di collegamento) sono disponibili in tutte le giornate di operatività di TARGET secondo quanto previsto nella *TARGET Guideline*¹².

¹⁰ Cfr, Sez. B, Cap. I, par. 1.

¹¹ La Banca d'Italia si riserva la facoltà di ricorrere all'*unwinding* anche nel caso in cui un malfunzionamento delle procedure, l'indisponibilità della rete o un evento di qualunque natura non consenta di completare il processo di compensazione e regolamento nei cicli diurni.

¹² Cfr. Indirizzo (UE) 2022/912 della Banca Centrale Europea del 24 febbraio 2022 (BCE/2022/8) relativo a un sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET) di nuova generazione e che abroga l'indirizzo 2013/47/UE (BCE/2012/27) e successive modifiche e integrazioni.

CAPITOLO II

LA PARTECIPAZIONE AL SISTEMA

1. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

I paragrafi che seguono illustrano i requisiti che devono essere posseduti per partecipare a BI-COMP. Essi devono essere mantenuti per l'intera durata del rapporto di partecipazione.

I requisiti per la fruizione dei servizi opzionali di raggiungibilità sono illustrati nella Sez. B.

1.1 Requisiti soggettivi

Possono partecipare al sistema BI-COMP i soggetti in possesso dei requisiti per partecipare al sistema TARGET-Banca d'Italia, così come indicati nel documento "TARGET-Banca d'Italia – Guida per i partecipanti", o ad altro sistema componente di TARGET, così come indicati nella corrispondente documentazione, ad eccezione delle categorie di cui alle lettere f) e g) del documento "TARGET-Banca d'Italia – Guida per i partecipanti" e delle equivalenti categorie di cui al diverso sistema componente di TARGET.

1.2 *Legal opinion*

I soggetti che intendono partecipare a BI-COMP ed eventualmente fruire dei servizi opzionali di raggiungibilità¹³ devono presentare apposite *Legal Opinion* (*Capacity Opinion* e *Country Opinion*) per attestare che l'adempimento degli obblighi rivenienti dalla normativa di BI-COMP e dei servizi di raggiungibilità e le previsioni in essa contenute non sono in contrasto con alcuna disposizione di legge, regolamento o statuto applicabile a tali soggetti o con qualunque accordo al quale essi siano vincolati.

La *Capacity Opinion*¹⁴ deve essere redatta da un consulente legale interno o esterno. Essa non deve essere presentata qualora il richiedente sia:

- a) la banca centrale di uno Stato membro dell'UE o la Banca centrale europea;
- b) una banca o un ente *ex art. 2, par. 5, punti 3 e ss. della dir. 2013/36/UE*, avente sede legale nella Repubblica italiana.

La *Country Opinion*¹⁵ deve essere redatta da un consulente legale esterno. Essa non deve essere presentata qualora il richiedente abbia la sede legale in uno Stato membro dell'UE.

Il partecipante a BI-COMP/fruttore dei servizi di raggiungibilità è tenuto a presentare di propria iniziativa nuove *Legal Opinion* in sostituzione di quelle già presentate qualora, nel corso della partecipazione a BI-COMP/fruizione dei servizi di raggiungibilità, siano intervenute modifiche nel quadro normativo applicabile al partecipante/fruttore dei servizi di raggiungibilità che le rendano non più corrette. La mancata presentazione di nuove *Legal Opinion* è causa di possibile esclusione dalla partecipazione a BI-COMP/fruizione dei servizi di raggiungibilità.

¹³ Cfr. Servizi di interoperabilità e collegamento – Sez. B.

¹⁴ Cfr. All. A.4.

¹⁵ Cfr. All. A.5.

1.3 Requisiti tecnici

Per poter partecipare a BI-COMP, gli operatori devono disporre di almeno un **codice identificativo** attribuito dalla Banca d'Italia¹⁶ e rispettare gli standard tecnici di cui all'All. A.6 – Guida tecnica per i partecipanti a BI-COMP – della presente Guida per gli operatori. Il codice identificativo è univoco per soggetto giuridico; la Banca d'Italia può autorizzare in via straordinaria uno stesso soggetto giuridico a utilizzare più codici identificativi per partecipare a BI-COMP.

1.4 Regolamento in TARGET

La partecipazione a BI-COMP è subordinata alla titolarità di un conto RTGS DCA in TARGET¹⁷, sul quale regolare i saldi multilaterali di BI-COMP¹⁸. L'utilizzo del ciclo 0 è inoltre subordinato all'apertura di un sottoconto dedicato in TARGET per i partecipanti che intendono optare per lo stato *Full* (cfr. Cap. I, par. 3.1).

2. PERFEZIONAMENTO DEL RAPPORTO DI PARTECIPAZIONE

2.1 Scambio delle lettere-contratto

La partecipazione a BI-COMP è ammessa previo accoglimento da parte della Banca d'Italia della richiesta avanzata dal soggetto interessato.

I rapporti di partecipazione si perfezionano con lo scambio di specifiche lettere-contratto con la Banca d'Italia (cfr. successivo par. 2.3). La sottoscrizione del legale rappresentante del richiedente deve essere apposta digitalmente sulla richiesta e sugli allegati; il richiedente deve inviare i documenti sottoscritti, in forma di allegato, alla casella di Posta Elettronica Certificata (PEC)¹⁹ della Filiale della Banca d'Italia²⁰ competente (di seguito "**Filiale competente**"). In via eccezionale la suddetta documentazione, sottoscritta a margine di ciascun foglio, può essere consegnata direttamente a mano, tramite corriere o per posta.

La Filiale competente è:

- la Filiale insediata nel capoluogo della provincia in cui è presente la direzione generale/amministrazione centrale o, in assenza di questa, la sede legale del soggetto interessato. In assenza di una Filiale nel capoluogo di provincia, la Filiale competente è quella insediata nel capoluogo di regione (c.d. "**regionale**"), fatta salva la facoltà dell'operatore interessato di scegliere altra Filiale, mediante comunicazione da inviare a quest'ultima;

¹⁶ Codice a 5 caratteri numerici, di norma coincidente con il codice meccanografico attribuito alle banche iscritte all'albo di cui all'art. 13 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, e successive modifiche e integrazioni (Testo Unico Bancario).

¹⁷ Partecipazione a TARGET – cfr. *TARGET Guideline*.

¹⁸ Fanno eccezione i gestori dei sistemi interoperabili, che possono avvalersi di un terzo (c.d. "**settlement bank**") per regolare sul conto RTGS DCA di quest'ultimo tramite BI-COMP i fondi destinati ai PSP raggiungibili nei sistemi interoperabili (cfr. Sez. B, Cap. I, par. 1).

¹⁹ Se la documentazione trasmessa via PEC è il risultato della scansione del documento cartaceo firmato in originale, il soggetto che sottoscrive digitalmente detta documentazione deve anche attestarne la conformità all'originale.

²⁰ La documentazione può essere presentata esclusivamente alle:

- Filiali regionali;
- Filiali ad ampia operatività.

L'elenco delle diverse tipologie di Filiali è disponibile sul sito web www.bancaditalia.it.

- per i soggetti non aventi la sede legale e la direzione generale/amministrazione centrale nella Repubblica italiana, ma insediati nel territorio della Repubblica con una o più succursali, la Filiale insediata nel capoluogo della provincia in cui è presente la succursale oppure la succursale principale²¹. In assenza di una Filiale nel capoluogo di provincia, la Filiale competente è quella insediata nel capoluogo della regione (c.d. “regionale”), fatta salva la facoltà dell’operatore interessato di scegliere altra Filiale, mediante comunicazione da inviare a quest’ultima;
- per i soggetti con sede legale all’estero e non insediati nel territorio della Repubblica italiana con la direzione generale/amministrazione centrale o con almeno una succursale, la Sede di Milano. Fanno eccezione i soggetti della specie con sede legale nella Repubblica di San Marino o nella Città del Vaticano, per i quali le Filiali competenti sono rispettivamente quella di Forlì e la Sede di Roma, e i gestori dei sistemi interoperabili, per i quali è competente il Servizio Sistema dei Pagamenti della Banca d’Italia.

Con la presentazione delle lettere-contratto di richiesta alla Filiale, i richiedenti eleggono un **domicilio speciale**²² e rendono nota la casella **PEC**, se disponibile, per la ricezione di tutte le comunicazioni relative ai rapporti con la Banca d’Italia e rendono noti **il numero di fax, di telefono e l’indirizzo email** ai quali ricevere comunicazioni informali o a carattere d’urgenza concernenti i rapporti medesimi. Ogni variazione del domicilio speciale eletto, della casella PEC, del numero di fax, di telefono e/o dell’indirizzo email deve essere tempestivamente comunicata per iscritto (di regola tramite PEC) alla Filiale competente e via email all’indirizzo retail.system@bancaditalia.it.

Ogni **comunicazione** tra i partecipanti e le Filiali afferente ai rapporti contrattuali avviene tramite PEC oppure, in via eccezionale, direttamente a mano, tramite corriere o per posta.

Effettuati i necessari controlli, la Banca d’Italia comunica al richiedente l’avvenuta accettazione della richiesta. Nella circostanza viene confermata al partecipante la data di inizio operatività dallo stesso indicata oppure viene comunicata quella fissata dalla Banca d’Italia.

2.2 Soggetti con sede legale in uno Stato estero

Ai fini della sottoscrizione della contrattualistica da parte di **soggetti con sede legale all’estero**, il richiedente deve fornire alla Filiale competente copia dell’atto da cui risulta, ai sensi degli artt. 2, comma 1, lettera d) e 3 della Direttiva 2009/101/CE del 16 settembre 2009 o della legislazione dello Stato di appartenenza, quali persone hanno il potere di obbligare il richiedente di fronte ai terzi.

La copia con la dichiarazione di conformità all’originale deve essere accompagnata da una traduzione giurata in lingua italiana rilasciata dalla competente autorità o da un traduttore ufficiale. Il richiedente appartenente a uno Stato membro della UE può comunque produrre un’attestazione diversa che, in base all’ordinamento interno dello Stato di appartenenza, produce la stessa certezza legale.

Il richiedente deve inoltre depositare presso la Filiale della Banca d’Italia competente la firma del legale rappresentante. Il deposito materiale della firma può essere sostituito con l’invio alla Filiale

²¹ Per succursale principale deve intendersi: quella designata dal soggetto interessato come responsabile del rispetto della riserva obbligatoria aggregata di tutte le succursali insediate nella Repubblica italiana, per i soggetti sottoposti all’obbligo di riserva, ovvero a perfezionare con la Banca d’Italia il rapporto di partecipazione a BI-COMP, per i restanti soggetti.

²² I soggetti non insediati nella Repubblica italiana con la direzione generale/amministrazione centrale o con almeno una succursale (es. aderenti per via remota a BI-COMP) possono eleggere il domicilio speciale anche nello Stato in cui hanno la propria direzione generale/amministrazione centrale. In ogni caso non è ammessa elezione di domicilio presso la Banca d’Italia.

di un atto pubblico contenente lo *specimen* di firma del legale rappresentante, dal quale risulti – conformemente alla legislazione dello Stato di provenienza – l'appartenenza dello *specimen* al legale rappresentante.

Indicazioni circa la legalizzazione dell'atto pubblico redatto all'estero sono contenute nell'All. A.1.

2.3 Richiesta di partecipazione, scheda di partecipazione, scheda di regolamento, formulari

I soggetti che intendono partecipare a BI-COMP devono far pervenire alla Filiale della Banca d'Italia competente fino a dieci giorni lavorativi, secondo il calendario di TARGET, prima delle date di avvio indicate nella scheda di partecipazione²³ i documenti di seguito elencati, debitamente sottoscritti e datati:

- **richiesta di partecipazione** o lettera-contratto, cui sono allegate le “Norme per la partecipazione a BI-COMP e per la fruizione dei servizi di raggiungibilità” (cfr. All. A.2);
- **scheda di partecipazione** (cfr. All. A.3), ove devono essere indicate anche le modalità di partecipazione prescelte. In particolare:
 - a) l'operatore deve indicare: i) le procedure interbancarie utilizzate per lo scambio di informazioni di pagamento; ii) per l'utilizzo del ciclo 0 di BI-COMP, se intende optare per lo stato *Full*, precisando il sistema di *clearing* utilizzato²⁴; iii) se intende ricevere il messaggio 640 (Riepilogo degli importi a debito e a credito)²⁵;
 - b) con riferimento ai **servizi opzionali di raggiungibilità**, deve/devono essere indicato/i il/i servizio/i di cui si intende fruire (interoperabilità e/o collegamento con STEP2) e gli strumenti SEPA interessati.

Nella scheda di partecipazione il richiedente deve inoltre segnalare la/le data/e di avvio prevista/e. Per la corretta compilazione della scheda si rinvia alle “Istruzioni per la compilazione della scheda di partecipazione a BI-COMP”, in essa riportate;

- **Form Settlement Bank Account Group (Form – SBAG)**, qualora il partecipante aderisca al ciclo 0 in stato *Full*, il *form* deve inoltre riportare l'indicazione relativa al sottoconto che il partecipante intende utilizzare a tale scopo. Il formulario debitamente compilato e sottoscritto deve essere trasmesso con le modalità di cui al paragrafo 2.1 alla Filiale competente;
- **copia del “TARGET Registration Form”** presentato alla Banca Centrale presso la quale è in essere il conto RTGS DCA²⁶. Tale copia deve essere trasmessa dai soggetti che intendono partecipare a BI-COMP regolando su un conto RTGS DCA detenuto in un sistema componente di TARGET diverso da TARGET-Banca d'Italia. Mediante tale formulario la Banca d'Italia è autorizzata ad addebitare sul richiamato conto RTGS DCA le tariffe (inclusi eventuali conguagli) e le penali connesse alla partecipazione a BI-COMP. Qualora il partecipante aderisca al ciclo 0 in stato *Full*, il *form* deve inoltre riportare l'indicazione relativa al sottoconto che il partecipante intende utilizzare a tale scopo. Copia scansionata del formulario deve essere altresì trasmessa alla Banca d'Italia – Servizio Sistema dei Pagamenti via email all'indirizzo retail.system@bancaditalia.it;

²³ Per la fruizione del servizio di collegamento con STEP2 devono essere osservati i termini di presentazione indicati nella Sez. B.

²⁴ In assenza di tale indicazione, l'utilizzo del ciclo 0 avverrà con lo stato “*Creditor only*”.

²⁵ Cfr. Cap. IV, par. 2.

²⁶ Il formulario dovrà essere compilato indicando, nella sezione relativa al *Direct Debit Mandate*, al campo *Payee Parent BIC* il BIC TRGTXE2SXXX e al campo *Payee Party BIC* il BIC “BITAITRRXXX”.

- la *Capacity Opinion*²⁷, redatta da un consulente legale interno o esterno, e la *Country Opinion*²⁸, formulata da un consulente legale esterno, qualora ricorrano i presupposti per la loro presentazione illustrati nel precedente par. 1.2.

3. MODIFICHE ALLE MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

Le variazioni concernenti lo stato (*Full* o *Creditor only*) scelto per l'utilizzo del ciclo 0, il servizio di interoperabilità e/o il servizio di collegamento con STEP2²⁹ devono essere preventivamente accolte dalla Banca d'Italia. Le variazioni concernenti le procedure interbancarie utilizzate per lo scambio delle informazioni di pagamento e la ricezione del messaggio 640 devono comunque essere segnalate alla Banca d'Italia.

Tutte le variazioni devono essere comunicate mediante la presentazione di una nuova scheda di partecipazione alla Filiale competente. In tale scheda l'aderente deve riportare anche le informazioni per le quali non sono intervenute variazioni, allo scopo di garantire che la nuova scheda sostituisca la precedente.

Devono essere altresì presentati nuovi formulari TARGET ogni qualvolta intervengano variazioni delle informazioni in essi contenute.

Le modifiche della sola denominazione sociale e/o forma giuridica di un partecipante si riflettono esclusivamente sulle relative informazioni contenute negli archivi anagrafici delle singole procedure. Per esse pertanto è necessario effettuare una comunicazione alla Filiale competente, allo scopo di rendere possibili gli aggiornamenti anagrafici. I partecipanti interessati dovranno, quanto prima, sottoscrivere nuovamente la documentazione concernente la loro partecipazione al sistema di compensazione BI-COMP o la fruizione dei servizi di raggiungibilità.

3.1 Fusione per incorporazione

In caso di **fusione per incorporazione** i partecipanti (sia l'incorporante che l'incorporato) devono darne comunicazione alla Filiale competente. In tale occasione l'incorporante deve specificare se intenda o meno rinunciare alle opzioni indicate precedentemente dal solo incorporato con riferimento:

- alle procedure interbancarie per l'immissione dei pagamenti in BI-COMP;
- allo stato (*Full* o *Creditor only*) scelto per l'utilizzo del ciclo 0;
- ai servizi opzionali di raggiungibilità.

In caso di variazioni, l'incorporante deve regolarizzare formalmente la propria posizione sottoscrivendo quanto prima, presso la Filiale competente, la modulistica coerente con le variazioni intervenute³⁰.

²⁷ Cfr. All. A.4.

²⁸ Cfr. All. A.5.

²⁹ Per le variazioni concernenti il servizio di collegamento con STEP2 devono essere osservati i termini di presentazione indicati nella Sez. B.

³⁰ Per le variazioni concernenti il servizio di collegamento con STEP2 devono essere osservati i termini di presentazione indicati nella Sez. B.

3.2 Fusione per unione

Nell'ipotesi in cui, a seguito di **fusione per unione**, nasca un nuovo soggetto giuridico, questo deve effettuare, presso la Filiale competente, tutti gli adempimenti previsti per le nuove adesioni.

4. ESCLUSIONE E SOSPENSIONE

La Banca d'Italia esclude da BI-COMP il partecipante che abbia perso la titolarità del conto RTGS DCA.

La Banca d'Italia può inoltre escludere/sospendere da BI-COMP il partecipante, qualora:

- i) abbia perso i requisiti di partecipazione a BI-COMP³¹;
- ii) sia stato adottato nei suoi confronti – da parte della competente autorità giudiziaria o di altra natura – un provvedimento che disponga la liquidazione coatta, la designazione di un liquidatore o di un organo analogo, o altra procedura che produca effetti analoghi;
- iii) violando la disciplina di BI-COMP, abbia, a giudizio della Banca d'Italia, in qualunque modo inficiato il regolare svolgimento della compensazione.

Ai fini suddetti, l'adozione di misure di prevenzione delle crisi o di gestione delle crisi nell'accezione di cui alla direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio o di qualsiasi altra legislazione applicabile equivalente nei confronti di un partecipante non equivale automaticamente all'apertura di una procedura di cui al precedente punto ii).

I partecipanti devono informare immediatamente la Banca d'Italia – inviando un'apposita comunicazione all'indirizzo email retail.system@bancaditalia.it – nel caso in cui si verificano eventi che li riguardino e che possono determinare/determinino l'esclusione e/o la sospensione dalla partecipazione a BI-COMP.

La Banca d'Italia può, inoltre, escludere da BI-COMP il partecipante che non presenti nuove *Legal Opinion* in sostituzione di quelle già presentate, qualora nel corso della partecipazione a BI-COMP siano intervenute modifiche nel quadro normativo applicabile al partecipante medesimo che le renda non più corrette.

La Banca d'Italia comunica l'esclusione/sospensione al soggetto interessato e agli altri partecipanti.

³¹ Cfr. Cap. I, par. 1.

CAPITOLO III

TARIFFE, INTERESSI E PENALI

1. TARIFFE E INTERESSI

I partecipanti a BI-COMP³² sono tenuti a corrispondere in via anticipata un **canone annuo pari a 25.000,00 euro**, che viene applicato indipendentemente dai mesi di partecipazione. Il canone è addebitato dalla Banca d'Italia per l'intero importo sul conto RTGS DCA del partecipante:

- all'atto del perfezionamento della partecipazione;
- il 15 gennaio di ciascun anno o, se non lavorativo in TARGET, il primo giorno lavorativo successivo, nei confronti degli operatori che alla data del 1° gennaio precedente risultavano essere partecipanti.

L'addebito è comunicato con apposita nota contabile.

Nessun importo viene restituito in caso di esclusione o recesso dalla partecipazione a BI-COMP.

La Banca d'Italia si riserva la facoltà di effettuare **conguagli tariffari** (a debito o a credito)³³ a chiusura d'anno, comunicandone preventivamente ai partecipanti interessati gli importi e le date di addebito/accredito. Gli eventuali conguagli sono applicati anche in caso di cessazione dalla partecipazione a BI-COMP.

2. PENALI

Ai partecipanti che non regolano per causa propria i saldi a debito rivenienti da ciascun ciclo diurno (cfr. Cap. I, par. 3) all'orario di avvio del regolamento dei suddetti saldi è applicata una penale **di 500,00 euro**³⁴.

La penale prescinde dall'importo dell'incapienza, pari alla differenza tra il saldo debitore e le disponibilità esistenti sul conto RTGS DCA al momento del regolamento del saldo stesso, ed è applicata qualora il ritardo nel regolamento ecceda i 10 minuti. I ritardi nella copertura delle incapienze sono calcolati con riferimento all'orario di avvio della fase di regolamento dei saldi debitori di BI-COMP riportato nei messaggi telematici con i quali è notificata al titolare del conto RTGS DCA interessato l'acquisizione in lista di attesa dei saldi stessi.

La penale è addebitata dalla Banca d'Italia sul conto RTGS DCA del partecipante il terzo giorno lavorativo di TARGET del secondo mese successivo a quello nel quale si è verificata l'incapienza o, se non lavorativo secondo il calendario domestico, il giorno lavorativo di TARGET successivo. L'addebito della penale viene reso noto al partecipante con un'apposita comunicazione.

³² I gestori dei sistemi interoperabili che partecipano a BI-COMP e le loro eventuali *settlement bank* non sono soggetti all'applicazione del canone annuo (cfr. Sez. B, Cap. I, par. 1).

³³ In coerenza con il principio di recupero dei costi e tenuto conto che la Banca d'Italia offre i servizi di cui alla presente Guida per gli operatori in regime di servizio pubblico e senza fine di lucro.

³⁴ La penale non è applicata alle eventuali incapienze dei conti RTGS DCA della Banca d'Italia funzionali allo svolgimento dei servizi di interoperabilità/collegamento (cfr. Sez. B, Cap. I, parr. 1 e 2).

CAPITOLO IV

ANAGRAFE E INFORMATIVA TELEMATICA

1. ANAGRAFE DEI PARTECIPANTI A BI-COMP

L'anagrafe include le informazioni concernenti i partecipanti a BI-COMP³⁵. Per ciascun soggetto sono indicate le procedure interbancarie utilizzate.

I partecipanti a BI-COMP censiti nell'anagrafe possono chiederne l'invio per email, inoltrando apposita richiesta alla casella funzionale retail.system@bancaditalia.it.

2. INFORMATIVA TELEMATICA

L'avvio e il termine delle fasi di compensazione e di regolamento di ciascun ciclo di BI-COMP sono comunicati ai partecipanti con messaggio telematico (**messaggio 676** – cfr. All. A.6), trasmesso via RNI. Il messaggio riporta i saldi multilaterali di BI-COMP *pre-settlement* e *post-settlement*³⁶.

Al termine della fase di regolamento di ciascun ciclo, BI-COMP rende disponibile apposita informativa telematica (**messaggio 640** – cfr. All. A.6) contenente, per ogni partecipante, il totale degli importi a debito e a credito regolati in TARGET relativi a ciascuna procedura interbancaria utilizzata, nonché il totale degli importi a debito e a credito regolati in TARGET. Tale informativa è trasmessa via RNI al partecipante, solo se richiesta da quest'ultimo nella scheda di partecipazione (cfr. Cap. II, par. 2.3).

Per ulteriori dettagli sull'informativa telematica, si rinvia all'All. A.6 – Guida tecnica per i partecipanti a BI-COMP.

³⁵ L'anagrafe include anche le informazioni concernenti i gestori dei sistemi interoperabili/le loro eventuali *settlement bank* partecipanti a BI-COMP e i conti RTGS DCA della Banca d'Italia funzionali allo svolgimento dei servizi di interoperabilità/collegamento (cfr. Sez. B, Cap. I, parr. 1 e 2).

³⁶ Il saldo multilaterale indicato nel msg. 676 inoltrato all'avvio della fase di compensazione e di regolamento (c.d. "**msg. 676 pre-settlement**") può differire da quello regolato in TARGET, indicato nel msg. 676 inoltrato al termine della fase di regolamento (c.d. "**msg. 676 post-settlement**"), al ricorrere – ad esempio – di stralci delle partite/saldi a debito per il ciclo 0 e di *unwinding* (cfr. Cap. I, parr. 3.1 e 3.2).

Legalizzazione degli atti pubblici redatti all'estero

Nessuna forma di legalizzazione dell'atto pubblico redatto all'estero è necessaria nel caso in cui lo stesso sia stato redatto sul territorio di uno degli Stati membri dell'Unione europea aderenti alla Convenzione di Bruxelles del 25 maggio 1987, resa esecutiva in Italia con legge 24 aprile 1990, n. 106, in virtù dell'art. 2 di tale Convenzione.

Nel caso in cui la Convenzione di Bruxelles non sia applicabile e l'atto pubblico sia stato redatto sul territorio di uno degli Stati aderenti alla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961, resa esecutiva in Italia con legge 20 dicembre 1966, n. 1253, in calce all'atto pubblico in questione deve essere apposta la postilla prevista dall'art. 3, comma 1, della medesima Convenzione, recante l'attestazione (in lingua francese) "Apostille (Convention de La Haye du 5 octobre 1961)"; essa deve risultare conforme al modello di postilla allegato alla predetta Convenzione. La postilla, che attesta l'autenticità della firma e la qualifica del pubblico ufficiale che ha redatto l'atto pubblico, deve essere rilasciata dall'autorità competente dello Stato di provenienza del documento.

Ove siano stati conclusi accordi bilaterali in materia di legalizzazione degli atti pubblici tra la Repubblica italiana e lo Stato in cui ha sede l'aderente e sul territorio del quale l'atto pubblico sia stato redatto (ad esempio, per la Germania, la Convenzione di Roma del 7 giugno 1969), trova applicazione detto accordo bilaterale anche in deroga a eventuali accordi plurilaterali vigenti.

In tutti gli altri casi, la firma dell'autorità estera deve essere legalizzata ai sensi dell'art. 33 del D.P.R. del 28.12.2000, n. 445, dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana.

**Lettera-contratto per la partecipazione a BI-COMP e per la fruizione dei servizi
di raggiungibilità**

Spett.le
Banca d'Italia
Filiale di

Oggetto: Partecipazione al sistema di compensazione BI-COMP.

Il/La
..... (di seguito il richiedente), con sede legale in
.....
..... (Stato) (Città)
.....
..... (indirizzo)

legalmente rappresentat... da....., avendo preso visione delle “Norme”
allegate, che regolano il sistema di compensazione BI-COMP (di seguito BI-COMP) gestito dalla
Banca d'Italia, chiede, accettandole integralmente, di partecipare a BI-COMP e di utilizzare i servizi
di raggiungibilità indicati nell'allegata scheda di partecipazione, con le modalità nella stessa
precisate.

Al riguardo il richiedente:

a) dichiara³⁷:

di essere una banca centrale;

ovvero

di essere una banca; ai fini della presente lettera-contratto per banca si intende un soggetto
autorizzato alla raccolta del risparmio tra il pubblico e all'esercizio del credito;

ovvero

di:

- essere un ente incluso nell'elenco di cui all'art. 2, par. 5, punti 3 e ss., della direttiva
2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 sull'accesso
all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle
imprese di investimento (di seguito direttiva CRD);
- essere assoggettato – da parte delle autorità competenti dello Stato in cui ha la sede legale
– ad almeno una delle forme di controllo previste dalla normativa di vigilanza nell'ambito
dell'Unione europea (vigilanza armonizzata in base alla direttiva CRD) ovvero a forme
di vigilanza a questa equivalenti;
- avere la propria sede legale in uno Stato membro dell'Unione europea;

³⁷ Barrare una sola casella.

ovvero

- di offrire servizi di compensazione o di regolamento ed essere sottoposto alla vigilanza sui sistemi di compensazione, di garanzia e di regolamento di cui agli artt. 79 sexies e 79 undecies del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico della Finanza) e/o alla sorveglianza sui sistemi di pagamento di cui all'art. 146 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico Bancario) nonché, nel caso in cui abbia la propria sede legale in uno Stato diverso dalla Repubblica italiana, essere sottoposto – da parte delle autorità competenti – a forme di vigilanza o sorveglianza equivalenti;

ovvero

- di essere il gestore di un sistema interoperabile:
 - sottoposto alla sorveglianza sui sistemi di pagamento di cui all'art. 146 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico Bancario) oppure, nel caso in cui abbia la propria sede legale e operativa in uno Stato diverso dalla Repubblica italiana, essere sottoposto – da parte delle autorità competenti – a forme di sorveglianza equivalenti;
 - che gode di uno dei seguenti requisiti³⁸:
 - il proprio ordinamento nazionale (.....)³⁹ prevede istituti di segregazione patrimoniale idonei a mantenere la separatezza dei fondi ricevuti nell'ambito dell'interoperabilità dal patrimonio del medesimo, anche in caso di procedure di insolvenza;

ovvero

- si avvarrà, per il regolamento dei fondi suddetti, di un conto RTGS DCA detenuto nel sistema di regolamento TARGET da una banca centrale dell'Eurosistema ovvero da una banca centrale di uno Stato membro dell'Unione europea che non ha adottato l'euro connessa a TARGET;

ovvero

- di essere il Ministero del Tesoro ovvero un organo ad esso equivalente di un governo centrale o regionale di uno Stato membro dell'Unione europea;

ovvero

- di essere un'istituzione/un organo dell'Unione europea ovvero un ente del settore pubblico di uno Stato membro dell'Unione europea. Ai fini della presente lettera-contratto:
 - per settore pubblico⁴⁰ si intendono le amministrazioni statali, gli enti regionali e locali, gli altri enti pubblici, gli altri organismi di diritto pubblico e le imprese pubbliche;
 - per impresa pubblica si intende qualsiasi impresa sulla quale lo Stato o altri enti territoriali possano esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza dominante per la struttura proprietaria, per la partecipazione o per la normativa che la disciplina; l'influenza dominante è presunta qualora lo Stato o gli altri enti territoriali, direttamente o indirettamente, nei riguardi dell'impresa detengano la maggioranza del capitale sottoscritto dell'impresa, oppure dispongano della maggioranza dei voti attribuiti alle partecipazioni emesse dall'impresa, oppure possano designare più della metà dei membri

³⁸ Barrare una sola casella.

³⁹ Specificare le relative fonti normative.

⁴⁰ Cfr. art. 3 del regolamento del Consiglio della Comunità europea del 13 dicembre 1993, n. 3603/93, in Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee del 31 dicembre 1993, n. L 332.

dell'organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza dell'impresa (cfr. art. 8 del regolamento del Consiglio della Comunità europea del 13 dicembre 1993 n. 3603/93, in Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee del 31 dicembre 1993, n. L332);

b) dichiara⁴¹:

di essere assegnatario del codice identificativo n.;

ovvero

di non essere assegnatario di un codice identificativo, chiedendone a codesto Istituto l'attribuzione;

c) qualora decida di regolare i saldi/le partite di propria pertinenza/di pertinenza di altri fruitori del servizio di collegamento con il sistema STEP2 offerto dalla Banca d'Italia (c.d. "PSP collegati indiretti" di cui all'art. 17, comma 1, lettera B) delle "Norme" allegate) rivenienti da BI-COMP/riconducibili al servizio di collegamento:

- dichiara di essere titolare del conto RTGS DCA identificato dal BIC e dall'identificativo unico di conto, in essere presso il sistema TARGET-.....;
- autorizza la Banca d'Italia ad addebitare/accreditare sul conto RTGS DCA di cui all'alinea precedente: i) i saldi multilaterali di BI-COMP; ii) le tariffe (inclusi eventuali conguagli) per la partecipazione in BI-COMP; iii) le tariffe (inclusi eventuali conguagli) per la fruizione dei servizi opzionali di raggiungibilità da parte dello stesso e degli altri soggetti per conto dei quali effettua il regolamento; iv) le penali connesse alla partecipazione a BI-COMP;
- autorizza la Banca d'Italia a regolare i saldi multilaterali a debito rivenienti dal ciclo notturno di BI-COMP sull'apposito sottoconto del conto RTGS DCA sopraindicato, dedicato a tale ciclo;

ovvero,

qualora sia il gestore di un sistema interoperabile e intenda avvalersi di una banca centrale per regolare sul conto RTGS DCA di quest'ultima i fondi da ricevere nello svolgimento del servizio di interoperabilità di BI-COMP:

- dichiara di aver conferito ai fini suddetti apposito mandato senza rappresentanza a:

.....

(di seguito *settlement bank*), con sede legale in

.....

(Stato)

(Città)

..... ;

⁴¹ Barrare una sola casella.

(indirizzo)

titolare del conto RTGS DCA identificato dal BIC e dall'identificativo unico di conto, in essere presso il sistema TARGET-.....;

- autorizza la Banca d'Italia a regolare sul conto RTGS DCA della *settlement bank* i fondi da ricevere nello svolgimento del servizio di interoperabilità di BI-COMP destinati ai soggetti raggiungibili nel sistema da esso gestito;

- d) dichiara di essere consapevole e di accettare che resta subordinata alla preventiva accettazione della Banca d'Italia qualsiasi variazione delle proprie modalità di partecipazione a BI-COMP; a tal fine si impegna a inoltrare per iscritto (tramite Posta Elettronica Certificata – PEC oppure, in via eccezionale, direttamente a mano, tramite corriere o per posta) alla Banca d'Italia richieste della specie fino a dieci giorni lavorativi prima della data di efficacia della variazione richiesta, secondo il calendario di TARGET reso noto nella Guida per i partecipanti a TARGET-Banca d'Italia, disponibile sul sito web della Banca d'Italia (www.bancaditalia.it);

- e) dichiara di essere consapevole e di accettare che: i) la richiesta di avvalersi del servizio di collegamento con STEP2, anche da parte dei PSP collegati indiretti per i quali effettua il regolamento, nonché ogni variazione alle modalità di fruizione del servizio di collegamento con STEP2 sono subordinate alla preventiva accettazione della Banca d'Italia e di *EBA-Clearing*; ii) il servizio può essere attivato/ogni variazione può essere effettuata esclusivamente nelle date rese note da *EBA-Clearing*; iii) le richieste devono essere inoltrate nel rispetto dei tempi a tale scopo stabiliti da *EBA-Clearing*;

- f) si impegna a fornire tutte le informazioni e la documentazione richieste – anche per le vie brevi – da codesto Istituto per la verifica del possesso dei requisiti di cui alla precedente lettera a) necessari per il perfezionamento del rapporto in oggetto, nonché del loro mantenimento per l'intera durata del rapporto in parola;

- g) dichiara di aver preso visione della Guida per gli operatori di BI-COMP (Sistema di compensazione BI-COMP – Guida per gli operatori) – disponibile sul sito web della Banca d'Italia (www.bancaditalia.it) – i cui contenuti costituiscono parte integrante delle “Norme” allegate, e di accettarla in ogni sua parte;

- h) ai fini di cui all'art. 30 (Riservatezza) delle “Norme” allegate, autorizza la Banca d'Italia a rendere nota a terzi la propria partecipazione a BI-COMP, la fruizione dei servizi opzionali di raggiungibilità e le relative modalità;

- i) a tutti gli effetti conseguenti alla presente lettera-contratto, elegge domicilio, ai sensi dell'art. 47 del codice civile, al seguente indirizzo:

..... ,
(Stato) (Città)
..... ;
(indirizzo)

m) rende noti i seguenti numero di fax, numero di telefono, casella PEC e/o indirizzo email per la ricezione delle comunicazioni di codesto Istituto:

- n° di fax:

..... ;
(prefisso internazionale) (indicativo dello Stato) (indicativo della località) (n° di fax)

- n° di telefono:

..... ;
(prefisso internazionale) (indicativo dello Stato) (indicativo della località) (n° di telefono)

- PEC:

- email:

.....
(luogo) (data)

.....
(firma del legale rappresentante)

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del codice civile il richiedente dichiara di aver preso conoscenza e di approvare specificamente le disposizioni e le condizioni di cui agli artt. 24 (Novazione delle obbligazioni immesse in BI-COMP), 25 (Prova del momento dell'immissione in BI-COMP), 27 (Inadempienza di un regolante), 29 (Responsabilità), 30 (Riservatezza), 31 (Esclusione/sospensione del partecipante/PSP collegato), 32 (Recesso), 33 (Modifiche del contratto) e 34 (Legge applicabile e foro competente) delle "Norme per la partecipazione a BI-COMP e per la fruizione dei servizi di raggiungibilità".

.....
(firma del legale rappresentante)

NORME PER LA PARTECIPAZIONE A BI-COMP E PER LA FRUIZIONE DEI SERVIZI DI RAGGIUNGIBILITÀ

TITOLO I

Il sistema BI-COMP

Articolo 1 - Definizioni

Ai fini delle presenti “Norme”:

- per “accordo di interoperabilità” si intende un accordo perfezionato dalla Banca d’Italia, in qualità di gestore del sistema BI-COMP, dal gestore di un sistema di *clearing* e dal gestore di un sistema interoperabile, che: i) disciplina l’esecuzione di pagamenti SEPA tra i PSP che si avvalgono delle corrispondenti procedure interbancarie e i PSP raggiungibili nel sistema interoperabile; ii) è conforme agli standard definiti dall’EACHA; iii) non impone ai PSP che utilizzano il servizio di interoperabilità obblighi di partecipazione, adesione o registrazione nel sistema interoperabile; iv) prevede l’immissione in BI-COMP dei pagamenti SEPA trattati nell’ambito dell’interoperabilità;
- per “AESFEM” si intende l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, istituita con regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010;
- per “attività bancaria” si intende la raccolta di risparmio tra il pubblico e l’esercizio del credito;
- per “BC dell’Eurosistema” si intende la Banca Centrale Europea o la banca centrale nazionale (BCN) di uno Stato membro dell’UE che ha adottato l’euro;
- per “BIC” si intendono i *Business Identifier Code*, secondo lo standard ISO 9362 sviluppato dall’International Organization for Standardization – ISO;
- per “conto RTGS DCA” si intende un conto detenuto nel servizio TARGET RTGS presso una BC dell’Eurosistema o una BCN di uno Stato membro dell’UE che non ha adottato l’euro, connessa a TARGET in virtù di uno specifico accordo;
- per “decreto di recepimento della *Settlement Finality Directive*” si intende il d.lgs. 12 aprile 2001, n. 210, e successive modifiche e integrazioni;
- per “direttiva CRD” si intende la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, e successive modifiche e integrazioni;
- per “direttiva IMEL” si intende la direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 concernente l’avvio, l’esercizio e la vigilanza prudenziale dell’attività degli istituti di moneta elettronica, e successive modifiche e integrazioni;
- per “EACHA” si intende la *European Automated Clearing House Association*, organizzazione senza scopo di lucro costituita in conformità alla legge belga per la cooperazione tecnica tra i gestori delle *Automated Clearing House* europee;
- per “EBA-Clearing” si intende la società *ABE Clearing S.A.S. à capital variable*, con sede legale in 40, rue de Courcelles, F-75008 Paris – France, proprietaria del sistema di pagamento al dettaglio STEP2;
- per “EPC” (*European Payments Council*) si intende l’organismo rappresentativo dei PSP, il cui obiettivo è sostenere e promuovere l’integrazione e lo sviluppo dei pagamenti europei, con specifico riferimento alla SEPA;

- per “Guida per gli operatori” si intende il documento “Sistema di compensazione BI-COMP – Guida per gli operatori”, disponibile sul sito web della Banca d’Italia (www.bancaditalia.it);
- per “informazioni di pagamento” si intendono le istruzioni di pagamento, ossia i messaggi e gli ordini diretti a trasferire fondi o, comunque, ad estinguere obbligazioni, nonché gli altri messaggi contenenti informazioni relative a istruzioni di pagamento;
- per “moneta elettronica” si intende il valore monetario memorizzato elettronicamente, ivi inclusa la memorizzazione magnetica, rappresentato da un credito nei confronti dell’emittente che sia emesso per effettuare operazioni di pagamento come definite all’art. 1, comma 1, lett. c), del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 11, e che sia accettato da persone fisiche e giuridiche diverse dall’emittente; non costituisce moneta: 1) il valore monetario memorizzato sugli strumenti previsti dall’articolo 2, comma 2, lettera m), del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 11; 2) il valore monetario utilizzato per le operazioni di pagamento previste dall’articolo 2, comma 2, lettera n), del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 11;
- per “pagamenti SEPA” si intendono pagamenti effettuati con strumenti SEPA;
- per “partecipante/aderente diretto nel sistema collegato” si intende un partecipante/aderente a un sistema collegato che, in base alle regole di tale sistema, svolge l’attività di scambio con il sistema collegato di informazioni di pagamento relative a pagamenti SEPA di pertinenza di altri partecipanti/aderenti/PSP registrati nel sistema collegato;
- per “procedure interbancarie” si intendono le procedure elettroniche interbancarie per lo scambio di informazioni di pagamento relative a pagamenti denominati in euro che confluiscono in BI-COMP;
- per “PSD2” si intende la direttiva 2015/2366/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, e successive modifiche e integrazioni;
- per “PSP” si intendono i prestatori di servizi di pagamento di cui all’articolo 1, comma 1, della PSD2;
- per “PSP collegato” si intende il PSP che fruisce del servizio di collegamento con STEP2 offerto dalla Banca d’Italia;
- per “PSP collegato diretto” si intende il PSP che fruisce del servizio di collegamento con STEP2 di cui all’art. 17, comma 1, lettera A), delle presenti “Norme”;
- per “PSP collegato indiretto” si intende il PSP che fruisce del servizio di collegamento con STEP2 di cui all’art. 17, comma 1, lettera B), delle presenti “Norme”;
- per “regolante” si intende un partecipante a BI-COMP che regoli i saldi rivenienti da BI-COMP sul proprio conto RTGS DCA o sull’apposito sottoconto di tale conto dedicato al ciclo notturno di BI-COMP, nonché l’eventuale *settlement bank* del gestore di un sistema interoperabile che partecipa a BI-COMP;
- per “RTGS” (*Real-time Gross Settlement*) si intende il servizio di TARGET per il regolamento lordo in tempo reale dei pagamenti in euro;
- per “SEE” si intende lo Spazio Economico Europeo, che comprende gli Stati membri dell’UE, la Repubblica d’Islanda, il Principato del Liechtenstein e il Regno di Norvegia;
- per “SEPA” (*Single Euro Payments Area*) si intende l’area unica dei pagamenti in euro;
- per “servizi di pagamento” si intendono le attività di cui all’art. 1, comma 2, lett. h septies.1 del Testo Unico Bancario;
- per “*settlement bank*” si intende una banca centrale dell’Eurosistema ovvero una banca centrale nazionale di uno Stato membro dell’UE che non ha adottato l’euro connessa a TARGET in virtù di uno specifico accordo, che partecipa a BI-COMP o regola in TARGET i saldi multilaterali del gestore di un sistema interoperabile determinati da BI-COMP ai fini dell’esecuzione di un accordo di interoperabilità;

- per “*Settlement Finality Directive*” si intende la direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 1998, concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli, e successive modifiche e integrazioni;
- per “sistema ancillare” si intende un sistema gestito da un soggetto insediato in uno Stato del SEE e sottoposto a vigilanza e/o sorveglianza da parte di un’ autorità competente, nel quale si effettuano lo scambio e/o la compensazione di pagamenti e/o di strumenti finanziari mentre le conseguenti obbligazioni monetarie sono regolate in TARGET conformemente a quanto previsto dalla *TARGET Guideline* e dall’ accordo bilaterale a tal fine stipulato dal sistema ancillare e dalla BC dell’ Eurosystema interessata;
- per “sistema collegato” si intende un sistema di pagamento al dettaglio che tratta pagamenti SEPA, oggetto del servizio di collegamento e il cui gestore: i) abbia sottoscritto e inviato all’ EPC la *Disclosure of intent to be a SEPA Scheme compliant CSM* con riferimento agli strumenti SEPA interessati; ii) sia sottoposto alla sorveglianza sui sistemi di pagamento di cui all’ art. 146 del Testo Unico Bancario oppure, nel caso in cui abbia la propria sede legale e operativa in uno Stato diverso dalla Repubblica italiana, sia sottoposto – da parte delle autorità competenti – a forme di sorveglianza equivalenti; iii) sia stato designato e notificato all’ AESFEM, unitamente al sistema collegato da esso gestito, ai sensi dell’ art. 10 del d.lgs. n. 210/2001 di recepimento della *Settlement Finality Directive* ovvero, qualora tale sistema non sia italiano, ai sensi della legge applicabile dello Stato membro dell’ UE, cui tale sistema sia assoggettato, che recepisce l’ art. 10 della *Settlement Finality Directive*; iv) non sia disponibile a perfezionare un accordo di interoperabilità e imponga ai PSP che utilizzano il servizio di collegamento obblighi di partecipazione, adesione o registrazione nel sistema collegato;
- per “sistema connesso” si intende un sistema collegato o un sistema interoperabile;
- per “sistema di *clearing*” si intende un sistema caratterizzato da meccanismi di funzionamento formali e standardizzati e da regole comuni, volti a consentire ai suoi partecipanti di eseguire lo scambio di informazioni di pagamento, il cui gestore: i) abbia sede legale in uno Stato del SEE; ii) sia sottoposto alla sorveglianza sui sistemi di pagamento di cui all’ art. 146 del Testo Unico Bancario oppure, nel caso in cui abbia la propria sede legale e operativa in uno Stato diverso dalla Repubblica italiana, sia sottoposto – da parte delle autorità competenti – a forme di sorveglianza equivalenti; iii) abbia sottoscritto con la Banca d’ Italia l’ apposito contratto per l’ invio delle informazioni di pagamento suddette in BI-COMP;
- per “sistema di pagamento al dettaglio” si intende un sistema caratterizzato da meccanismi di funzionamento formali e standardizzati e da regole comuni, volto a consentire ai suoi partecipanti di eseguire lo scambio, la compensazione e/o il regolamento di operazioni di pagamento generalmente di importo contenuto;
- per “sistema interoperabile” si intende un sistema di pagamento al dettaglio che tratta pagamenti SEPA e il cui gestore: i) abbia sottoscritto e inviato all’ EPC la *Disclosure of intent to be a SEPA Scheme compliant CSM* con riferimento agli strumenti SEPA interessati; ii) sia sottoposto alla sorveglianza sui sistemi di pagamento di cui all’ art. 146 del Testo Unico Bancario oppure, nel caso in cui abbia la propria sede legale e operativa in uno Stato diverso dalla Repubblica italiana, sia sottoposto – da parte delle autorità competenti – a forme di sorveglianza equivalenti; iii) sia stato designato e notificato all’ AESFEM, unitamente al sistema interoperabile da esso gestito, ai sensi dell’ art. 10 del d.lgs. n. 210/2001 di recepimento della *Settlement Finality Directive* ovvero, qualora tale sistema non sia italiano, ai sensi della legge applicabile dello Stato membro dell’ UE, cui tale sistema sia assoggettato, che recepisce l’ art. 10 della *Settlement Finality Directive*; iv) abbia perfezionato un accordo di interoperabilità;
- per “Stato di origine” si intende lo Stato membro dell’ UE nel quale è situata la sede legale di un soggetto o, se tale soggetto non ha – in base al suo diritto nazionale – alcuna sede legale, lo Stato nel quale è situata la sua amministrazione centrale;

- per “Stato ospitante” si intende lo Stato membro dell’UE nel quale un soggetto, avente sede legale in uno Stato non rientrante nell’UE, è insediato con una o più succursali;
- per “Statuto del SEBC” si intende il Protocollo (N. 4) sullo Statuto del Sistema Europeo di Banche Centrali e della Banca Centrale Europea, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 26 ottobre 2012, C 326/230, allegato al Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea e al Trattato sull’Unione europea;
- per “STEP2” si intende il sistema di pagamento al dettaglio gestito da *EBA-Clearing*, che tratta pagamenti denominati in euro disposti con gli strumenti *SEPA Credit Transfer*, *SEPA Core Direct Debit* e *SEPA B2B Direct Debit*;
- per “strumenti domestici” si intendono gli strumenti di pagamento diversi dagli strumenti SEPA;
- per “strumenti SEPA” si intendono il *SEPA Credit Transfer*, il *SEPA Core Direct Debit* e il *SEPA B2B Direct Debit* (di seguito, rispettivamente, “SCT”, “SDD Core” e “SDD B2B”) e i relativi *R-message* (es. *Return*, *Reversal*, *Refund*), come disciplinati nei corrispondenti *Scheme Rulebooks* e relativa documentazione integrativa dell’EPC;
- per “succursale” si intende una sede che costituisce una parte, sprovvista di personalità giuridica, di una banca, un IMEL o un IP (come definiti dall’art. 20 delle presenti “Norme”) e che effettua direttamente, in tutto o in parte, l’attività a cui la banca, l’IMEL o l’IP è stato autorizzato;
- per “TARGET” si intende l’insieme dei servizi di regolamento *Central Liquidity Management* (CLM), *Real-time Gross Settlement* (RTGS), *TARGET2-Securities* (T2S), *TARGET Instant Payment Settlement* (TIPS). TARGET è giuridicamente strutturato come una molteplicità di sistemi di pagamento che formano i sistemi componenti di TARGET. Ciascuna BC dell’Eurosistema gestisce il proprio sistema componente di TARGET. TARGET fornisce, tra l’altro, conti MCA per il regolamento di operazioni della banca centrale e conti RTGS DCA per il regolamento lordo in tempo reale di pagamenti (sottoconti, se richiesto per il regolamento AS).;
- per “TARGET-Banca d’Italia” si intende il sistema componente di TARGET della Banca d’Italia;
- per “TARGET-ECB” si intende il sistema componente di TARGET della Banca Centrale Europea;
- per “*TARGET Guideline*” si intende l’Indirizzo (UE) 2022/912 della Banca Centrale Europea del 24 febbraio 2022 (BCE/2022/8) relativo a un sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET) di nuova generazione e che abroga l’indirizzo 2013/47/UE (BCE/2012/27) e successive modifiche e integrazioni;
- per “*Technical Service Provider*” si intende il fornitore di servizi che facilita la connessione dei partecipanti a STEP2, fornendo servizi e supporto tecnico sulla base di accordi bilaterali con i singoli partecipanti, estranei al contratto di adesione a STEP2;
- per “Testo Unico Bancario” si intende il d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, e successive modifiche e integrazioni;
- per “UE” si intende l’Unione europea.

Articolo 2 - Pagamenti compensabili in BI-COMP

1. Il sistema BI-COMP è un sistema di compensazione per i pagamenti al dettaglio denominati in euro, trattati nelle procedure interbancarie indicate nella Guida per gli operatori, da regolare in TARGET.
2. In BI-COMP possono essere immessi pagamenti disposti sia con strumenti domestici sia con strumenti SEPA. I crediti portati in compensazione devono essere liquidi, esigibili ed espressi in valuta legale.

3. BI-COMP acquisisce le partite elementari e/o i saldi bilaterali, a debito e a credito, dei partecipanti, trasmessi dai sistemi di *clearing* con le modalità indicate nella Guida per gli operatori.
4. L'utilizzo di BI-COMP per regolare pagamenti scambiati nelle procedure interbancarie che trattano strumenti SEPA presuppone l'adesione del partecipante agli schemi dell'EPC per i relativi strumenti. La previsione di cui al presente comma non si applica ai gestori di sistemi interoperabili e alle relative *settlement bank*.

Articolo 3 - Requisiti soggettivi e modalità di partecipazione

1. Possono partecipare al sistema BI-COMP i soggetti in possesso dei requisiti per partecipare al sistema TARGET-Banca d'Italia, così come indicati nel documento "TARGET-Banca d'Italia – Guida per i partecipanti", o ad altro sistema componente di TARGET, così come indicati nella corrispondente documentazione, ad eccezione delle categorie di cui alle lettere f) e g) del documento "TARGET-Banca d'Italia – Guida per i partecipanti" e delle analoghe equivalenti categorie di cui al diverso sistema componente di TARGET.
2. Le modalità di partecipazione prescelte devono essere comunicate alla Banca d'Italia secondo le indicazioni dalla stessa stabilite e riportate nella Guida per gli operatori.

Articolo 4 - Cicli di compensazione e di regolamento

1. Il sistema BI-COMP esegue sette cicli giornalieri di compensazione e di invio al regolamento, dei quali uno notturno e sei diurni. Gli orari di avvio, le modalità di funzionamento e i pagamenti trattati in ciascun ciclo sono riportati nella Guida per gli operatori.

Articolo 5 - Fasi della compensazione

1. Il processo di compensazione si articola nelle seguenti fasi:
 - a) ricezione da TARGET delle informazioni sulle disponibilità riservate per il ciclo notturno e comunicazione delle stesse ai sistemi di *clearing*;
 - b) acquisizione dai sistemi di *clearing* delle partite elementari e/o dei saldi bilaterali dei partecipanti;
 - c) elaborazione dei saldi bilaterali dei partecipanti;
 - d) determinazione dei saldi multilaterali relativi a tutte le partite elementari e saldi bilaterali immessi nel sistema BI-COMP:
 - dei partecipanti;
 - delle eventuali *settlement bank* dei gestori dei sistemi interoperabili che partecipano a BI-COMP;
 - e) verifica di copertura dei saldi multilaterali a debito da regolare nel ciclo notturno rispetto alle disponibilità riservate sui sottoconti dedicati a tale ciclo;
 - f) invio dei saldi multilaterali a TARGET per il loro regolamento.
2. BI-COMP comunica i saldi multilaterali ai suoi partecipanti nei tempi e con le modalità indicate nella Guida per gli operatori.

Articolo 6 - Procedura di regolamento in TARGET

1. I partecipanti regolano i saldi determinati da BI-COMP sul proprio conto RTGS DCA, sull'apposito sottoconto dedicato al ciclo notturno di BI-COMP nel caso di saldi multilaterali a debito rivenienti da tale ciclo ovvero, nel caso dei gestori dei sistemi interoperabili, sul conto RTGS DCA di una loro eventuale *settlement bank*. In particolare:
 - i saldi multilaterali rivenienti dai cicli diurni e quelli a credito rivenienti dal ciclo notturno sono inviati al regolamento in TARGET sui conti RTGS DCA dei regolanti;

- i saldi multilaterali a debito rivenienti dal ciclo notturno sono inviati al regolamento in TARGET sugli appositi sottoconti dei conti RTGS DCA dei regolanti dedicati a tale ciclo. A tal fine i regolanti devono riservare su tali sottoconti parte delle disponibilità presenti sul proprio conto RTGS DCA, con le modalità descritte nella Guida per gli operatori.
2. La Banca d'Italia provvede al regolamento dei saldi multilaterali a debito rivenienti dal ciclo notturno ovvero dai cicli diurni solo qualora le disponibilità rispettivamente riservate sui sottoconti dedicati al ciclo notturno ovvero presenti sui conti RTGS DCA dei regolanti lo consentano. La Banca d'Italia non è invece obbligata al regolamento in caso di disponibilità insufficienti. In tal caso o nel caso in cui un malfunzionamento delle procedure, l'indisponibilità della rete o un evento di qualunque natura non consenta di completare il processo di compensazione e regolamento nei singoli cicli, la Banca d'Italia si riserva la facoltà di porre in essere le attività di cui all'art. 27.
 3. La procedura di regolamento in TARGET si svolge con le modalità indicate nella Guida per gli operatori.

TITOLO II

I servizi opzionali di raggiungibilità

Articolo 7 - Raggiungibilità

1. Per consentire l'esecuzione di pagamenti SEPA con i PSP raggiungibili in altri sistemi di pagamento al dettaglio, la Banca d'Italia rende disponibili i servizi opzionali di interoperabilità e di collegamento.
2. La Banca d'Italia offre i servizi di cui al comma precedente insieme ai gestori interessati di sistemi di *clearing* che immettono pagamenti SEPA in BI-COMP. Esso consente l'esecuzione di tali pagamenti tra i PSP che si avvalgono delle corrispondenti procedure interbancarie e i PSP raggiungibili nei sistemi interoperabili/collegati.

Capo I

Servizio di interoperabilità

Articolo 8 - Presupposti

1. L'offerta del servizio di interoperabilità presuppone che:
 - a) i gestori dei sistemi di *clearing* interessati abbiano perfezionato con la Banca d'Italia l'apposito contratto per lo svolgimento dei servizi di interoperabilità e/o di collegamento previsto dalla Guida per gli operatori;
 - b) i gestori dei sistemi di *clearing* interessati e dei sistemi interoperabili abbiano perfezionato con la Banca d'Italia accordi di interoperabilità.

Articolo 9 - Scambio e regolamento

1. L'attività di scambio con un sistema interoperabile delle informazioni di pagamento relative ai pagamenti SEPA oggetto del servizio di interoperabilità è svolta dal gestore del sistema di *clearing* interessato con le modalità e nei tempi previsti dal relativo accordo di interoperabilità.
2. Il regolamento dei pagamenti SEPA oggetto del servizio di interoperabilità avviene tramite BI-COMP e il sistema interoperabile, in due distinte fasi successive e con le modalità illustrate nella Guida per gli operatori.
3. L'attività di scambio di cui al comma 1 può essere svolta anche attraverso un altro sistema di *clearing*, il cui gestore abbia concluso accordi di interoperabilità per gli strumenti SEPA interessati. Al ricorrere di tale ipotesi, l'immissione in BI-COMP di cui all'art. 10, comma 1, è effettuata da quest'ultimo sistema di *clearing*.

Articolo 10 - Compensazione e invio al regolamento tramite BI-COMP

1. Ai fini di cui al comma 2 dell'articolo precedente, i pagamenti SEPA oggetto del servizio di interoperabilità sono immessi dal sistema di *clearing* interessato – mediante le corrispondenti procedure interbancarie – in BI-COMP, confluiscono nei saldi multilaterali determinati da quest'ultimo e sono trattati nei cicli di compensazione e di regolamento di cui all'art. 4 disponibili per lo specifico strumento SEPA, secondo quanto di volta in volta previsto nel relativo accordo di interoperabilità.
2. L'immissione in BI-COMP dei pagamenti a debito dei suoi partecipanti richiede la partecipazione a BI-COMP: a) del gestore del sistema interoperabile interessato o b) di una *settlement bank*. Qualora il gestore del sistema interoperabile partecipi, ai fini di cui al presente comma, a BI-COMP, esso deve disporre di un conto RTGS DCA su cui far affluire – tramite

BI-COMP – i fondi destinati ai PSP raggiungibili nel sistema interoperabile; in tal caso: i) il conto RTGS DCA deve essere intestato a nome del gestore del sistema interoperabile ed essere destinato esclusivamente allo scopo di farvi affluire i fondi destinati ai PSP raggiungibili nel sistema interoperabile; ii) l'ordinamento nazionale del gestore del sistema interoperabile deve prevedere istituti di segregazione patrimoniale idonei a mantenere la separatezza dal patrimonio del medesimo, anche in caso di procedure di insolvenza, dei fondi ricevuti nell'ambito dell'interoperabilità su tale conto RTGS DCA. In assenza di siffatte previsioni o in alternativa a esse, il regolamento dei fondi suddetti deve avvenire sul conto RTGS DCA di una *settlement bank*.

3. Per il regolamento dei pagamenti a credito dei partecipanti a BI-COMP, la Banca d'Italia rende disponibili appositi conti RTGS DCA/sottoconti aperti in TARGET-Banca d'Italia a nome della Banca d'Italia, dedicati ai singoli sistemi di *clearing* e funzionali allo svolgimento del servizio di interoperabilità, su cui ricevere dai sistemi interoperabili i fondi destinati ai PSP che si avvalgono delle procedure interbancarie.
4. I conti RTGS DCA della Banca d'Italia di cui al comma precedente non possono presentare saldi negativi e i fondi giacenti su di essi non sono computati ai fini dell'assolvimento – da parte dei partecipanti o di soggetti terzi – degli obblighi di riserva di cui all'art. 19 dello Statuto del SEBC. A tali conti si applica la normativa in materia di interessi di cui alla *TARGET Guideline*; gli eventuali interessi (positivi o negativi) non sono accreditati/addebitati sui conti suddetti, ma retrocessi/recuperati con le modalità indicate nella Guida per gli operatori.

Articolo 11 - Requisiti per la fruizione del servizio

1. Il servizio di interoperabilità per uno o più strumenti SEPA è offerto ai partecipanti a BI-COMP che lo richiedano, a condizione che essi:
 - a) aderiscano agli schemi dell'EPC relativi agli strumenti SEPA per i quali richiedono il servizio di interoperabilità;
 - b) utilizzino le procedure interbancarie relative agli strumenti SEPA suddetti;
 - c) si avvalgano di un sistema di *clearing* il cui gestore abbia perfezionato con la Banca d'Italia l'apposito contratto per lo svolgimento dei servizi di interoperabilità e/o di collegamento previsto dalla Guida per gli operatori e accordi di interoperabilità per gli strumenti SEPA suddetti.

Capo II Servizio di collegamento

Articolo 12 - Presupposti

1. L'offerta del servizio di collegamento presuppone che:
 - a) i gestori dei sistemi di *clearing* interessati abbiano perfezionato l'apposito contratto con la Banca d'Italia per lo svolgimento dei servizi di interoperabilità e/o di collegamento previsto dalla Guida per gli operatori;
 - b) la Banca d'Italia assuma il ruolo di partecipante/aderente diretto nei sistemi collegati.

Articolo 13 - Scambio e regolamento

1. L'attività di scambio con un sistema collegato delle informazioni di pagamento relative ai pagamenti SEPA oggetto del servizio di collegamento è svolta dalla Banca d'Italia. A tal fine, quest'ultima si avvale del gestore del sistema di *clearing* interessato, di cui all'art.12, comma 1, lett. a), scelto dai fruitori del servizio di collegamento.
2. Il regolamento dei pagamenti oggetto del servizio di collegamento avviene tramite BI-COMP e il sistema collegato, in due distinte fasi successive.

Articolo 14 - Compensazione e invio al regolamento tramite BI-COMP

1. Ai fini di cui al comma 2 dell'articolo precedente, i pagamenti SEPA oggetto del servizio di collegamento sono immessi dal sistema di *clearing* interessato – mediante le corrispondenti procedure interbancarie – in BI-COMP, confluiscono nei saldi multilaterali determinati da quest'ultimo e sono trattati nei cicli di compensazione e di regolamento di cui all'art. 4 disponibili per lo specifico strumento SEPA, secondo quanto di volta in volta previsto nella Guida per gli operatori.
2. Per il regolamento dei pagamenti a debito/credito dei partecipanti a BI-COMP, la Banca d'Italia rende disponibili appositi conti RTGS DCA/sottoconti aperti in TARGET-Banca d'Italia a nome della Banca d'Italia, dedicati ai singoli sistemi di *clearing* e funzionali allo svolgimento del servizio di collegamento, su cui far affluire tramite BI-COMP/ricevere dai sistemi collegati i fondi destinati ai PSP raggiungibili nei sistemi collegati/fruitori del servizio di collegamento. I conti RTGS DCA della Banca d'Italia di cui al comma precedente non possono presentare saldi negativi e i fondi giacenti su di essi non sono computati ai fini dell'assolvimento – da parte dei partecipanti o di soggetti terzi – degli obblighi di riserva di cui all'art. 19 dello Statuto del SEBC. A tali conti si applica la normativa in materia di interessi di cui alla *TARGET Guideline*; gli eventuali interessi (positivi o negativi) non sono accreditati/addebitati sui conti suddetti, ma retrocessi/recuperati con le modalità indicate nella Guida per gli operatori.

Articolo 15 - Requisiti per la fruizione del servizio

1. Il servizio di collegamento per uno o più strumenti SEPA è offerto ai PSP che si avvalgono di BI-COMP e lo richiedano, a condizione che essi:
 - a) aderiscano agli schemi dell'EPC relativi agli strumenti SEPA per i quali richiedono il servizio di collegamento;
 - b) utilizzino le procedure interbancarie relative agli strumenti SEPA suddetti;
 - c) si avvalgano di un sistema di *clearing* il cui gestore abbia perfezionato con la Banca d'Italia l'apposito contratto per lo svolgimento dei servizi di interoperabilità e/o di collegamento previsto dalla Guida per gli operatori;
 - d) pongano in essere gli adempimenti necessari per partecipare/aderire/registrarli nei sistemi collegati, designando in questi ultimi – con le modalità previste dai rispettivi gestori – la Banca d'Italia come loro partecipante/aderente diretto per lo svolgimento dell'attività di scambio di cui al comma 1 dell'art. 13.

Articolo 16 - Finalità e condizioni del servizio di collegamento con STEP2

1. Fermo restando quanto previsto negli artt. 7 e da 12 a 15, la Banca d'Italia offre il servizio di collegamento con STEP2 ai soggetti che, in possesso dei requisiti di cui all'articolo successivo, lo richiedano allo scopo di consentire l'esecuzione di pagamenti disposti con gli strumenti SCT, SDD *Core* e/o SDD B2B con i PSP raggiungibili in STEP2. La fruizione del servizio di collegamento con STEP2 per gli SDD *Core* e gli SDD B2B è subordinata alla costituzione in pegno, con le modalità descritte nella Guida per gli operatori, di attività idonee a garanzia dell'obbligazione di cui al successivo comma 4.
2. Il servizio di collegamento con STEP2 è offerto esclusivamente per l'esecuzione di pagamenti SEPA tra il PSP collegato e i PSP raggiungibili in STEP2 che non utilizzano la procedura interbancaria relativa allo strumento SEPA oggetto del servizio.
3. L'accesso al servizio di collegamento con STEP2 presuppone la registrazione in quest'ultimo sistema di uno o più BIC del PSP collegato come *Reachable BIC* – associati alla Banca d'Italia, quale partecipante a STEP2 – per lo strumento SEPA oggetto del servizio, nel rispetto delle condizioni previste a tale scopo da *EBA-Clearing*. Gli adempimenti da porre in essere con la

Banca d'Italia per fruire del servizio di collegamento con STEP2 sono disciplinati nella Guida per gli operatori.

4. Il PSP collegato per gli SDD *Core* e/o SDD B2B è tenuto a restituire alla Banca d'Italia gli importi degli eventuali *R-message* disposti in STEP2 dalle sue controparti e addebitati in tale sistema a valere sulla liquidità della Banca d'Italia presente sul conto tecnico di *EBA-Clearing* di cui al successivo art. 19, anche dopo la cessazione del servizio di collegamento con STEP2 per lo specifico strumento SDD o ad avvenuta apertura di procedure d'insolvenza a carico del PSP collegato.
5. Ad avvenuta cessazione del servizio di collegamento con STEP2 per gli SDD *Core* o SDD B2B, il PSP collegato:
 - a) non deve disporre *R-message* da regolare in STEP2 per il tramite della Banca d'Italia;
 - b) qualora resti raggiungibile in STEP2 quale partecipante a tale sistema o *Reachable BIC* di altro partecipante, deve far cessare in STEP2 – contestualmente alla cessazione dal servizio di collegamento SDD *Core* o SDD B2B con STEP2 – la registrazione dei propri BIC quali *Reachable BIC* associati alla Banca d'Italia per lo strumento SDD interessato.

Articolo 17 - Requisiti per la fruizione del servizio di collegamento con STEP2

1. Possono fruire del servizio di collegamento con STEP2 i PSP in possesso dei seguenti requisiti:
 - A) PSP COLLEGATI DIRETTI: partecipanti a BI-COMP che lo richiedano, a condizione che essi:
 - a) aderiscano agli schemi dell'EPC relativi agli strumenti SEPA per i quali richiedono il servizio di collegamento con STEP2;
 - b) utilizzino le procedure interbancarie relative agli strumenti SEPA per i quali richiedono il servizio di collegamento con STEP2;
 - c) si avvalgano di un sistema di *clearing* il cui gestore abbia perfezionato con la Banca d'Italia l'apposito contratto per lo svolgimento dei servizi di interoperabilità e/o di collegamento previsto dalla Guida per gli operatori e, in tale ambito, abbia manifestato la volontà di offrire il servizio di collegamento con STEP2;
 - B) PSP COLLEGATI INDIRETTI: banche, IMEL e IP che non partecipano a BI-COMP per regolare pagamenti effettuati con gli strumenti SEPA per i quali richiedono il servizio di collegamento con STEP2, a condizione che essi:
 - a) aderiscano agli schemi dell'EPC relativi agli strumenti SEPA per i quali richiedono il servizio di collegamento con STEP2;
 - b) utilizzino le procedure interbancarie relative agli strumenti SEPA per i quali richiedono il servizio di collegamento con STEP2, avvalendosi di un sistema di *clearing* il cui gestore abbia perfezionato con la Banca d'Italia l'apposito contratto per lo svolgimento dei servizi di interoperabilità e/o di collegamento e, in tale ambito, abbia manifestato la volontà di offrire il servizio di collegamento con STEP2;
 - c) regolino i pagamenti trattati nelle procedure interbancarie di cui alla precedente lett.
 - b) mediante un partecipante a BI-COMP che:
 - utilizzi le procedure interbancarie suddette;
 - sia un PSP collegato diretto per gli strumenti SEPA suddetti;
 - abbia accettato l'incarico di regolare sul proprio conto RTGS DCA: 1) tramite BI-COMP i pagamenti di pertinenza del PSP collegato indiretto trattati nell'ambito del servizio di collegamento con STEP2; 2) le tariffe di pertinenza del PSP collegato indiretto afferenti al servizio medesimo.
2. Ai fini dell'applicazione del precedente comma 1, lettera B):
 - a) per banche si intendono i soggetti:
 - i. aventi sede legale nella Repubblica italiana, autorizzati – ai sensi dell'art. 14, comma 1, del Testo Unico Bancario – all'esercizio dell'attività bancaria (banche italiane);

- ii. aventi sede legale e amministrazione centrale nel medesimo Stato membro dell'UE diverso dalla Repubblica italiana, autorizzati – ai sensi della legge applicabile dello Stato di origine, che recepisce l'art. 8, comma 1, della direttiva CRD – all'esercizio dell'attività bancaria dall'autorità competente di tale Stato (banche UE);
 - iii. aventi sede legale in uno Stato non rientrante nell'UE, autorizzati in tale Stato all'esercizio dell'attività bancaria conformemente alla normativa nazionale e insediati con una o più succursali in almeno uno Stato membro dell'UE (banche extra-UE, insediate nell'UE con una o più succursali), purché:
 - nel caso di succursali insediate nella Repubblica italiana, lo stabilimento nella Repubblica sia stato autorizzato ai sensi dell'art. 14, comma 4, o dell'art. 15, comma 4, del Testo Unico Bancario;
 - nel caso di succursali insediate in uno Stato membro dell'UE diverso dalla Repubblica italiana:
 - 1) siano assoggettati – da parte delle autorità competenti dello Stato in cui hanno la sede legale – a forme di vigilanza prudenziale equivalenti a quella armonizzata prevista dalla direttiva CRD;
 - 2) lo stabilimento di tali succursali sia stato autorizzato dall'autorità competente dello Stato ospitante conformemente alla legge applicabile in tale Stato e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 47 della direttiva CRD;
- b) per IMEL si intendono i soggetti diversi dalle banche:
- i. aventi sede legale nella Repubblica italiana, autorizzati – ai sensi dell'art. 114-*quinquies*, commi 1, 1-*bis* o 4, del Testo Unico Bancario – a emettere moneta elettronica (IMEL italiani);
 - ii. aventi sede legale e amministrazione centrale nel medesimo Stato membro dell'UE diverso dalla Repubblica italiana, autorizzati – ai sensi della legge applicabile dello Stato di origine, che recepisce il Titolo II della direttiva IMEL – a emettere moneta elettronica dall'autorità competente di tale Stato (IMEL UE);
 - iii. aventi sede legale in uno Stato non rientrante nell'UE, autorizzati in tale Stato a emettere moneta elettronica conformemente alla normativa nazionale e insediati con una o più succursali in almeno uno Stato membro dell'UE (IMEL extra-UE, insediate nell'UE con una o più succursali), purché:
 - nel caso di succursali insediate nella Repubblica italiana, lo stabilimento nella Repubblica di tali succursali sia stato autorizzato ai sensi dell'art. 114-*quinquies*, comma 8, del Testo Unico Bancario;
 - nel caso di succursali insediate in uno Stato membro dell'UE diverso dalla Repubblica italiana:
 - 1) siano assoggettati – da parte delle autorità competenti dello Stato in cui hanno la sede legale – a forme di vigilanza prudenziale equivalenti a quella armonizzata prevista dalla direttiva IMEL;
 - 2) lo stabilimento di tali succursali sia stato autorizzato dall'autorità competente dello Stato ospitante conformemente alla legge applicabile in tale Stato e nel rispetto di quanto previsto dal Titolo II della direttiva IMEL;
- c) per IP si intendono i soggetti diversi dalle banche e dagli IMEL:
- i. aventi sede legale nella Repubblica italiana, autorizzati – ai sensi dell'art. 114-*novies*, commi 1, 1-*bis* o 4 del Testo Unico Bancario – a prestare servizi di pagamento (IP italiani);
 - ii. aventi sede legale e amministrazione centrale nel medesimo Stato membro dell'UE diverso dalla Repubblica italiana, autorizzati – ai sensi della legge applicabile dello Stato di origine, che recepisce l'art. 11 della PSD2 – a prestare servizi di pagamento dall'autorità competente di tale Stato (IP UE).

3. Per fruire del servizio di collegamento con STEP2, i PSP collegati indiretti presentano alla Banca d'Italia apposita richiesta con la quale accettano le condizioni ed assumono gli obblighi di cui al presente Capo, al Titolo III delle presenti Norme e alla Guida per gli operatori. La richiesta in parola è presentata secondo le modalità illustrate nella Guida per gli operatori.

Articolo 18 - Scambio dei flussi nel servizio di collegamento con STEP2

1. L'attività di scambio con STEP2 delle informazioni di pagamento concernenti i pagamenti oggetto del servizio di collegamento con STEP2 è svolta dalla Banca d'Italia che, a tale scopo, si avvale del gestore del sistema di *clearing* di cui all'art 15, comma 1, scelto dal PSP collegato. Per le finalità suddette, il gestore del sistema di *clearing* assume il ruolo di *Technical Service Provider* della Banca d'Italia in STEP2, in conformità a quanto previsto in materia da *EBA-Clearing*.
2. Le modalità e i tempi previsti per lo scambio dei flussi oggetto del servizio di collegamento con STEP2 sono descritti nella Guida per gli operatori.

Articolo 19 - Regolamento nel servizio di collegamento con STEP2

1. Il regolamento dei pagamenti di pertinenza dei PSP collegati avviene tramite BI-COMP e STEP2, in due distinte fasi successive e con le modalità illustrate nei successivi commi e nella Guida per gli operatori. Il regolamento dei pagamenti suddetti in STEP2 è effettuato nei libri contabili di *EBA-Clearing* a valere sulla liquidità trasferita dai partecipanti a tale sistema su un apposito conto detenuto da *EBA-Clearing* medesima in TARGET-ECB (di seguito "conto tecnico di *EBA-Clearing*").
2. I PSP collegati diretti devono rendere disponibili sul proprio conto RTGS DCA le somme necessarie per il regolamento tramite BI-COMP dei pagamenti a debito, propri e di pertinenza dei rispettivi PSP collegati indiretti. Ad avvenuto accredito dei conti RTGS DCA della Banca d'Italia funzionali allo svolgimento del servizio di collegamento, la Banca d'Italia medesima trasferisce gli importi dei pagamenti suddetti sul conto tecnico di *EBA-Clearing*, ai fini del loro regolamento in STEP2.
3. La Banca d'Italia provvede al regolamento e al trasferimento di cui al comma precedente solo qualora le disponibilità presenti sul conto RTGS DCA del PSP collegato diretto lo consentano. La Banca d'Italia non è invece obbligata al regolamento in caso di mancanza di disponibilità. Nel caso in cui le disponibilità presenti sul conto RTGS DCA di un PSP collegato diretto, che usufruisce del servizio di collegamento con STEP2 per gli SDD *Core* o SDD B2B, siano insufficienti per il regolamento degli *R-message* disposti da controparti in STEP2 a debito di tale PSP e/o dei rispettivi PSP collegati indiretti, la Banca d'Italia si riserva la facoltà di escludere dal servizio di collegamento con STEP2 per gli SDD il PSP collegato diretto e i PSP collegati indiretti che si avvalgono dello stesso. La Banca d'Italia è autorizzata ad addebitare i conti RTGS DCA dei PSP collegati diretti per gli importi necessari alla copertura dei pagamenti a debito, di loro pertinenza e/o di pertinenza dei rispettivi PSP collegati indiretti, anche nel caso in cui un malfunzionamento delle procedure, l'indisponibilità della rete o un evento di qualunque natura non consenta di completare il processo di regolamento nell'ambito del servizio di collegamento con STEP2.
4. I pagamenti a credito, di pertinenza dei PSP collegati diretti e/o dei rispettivi PSP collegati indiretti, regolati in STEP2 vengono trasferiti dalla Banca d'Italia sui conti RTGS DCA della Banca d'Italia medesima, funzionali allo svolgimento del servizio di collegamento, e, ad avvenuto accredito di tali conti, regolati tramite BI-COMP sui conti RTGS DCA dei PSP collegati diretti, nei tempi e con le modalità indicati nella Guida per gli operatori.
5. Ad avvenuta cessazione di un PSP collegato dal servizio di collegamento con STEP2 per gli SDD *Core* o SDD B2B, la Banca d'Italia continua ad addebitare/accredito sul conto RTGS

DCA del PSP collegato diretto gli importi degli eventuali *R-message* disposti da controparti in STEP2 di tale PSP e/o dei rispettivi PSP collegati indiretti anche successivamente alla cessazione suddetta, se regolati in STEP2.

6. I fondi di pertinenza della Banca d'Italia giacenti sul conto tecnico di *EBA-Clearing* nell'ambito del servizio di collegamento con STEP2 non sono computati ai fini dell'assolvimento – da parte dei PSP collegati o di soggetti terzi – degli obblighi di riserva di cui all'art. 19 dello Statuto del SEBC. Gli eventuali interessi (positivi o negativi) applicati sui fondi suddetti in base alla normativa di cui alla *TARGET Guideline* sono retrocessi/recuperati con le modalità indicate nella Guida per gli operatori.

TITOLO III

Disposizioni comuni

Articolo 20 - Giornate e orari di operatività

1. Gli orari di operatività di BI-COMP e dei servizi di raggiungibilità sono preventivamente comunicati dalla Banca d'Italia e pubblicati nella Guida per gli operatori.
2. La Banca d'Italia può, in circostanze eccezionali, modificare le giornate e gli orari suddetti dandone comunicazione ai partecipanti.

Articolo 21 - Obblighi delle parti

1. Il presente contratto impegna il partecipante/PSP collegato a operare con diligenza, correttezza ed efficienza, nonché all'osservanza delle presenti "Norme" nei rapporti con la Banca d'Italia e con gli altri operatori. Il PSP collegato è altresì tenuto a rispettare la disciplina prevista da *EBA-Clearing* per l'utilizzo del sistema STEP2 e ogni ulteriore requisito necessario per la propria registrazione come *Reachable BIC* in STEP2 ai fini della fruizione del servizio di collegamento con tale sistema.
2. Il partecipante/PSP collegato dichiara e garantisce alla Banca d'Italia che l'adempimento dei propri obblighi ai sensi delle presenti "Norme" e le previsioni in esse contenute non sono in contrasto con alcuna disposizione di legge, regolamento o statuto al medesimo applicabile o con qualunque accordo al quale sia vincolato.
3. Ai fini di cui al comma precedente, il partecipante/PSP collegato deve presentare alla Banca d'Italia apposite *Legal Opinion*, secondo quanto previsto in materia dalla Guida per gli operatori.
4. La Banca d'Italia offre i servizi descritti nelle presenti "Norme" alle condizioni ivi indicate. Fatto salvo quanto altrimenti disposto nelle presenti "Norme" o richiesto dalla legge, la Banca d'Italia utilizza, nei limiti dell'ordinaria diligenza, tutti i mezzi a propria disposizione per adempiere agli obblighi su di essa gravanti in base alle presenti "Norme", senza garanzia di risultato.
5. La Banca d'Italia, quale partecipante a STEP2 ai fini dell'offerta del servizio di collegamento con STEP2 per gli SCT, gli SDD *Core* e gli SDD B2B di cui al Titolo II, Capo II:
 - a) assicura il puntuale adempimento degli obblighi previsti dall'EPC per i PSP che hanno aderito agli schemi dell'EPC medesimo relativi agli SCT, agli SDD *Core* e agli SDD B2B;
 - b) si impegna a registrare in STEP2 come *Reachable BIC* a essa associati i PSP autorizzati dalla Banca medesima a fruire del servizio di collegamento con STEP2.

Articolo 22 - Tariffe e penali

1. I partecipanti e i PSP collegati sono tenuti al pagamento delle tariffe e delle penali fissate dalla Banca d'Italia e pubblicate nella Guida per gli operatori. La Banca d'Italia si riserva la facoltà di effettuare conguagli tariffari a chiusura d'anno.
2. Le tariffe (inclusi eventuali conguagli) e le penali relative a BI-COMP sono regolate sul conto RTGS DCA del partecipante.
3. Le tariffe (inclusi eventuali conguagli) relative ai servizi opzionali di raggiungibilità sono regolate sul conto RTGS DCA del fruitore di tali servizi ovvero, se relative al servizio di collegamento con STEP2 fruito da un PSP collegato indiretto, sul conto RTGS DCA del relativo PSP collegato diretto.

Articolo 23 - Definitività degli ordini di pagamento immessi in BI-COMP

1. Gli ordini di trasferimento acquisiti in BI-COMP sono irrevocabili e si considerano immessi nel sistema, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2 del decreto di recepimento della *Settlement Finality Directive* (c.d. momento di immissione), all'orario di avvio effettivo del ciclo di compensazione e di regolamento in cui tali ordini sono trattati.

Articolo 24 - Novazione delle obbligazioni immesse in BI-COMP

1. A decorrere dal momento di immissione di cui all'articolo precedente, le obbligazioni tra i partecipanti a BI-COMP si intendono novate ai sensi dell'art. 1230 c.c. ed estinte per compensazione ai sensi dell'art. 1241 c.c.

Articolo 25 - Prova del momento dell'immissione in BI-COMP

1. Ai fini della determinazione del momento a partire dal quale decorrono gli effetti di cui agli artt. 23 e 24 fa fede in via esclusiva l'orario risultante dalle applicazioni informatiche deputate alla gestione del processo di compensazione.

Articolo 26 - Efficacia della compensazione multilaterale

1. La chiusura di ciascun processo di compensazione e l'efficacia della compensazione multilaterale sono subordinate al buon fine del regolamento in TARGET di tutti i saldi multilaterali rivenienti dal ciclo di compensazione e di regolamento interessato.

Articolo 27 - Inadempienza di un regolante

1. Nel caso in cui le disponibilità riservate da un regolante sul sottoconto dedicato al ciclo notturno siano insufficienti per il regolamento del saldo multilaterale a suo debito riveniente da tale ciclo, la Banca d'Italia:
 - a) sospende il processo di compensazione per il ciclo notturno;
 - b) stralcia le partite elementari e/o i saldi bilaterali di cui all'art. 5, lettera b), a debito del partecipante trasmessi dai sistemi di *clearing*;
 - c) effettua una nuova compensazione, per elaborare i nuovi saldi dei partecipanti a BI-COMP con l'esclusione delle partite elementari e/o saldi bilaterali a debito oggetto dello stralcio di cui alla precedente lettera b);
 - d) determina i nuovi saldi multilaterali dei regolanti e li invia a TARGET per il regolamento.Per effetto dello stralcio di cui alla precedente lettera b), le obbligazioni di pagamento sottese alle partite elementari e/o saldi bilaterali a debito del partecipante oggetto di stralcio non trovano esecuzione nel ciclo notturno di BI-COMP. Tali partite elementari e/o saldi bilaterali non sono autonomamente riproposti dalla Banca d'Italia in BI-COMP per il regolamento. Nel caso in cui non si possano completare le attività sopra descritte, la Banca d'Italia valuta ogni circostanza ritenuta utile e si riserva la facoltà di adottare le misure più opportune per concludere il processo di compensazione e di regolamento del ciclo notturno, ivi incluse:
 - il trasferimento dal conto RTGS DCA dell'inadempiente al suo sottoconto dedicato al ciclo notturno delle disponibilità utili alla copertura del saldo multilaterale a debito dell'inadempiente stesso riveniente da tale ciclo;
 - lo stralcio dal processo di compensazione di tutte le partite elementari/saldi bilaterali di cui all'art. 5, lettera b), a debito e a credito del partecipante trasmessi dai sistemi di *clearing* (c.d. *unwinding*), allo scopo di effettuare una nuova compensazione con l'esclusione del partecipante e inviare i nuovi saldi multilaterali a TARGET. Per effetto di tale stralcio, le obbligazioni di pagamento sottese alle partite elementari e/o saldi bilaterali a debito e a credito del partecipante oggetto di stralcio non trovano esecuzione nel ciclo notturno di BI-

COMP. Tali partite elementari e/o saldi bilaterali non sono autonomamente riproposti dalla Banca d'Italia in BI-COMP per il regolamento.

2. Nel caso in cui le disponibilità presenti sul conto RTGS DCA di un regolante siano insufficienti per il regolamento del saldo multilaterale a suo debito riveniente da un ciclo diurno, la Banca d'Italia:

- a) sospende il processo di compensazione per il ciclo interessato;
- b) cancella il saldo multilaterale del regolante dalla lista di attesa del suo conto RTGS DCA;
- c) storna i saldi multilaterali già regolati;
- d) stralcia dal processo di compensazione tutte le partite elementari e/o saldi bilaterali trasmessi dai sistemi di *clearing* di cui all'art. 5, lettera b), a debito e a credito del partecipante;
- e) effettua una nuova compensazione con l'esclusione del partecipante e invia i nuovi saldi multilaterali a TARGET per il regolamento.

Per effetto dello stralcio di cui alla precedente lettera d), le obbligazioni di pagamento sottese alle partite elementari e/o saldi bilaterali a debito e a credito del partecipante oggetto di stralcio non trovano esecuzione nel ciclo diurno di BI-COMP interessato. Tali partite elementari e/o saldi bilaterali non sono autonomamente riproposti dalla Banca d'Italia in BI-COMP per il regolamento.

3. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti la Banca d'Italia non risponde del mancato o ritardato regolamento delle partite elementari e/o saldi bilaterali immessi in BI-COMP.

Articolo 28 - Insolvenza di un partecipante

1. Nel caso di apertura, successiva al momento di immissione di cui all'art. 23, di una procedura d'insolvenza nei confronti di un partecipante, la Banca d'Italia procede all'esecuzione delle fasi residue del processo di compensazione.
2. Qualora, in esito alla conclusione del processo di compensazione, il regolamento in TARGET del saldo multilaterale del partecipante suddetto non vada a buon fine per insufficienza di fondi, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo precedente.
3. Salva l'applicazione delle ulteriori misure ritenute necessarie per assicurare il corretto funzionamento del sistema, ove invece l'apertura di una procedura d'insolvenza nei confronti di un partecipante si verifichi anteriormente al momento di immissione di cui all'art. 23, la Banca d'Italia stralcia tutte le partite elementari e/o saldi bilaterali a debito e a credito dell'insolvente trasmessi dai sistemi di *clearing* e procede all'esecuzione delle fasi successive al netto delle partite/dei saldi stralciati.

Articolo 29 - Responsabilità

1. La Banca d'Italia non è responsabile per eventuali danni causati da qualunque malfunzionamento o guasto nell'infrastruttura tecnica, salvo i casi di dolo o colpa grave.
2. Nell'adempimento di tutti o di parte degli obblighi di cui alle presenti "Norme", la Banca d'Italia può incaricare terzi ad agire in proprio nome, in particolare fornitori di servizi di telecomunicazione o di rete, o altri soggetti, selezionandoli in conformità ai principi di correttezza e diligenza. La Banca d'Italia non risponde dei fatti dolosi o colposi dei soggetti selezionati.
3. La Banca d'Italia, quale gestore di BI-COMP e dei relativi servizi di raggiungibilità, declina ogni responsabilità nei confronti dei partecipanti a BI-COMP, dei PSP collegati, di *EBA-Clearing*, dei PSP raggiungibili in STEP2 o di terzi per le attività svolte dal gestore del sistema di *clearing* scelto dal PSP collegato per fruire del servizio di collegamento con STEP2 di cui al Titolo II, Capo II.
4. La Banca d'Italia non è responsabile di eventuali comunicazioni errate da parte dei gestori dei sistemi di *clearing* e dei partecipanti/PSP collegati.

Articolo 30 - Riservatezza

1. Fermo restando quanto previsto ai commi successivi, la Banca d'Italia si impegna a garantire, in conformità alla legislazione vigente, la piena integrità e riservatezza dei dati e delle informazioni trattati da BI-COMP e nell'ambito dei servizi di raggiungibilità, ivi comprese le informazioni di carattere tecnico o organizzativo, anche mediante l'adozione di soluzioni tecniche atte a prevenire la perdita di riservatezza o l'alterazione non autorizzata delle informazioni e dei dati suddetti.
2. La Banca d'Italia può utilizzare, comunicare o pubblicare i dati e le informazioni di cui al comma precedente a fini statistici, storici, scientifici o di altra natura nell'esercizio delle sue funzioni pubbliche ovvero delle funzioni di altri enti pubblici ai quali la comunicazione di tali dati e informazioni è dovuta, a condizione che ciò non renda possibile identificare, direttamente o indirettamente, i partecipanti a BI-COMP/PSP collegati.
3. La Banca d'Italia si intende comunque autorizzata a utilizzare i dati e le informazioni di cui al precedente comma 1 concernenti i partecipanti a BI-COMP e i PSP collegati ad altre banche centrali o terzi coinvolti nell'operatività di TARGET, nei limiti in cui ciò sia necessario per l'efficiente funzionamento di TARGET, ovvero alle autorità di vigilanza e sorveglianza degli Stati membri e dell'UE, nei limiti in cui ciò sia necessario per l'esercizio delle loro funzioni pubbliche, a condizione che – in tutti i casi suddetti – tale comunicazione non sia in contrasto con la legge applicabile. La Banca d'Italia non è responsabile delle conseguenze finanziarie e commerciali di tale comunicazione.
4. La Banca d'Italia assicura che qualunque terzo al quale essa dia in *outsourcing*, deleghi o attribuisca in base ad un subcontratto compiti che hanno o possano avere un impatto sull'adempimento dei propri obblighi di cui al presente contratto, sia vincolato dagli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo.
5. La Banca d'Italia è autorizzata, per il regolamento in TARGET, a elaborare e trasferire i dati necessari al fornitore dei servizi di rete.

Articolo 31 - Esclusione/sospensione del partecipante/PSP collegato

1. La Banca d'Italia esclude il soggetto che abbia perso la titolarità del conto RTGS DCA dalla partecipazione a BI-COMP e dall'eventuale fruizione dei servizi di raggiungibilità. Viene parimenti escluso dal servizio di collegamento con STEP2 il PSP collegato indiretto, nel caso in cui il rispettivo PSP collegato diretto abbia perso la titolarità del conto RTGS DCA in TARGET.
2. La Banca d'Italia può escludere/sospendere da BI-COMP e/o dall'eventuale fruizione dei servizi di raggiungibilità il partecipante/fruitore di tali servizi, ove:
 - i) abbia perso i requisiti di partecipazione di cui all'art. 3, ovvero, per i servizi di interoperabilità, di collegamento e di collegamento con STEP2, i requisiti per fruirne di cui rispettivamente ai precedenti artt. 11, 15 e 17;
 - ii) sia stato adottato nei suoi confronti – da parte della competente autorità giudiziaria o di altra natura – un provvedimento che disponga la liquidazione coatta, la designazione di un liquidatore o di un organo analogo, o altra procedura che produca effetti analoghi;
 - iii) violando le presenti disposizioni o, più in generale, la disciplina di BI-COMP e/o dei relativi servizi di raggiungibilità, abbia, a giudizio della Banca d'Italia, in qualunque modo inficiato il regolare svolgimento della compensazione e/o dei servizi di raggiungibilità.Ai fini del presente comma, l'adozione di misure di prevenzione delle crisi o di gestione delle crisi nell'accezione di cui alla direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio o

di qualsiasi altra legislazione applicabile equivalente nei confronti di un partecipante/fruttore dei servizi di raggiungibilità non equivale automaticamente all'apertura di una procedura di cui al punto ii).

3. I partecipanti/fruttori dei servizi di raggiungibilità sono tenuti a informare immediatamente la Banca d'Italia nel caso in cui si verificano eventi che li riguardano e che possono determinare/determinano l'esclusione e/o la sospensione ai sensi dei precedenti commi 1 e 2.
4. La Banca d'Italia può escludere da BI-COMP/dall'eventuale fruizione dei servizi di raggiungibilità il partecipante/fruttore dei servizi di raggiungibilità che non presenti nuove *Legal Opinion* in sostituzione di quelle già presentate, qualora nel corso della partecipazione a BI-COMP/fruizione dei servizi di raggiungibilità siano intervenute modifiche nel quadro normativo applicabile al partecipante/fruttore medesimo che le renda non più corrette.
5. Al ricorrere dell'ipotesi in cui le disponibilità presenti sul conto RTGS DCA di un PSP collegato diretto, che usufruisce del servizio di collegamento con STEP2 per gli SDD *Core* o SDD B2B, siano insufficienti per il regolamento degli *R-message* disposti da controparti in STEP2 a debito di tale PSP e/o dei rispettivi PSP collegati indiretti, prevista dal precedente art. 19, comma 3, la Banca d'Italia si riserva la facoltà di escludere dalla fruizione del servizio di collegamento con STEP2 per gli SDD il PSP collegato diretto e i PSP collegati indiretti che si avvalgono dello stesso.
6. La Banca d'Italia comunica immediatamente l'esclusione/sospensione al partecipante/fruttore interessato e, limitatamente alla partecipazione a BI-COMP, agli altri partecipanti.

Articolo 32 - Recesso

1. Il partecipante può recedere dal rapporto di cui al presente contratto in qualunque momento, dandone un preavviso non inferiore a dieci giornate lavorative secondo il calendario di operatività di TARGET. Il PSP collegato che intende recedere dal servizio di collegamento con STEP2 deve rispettare i termini fissati da *EBA-Clearing*. La Banca d'Italia può recedere nei confronti di un partecipante a BI-COMP/PSP collegato in qualunque momento, dandone un preavviso di un mese, salvo che abbia concordato con quel partecipante/PSP collegato un preavviso di durata diversa.

Articolo 33 - Modifiche del contratto

1. La Banca d'Italia si riserva la facoltà di modificare le norme del presente contratto, dandone comunicazione al partecipante/PSP collegato a mezzo PEC o lettera raccomandata A.R. Le modifiche hanno effetto decorsi dieci giorni lavorativi secondo il calendario di operatività di TARGET dalla data di ricevimento della relativa comunicazione.

Articolo 34 - Legge applicabile e foro competente

1. Il testo del presente contratto, redatto in lingua italiana, è l'unico facente fede fra le parti.
2. La legge applicabile al rapporto di cui al presente contratto è quella italiana.
3. In ogni caso di deferimento all'autorità giudiziaria, il Foro competente è quello di Roma.

.....
(luogo)

(data)

.....
(firma del legale rappresentante)

Scheda di partecipazione a BI-COMP

BI-COMP – SCHEDA DI PARTECIPAZIONE

PARTECIPANTE:
(denominazione)
(codice identificativo)
(BIC)
identificativo unico di conto

RIQUADRO 1: MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

		DATA DI DECORRENZA ⁴²	DATA DI CESSAZIONE ⁴³
PROCEDURE INTERBANCARIE	<input type="checkbox"/> BANCOMAT (giorno - mese - anno) (giorno - mese - anno)
	<input type="checkbox"/> INCASSI COMMERCIALI INTERBANCARI (giorno - mese - anno) (giorno - mese - anno)
	<input type="checkbox"/> CHECK IMAGE TRUNCATION (CIT) (giorno - mese - anno) (giorno - mese - anno)
	<input type="checkbox"/> SCT (SEPA Credit Transfer) (giorno - mese - anno) (giorno - mese - anno)
	<input type="checkbox"/> Ciclo 0 – Stato <i>Full</i> tramite il sistema di <i>clearing</i> : ⁴⁴ (giorno - mese - anno) (giorno - mese - anno)
 (denominazione) (codice identificativo) (giorno - mese - anno) (giorno - mese - anno)
	<input type="checkbox"/> SDD CORE (SEPA Core Direct Debit) (giorno - mese - anno) (giorno - mese - anno)
	<input type="checkbox"/> SDD B2B (SEPA B2B Direct Debit) (giorno - mese - anno) (giorno - mese - anno)
MESSAGGIO RNI BI-COMP	<input type="checkbox"/> Messaggio 640 (Riepilogo degli importi a debito e a credito) (giorno - mese - anno) (giorno - mese - anno)

⁴² Indicare la data di decorrenza; per l'utilizzo del ciclo 0 in stato *Full*, indicare la prima data di regolamento in TARGET. Qualora non siano intervenute variazioni o in caso di cessazione dell'utilizzo di BI-COMP per il regolamento dei pagamenti scambiati nella singola procedura interbancaria/cessazione dell'utilizzo del ciclo 0 in stato *Full*/rinuncia all'utilizzo del Messaggio 640, questa colonna non deve essere compilata.

⁴³ Indicare l'ultimo giorno di utilizzo di BI-COMP per il regolamento dei pagamenti scambiati nella singola procedura interbancaria/regolamento in TARGET per il ciclo 0 utilizzato in stato *Full*/utilizzo del Messaggio 640; qualora non siano intervenute variazioni o in caso di prima segnalazione questa colonna non deve essere compilata.

⁴⁴ Barrare la casella solo in caso di utilizzo del ciclo 0 in stato *Full*.

RIQUADRO 2: SERVIZI OPZIONALI DI RAGGIUNGIBILITÀ

	STRUMENTI⁴⁵	SISTEMA DI CLEARING	BIC	DATA DI DECORRENZA⁴⁶ <i>(giorno - mese - anno)</i>	DATA DI CESSAZIONE⁴⁷ <i>(giorno - mese - anno)</i>
<input type="checkbox"/> INTEROPERABILITÀ	<input type="checkbox"/> <i>SEPA Credit Transfer</i>	Sistema di <i>clearing</i> <i>(denominazione)</i> <i>(codice identificativo)</i>	==
	<input type="checkbox"/> <i>SEPA Core Direct Debit</i>	Sistema di <i>clearing</i> <i>(denominazione)</i> <i>(codice identificativo)</i>	==
	<input type="checkbox"/> <i>SEPA B2B Direct Debit</i>	Sistema di <i>clearing</i> <i>(denominazione)</i> <i>(codice identificativo)</i>	==
<input type="checkbox"/> COLLEGAMENTO CON STEP2	<input type="checkbox"/> <i>SEPA Credit Transfer</i>	Sistema di <i>clearing</i> <i>(denominazione)</i> <i>(codice identificativo)</i>
	<input type="checkbox"/> <i>SEPA Core Direct Debit</i>	Sistema di <i>clearing</i> <i>(denominazione)</i> <i>(codice identificativo)</i>
	<input type="checkbox"/> <i>SEPA B2B Direct Debit</i>	Sistema di <i>clearing</i> <i>(denominazione)</i> <i>(codice identificativo)</i>

.....
(luogo) (data)

.....
(firma del legale rappresentante)

⁴⁵ Barrare la casella relativa al singolo strumento SEPA solo se risulta barrata, nel riquadro 1, la casella relativa alla procedura interbancaria in cui tale strumento è scambiato (es. barrare la casella *SEPA Credit Transfer* solo se risulta barrata la casella per la procedura interbancaria SCT nel riquadro 1).

⁴⁶ Indicare la data di decorrenza; qualora non siano intervenute variazioni o in caso di cessazione dalla fruizione del servizio di raggiungibilità, questa colonna non deve essere compilata.

⁴⁷ Indicare l'ultimo giorno di fruizione del servizio di raggiungibilità; qualora non siano intervenute variazioni o in caso di prima segnalazione, questa colonna non deve essere compilata.

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA SCHEDA DI PARTECIPAZIONE A BI-COMP

La scheda di partecipazione deve essere compilata e sottoscritta nei seguenti casi:

1. prima richiesta di partecipazione al sistema di compensazione BI-COMP;
2. costituzione di un nuovo soggetto giuridico a seguito di fusione per unione;
3. modifica dei dati indicati nell'ultima scheda.

Nell'intestazione l'operatore deve indicare la propria denominazione per esteso, nonché specificare il proprio codice identificativo, il BIC e l'identificativo unico di conto che contraddistinguono il proprio conto RTGS DCA in TARGET.

L'operatore deve compilare *soltanto* le righe relative alle modalità di partecipazione a BI-COMP/ai servizi opzionali di raggiungibilità che intende utilizzare o che utilizza, annullando con una linea obliqua le righe rimanenti.

Nel **Riquadro 1 (Modalità di la partecipazione)**, l'operatore deve indicare:

- a) le procedure interbancarie che intende utilizzare, riportando le relative date di decorrenza/cessazione;
- b) se intende utilizzare il ciclo 0 in stato *Full*, precisando la denominazione e il codice identificativo del sistema di *clearing* di cui intende avvalersi per la trasmissione alla Banca d'Italia delle partite elementari e/o saldi bilaterali da regolare mediante tale ciclo;
- c) se intende ricevere il messaggio 640.

Nel **Riquadro 2 (Servizi opzionali di raggiungibilità)**, l'operatore deve:

- a) per i servizi di **Interoperabilità** e di **Collegamento con STEP2**, indicare lo/gli strumento/i SEPA per il/i quale/i richiede il/i servizio/i nonché la denominazione e il codice identificativo del/i sistema/i di *clearing* di cui intende avvalersi a tale scopo;
- b) per il servizio di **Collegamento con STEP2** indicare per ciascuno strumento SEPA per il quale richiede il servizio il/i BIC che intende registrare come *Reachable BIC* in STEP2 e accertarsi che le date di decorrenza/cessazione indicate nel Riquadro coincidano con quelle previste da *EBA-Clearing* per le variazioni anagrafiche in STEP2.

I partecipanti che abbiano già sottoscritto una scheda di partecipazione e intendano apportarvi delle modifiche devono compilare una nuova scheda, riportandovi anche le informazioni rimaste invariate. Nel caso di modifiche dovrà essere compilata la colonna "Data di decorrenza" ovvero la colonna "Data di cessazione"; nel caso in cui le informazioni fornite nella nuova scheda risultino invariate rispetto a quelle riportate nella precedente scheda di partecipazione, tali colonne non dovranno essere compilate.

Capacity opinion

Spett.le
Banca d'Italia
Filiale di

Oggetto: *Capacity opinion* per la partecipazione al sistema di compensazione BI-COMP e la fruizione dei servizi di raggiungibilità⁴⁸.

Quali consulenti legali [interni o esterni] di [denominazione del partecipante al sistema di compensazione BI-COMP/fruttore dei servizi di raggiungibilità] (di seguito "**partecipante/fruttore**"), ci è stato richiesto di formulare il presente parere sugli aspetti di natura legale che secondo l'ordinamento di [giurisdizione ove il partecipante/fruttore ha la sede legale; di seguito "**giurisdizione**"], rilevano ai fini della partecipazione al sistema di compensazione BI-COMP/della fruizione dei servizi di raggiungibilità (di seguito "**sistema**").

Le valutazioni qui espresse sono state formulate avuto riguardo alle disposizioni della legge quali risultano vigenti in [giurisdizione] alla data del presente parere. Ai fini del presente parere non abbiamo condotto alcuna verifica con riferimento alle previsioni di altri ordinamenti e non formuliamo al riguardo, neppure implicitamente, alcuna valutazione. Ogni dichiarazione e valutazione di seguito espressa si applica nella stessa misura e con la stessa efficacia in base al diritto di [inserire nome della giurisdizione], indipendentemente dal fatto che il partecipante/fruttore agisca attraverso la sua direzione generale ovvero una o più succursali insediate nell'ambito o fuori della giurisdizione di [inserire giurisdizione]. Abbiamo presunto che nessuna disposizione di ordinamenti terzi influisca sul presente parere.

I. DOCUMENTI ESAMINATI

Ai fini del presente parere, abbiamo esaminato:

- 1) una copia autenticata dei [specificare i documenti pertinenti relativi alla costituzione] del partecipante/fruttore, quali risultano in vigore alla presente data;
- 2) un estratto del [pertinente registro delle imprese] e [del registro degli enti creditizi o analogo registro];
- 3) copia del provvedimento o altra certificazione che attesti l'autorizzazione del partecipante/fruttore a prestare servizi di pagamento in [giurisdizione];
- 4) una copia di una decisione adottata il [inserire la data] dal consiglio di amministrazione o dal competente organo direttivo del partecipante/fruttore, comprovante la volontà del partecipante di accettare i documenti del sistema, come di seguito definiti; e
- 5) [specificare tutte le procure e gli altri documenti che conferiscano o comprovino i necessari poteri rappresentativi della persona o delle persone che sottoscrivono in nome del partecipante/fruttore i pertinenti documenti del sistema (come di seguito definiti)];

⁴⁸ Compilare le parentesi quadre seguendo le indicazioni di volta in volta fornite al loro interno.

e tutti gli altri documenti relativi alla costituzione, ai poteri e alle autorizzazioni del partecipante/fruitori necessari o utili a formulare il presente parere (di seguito “**documenti del partecipante/fruitori**”).

Ai fini del presente parere, abbiamo altresì esaminato il documento “Sistema di compensazione BI-COMP – Guida per gli operatori” (di seguito “**Guida per gli operatori di BI-COMP**”), disponibile sul sito web della Banca d’Italia (www.bancaditalia.it) e i cui contenuti costituiscono parte integrante delle “Norme per la partecipazione a BI-COMP e per la fruizione dei servizi di raggiungibilità” (di seguito “**Norme**”), accluse alla Guida suddetta. Le Norme e la Guida per gli operatori di BI-COMP saranno di seguito denominati “**documenti del sistema**” (e, quando considerati unitamente ai documenti del partecipante/fruitori, “**documentazione**”).

II. PRESUPPOSTI

Ai fini del presente parere abbiamo assunto, in relazione alla documentazione, che:

- 1) i documenti del sistema ci sono stati forniti nella versione aggiornata;
- 2) le previsioni dei documenti del sistema e i diritti e gli obblighi da essi stabiliti sono validi e giuridicamente vincolanti secondo la legge italiana, dalla quale saranno espressamente disciplinati, e la stessa legge italiana ammette che essa possa essere scelta quale legge applicabile ai documenti del sistema;
- 3) i documenti del partecipante/fruitori rientrano nella capacità e nei poteri dei soggetti interessati; essi sono stati validamente autorizzati, adottati o eseguiti e, laddove necessario, sono stati forniti dagli stessi;
- 4) i documenti del partecipante/fruitori sono vincolanti per i soggetti ai quali sono destinati e non vi è stata nessuna violazione delle previsioni in essi contenute.

III. PARERI RIGUARDANTI IL PARTECIPANTE/FRUITORE

- 1) Il partecipante/fruitori è un ente debitamente costituito, registrato laddove previsto e organizzato secondo l’ordinamento [giurisdizione].
- 2) Il partecipante/fruitori possiede la capacità giuridica necessaria per esercitare i diritti e adempiere agli obblighi previsti dai documenti del sistema.
- 3) L’esercizio e l’adempimento da parte del partecipante/fruitori dei diritti e degli obblighi previsti dai documenti del sistema non costituisce in alcun modo violazione di alcuna disposizione di legge o regolamento di [giurisdizione] applicabile al partecipante/fruitori o ai documenti del partecipante/fruitori.
- 4) Nessuna ulteriore autorizzazione, approvazione, consenso, documentazione, registrazione, autenticazione o altra certificazione rilasciata da un tribunale o un’autorità pubblica, giudiziaria o amministrativa competente in [giurisdizione] è richiesta al partecipante in relazione all’adozione, alla validità o all’efficacia di alcuno dei documenti del sistema ovvero all’esercizio o all’adempimento dei diritti e delle obbligazioni ivi previste, fatto salvo quanto previsto dalla Guida per gli operatori di BI-COMP in materia di legalizzazione degli

atti pubblici redatti all'estero.

- 5) Il partecipante/fruttore ha posto in essere tutti gli adempimenti e le altre azioni necessari secondo il diritto di [giurisdizione] per assicurare che gli obblighi previsti dai documenti del sistema siano legittimi, validi e vincolanti.

Le valutazioni espresse nel presente parere sono formulate alla data in esso indicata e sono destinate unicamente alla Banca d'Italia e al [partecipante/fruttore]. Nessun altro soggetto può fare affidamento su questo parere e il suo contenuto non può essere divulgato a persone diverse dai suddetti destinatari e dai loro consulenti legali senza il nostro preventivo consenso scritto.

.....
(luogo) (data)

.....
(firma)

Country opinion

Spett.le
Banca d'Italia
Filiale di

Oggetto: *Country opinion* per la partecipazione al sistema di compensazione BI-COMP e la fruizione dei servizi di raggiungibilità⁴⁹.

Quali consulenti legali esterni di [denominazione del partecipante al sistema di compensazione BI-COMP/fruttore dei servizi di raggiungibilità] (di seguito “**partecipante/fruttore**”), ci è stato richiesto di formulare, secondo l’ordinamento di [giurisdizione ove il partecipante/fruttore ha la sede legale; di seguito “**giurisdizione**”], il presente parere sugli aspetti di natura legale di [giurisdizione], ai fini della partecipazione al sistema di compensazione BI-COMP/fruizione dei servizi di raggiungibilità (di seguito “**sistema**”). I riferimenti qui effettuati al diritto di [giurisdizione] comprendono tutte le disposizioni normative applicabili di [giurisdizione]. Formuliamo in questa sede un parere secondo il diritto di [giurisdizione] con particolare riferimento al partecipante/fruttore con sede legale in [Stato] in merito ai diritti e agli obblighi concernenti il sistema quali risultano dai documenti del sistema, come di seguito definiti.

Le valutazioni qui espresse sono state formulate avuto riguardo alle disposizioni della legge quali risultano vigenti in [giurisdizione] alla data del presente parere. Ai fini del presente parere non abbiamo condotto alcuna verifica con riferimento alle previsioni di altri ordinamenti e non formuliamo al riguardo, neppure implicitamente, alcuna valutazione. Ogni dichiarazione e valutazione di seguito espressa si applica nella stessa misura e con la stessa efficacia in base al diritto di [inserire nome della giurisdizione], indipendentemente dal fatto che il partecipante/fruttore agisca attraverso la sua direzione generale ovvero una o più succursali insediate nell’ambito o fuori della giurisdizione di [inserire giurisdizione]. Abbiamo presunto che nessuna disposizione di ordinamenti terzi influisca sul presente parere.

I. DOCUMENTI ESAMINATI

Ai fini del presente parere abbiamo esaminato la documentazione di seguito elencata e quella ulteriore che abbiamo ritenuto necessario o opportuno esaminare.

- 1) il documento “Sistema di compensazione BI-COMP – Guida per gli operatori” (di seguito “**Guida per gli operatori di BI-COMP**”), disponibile sul sito web della Banca d’Italia (www.bancaditalia.it) e i cui contenuti costituiscono parte integrante delle “Norme per la partecipazione a BI-COMP e per la fruizione dei servizi di raggiungibilità” (di seguito “**Norme**”), accluse alla Guida suddetta;
- 2) ogni altro documento che disciplina il sistema e/o il rapporto tra il partecipante/fruttore e altri partecipanti/fruttori, e tra i partecipanti al sistema e la Banca d’Italia.

Le Norme e la Guida per gli operatori di BI-COMP saranno di seguito denominati “**documenti del sistema**”.

⁴⁹ Compilare le parentesi quadre seguendo le indicazioni di volta in volta fornite al loro interno.

II. PRESUPPOSTI

Nel formulare il presente parere abbiamo assunto, in relazione ai documenti del sistema, che:

- 1) i documenti del sistema rientrano nella capacità e nei poteri delle parti interessate e sono stati validamente autorizzati, adottati o eseguiti e, laddove necessario, forniti dalle stesse;
- 2) le previsioni dei documenti del sistema e i diritti e gli obblighi ivi stabiliti sono validi e giuridicamente vincolanti secondo l'ordinamento italiano, dal quale saranno espressamente disciplinati, e la stessa legge italiana ammette che essa possa essere scelta quale legge applicabile ai documenti del sistema;
- 3) si assume che il partecipante/fruttore sia autorizzato a erogare servizi di pagamento, secondo le disposizioni a esso applicabili;
- 4) i documenti a noi forniti in copia o come fac-simile sono conformi alle versioni ufficiali.

III. PARERE

In base a quanto precede e tutto ciò fatto salvo, fatti altresì salvi in ogni caso i punti in appresso elencati, siamo del parere che:

A. Aspetti giuridici specifici del paese

Le seguenti caratteristiche della legislazione di [giurisdizione] sono compatibili con gli obblighi del partecipante/fruttore derivanti dai documenti del sistema e in nessun caso le annullano: [elencare gli aspetti giuridici specifici del paese].

B. Questioni generali sull'insolvenza

B.1 Tipi di procedure di insolvenza

Gli unici tipi di procedure di insolvenza (ivi compresa la procedura di concordato o di riabilitazione) che, ai fini del presente parere, comprendono tutte le procedure che riguardano le attività del partecipante/fruttore, alle quali il partecipante/fruttore può essere sottoposto in [giurisdizione], sono le seguenti: [elencare le procedure nella lingua originale con la traduzione in italiano] (nel loro insieme denominate "procedure di insolvenza").

In aggiunta alle procedure di insolvenza, il partecipante/fruttore può essere sottoposto in [giurisdizione] a [elencare, nella lingua originale con la traduzione in italiano, ogni moratoria, curatela fallimentare applicabile, o ogni altra procedura per effetto della quale i pagamenti del partecipante/fruttore possono essere sospesi, ovvero per effetto della quale possono essere imposte limitazioni in relazione a tali pagamenti, o procedure simili] (di seguito nel loro insieme denominate "**procedure**").

B.2 Accordi in tema d'insolvenza

[Giurisdizione] o certe ripartizioni politiche all'interno di [giurisdizione], come specificate, è/sono parte dei seguenti accordi in materia d'insolvenza: [specificare, qualora applicabile, quali hanno o possono avere un effetto sul presente parere].

C. Efficacia dei documenti del sistema

Subordinatamente a quanto previsto nei punti di seguito indicati, tutte le disposizioni dei documenti di sistema saranno vincolanti ed efficaci in conformità ai termini degli stessi secondo il diritto di [giurisdizione], in particolare nel caso di apertura di procedure di insolvenza o di procedure nei confronti del partecipante/fruttore.

In particolare, siamo del parere che:

C.1 Definitività degli ordini di pagamento immessi in BI-COMP

Le disposizioni delle Norme relative alla definitività degli ordini di pagamento immessi in BI-COMP [art. 23 delle Norme] sono valide ed efficaci. In particolare, tutti gli ordini di pagamento acquisiti in BI-COMP conformemente all'articolo suddetto delle Norme saranno validi, vincolanti e definitivi secondo il diritto di [giurisdizione]. La disposizione di cui all'articolo suddetto è valida, vincolante ed efficace secondo l'ordinamento [giurisdizione].

C.2 Potere della Banca d'Italia di adempiere le proprie funzioni ed esercitare i propri diritti

L'apertura di una procedura di insolvenza o di una procedura nei confronti del partecipante/fruttore non avrà effetto sull'autorità e sui poteri della Banca d'Italia risultanti dai documenti del sistema.

C.3 Procedure di insolvenza e requisiti di partecipazione a BI-COMP/fruizione dei servizi di raggiungibilità

Qualora applicabili al partecipante/fruttore, le disposizioni delle Norme contenute nell'articolo 28, che riguardano l'insolvenza di un partecipante/fruttore, nonché quelle contenute negli articoli 3, 11, 15 e 17 in materia di requisiti di partecipazione a BI-COMP e/o fruizione dei servizi di raggiungibilità, sono valide ed efficaci secondo l'ordinamento [giurisdizione].

C.4 Esclusione, sospensione e cessazione

Le disposizioni contenute negli articoli 31 e 32 delle Norme in relazione all'esclusione, sospensione e cessazione della partecipazione/fruizione dei servizi di raggiungibilità sono valide ed efficaci secondo il diritto [giurisdizione], anche nel caso in cui vengano meno i requisiti di partecipazione a BI-COMP/fruizione dei servizi di raggiungibilità.

C.5 Penali

Qualora applicabili al partecipante/fruttore, le disposizioni contenute nell'articolo 22 delle Norme relative alle penali sono valide ed efficaci secondo il diritto [giurisdizione].

C.6 Cessione di diritti e obblighi

I diritti e gli obblighi del partecipante/fruttore non possono essere ceduti, modificati o altrimenti trasferiti dal partecipante/fruttore a terzi se non con le modalità previste nei documenti del sistema.

C.7 Scelta della legge applicabile e foro competente

Le disposizioni contenute nell'articolo 34 delle Norme, e in particolare quelle relative alla legge applicabile e al foro competente sono valide ed efficaci secondo il diritto [giurisdizione].

D. Pagamenti preferenziali annullabili

Siamo del parere che l'adempimento delle obbligazioni derivanti dai documenti del sistema effettuato in data antecedente a quella dell'apertura di una procedura di insolvenza o di altra procedura nei confronti del partecipante/fruttore non possa essere considerato come pagamento preferenziale e, dunque, non possa essere revocato, nell'ambito di tali procedure, o in qualsivoglia forma annullato, secondo il diritto di [giurisdizione].

In particolare, e senza limitazione di quanto precede, esprimiamo tale parere in relazione a qualunque ordine di pagamento immesso nel sistema da qualsivoglia partecipante/fruttore. In particolare, siamo del parere che le disposizioni di cui all'articolo 23 delle Norme che stabiliscono la definitività e l'irrevocabilità degli ordini di pagamento saranno valide ed efficaci e che un ordine di pagamento immesso nel sistema da qualunque partecipante e trattato in conformità alle Norme non può essere revocato, nell'ambito di una procedura di insolvenza o altra procedura, come preferenziale, o come negozio annullabile o altrimenti secondo il diritto di [giurisdizione].

E. Garanzie

E.1 Cessioni

Le costituzioni di pegno da parte dei fruitori del servizio di collegamento per lo strumento *SEPA Direct Debit* ai sensi dell'art. 16, delle Norme saranno valide ed esecutive secondo il diritto di [giurisdizione].

E.2 Requisiti di forma e registrazioni

Non esistono requisiti di forma per la costituzione e l'esecuzione di un pegno e non è necessario che il pegno, o un suo specifico elemento, sia registrato o archiviato presso un tribunale o un'autorità governativa, giudiziaria o pubblica competente in [giurisdizione]

Le valutazioni espresse nel presente parere sono formulate alla data in esso indicata e sono destinate esclusivamente alla Banca d'Italia e al [partecipante/fruttore]. Nessun altro soggetto può fare affidamento su questo parere e il suo contenuto non può essere divulgato a persone diverse dai suddetti destinatari e dai loro consulenti legali senza il nostro preventivo consenso scritto.

.....
(luogo) (data)

.....
(firma)

**Guida Tecnica
per i partecipanti a BI-COMP**

INDICE

1. COMPENSAZIONE E REGOLAMENTO DEI SALDI MULTILATERALI..	61
2. MESSAGGISTICA RNI BI-COMP	62
2.1 INDIRIZZAMENTO E AUTENTICAZIONE DEI MESSAGGI	63
2.2 MESSAGGIO 640: RIEPILOGO DEGLI IMPORTI A DEBITO E A CREDITO	64
2.3 MESSAGGIO 676: RIEPILOGO DELLA COMPENSAZIONE PRE-SETTLEMENT E POST-SETTLEMENT	67
2.4 CODIFICA DELLE PROCEDURE INTERBANCARIE CHE CONFLUISCONO IN BI-COMP	70

1. COMPENSAZIONE E REGOLAMENTO DEI SALDI MULTILATERALI

Il processo di compensazione e di regolamento dei saldi multilaterali di BI-COMP si articola nelle seguenti fasi.

a. DETERMINAZIONE DEI SALDI MULTILATERALI

All'avvio delle fasi di compensazione e di regolamento di ciascun ciclo, BI-COMP comunica a ciascun partecipante il saldo multilaterale calcolato da BI-COMP tramite il messaggio 676 (Riepilogo della compensazione *pre-settlement*), contrassegnato dall'IDC Y53=D (definitivo). L'importo è espresso in euro con due decimali senza evidenziazione della virgola.

b. INVIO DEI SALDI MULTILATERALI AL REGOLAMENTO IN TARGET

c. FINE REGOLAMENTO

Al termine della fase di regolamento di ciascun ciclo, BI-COMP invia a ciascun partecipante un nuovo messaggio 676 (Riepilogo della compensazione *post-settlement*), contrassegnato dall'IDC Y53=C (chiusura), che riporta il saldo multilaterale effettivamente regolato in TARGET⁵⁰.

Ad avvenuto regolamento, TARGET invia ai regolanti i messaggi di notifica camt.054.

⁵⁰ Il saldo multilaterale indicato nei msg. 676 *pre-settlement* può differire da quello regolato in TARGET, indicato nei msg. 676 *post-settlement*, al ricorrere – ad esempio – di stralci delle partite/saldi a debito eseguiti da BI-COMP per il ciclo 0 e di *unwinding* (cfr. Sez. A, Cap. I, parr. 3.1 e 3.2).

2. MESSAGGISTICA RNI BI-COMP

Di seguito sono riportate le specifiche dei messaggi in formato RNI, di natura informativa, trasmessi da BI-COMP ai suoi partecipanti.

Il capitolo si articola in due parti:

- i. la prima parte descrive le **regole di indirizzamento e di autenticazione** dei messaggi;
- ii. la seconda parte descrive i **tracciati, con le relative specifiche**, dei messaggi informativi:
 - a. Messaggio 640 (Riepilogo degli importi a debito e a credito);
 - b. Messaggio 676 (Riepilogo della compensazione *pre-settlement* e *post-settlement*).

2.1 INDIRIZZAMENTO E AUTENTICAZIONE DEI MESSAGGI

I codici delle applicazioni utilizzate dalla Banca d'Italia per lo scambio dei messaggi relativi a BI-COMP sono rispettivamente:

1. 01000BI00700 Ambiente di produzione
2. 01000BI007PI Ambiente di collaudo

La categoria applicativa dei messaggi è "BI00".

L'autenticazione applicativa dei messaggi è realizzata tramite le seguenti modalità tecnico-operative.

Gli IDC 665 presenti nel msg. RNI 676 sono:

- A) inseriti singolarmente nella stringa, senza alcuna elaborazione, e allineati a sinistra;
- B) completati a zero fino alla lunghezza massima.

Se nel messaggio sono presenti uno o più campi facoltativi non valorizzati, essi vanno comunque inseriti nella stringa dei dati da inoltrare alla funzione di autentica, completati a zero fino alla lunghezza massima.

I campi del tipo B/C/S devono essere completati con l'indicazione del tipo di campo (B/C/S) seguito dal carattere separatore "/"; tutti i sottocampi vanno forniti indicando il carattere separatore "/".

La chiave da utilizzare per la cifratura dei messaggi in ambiente di collaudo è "01234567".

Di seguito sono riportati gli IDC necessari al calcolo della cifra di controllo da inserire nel msg. 676. I campi sono elencati nello stesso ordine da utilizzare per l'inserimento nella stringa.

MESSAGGIO 676

- 020 CRO (i primi 9 caratteri da sin.)	9 byte
- 665 Saldo multilaterale (max 6 volte)	
Codice	3 byte
Carattere "/"	1 byte
Importo	15 byte
Carattere "/"	1 byte
Segno	1 byte
per una lunghezza variabile da 30 a 135 byte	

2.2 MESSAGGIO 640: RIEPILOGO DEGLI IMPORTI A DEBITO E A CREDITO

Il messaggio è trasmesso ai partecipanti che ne abbiano fatto richiesta, valorizzando l'apposito campo nella Scheda di partecipazione a BI-COMP (cfr. All. A.3). Esso è inoltrato per ciascun ciclo di compensazione e di regolamento di BI-COMP, ad avvenuta acquisizione dell'esito di regolamento in TARGET.

Esso riporta, per ogni ciclo e con riferimento alle sole procedure interbancarie utilizzate dal partecipante, il numero delle controparti con le quali il partecipante ha operato e il totale degli importi effettivamente regolati in TARGET a debito e a credito:

- distintamente per ciascuna procedura interbancaria utilizzata – es. Bancomat, SCT, ecc. (riepilogo per procedura interbancaria);
- per la totalità delle procedure interbancarie utilizzate (riepilogo per ciclo di BI-COMP).

Al fine di agevolare le attività di riconciliazione dei partecipanti, i messaggi 640 sono trasmessi:

- a prescindere dal ciclo di BI-COMP utilizzato dalla singola procedura interbancaria per la compensazione e il regolamento (cfr. Sez. A, Cap. I, par. 3);
- valorizzati a zero nel caso in cui non vi siano importi regolati a debito/credito del partecipante⁵¹.

Il riquadro che segue illustra alcuni casi esemplificativi di messaggi 640 valorizzati a zero.

Esempi di messaggi 640 valorizzati a zero, trasmessi nell'ipotesi di un partecipante a BI-COMP che utilizza solo la procedura interbancaria *Check Image Truncation* (CIT) – 730:

- a) per ciascuno dei cicli 0, 1, 2, 4, 5 e 6 che non sono alimentati dalla procedura interbancaria CIT – 730, BI-COMP trasmette al partecipante un messaggio 640 che:
- valorizza a zero il numero delle controparti, gli importi a debito e gli importi a credito per la procedura interbancaria CIT – 730;
 - non espone valori per le altre procedure interbancarie (es. Bancomat – 702, SCT – 905, ecc.), in quanto non utilizzate dal partecipante;
 - valorizza a zero il numero delle controparti, gli importi a debito e gli importi a credito nell'ultima occorrenza (codice 799) dell'IDC 321 riferita al ciclo di BI-COMP;
- b) per il ciclo 3 alimentato dalla procedura interbancaria CIT – 730, BI-COMP trasmette al partecipante un messaggio 640 che:
- 1) in assenza di partite (a debito e a credito) immesse nel ciclo 3:
- valorizza a zero il numero delle controparti, gli importi a debito e gli importi a credito per la procedura interbancaria CIT – 730;
 - non espone valori per le altre procedure interbancarie (es. Bancomat – 702, SCT – 905, ecc.), in quanto non utilizzate dal partecipante;
 - valorizza a zero il numero delle controparti, gli importi a debito e gli importi a credito nell'ultima occorrenza (codice 799) dell'IDC 321 riferita al ciclo di BI-COMP;
- 2) in assenza di partite a debito immesse nel ciclo 3 e in presenza di partite a credito immesse nel ciclo 3 e regolate in TARGET (es. per un totale di 100,00 euro a debito di 3 controparti):
- valorizza a 3 il numero delle controparti, a zero gli importi a debito e a 100,00 euro gli importi a credito per la procedura interbancaria CIT – 730;
 - non espone valori per le altre procedure interbancarie (es. Bancomat – 702, SCT – 905, ecc.), in quanto non utilizzate dal partecipante;

⁵¹ Ad esempio per l'assenza di partite immesse nel ciclo di compensazione interessato o nell'ipotesi in cui le partite immesse in un ciclo di compensazione non siano state regolate a seguito di stralcio delle partite/saldi a debito nel ciclo 0 o di *unwinding* (cfr. Sez. A, Cap. I, parr. 3.1 e 3.2).

- valorizza a 3 il numero delle controparti, a zero gli importi a debito e a 100,00 euro gli importi a credito nell'ultima occorrenza (codice 799) dell'IDC 321 riferito al ciclo di BI-COMP.

APPLICAZIONE BANCARIA MITTENTE :01000BI007yy (1)
APPLICAZIONE BANCARIA DESTINATARIA :xxxxxBI007yy (1)

O/F	IDC	DESCRIZIONE	FORMATO
0	001	Tipo messaggio	"3" b
0	040	Mittente	"5"n(/"5"n/"2"b)
0	050	Ricevente	"5"n(/"5"n/"2"b)
0	031	Data di riferimento (ggmmaa)	"6"
0	601	Orario di riferimento (hhmmss)	"6"n
0	020	C.R.O.	"11"n
0	365	Data di regolamento	"6"n
0	631	Ciclo di compensazione	Vedi descrizione
0	Y90	Numero progressivo messaggio	5n
0	321	Dati (max 25) Procedura interbancaria/BI-COMP	"3"n/
		Numero Controparti	6n/
		Importo Debito	15n/
		Importo Credito	15n/
F	Y99	Numero Globale IDC 321	"5"n

(1) xxxxx = Codice identificativo del partecipante. yy = 00 (produzione) PI (collaudo)

COMPOSIZIONE DEL MESSAGGIO 640

IDC 001 - TIPO MESSAGGIO

Assume il valore 640

IDC 040 - MITTENTE

Banca d'Italia (01000)

IDC 050 - RICEVENTE

Codice identificativo del partecipante al quale è inviato il messaggio 640

IDC 031 - DATA DI RIFERIMENTO

Data di produzione del messaggio

IDC 601 - ORARIO DI RIFERIMENTO

Orario di produzione del messaggio

IDC 020 - C.R.O.

Codice di riferimento dell'operazione assegnato dal mittente

2.3 MESSAGGIO 676: RIEPILOGO DELLA COMPENSAZIONE *PRE-SETTLEMENT* E *POST-SETTLEMENT*

All'avvio delle fasi di compensazione e di regolamento di ciascun ciclo, BI-COMP trasmette ai partecipanti il messaggio 676 (Riepilogo della compensazione *pre-settlement*), contrassegnato dall'IDC Y53=D (definitivo). Esso riporta il saldo multilaterale risultante della compensazione delle partite elementari/saldi bilaterali acquisiti in BI-COMP.

Al termine della fase di regolamento di ciascun ciclo, BI-COMP invia ai partecipanti un nuovo messaggio 676 (Riepilogo della compensazione *post-settlement*), contrassegnato dall'IDC Y53=C (chiusura). Esso riporta il saldo multilaterale effettivamente regolato in TARGET da BI-COMP .

Il saldo multilaterale indicato nel messaggio 676 *pre-settlement* può differire da quello indicato nel messaggio 676 *post-settlement* – ed effettivamente regolato in TARGET – al ricorrere, ad esempio, di stralci di partite/saldi a debito nel ciclo notturno o di *unwinding* (cfr. Sez. A, Cap. I, parr. 3.1 e 3.2).

Al fine di agevolare le attività di riconciliazione dei partecipanti, i messaggi 676:

- sono trasmessi per ogni ciclo di BI-COMP anche se nel ciclo al quale si riferisce il messaggio 676 non confluiscono le procedure interbancarie di cui si avvale il partecipante (cfr. Sez. A, Cap. I, par. 3);
- sono valorizzati a zero nel caso in cui il saldo multilaterale risulti nullo⁵².

Il riquadro che segue riporta alcuni casi esemplificativi di messaggi 676 valorizzati a zero.

Messaggi 676 valorizzati a zero trasmessi a un partecipante a BI-COMP che utilizza solo la procedura interbancaria *Check Image Truncation (CIT)* – 730:

- ✓ per ciascuno dei cicli 0, 1, 2, 4, 5 e 6 che non sono alimentati dalla procedura interbancaria *CIT*, BI-COMP trasmette al partecipante messaggi 676 *pre-settlement* e *post-settlement* che valorizzano a zero il saldo multilaterale;
- ✓ per il ciclo 3 che è alimentato dalla procedura interbancaria *CIT*, in assenza di partite immesse, BI-COMP trasmette al partecipante messaggi 676 *pre-settlement* e *post-settlement* che valorizzano a zero il saldo multilaterale.

APPLICAZIONE BANCARIA MITTENTE :01000BI007yy (1)
APPLICAZIONE BANCARIA DESTINATARIA :xxxxxBI007yy (1)

⁵² Ad es. perché non sono state immesse partite nel ciclo di compensazione interessato, perché in esso sono state immesse partite a debito e a credito di importo complessivamente identico oppure al ricorrere, per il messaggio 676 *post-settlement*, di stralci delle partite/ saldi a debito nel ciclo 0 o di *unwinding* (cfr. Sez. A, Cap. I, parr. 3.1 e 3.2).

O/F	IDC	DESCRIZIONE	FORMATO
0	001	Tipo messaggio	"3" b
0	040	Mittente	"5"n(/"5"n/"2"b)
0	050	Ricevente	"5"n(/"5"n/"2"b)
0	031	Data di riferimento (ggmmaa)	"6"n
0	601	Orario di riferimento (hhmmss)	"6"n
0	020	C.R.O.	"11"n
0	010	Cifra di controllo	"5"n
0	631	Ciclo di Compensazione	Vedi descrizione
0	665	Saldo multilaterale (max 6)	
		Codice	"3"n
		Importo/segno	15n/1a
0	Y53	Tipo saldo	"1"a
F	044	Campo a disposizione	B

(1) xxxxx = Codice identificativo del partecipante yy = 00 (produzione) PI (collaudo)

COMPOSIZIONE DEL MESSAGGIO 676

IDC 001 - TIPO MESSAGGIO

Assume il valore 676

IDC 040 - MITTENTE

Codice identificativo di Banca d'Italia

IDC 050 - RICEVENTE

Codice identificativo del partecipante al quale è inviato il messaggio 676

IDC 031 - DATA DI RIFERIMENTO

Data di produzione del messaggio

IDC 601 - ORARIO DI RIFERIMENTO

Orario di produzione del messaggio

IDC 020 - C.R.O.

Codice di riferimento dell'operazione assegnato da Banca d'Italia

IDC 010 - CIFRA DI CONTROLLO

Codice di controllo calcolata sulla base di un algoritmo e di una chiave bilaterale scambiate tra mittente e ricevente (gli IDC contrassegnati da asterisco compongono i campi necessari al calcolo della cifra di controllo)

IDC 631 - CICLO DI COMPENSAZIONE

Ciclo di compensazione in cui sono regolati gli importi segnalati; assume il seguente formato:

2.4 CODIFICA DELLE PROCEDURE INTERBANCARIE CHE CONFLUISCONO IN BI-COMP

Procedure interbancarie		Applicazioni di scambio che alimentano le procedure interbancarie	
Codice	Descrizione	Codice	Descrizione
702	Bancomat	702	Bancomat
		720	Regolamento Pagobancomat
		721	Regolamento Pagobancomat Chip
		782	Oneri Bancomat
		786	Oneri Pagobancomat
		787	Oneri Pagobancomat Chip
		789	Oneri Bancomat Pay
703	Incassi Commerciali Interbancari	703	Incassi Commerciali
		783	Oneri Incassi Commerciali
730	<i>Check Image Truncation (CIT)</i>	730	Presentazione al pagamento
		731	Protesto e spese
		732	Impagato
		733	Pagato
		734	Svincolo deposito vincolato
		735	Rettifica importo
905	<i>SCT (SEPA Credit Transfer)</i>	= =	
903	<i>SDD Core (SEPA Core Direct Debit)</i>	= =	
904	<i>SDD B2B (SEPA B2B Direct Debit)</i>	= =	

SEZIONE B

SERVIZI DI RAGGIUNGIBILITÀ

CAPITOLO I

SERVIZI OPZIONALI DI RAGGIUNGIBILITÀ

La Banca d'Italia offre i servizi opzionali di interoperabilità e di collegamento tra BI-COMP e altri sistemi di pagamento al dettaglio, per consentire l'esecuzione di pagamenti SEPA (SCT, SDD Core e/o SDD B2B) anche con i prestatori di servizi di pagamento (di seguito "PSP") che non si avvalgono di BI-COMP per regolare tali pagamenti.

I servizi di interoperabilità e di collegamento sono svolti insieme ai gestori di sistemi di *clearing* (cfr. par. 1 e 2), scelti dai fruitori dei servizi e che abbiano perfezionato con la Banca d'Italia i relativi rapporti contrattuali (cfr. Sez. C, par. 2).

La scelta dei gestori dei sistemi di *clearing* di svolgere i servizi di interoperabilità e/o di collegamento rientra nella discrezionalità degli stessi. Sul sito web della Banca d'Italia www.bancaditalia.it è disponibile l'elenco dei sistemi interoperabili e collegati (c.d. "sistemi connessi"), con l'indicazione per ciascuno di essi del relativo gestore, dei gestori dei sistemi di *clearing* e degli strumenti SEPA oggetto dei servizi di interoperabilità e di collegamento (SCT, SDD Core e/o SDD B2B).

1. SERVIZIO DI INTEROPERABILITÀ

La Banca d'Italia offre il servizio di interoperabilità insieme ai gestori interessati dei sistemi di *clearing* che immettono pagamenti SEPA (SCT, SDD Core e/o SDD B2B) in BI-COMP. Esso consente l'esecuzione di tali pagamenti tra i PSP che si avvalgono delle corrispondenti procedure interbancarie e i PSP raggiungibili in altri sistemi di pagamento al dettaglio (c.d. "sistemi interoperabili"), i cui gestori:

- 1) abbiano sottoscritto e inviato allo *European Payments Council* (di seguito "EPC") la *Disclosure of intent to be a SEPA Scheme compliant CSM* con riferimento allo/agli strumento/i SEPA interessato/i;
- 2) siano sottoposti alla sorveglianza sui sistemi di pagamento di cui all'art. 146 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (di seguito **Testo Unico Bancario**) oppure, nel caso in cui abbiano la propria sede legale e operativa in uno Stato diverso dalla Repubblica italiana, siano sottoposti – da parte delle autorità competenti – a forme di sorveglianza equivalenti;
- 3) siano stati designati e notificati all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (di seguito **AESFEM**)⁵³, unitamente ai sistemi interoperabili da essi gestiti, ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. n. 210/2001 di recepimento della *Settlement Finality Directive* (di seguito **SFD**)⁵⁴ ovvero, qualora tali sistemi non siano italiani, ai sensi della legge applicabile dello Stato membro dell'Unione europea (di seguito **UE**), cui tali sistemi siano assoggettati, che recepisce l'art. 10 della SFD;
- 4) abbiano perfezionato con la Banca d'Italia e i gestori dei sistemi di *clearing* accordi di interoperabilità conformi agli standard definiti dalla *European Automated Clearing House*

⁵³ Autorità istituita con regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010.

⁵⁴ Direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 1998, concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli.

Association (di seguito **EACHA**)⁵⁵, che non impongono ai PSP che utilizzano il servizio di interoperabilità obblighi di partecipazione, adesione o registrazione nei sistemi interoperabili e che prevedono l'immissione in BI-COMP dei pagamenti SEPA trattati nell'ambito dell'interoperabilità.

L'attività di scambio con un sistema interoperabile delle informazioni di pagamento relative ai pagamenti SEPA oggetto del servizio di interoperabilità è svolta dal sistema di *clearing* il cui gestore ha concluso il relativo accordo di interoperabilità⁵⁶. Il regolamento di tali pagamenti avviene tramite BI-COMP e il sistema interoperabile, in due distinte fasi successive.

Per quanto concerne la compensazione e il regolamento tramite BI-COMP, i pagamenti SEPA oggetto del servizio di interoperabilità sono immessi dal gestore del sistema di *clearing* suddetto⁵⁷ – mediante le corrispondenti procedure interbancarie – in BI-COMP; essi confluiscono nei saldi multilaterali di BI-COMP e sono trattati nei cicli di compensazione e invio al regolamento disponibili per lo specifico strumento SEPA (cfr. Sez. A, Cap. I, par. 3), secondo quanto di volta in volta previsto nel relativo accordo di interoperabilità.

L'immissione in BI-COMP dei pagamenti a debito dei partecipanti a BI-COMP (c.d. **“pagamenti in uscita”**) richiede la partecipazione a quest'ultimo, alternativamente:

a) del gestore del sistema interoperabile e, a tal fine:

- esso deve disporre di un conto RTGS DCA in TARGET su cui far affluire – tramite BI-COMP – i fondi destinati ai PSP raggiungibili nel sistema interoperabile; in tal caso: i) il conto RTGS DCA deve essere intestato a nome del gestore del sistema interoperabile ed essere destinato esclusivamente allo scopo di farvi affluire i fondi destinati ai PSP raggiungibili nel sistema interoperabile; ii) l'ordinamento nazionale del gestore del sistema interoperabile deve prevedere istituti di segregazione patrimoniale idonei a mantenere la separatezza dal patrimonio del medesimo, anche in caso di procedure di insolvenza, dei fondi ricevuti nell'ambito dell'interoperabilità;
- in assenza di siffatte previsioni o in alternativa a esse, il regolamento dei fondi in parola deve avvenire sul conto RTGS DCA detenuto in TARGET da una *settlement bank*;

b) di una banca centrale dell'Eurosistema oppure di una banca centrale nazionale di uno Stato membro dell'UE che non ha adottato l'euro connessa al sistema TARGET (c.d. **“settlement bank”**).

Per il regolamento dei pagamenti a credito dei partecipanti a BI-COMP (c.d. **“pagamenti in entrata”**), la Banca d'Italia rende disponibili appositi conti RTGS DCA aperti nel sistema TARGET-Banca d'Italia a nome della Banca d'Italia, dedicati ai singoli sistemi di *clearing* e funzionali allo svolgimento del servizio di interoperabilità, su cui ricevere dai sistemi interoperabili i fondi destinati ai PSP che si avvalgono delle procedure interbancarie.

I conti RTGS DCA della Banca d'Italia suddetti non possono presentare saldi negativi e i fondi giacenti su di essi non sono computati ai fini dell'assolvimento – da parte dei partecipanti o di soggetti terzi – agli obblighi di riserva di cui all'art. 19 dello Statuto del SEBC. A tali conti si applica

⁵⁵ Cfr. *EACHA Interoperability Framework* disponibile sul sito www.eacha.org.

⁵⁶ L'attività di scambio può essere svolta anche attraverso un altro sistema di *clearing*, il cui gestore abbia concluso accordi di interoperabilità per gli strumenti SEPA interessati (c.d. **“sistema interposto”**).

⁵⁷ Nell'ipotesi in cui il sistema di *clearing* si avvalga di un sistema interposto (cfr. nota precedente), l'immissione in BI-COMP dei pagamenti oggetto del servizio di interoperabilità è effettuata dal sistema interposto.

la normativa di TARGET in materia di interessi⁵⁸; gli eventuali interessi (positivi o negativi) non sono accreditati/addebitati sui conti suddetti, ma retrocessi/recuperati dalla Banca d'Italia con le modalità indicate nel successivo Cap. II. Alla data di pubblicazione della presente Guida per gli operatori, la normativa di TARGET prevede che tali interessi siano computati “al tasso dello zero per cento o al tasso di deposito⁵⁹, se inferiore”.

Le modalità di svolgimento del servizio di interoperabilità per gli strumenti SCT e SDD, *Core* e B2B, sono illustrate nei parr. 1.3 e 1.4.

1.1. Requisiti per la fruizione del servizio di interoperabilità

Un partecipante a BI-COMP può fruire del servizio di interoperabilità per uno o più strumenti SEPA a condizione che:

- aderisca agli schemi dell'EPC relativi agli strumenti SEPA per i quali richiede il servizio di interoperabilità⁶⁰;
- utilizzi le procedure interbancarie relative agli strumenti SEPA suddetti;
- si avvalga di un sistema di *clearing* il cui gestore abbia perfezionato con la Banca d'Italia l'apposito contratto per lo svolgimento dei servizi di interoperabilità e/o di collegamento⁶¹ e accordi di interoperabilità per gli strumenti SEPA suddetti.

1.2. Adempimenti per la fruizione del servizio

Per fruire del servizio di interoperabilità, il partecipante a BI-COMP deve indicare nella Scheda di partecipazione a BI-COMP⁶² tale opzione e gli strumenti SEPA per i quali la esercita. Per gli ulteriori adempimenti relativi alla fruizione del servizio si fa rinvio alla Sez. A, Cap. II.

1.3. Interoperabilità SCT

I paragrafi che seguono illustrano il modello di funzionamento del servizio di interoperabilità per i *Credit Transfer/Return* in uscita e in entrata.

1.3.1 Pagamenti in uscita

Lo scambio tra i PSP che utilizzano la procedura interbancaria SCT (*SEPA Credit Transfer*) e i PSP raggiungibili nel sistema interoperabile delle informazioni di pagamento concernenti i *Credit Transfer/Return* disposti a credito di questi ultimi e il regolamento delle relative istruzioni di pagamento si articola nelle seguenti fasi⁶³:

⁵⁸ Cfr. “**TARGET Guideline**”.

⁵⁹ Tasso di interesse applicabile a “un’operazione dell'Eurosistema che le controparti possono utilizzare per effettuare depositi *overnight* presso una BCN ad un tasso sui depositi predeterminato”.

⁶⁰ Cfr. www.europeanpaymentscouncil.eu.

⁶¹ Cfr Sez. C, par. 2.1.

⁶² Cfr. Sez. A, All. A.3.

⁶³ Il modello illustrato ipotizza che il sistema interoperabile effettui la compensazione dei *Credit Transfer/Return* e li invii al regolamento in TARGET, avvalendosi della procedura di regolamento RTGS AS di tipo A*Settlement*. Per le operazioni

A) Prima fase di settlement

1. I PSP che utilizzano la procedura interbancaria SCT (*SEPA Credit Transfer*) immettono nel sistema di *clearing* i *Credit Transfer/Return* disposti a credito dei PSP raggiungibili nel sistema interoperabile;
2. il sistema di *clearing* immette in BI-COMP – procedura interbancaria SCT (*SEPA Credit Transfer*) i saldi bilaterali a debito dei partecipanti a BI-COMP⁶⁴ relativi ai *Credit Transfer/Return* di cui al punto precedente per la compensazione e il regolamento in uno dei cicli di BI-COMP previsti per lo strumento SCT; il sistema di *clearing* procede all'immissione dei saldi bilaterali a debito nel ciclo 0 solo se i partecipanti suddetti utilizzano tale ciclo in stato *Full* e dopo aver condotto con esito positivo le verifiche di copertura di cui alla Sez. A, Cap. I, par. 3.1;
3. BI-COMP esegue la compensazione;
4. BI-COMP invia i saldi multilaterali dei partecipanti suddetti al regolamento in TARGET, regolandoli sui relativi conti RTGS DCA /sottoconti dei conti RTGS DCA dedicati al ciclo notturno di BI-COMP e accreditando l'importo complessivo dei saldi bilaterali di cui al punto 2 sul conto RTGS DCA del sistema interoperabile/della sua *settlement bank*;
5. BI-COMP notifica al sistema di *clearing* l'importo di cui al punto precedente complessivamente accreditato sul conto RTGS DCA del gestore del sistema interoperabile/della sua *settlement bank*.


B) Seconda fase di settlement

6. Il sistema di *clearing* verifica la corrispondenza tra l'importo notificato di cui al punto precedente e gli importi dei *Credit Transfer/Return* immessi nel sistema di *clearing* dai PSP che utilizzano la procedura interbancaria SCT (*SEPA Credit Transfer*) e, in caso di esito positivo di tale verifica, immette nel sistema interoperabile – nel limite dell'importo notificato di cui al punto 5 – i *Credit Transfer/Return* suddetti;
7. il sistema interoperabile esegue la compensazione;
8. il sistema interoperabile invia al regolamento i *Credit Transfer/Return* di cui al punto 6, addebitandoli sul proprio conto RTGS DCA/sul conto RTGS DCA della sua *settlement bank* e regolandoli sui conti RTGS DCA dei PSP in esso raggiungibili/rispettivi regolanti;
9. Il sistema interoperabile invia ai PSP in esso raggiungibili le informazioni di pagamento relative ai *Credit Transfer/Return* di cui al punto precedente.

Lo schema che segue illustra sinteticamente, a titolo esemplificativo, il modello funzionale dell'interoperabilità per i *Credit Transfer* e i *Return* in uscita.

diverse dai *Credit Transfer/Return* (es. *Recall*) il processo descritto non include le attività da 2 a 5, la verifica di cui all'attività 6 e le attività da 7 a 8.

⁶⁴ Partecipanti a BI-COMP che utilizzano la procedura interbancaria SCT (*SEPA Credit Transfer*) per regolare SCT propri e/o di pertinenza di altri PSP.



1.3.2 Pagamenti in entrata

Lo scambio tra i PSP raggiungibili nel sistema interoperabile e i PSP che utilizzano la procedura interbancaria SCT (*SEPA Credit Transfer*) delle informazioni di pagamento concernenti i *Credit Transfer/Return* disposti a credito di questi ultimi e il regolamento delle relative istruzioni di pagamento si articola nelle seguenti fasi⁶⁵.

A) Prima fase di settlement

1. I PSP raggiungibili nel sistema interoperabile immettono in quest'ultimo i *Credit Transfer/Return* disposti a credito dei PSP che utilizzano la procedura interbancaria SCT (*SEPA Credit Transfer*);
2. il sistema interoperabile esegue la compensazione;
3. il sistema interoperabile invia al regolamento i *Credit Transfer/Return* di cui al punto 1, regolandoli sui conti RTGS DCA dei PSP in esso raggiungibili/rispettivi regolanti e accreditandone l'importo complessivo sul conto RTGS DCA della Banca d'Italia dedicato al sistema di *clearing* e funzionale al servizio di interoperabilità;
4. BI-COMP notifica al sistema di *clearing* l'importo di cui al punto precedente complessivamente accreditato sul conto RTGS DCA della Banca d'Italia dedicato al sistema di *clearing* e funzionale al servizio di interoperabilità;
5. Il sistema interoperabile invia al sistema di *clearing* le informazioni di pagamento relative ai *Credit Transfer/Return* suddetti.

B) Seconda fase di settlement


6. Il sistema di *clearing* verifica la corrispondenza tra l'importo notificato di cui al punto 4 e gli importi dei *Credit Transfer/Return* quali risultano dalle informazioni di pagamento di cui

⁶⁵ Il modello illustrato ipotizza che il sistema interoperabile effettui la compensazione dei *Credit Transfer/Return* e li invii al regolamento in TARGET, avvalendosi della procedura di regolamento RTGS AS di tipo A. Per le operazioni diverse dai *Credit Transfer/Return* (per es. le *Recall*) il processo descritto non include le attività da 2 a 4 e da 6 a 8.

al punto precedente e, in caso di esito positivo di tale verifica, immette in BI-COMP – procedura interbancaria SCT (*SEPA Credit Transfer*), nel limite dell’importo notificato di cui al punto 4, i saldi bilaterali a credito dei partecipanti a BI-COMP⁶⁶ relativi ai *Credit Transfer/Return* suddetti per la compensazione e il regolamento nel primo ciclo diurno di BI-COMP disponibile per lo strumento SCT;

7. BI-COMP esegue la compensazione;
8. BI-COMP invia i saldi multilaterali dei partecipanti suddetti al regolamento in TARGET, regolandoli sui relativi conti RTGS DCA e addebitando l’importo complessivo dei saldi bilaterali di cui al punto 6 sul conto RTGS DCA della Banca d’Italia dedicato al sistema di *clearing* e funzionale al servizio di interoperabilità;
9. il sistema di *clearing* invia ai PSP che utilizzano la procedura interbancaria SCT (*SEPA Credit Transfer*) le informazioni di pagamento relative ai *Credit Transfer/Return* suddetti.

Lo schema che segue illustra sinteticamente, a titolo esemplificativo, il modello funzionale dell’interoperabilità per i *Credit Transfer* e i *Return* in entrata.



1.4. Interoperabilità SDD

I paragrafi che seguono illustrano il modello di funzionamento del servizio di interoperabilità per i *Direct Debit/Return/Refund* in uscita e in entrata. Il modello si applica a entrambi gli strumenti SDD *Core* e SDD B2B⁶⁷.

⁶⁶ Partecipanti a BI-COMP che utilizzano la procedura interbancaria SCT (*SEPA Credit Transfer*) per regolare SCT propri e/o di pertinenza di altri PSP.

⁶⁷ Il modello di funzionamento del servizio di interoperabilità SDD per i *Reversal* a debito e a credito dei PSP che utilizzano la procedura interbancaria SDD *Core* (*SEPA Core Direct Debit*) o SDD B2B (*SEPA B2B Direct Debit*) coincide con quello del servizio di interoperabilità SCT relativo rispettivamente ai pagamenti in uscita e in entrata (cfr. parr. 1.3.1 e 1.3.2).

1.4.1 Pagamenti in uscita

Lo scambio tra i PSP raggiungibili nel sistema interoperabile e i PSP che utilizzano la procedura interbancaria SDD Core (*SEPA Core Direct Debit*) o SDD B2B (*SEPA B2B Direct Debit*) delle informazioni di pagamento concernenti i *Direct Debit/Return/Refund* disposti a debito di questi ultimi e il regolamento delle relative istruzioni di pagamento si articola nelle seguenti fasi⁶⁸.

A) Prima fase di settlement

1. I PSP raggiungibili nel sistema interoperabile immettono in quest'ultimo i *Direct Debit/Return/Refund* disposti a debito dei PSP che utilizzano la procedura interbancaria SDD Core (*SEPA Core Direct Debit*) o SDD B2B (*SEPA B2B Direct Debit*);
2. il sistema interoperabile immette nel sistema di *clearing* le informazioni di pagamento relative ai *Direct Debit/Return/Refund* di cui al punto precedente;
3. il sistema di *clearing* invia ai PSP che utilizzano la procedura interbancaria SDD Core (*SEPA Core Direct Debit*) o SDD B2B (*SEPA B2B Direct Debit*) le informazioni di pagamento relative ai *Direct Debit* di cui al punto precedente;
4. il sistema di *clearing* immette in BI-COMP – procedura interbancaria SDD Core (*SEPA Core Direct Debit*) o SDD B2B (*SEPA B2B Direct Debit*) – i saldi bilaterali a debito dei partecipanti a BI-COMP⁶⁹ relativi ai *Direct Debit/Return/Refund* di cui al punto 2 per la compensazione e il regolamento in uno dei cicli di BI-COMP disponibili per lo strumento SDD Core o SDD B2B;
5. BI-COMP esegue la compensazione;
6. BI-COMP invia i saldi multilaterali dei partecipanti suddetti al regolamento in TARGET, regolandoli sui relativi conti RTGS DCA e accreditando l'importo complessivo dei saldi bilaterali di cui al punto 4 sul conto RTGS DCA del sistema interoperabile/della sua *settlement bank*;
7. BI-COMP notifica al sistema di *clearing* l'importo di cui al punto precedente complessivamente accreditato sul conto RTGS DCA del sistema interoperabile/della sua *settlement bank*;
8. il sistema di *clearing* verifica la corrispondenza tra l'importo notificato di cui al punto precedente e gli importi dei *Direct Debit/Return/Refund* di cui al punto 2 e, in caso di esito positivo di tale verifica, trasmette – nel limite dell'importo notificato di cui al punto precedente – la conferma dell'avvenuto regolamento di cui ai punti 5 e 6 ai PSP che utilizzano la procedura interbancaria SDD Core (*SEPA Core Direct Debit*) o SDD B2B (*SEPA B2B Direct Debit*) e al sistema interoperabile.

B) Seconda fase di settlement


9. il sistema interoperabile esegue la compensazione;
10. il sistema interoperabile invia al regolamento i *Direct Debit/Return/Refund* di cui al punto 2 per i quali ha ricevuto la conferma di avvenuto regolamento di cui al punto 8, addebitandoli sul proprio conto RTGS DCA/sul conto RTGS DCA della sua *settlement bank* e regolandoli sui conti RTGS DCA dei PSP in esso raggiungibili/rispettivi regolanti;

⁶⁸ Il modello illustrato ipotizza che il sistema interoperabile effettui la compensazione dei *Direct Debit/Return/Refund* e li invii al regolamento in TARGET, avvalendosi della procedura di regolamento RTGS AS di tipo A. Per le operazioni di *Cancellation/Reject/Refusal* il processo include le attività di scambio delle relative informazioni di pagamento, non anche le attività connesse al regolamento.

⁶⁹ Partecipanti a BI-COMP che utilizzano la procedura interbancaria SDD Core (*SEPA Core Direct Debit*) o SDD B2B (*SEPA B2B Direct Debit*) per regolare SDD Core o SDD B2B propri e/o di pertinenza di altri PSP.

11. il sistema interoperabile notifica ai PSP in esso raggiungibili l'avvenuto regolamento dei *Direct Debit/Return/Refund*.

Lo schema che segue illustra sinteticamente, a titolo esemplificativo, il modello funzionale dell'interoperabilità per i *Direct Debit, Return e Refund* in uscita.



1.4.2 Pagamenti in entrata

Lo scambio tra i PSP che utilizzano la procedura interbancaria SDD Core (*SEPA Core Direct Debit*) o SDD B2B (*SEPA B2B Direct Debit*) e i PSP raggiungibili nel sistema interoperabile delle informazioni di pagamento concernenti i *Direct Debit/Return/Refund* disposti a debito di questi ultimi e il regolamento delle relative istruzioni di pagamento si articola nelle seguenti fasi⁷⁰.

A) Prima fase di settlement

1. I PSP che utilizzano la procedura interbancaria SDD Core (*SEPA Core Direct Debit*) o SDD B2B (*SEPA B2B Direct Debit*) immettono nel sistema di clearing i *Direct Debit/Return/Refund* disposti a debito dei PSP raggiungibili nel sistema interoperabile;
2. il sistema di clearing immette nel sistema interoperabile le informazioni di pagamento relative ai *Direct Debit/Return/Refund* di cui al punto precedente;
3. il sistema interoperabile invia ai PSP in esso raggiungibili le informazioni di pagamento relative ai *Direct Debit* di cui al punto precedente;
4. il sistema interoperabile esegue la compensazione;

⁷⁰ Il modello illustrato ipotizza che il sistema interoperabile effettui la compensazione dei *Direct Debit/Return/Refund* e li invii al regolamento in TARGET, avvalendosi della procedura di regolamento RTGS AS di tipo A. Per le operazioni di *Cancellation/Reject/Refusal* il processo include le attività di scambio delle relative informazioni di pagamento, non anche le attività connesse al regolamento.


5. il sistema interoperabile invia al regolamento i *Direct Debit/Return/Refund* di cui al punto 2, regolandoli sui conti RTGS DCA dei PSP in esso raggiungibili/rispettivi regolanti e accreditandone l'importo complessivo sul conto RTGS DCA della Banca d'Italia dedicato al sistema di *clearing* e funzionale al servizio di interoperabilità;
6. BI-COMP notifica al sistema di *clearing* l'importo di cui al punto precedente complessivamente accreditato sul conto RTGS DCA della Banca d'Italia dedicato al sistema di *clearing* e funzionale al servizio di interoperabilità;
7. il sistema interoperabile trasmette ai PSP in esso raggiungibili e al sistema di *clearing* la conferma dell'avvenuto regolamento di cui ai punti 4 e 5.

B) Seconda fase di settlement

8. Il sistema di *clearing* verifica la corrispondenza tra l'importo notificato di cui al punto 6 e gli importi dei *Direct Debit/Return/Refund* di cui al punto 2 per i quali ha ricevuto la conferma di avvenuto regolamento di cui al punto precedente e, in caso di esito positivo di tale verifica, immette in BI-COMP – procedura interbancaria SDD Core (*SEPA Core Direct Debit*) o SDD B2B (*SEPA B2B Direct Debit*), nel limite dell'importo notificato di cui al punto 6, i saldi bilaterali a credito dei partecipanti a BI-COMP⁷¹ relativi ai *Direct Debit/Return/Refund* suddetti per la compensazione e il regolamento in uno dei cicli di BI-COMP disponibili per lo strumento SDD Core o SDD B2B;
9. BI-COMP esegue la compensazione;
10. BI-COMP invia i saldi multilaterali dei partecipanti suddetti al regolamento in TARGET, regolandoli sui relativi conti RTGS DCA e addebitando l'importo complessivo dei saldi bilaterali di cui al punto 8 sul conto RTGS DCA della Banca d'Italia dedicato al sistema di *clearing* e funzionale al servizio di interoperabilità;
11. il sistema di *clearing* notifica ai PSP che utilizzano la procedura interbancaria SDD Core (*SEPA Core Direct Debit*) o SDD B2B (*SEPA B2B Direct Debit*) l'avvenuto regolamento dei *Direct Debit/Return/Refund*.

Lo schema che segue illustra sinteticamente, a titolo esemplificativo, il modello funzionale dell'interoperabilità per i *Direct Debit, Return e Refund* in entrata.

⁷¹ Partecipanti a BI-COMP che utilizzano la procedura interbancaria SDD Core (*SEPA Core Direct Debit*) o SDD B2B (*SEPA B2B Direct Debit*) per regolare SDD Core o SDD B2B propri e/o di pertinenza di altri PSP.



2. SERVIZIO DI COLLEGAMENTO

La Banca d'Italia offre il servizio di collegamento insieme ai gestori interessati di sistemi di *clearing* che immettono pagamenti SEPA (SCT, SDD *Core* e/o SDD B2B) in BI-COMP. Esso consente l'esecuzione di tali pagamenti tra i PSP che si avvalgono delle corrispondenti procedure interbancarie e i PSP raggiungibili in altri sistemi di pagamento al dettaglio (c.d. **sistemi collegati**), i cui gestori:

- 1) abbiano sottoscritto e inviato all'EPC la *Disclosure of intent to be a SEPA Scheme compliant CSM* con riferimento allo/agli strumento/i SEPA interessato/i;
- 2) siano sottoposti alla sorveglianza sui sistemi di pagamento di cui all'art. 146 del Testo Unico Bancario oppure, nel caso in cui abbiano la propria sede legale e operativa in uno Stato diverso dalla Repubblica italiana, siano sottoposti – da parte delle autorità competenti – a forme di sorveglianza equivalenti;
- 3) siano stati designati e notificati all'AESFEM, unitamente ai sistemi collegati da essi gestiti, ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. n. 210/2001 di recepimento della SFD ovvero, qualora tali sistemi non siano italiani, ai sensi della legge applicabile dello Stato membro dell'UE, cui tali sistemi siano assoggettati, che recepisce l'art. 10 della SFD;
- 4) non siano disponibili a perfezionare con la Banca d'Italia e i gestori di sistemi di *clearing* interessati accordi di interoperabilità conformi agli standard definiti dall'EACHA⁷² e imponghano ai PSP che utilizzano il servizio di collegamento obblighi di partecipazione, adesione o registrazione nei sistemi collegati.

L'offerta del servizio di collegamento presuppone che:

- a) il gestore del sistema di *clearing* interessato abbia perfezionato con la Banca d'Italia l'apposito contratto per lo svolgimento dei servizi di interoperabilità e/o di collegamento (cfr. All. C.3);
- b) la Banca d'Italia assuma il ruolo di partecipante/aderente diretto nei sistemi collegati.

⁷² Cfr. *EACHA Interoperability Framework* disponibile sul sito www.eacha.org.

Il servizio di collegamento per uno o più strumenti SEPA è offerto ai PSP che si avvalgono di BI-COMP e lo richiedano, a condizione che essi:

- a) aderiscano agli schemi dell'EPC relativi agli strumenti SEPA per i quali richiedono il servizio di collegamento;
- b) utilizzino le procedure interbancarie relative agli strumenti SEPA suddetti;
- c) si avvalgano di un sistema di *clearing* il cui gestore abbia perfezionato con la Banca d'Italia l'apposito contratto per lo svolgimento dei servizi di interoperabilità e/o di collegamento (cfr. All. C.3);
- d) pongano in essere gli adempimenti necessari per partecipare/aderire/registrarli nei sistemi collegati, designando in questi ultimi – con le modalità previste dai rispettivi gestori – la Banca d'Italia come loro partecipante/aderente diretto per lo svolgimento dell'attività di scambio.

L'attività di scambio con un sistema collegato delle informazioni di pagamento relative ai pagamenti SEPA oggetto del servizio di collegamento è svolta dalla Banca d'Italia; a tal fine, quest'ultima si avvale del gestore del sistema di *clearing* scelto dai fruitori del servizio di collegamento (cfr. precedente lett. c). Il regolamento di tali pagamenti avviene tramite BI-COMP e il sistema collegato, in due distinte fasi successive.

Per quanto concerne la compensazione e il regolamento tramite BI-COMP, i pagamenti SEPA oggetto del servizio di collegamento sono immessi dal sistema di *clearing* suddetto – mediante le corrispondenti procedure interbancarie – in BI-COMP; essi confluiscono nei saldi multilaterali determinati da quest'ultimo e sono trattati nei cicli di compensazione e invio al regolamento disponibili per lo specifico strumento SEPA (cfr. Sez. A, Cap. I, par. 3), secondo quanto di volta in volta previsto nella presente Guida per gli operatori.

Per il regolamento dei pagamenti a debito/credito dei fruitori del servizio di collegamento, la Banca d'Italia rende disponibili appositi conti RTGS DCA /sottoconti aperti in TARGET-Banca d'Italia a nome della Banca d'Italia, dedicati ai singoli sistemi di *clearing* e funzionali allo svolgimento del servizio di collegamento, su cui far affluire tramite BI-COMP i fondi destinati ai PSP raggiungibili nei sistemi collegati e ricevere dai sistemi collegati i fondi destinati ai fruitori del servizio di collegamento.

I conti RTGS DCA della Banca d'Italia suddetti non possono presentare saldi negativi e i fondi giacenti su di essi non sono computati ai fini dell'assolvimento – da parte dei partecipanti o di soggetti terzi – degli obblighi di riserva di cui all'art. 19 dello Statuto del SEBC. A tali conti si applica la normativa di TARGET in materia di interessi⁷³; gli eventuali interessi (positivi o negativi) non sono accreditati/addebitati sui conti suddetti, ma retrocessi/recuperati con le modalità indicate nel successivo Cap. II. Alla data di pubblicazione della presente Guida per gli operatori, la normativa di TARGET prevede che tali interessi siano computati “al tasso dello zero per cento o al tasso di deposito⁷⁴, se inferiore”.

Alla data di pubblicazione della presente Guida per gli operatori, BI-COMP è collegato unicamente al sistema STEP2 di *EBA-Clearing*. I paragrafi successivi illustrano le finalità, i presupposti e le caratteristiche del servizio di collegamento con STEP2 per gli strumenti SCT, SDD *Core* e SDD B2B.

⁷³ Cfr. *TARGET Guideline*.

⁷⁴ Tasso di interesse applicabile a “un'operazione dell'Eurosistema che le controparti possono utilizzare per effettuare depositi *overnight* presso una BCN ad un tasso sui depositi predeterminato”.

2.1 Il servizio di collegamento con STEP2

La Banca d'Italia offre il servizio di collegamento con il sistema STEP2 di *EBA-Clearing* per consentire l'esecuzione di pagamenti disposti con gli strumenti SCT, SDD *Core* e SDD B2B con i soggetti raggiungibili in tale sistema che non utilizzano la procedura interbancaria in cui è trattato lo strumento oggetto del servizio. La Banca d'Italia rende inoltre disponibile ai fruitori del servizio di collegamento con STEP2 che ne facciano richiesta l'accesso al servizio opzionale "*Transferability*" per gli SCT trattati in STEP2, dandone comunicazione a *EBA-Clearing*.

Il servizio di collegamento con STEP2 è offerto ai soggetti (c.d. **PSP collegati**) in possesso dei requisiti di cui ai paragrafi 2.1.1.1 (c.d. **PSP collegati diretti**) o 2.1.1.2 (c.d. **PSP collegati indiretti**) e presuppone la loro registrazione in STEP2 come *Reachable BIC* – associati alla Banca d'Italia, quale partecipante a STEP2 – per il singolo strumento SEPA per il quale si richiede il servizio⁷⁵. Il PSP collegato è tenuto a rispettare la disciplina prevista da *EBA-Clearing* per l'utilizzo del sistema STEP2 e ogni ulteriore requisito necessario per la propria registrazione come *Reachable BIC* in STEP2 ai fini della fruizione del servizio di collegamento con tale sistema.

I pagamenti SEPA oggetto del servizio di collegamento con STEP2 confluiscono in BI-COMP tramite la corrispondente procedura interbancaria e sono regolati sui conti RTGS DCA dei PSP collegati diretti⁷⁶. In particolare:

- i pagamenti a debito dei PSP collegati (c.d. **pagamenti in uscita**) sono accreditati tramite BI-COMP su appositi conti RTGS DCA della Banca d'Italia e da quest'ultima trasferiti sull'apposito conto tecnico RTGS AS detenuto da *EBA-Clearing* in TARGET-ECB (c.d. **funding**), ai fini del regolamento in STEP2;
- i pagamenti a credito dei PSP collegati (c.d. **pagamenti in entrata**) regolati in STEP2 sono trasferiti dalla Banca d'Italia dal conto tecnico RTGS AS di *EBA-Clearing* suddetto su appositi conti RTGS DCA della Banca d'Italia medesima (c.d. **withdrawal**), per poi essere regolati tramite BI-COMP sui conti RTGS DCA dei PSP collegati diretti.

Per quanto concerne STEP2, *EBA-Clearing* ha adottato un modello di regolamento "nel continuo" (c.d. *Continuous Gross Settlement* – CGS) in base al quale i pagamenti immessi in tale sistema sono regolati nei libri contabili di *EBA-Clearing*⁷⁷, a valere sulla liquidità trasferita dai partecipanti a STEP2 su un apposito conto tecnico RTGS AS detenuto da *EBA-Clearing* in TARGET-ECB. Le operazioni di *funding* sul conto tecnico suddetto possono essere effettuate dai partecipanti a STEP2 sia attraverso le funzionalità messe a disposizione da STEP2 sia attraverso le funzionalità di TARGET. Le operazioni di *withdrawal*, invece, possono essere eseguite solo tramite le funzionalità proprie di STEP2.

L'attività di scambio con STEP2 delle informazioni di pagamento concernenti i pagamenti oggetto del servizio di collegamento è svolta dalla Banca d'Italia che, a tale scopo, si avvale del

⁷⁵ Cfr. sito web www.ebaclearing.eu.

⁷⁶ Nel caso di un PSP collegato indiretto, il regolamento tramite BI-COMP avviene sul conto RTGS DCA del PSP collegato diretto che abbia acconsentito a regolare i pagamenti di pertinenza del PSP collegato indiretto.

⁷⁷ Nel CGS di STEP2 i pagamenti sono regolati nell'ambito di finestre orarie. Per i dettagli sull'articolazione delle finestre orarie e sul calendario di operatività di STEP2, si rinvia alla documentazione di *EBA-Clearing* disponibile sul sito web www.ebaclearing.eu.

gestore del sistema di *clearing* scelto dai PSP collegati che abbia perfezionato con la Banca d'Italia l'apposito contratto per lo svolgimento dei servizi di interoperabilità e/o di collegamento previsto dalla presente Guida per gli operatori e, in tale ambito, abbia manifestato la volontà di offrire il servizio di collegamento con STEP2; per le finalità suddette, il gestore del sistema di *clearing* assume il ruolo di **Technical Service Provider**⁷⁸ della Banca d'Italia in STEP2, in conformità a quanto previsto in materia da *EBA-Clearing*.

Per quanto riguarda il servizio di collegamento con STEP2 per gli SDD *Core* e B2B, la registrazione dei PSP collegati in STEP2 avviene con lo status “*Creditor and Debtor*”, che consente di regolare SDD e *R-message* a proprio credito e a proprio debito⁷⁹. La fruizione del servizio di collegamento per gli SDD è inoltre subordinata alla costituzione in pegno da parte dei PSP collegati diretti e dei PSP collegati indiretti, con le modalità descritte nel successivo par. 2.1.5, di attività idonee a garanzia dell'obbligazione dei PSP collegati medesimi di restituire immediatamente alla Banca d'Italia gli importi degli eventuali *R-message* disposti in STEP2 dalle loro controparti e addebitati in tale sistema a valere sulla liquidità della Banca d'Italia presente sul conto tecnico RTGS AS di *EBA-Clearing*, anche dopo la cessazione del servizio di collegamento con STEP2 per lo specifico strumento SDD o ad avvenuta apertura di procedure d'insolvenza a carico dei PSP collegati. Ad avvenuta cessazione del servizio di collegamento con STEP2 per gli SDD, i PSP collegati:

- a) non devono disporre *R-message* da regolare in STEP2 per il tramite della Banca d'Italia;
- b) qualora restino raggiungibili in STEP2 quali partecipanti a tale sistema o *Reachable BIC* di altri partecipanti, devono far cessare in STEP2 – contestualmente alla cessazione dal servizio di collegamento SDD *Core* o SDD B2B – la registrazione dei propri BIC quali *Reachable BIC* associati alla Banca d'Italia per lo strumento SDD interessato.

2.1.1 Requisiti per la fruizione del servizio di collegamento con STEP2

Possono fruire del servizio di collegamento con STEP2 sia i partecipanti a BI-COMP che utilizzano le procedure interbancarie relative agli strumenti SEPA per i quali richiedono il servizio di collegamento (**PSP collegati diretti**), sia i soggetti che utilizzano le procedure interbancarie suddette, ma regolano i relativi pagamenti tramite un soggetto terzo partecipante a BI-COMP (**PSP collegati indiretti**), se in possesso dei requisiti illustrati rispettivamente nei successivi parr. 2.1.1.1 e 2.1.1.2.

2.1.1.1 PSP collegati diretti

Un partecipante a BI-COMP può fruire del servizio di collegamento per uno o più strumenti SEPA a condizione che:

- a) aderisca agli schemi dell'EPC relativi agli strumenti SEPA per i quali richiede il servizio di collegamento con STEP2;
- b) utilizzi le procedure interbancarie relative agli strumenti SEPA suddetti;

⁷⁸ Il *Technical Service Provider* è un fornitore di servizi che facilita la connessione dei partecipanti a STEP2, fornendo servizi e supporto tecnico sulla base di accordi bilaterali con i singoli partecipanti, estranei al contratto di adesione a STEP2.

⁷⁹ Come specificato nella disciplina di *EBA-Clearing*, “un *R-message* è un messaggio inviato da una delle quattro parti della transazione (*Creditor*, *Creditor Agent*, *Debtor Agent*, *Debtor*) che ha l'effetto di deviare l'istruzione di addebito diretto alla quale si riferisce dalla sua normale esecuzione” (es. *Reversal*, *Return*, *Refund*).

- c) si avvalga di un sistema di *clearing* il cui gestore abbia perfezionato con la Banca d'Italia l'apposito contratto per lo svolgimento dei servizi di interoperabilità e/o di collegamento e, in tale ambito, abbia manifestato la volontà di offrire il servizio di collegamento con STEP2⁸⁰.

2.1.1.2 PSP collegati indiretti

Il servizio di collegamento è offerto anche alle banche, agli IMEL e agli IP che non partecipano a BI-COMP per regolare pagamenti effettuati con gli strumenti SEPA per i quali richiedono il servizio di collegamento con STEP2, a condizione che essi:

- a) aderiscano agli schemi dell'EPC relativi agli strumenti SEPA per i quali richiedono il servizio di collegamento con STEP2;
- b) utilizzino le procedure interbancarie relative agli strumenti SEPA per i quali richiedono il servizio di collegamento con STEP2, avvalendosi di un sistema di *clearing* il cui gestore abbia perfezionato con la Banca d'Italia l'apposito contratto per lo svolgimento dei servizi di interoperabilità e/o di collegamento e, in tale ambito, abbia manifestato la volontà di offrire il servizio di collegamento con STEP2;
- c) regolino i pagamenti trattati nelle procedure interbancarie di cui alla precedente lett. b) mediante un partecipante a BI-COMP che:
 - utilizzi le procedure interbancarie suddette;
 - sia un PSP collegato diretto per gli strumenti SEPA suddetti (cfr. par. precedente);
 - abbia accettato l'incarico di regolare sul proprio conto RTGS DCA: i) tramite BI-COMP i pagamenti di pertinenza del PSP collegato indiretto trattati nell'ambito del servizio di collegamento con STEP2; ii) le tariffe (inclusi eventuali conguagli) di pertinenza del PSP collegato indiretto afferenti al servizio medesimo.

Ai fini suddetti:

1. per banche si intendono i soggetti:
 - i. aventi sede legale nella Repubblica italiana, autorizzati – ai sensi dell'art. 14, comma 1, del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, e successive modifiche e integrazioni (di seguito Testo Unico Bancario) – all'esercizio dell'attività bancaria (banche italiane);
 - ii. aventi sede legale e amministrazione centrale nel medesimo Stato membro dell'Unione Europea (di seguito UE) diverso dalla Repubblica italiana, autorizzati – ai sensi della legge applicabile dello Stato di origine, che recepisce l'art. 8, comma 1, della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, e successive modifiche e integrazioni (di seguito direttiva CRD) – all'esercizio dell'attività bancaria dall'autorità competente di tale Stato (banche UE);
 - iii. aventi sede legale in uno Stato non rientrante nell'UE, autorizzati in tale Stato all'esercizio dell'attività bancaria conformemente alla normativa nazionale e insediati con una o più succursali in almeno uno Stato membro dell'UE (banche extra-UE, insediate nell'UE con una o più succursali), purché:
 - nel caso di succursali insediate nella Repubblica italiana, lo stabilimento nella Repubblica sia stato autorizzato ai sensi dell'art. 14, comma 4, o dell'art. 15, comma 4, del Testo Unico Bancario;
 - nel caso di succursali insediate in uno Stato membro dell'UE diverso dalla Repubblica italiana:

⁸⁰ Cfr. Sez. C, All. C.3.

- 1) siano assoggettati – da parte delle autorità competenti dello Stato in cui hanno la sede legale – a forme di vigilanza prudenziale equivalenti a quella armonizzata prevista dalla direttiva CRD;
 - 2) lo stabilimento di tali succursali sia stato autorizzato dall'autorità competente dello Stato ospitante conformemente alla legge applicabile in tale Stato e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 47 della direttiva CRD;
2. per IMEL si intendono i soggetti diversi dalle banche:
- i. aventi sede legale nella Repubblica italiana, autorizzati – ai sensi dell'art. 114 quinquies, commi 1, 1 bis o 4, del Testo Unico Bancario – a emettere moneta elettronica (IMEL italiani);
 - ii. aventi sede legale e amministrazione centrale nel medesimo Stato dell'UE diverso dalla Repubblica italiana, autorizzati – ai sensi della legge applicabile dello Stato di origine, che recepisce il Titolo II della direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 concernente l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica, e successive modifiche e integrazioni (di seguito direttiva IMEL) – a emettere moneta elettronica dall'autorità competente di tale Stato (IMEL UE);
 - iii. aventi sede legale in uno Stato non rientrante nel SEE, autorizzati in tale Stato a emettere moneta elettronica conformemente alla normativa nazionale e insediati con una o più succursali in almeno uno Stato membro dell'UE (IMEL extra-UE, insediati nell'UE con una o più succursali), purché:
 - nel caso di succursali insediate nella Repubblica italiana, lo stabilimento nella Repubblica di tali succursali sia stato autorizzato ai sensi dell'art. 114 quinquies, comma 8, del Testo Unico Bancario;
 - nel caso di succursali insediate in uno Stato membro dell'UE diverso dalla Repubblica italiana:
 - 1) siano assoggettati – da parte delle autorità competenti dello Stato in cui hanno la sede legale – a forme di vigilanza prudenziale equivalenti a quella armonizzata prevista dalla direttiva IMEL;
 - 2) lo stabilimento di tali succursali sia stato autorizzato dall'autorità competente dello Stato ospitante conformemente alla legge applicabile in tale Stato e nel rispetto di quanto previsto dal Titolo II della direttiva IMEL;
3. per IP si intendono i soggetti diversi dalle banche e dagli IMEL:
- i. aventi sede legale nella Repubblica italiana, autorizzati – ai sensi dell'art. 114-novies, commi 1, 1 bis o 4 del Testo Unico Bancario – a prestare servizi di pagamento (IP italiani);
 - ii. aventi sede legale e amministrazione centrale nel medesimo Stato membro dell'UE diverso dalla Repubblica italiana, autorizzati – ai sensi della legge applicabile dello Stato di origine, che recepisce l'art. 11 della direttiva 2015/2366/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, e successive modifiche e integrazioni (di seguito PSD2) – a prestare servizi di pagamento dall'autorità competente di tale Stato (IP UE).

La Banca d'Italia si riserva la facoltà di valutare eventuali richieste di PSP diversi dalle banche, dagli IMEL e dagli IP, in possesso dei requisiti sopra indicati, di fruire del servizio di collegamento con STEP2 quali PSP collegati indiretti.

2.1.2 Iter per la fruizione del servizio di collegamento con STEP2

L'attivazione del servizio di collegamento con STEP2, così come la sua cessazione, sono condizionate dalle scadenze stabilite da *EBA-Clearing* per la registrazione dei BIC dei PSP collegati

quali *Reachable BIC* associati alla Banca d'Italia, quale partecipante a STEP2, in STEP2⁸¹. A tale scopo, i soggetti interessati devono far pervenire alla Banca d'Italia le richieste della specie e la relativa documentazione fino a dieci giorni lavorativi, secondo il calendario di TARGET, prima delle scadenze suddette.

2.1.2.1 PSP collegati diretti

Per fruire del servizio di collegamento il partecipante a BI-COMP deve presentare alla Filiale competente una scheda di partecipazione, indicando in essa: l'opzione per il servizio di collegamento con STEP2, gli strumenti SEPA per i quali richiede il servizio, il sistema di *clearing* utilizzato per avvalersi delle procedure interbancarie che trattano tali strumenti, il/i BIC da censire in STEP2 come *Reachable BIC*, da associare alla Banca d'Italia quale partecipante a STEP2, e la data di decorrenza richiesta a partire dalla quale intende fruire del servizio (cfr. All. A.3).

2.1.2.2 PSP collegati indiretti

Il soggetto che intende fruire del servizio come PSP collegato indiretto deve presentare alla Filiale competente:

- a) l'apposita richiesta di cui all'All. B.1 sottoscritta dal legale rappresentante, con la quale accetta le condizioni e assume gli obblighi per la fruizione del servizio di collegamento con STEP2;
- b) la Scheda di cui all'All. B.2, sottoscritta dal legale rappresentante, indicando in essa il PSP collegato diretto al quale intende conferire l'incarico di regolare tramite BI-COMP i pagamenti trattati nell'ambito del servizio di collegamento con STEP2, nonché le tariffe afferenti al servizio medesimo; nella Scheda devono altresì essere indicati: gli strumenti SEPA per i quali il PSP collegato indiretto richiede il servizio, il sistema di *clearing* utilizzato per avvalersi delle procedure interbancarie che trattano tali strumenti, il/i BIC da censire in STEP2 come *Reachable BIC*, da associare alla Banca d'Italia quale partecipante a STEP2, e la data di decorrenza richiesta a partire dalla quale intende fruire del servizio;
- c) la *Capacity Opinion*⁸², redatta da un consulente legale interno o esterno, e la *Country Opinion*⁸³, redatta da un consulente legale esterno, per attestare che l'adempimento degli obblighi rivenienti dalla normativa del servizio di collegamento con STEP2 e le previsioni in essa contenute non sono in contrasto con alcuna disposizione di legge, regolamento o statuto applicabile a tali soggetti o con qualunque accordo al quale essi siano vincolati.

Per quanto concerne le *Legal Opinion*, si precisa che:

- la *Capacity Opinion* non deve essere presentata qualora il richiedente sia una banca, un IMEL o un IP, avente sede legale nella Repubblica italiana, ovvero la banca centrale di uno Stato membro dell'UE o la Banca centrale europea, se ammessa a fruire del servizio quale PSP diverso dalle banche, dagli IMEL e dagli IP (cfr. *supra*);
- la *Country Opinion* non deve essere presentata qualora il richiedente abbia la sede legale in uno Stato membro dell'UE.

Il PSP collegato diretto, che intende assumere il ruolo di regolante del PSP collegato indiretto (cfr. precedente par. 2.1.1.2), deve presentare alla Filiale competente la Scheda di cui all'All. B.3, in cui indica i PSP collegati indiretti per i quali acconsente a regolare sul proprio conto RTGS DCA i pagamenti oggetto del servizio nonché le relative tariffe (inclusi eventuali conguagli) di cui al successivo Cap. II, par. 2.

⁸¹ Cfr. sito web www.ebaclearing.eu.

⁸² Cfr. Sez. A, All. A.4.

⁸³ Cfr. Sez. A, All. A.5.

Per gli ulteriori adempimenti relativi alla fruizione del servizio si fa rinvio alla Sez. A, Cap. II.

2.1.3 Il servizio di collegamento con STEP2 per lo strumento SCT

I paragrafi che seguono illustrano il modello di funzionamento del servizio di collegamento con STEP2 per i *Credit Transfer/Return* in uscita e in entrata.

2.1.3.A SCT IN “USCITA”

Lo scambio tra i PSP collegati e i PSP raggiungibili in STEP2 delle informazioni di pagamento concernenti gli SCT destinati a questi ultimi e il regolamento delle relative istruzioni di pagamento si articola nelle seguenti fasi.

A) *Prima fase di settlement*

1. I PSP collegati immettono nel sistema di *clearing* di competenza le informazioni di pagamento concernenti gli SCT destinati ai PSP raggiungibili in STEP2;
2. il sistema di *clearing* immette in BI-COMP i saldi bilaterali relativi agli SCT di cui al punto precedente:
 - a debito dei PSP collegati diretti che li hanno disposti ovvero, nel caso di SCT disposti dai PSP collegati indiretti, a debito dei rispettivi PSP collegati diretti per la compensazione e il regolamento in uno dei seguenti cicli di compensazione di BI-COMP: 1, 2, 3 o 5 (cfr. corrispondente tavola nel par. 2.1.3.C);
 - a credito del conto RTGS DCA della Banca d'Italia dedicato al sistema di *clearing* interessato e funzionale al regolamento degli SCT in uscita nell'ambito del servizio di collegamento con STEP2;
3. BI-COMP esegue la compensazione;
4. BI-COMP invia i saldi multilaterali dei partecipanti a BI-COMP al regolamento in TARGET, accreditando l'importo complessivo dei saldi bilaterali di cui al punto 2 sul conto RTGS DCA della Banca d'Italia di cui all'ultimo alinea del punto 2;
5. la Banca d'Italia trasferisce in TARGET l'importo di cui al punto precedente dal conto RTGS DCA suddetto al conto tecnico RTGS AS di *EBA-Clearing (funding)*;
6. avvenuto il trasferimento di cui al punto precedente, BI-COMP ne dà notifica al sistema di *clearing* con il messaggio 618-D (cfr. All. C.10) e STEP2 registra l'importo trasferito come *funds balance*⁸⁴, accreditando nei propri libri contabili il *CGS Settlement BIC*⁸⁵ della Banca d'Italia associato al conto RTGS DCA della Banca d'Italia medesima dedicato al sistema di *clearing* interessato e funzionale al regolamento degli SCT in uscita nell'ambito del servizio di collegamento con STEP2.

B) *Seconda fase di settlement*

7. Il sistema di *clearing* verifica la corrispondenza tra l'importo notificato nel msg. 618-D e gli importi degli SCT a debito dei PSP collegati diretti, disposti dai medesimi e/o dai rispettivi PSP collegati indiretti, ai quali si riferisce il msg. 618-D e, in caso di esito positivo di tale verifica, immette – quale *Technical Service Provider* della Banca d'Italia in STEP2 e nel limite


⁸⁴ Per *funds balance* si intende la quota del *funding* di pertinenza del partecipante interessato, presente sul conto tecnico RTGS AS detenuto da *EBA-Clearing* in TARGET-ECB.

⁸⁵ Il *CGS Settlement BIC* è l'identificativo del “conto” del singolo partecipante a STEP2 nei libri contabili di *EBA-Clearing*, in cui trova rappresentazione il *funds balance* di pertinenza del partecipante.

- dell'importo notificato nel msg. 618-D – le informazioni di pagamento relative agli SCT suddetti in STEP2, per il regolamento nel primo LAC disponibile⁸⁶;
8. STEP2 determina i saldi bilaterali per gli SCT di cui al punto precedente e li regola in tempo reale sui propri libri contabili:
- addebitandoli sul *CGS Settlement BIC* della Banca d'Italia, associato al conto RTGS DCA della Banca d'Italia medesima dedicato al sistema di *clearing* e funzionale al servizio di collegamento con STEP2 per gli SCT in uscita;
 - accreditandoli sui *CGS Settlement BIC* dei PSP in esso raggiungibili destinatari degli SCT/rispettivi regolanti;
- tale regolamento azzerà il *funds balance* del *CGS Settlement BIC* della Banca d'Italia;
9. al termine del LAC, STEP2 invia ai PSP in esso raggiungibili le informazioni di pagamento relative agli SCT di cui al punto precedente.

⁸⁶ Il regolamento dei *Credit Transfer* e dei *Return* in STEP2 avviene nell'ambito di una giornata operativa che si estende dalle 19:30 della giornata precedente quella di regolamento alle 16:30 della giornata di regolamento. La giornata operativa di STEP2 per il regolamento degli SCT è articolata in intervalli orari, detti LAC (*Liquidity Adjustment Checkpoint*).

SCT in uscita (dai PSP collegati ai PSP raggiungibili in STEP2)



2.1.3.B SCT IN “ENTRATA”

Lo scambio tra i PSP raggiungibili in STEP2 e i PSP collegati delle informazioni di pagamento concernenti gli SCT destinati a questi ultimi e il regolamento delle relative istruzioni di pagamento si articola nelle seguenti fasi.

A) Prima fase di settlement

1. I PSP raggiungibili in STEP2 immettono in quest’ultimo gli SCT destinati ai PSP collegati⁸⁷;
2. STEP2 determina i saldi bilaterali per gli SCT di cui al punto precedente e li regola in tempo reale sui propri libri contabili:
 - addebitandoli sui CGS Settlement BIC dei PSP che hanno disposto gli SCT/rispettivi regolanti;
 - accreditandoli sul CGS Settlement BIC della Banca d’Italia (con un incremento di pari importo del relativo funds balance), associato al conto RTGS DCA della Banca d’Italia medesima dedicato al sistema di clearing interessato e funzionale al regolamento degli SCT in entrata nell’ambito del servizio di collegamento con STEP2;
3. l’avvenuto regolamento di cui al punto precedente rende “disponibile” per la Banca d’Italia, quale partecipante a STEP2, liquidità per un identico ammontare sul conto tecnico RTGS AS di EBA-Clearing;
4. e 5. al termine del LAC in cui gli SCT in “entrata” sono stati regolati, STEP2 trasferisce in TARGET la “liquidità disponibile” di cui al punto precedente, addebitando il conto tecnico

⁸⁷ La Banca d’Italia partecipa al Value Added Service opzionale “Night Time Settlement Window - NTS” offerto da STEP2, al fine di trattare, nell’ambito del servizio di collegamento, anche gli SCT in entrata regolati in STEP2 tra le 19:30 della giornata precedente quella di regolamento e le 07:00 della giornata di regolamento.

- RTGS AS di *EBA-Clearing* e accreditando il conto RTGS DCA della Banca d'Italia dedicato al sistema di *clearing* interessato e funzionale al regolamento degli SCT in entrata nell'ambito del servizio di collegamento con STEP2 (*withdrawal*)⁸⁸; tale trasferimento azzerà il *funds balance* del *CGS Settlement BIC* della Banca d'Italia associato al conto RTGS DCA suddetto;
6. BI-COMP notifica l'avvenuto trasferimento di cui al punto precedente al sistema di *clearing* con il msg. 618-C⁸⁹;
 7. STEP2 invia al sistema di *clearing* – quale *Technical Service Provider* della Banca d'Italia in STEP2 – le informazioni di pagamento relative agli SCT destinati ai PSP collegati.


B) *Seconda fase di settlement*

8. Il sistema di *clearing* verifica la corrispondenza tra l'importo notificato nel msg. 618-C e gli importi degli SCT quali risultano dalle informazioni di pagamento di cui al punto precedente e, in caso di esito positivo di tale verifica, immette nel primo ciclo di compensazione di BI-COMP disponibile per lo strumento SCT, nel limite dell'importo notificato di cui sopra, i saldi bilaterali relativi agli SCT suddetti, a credito dei PSP collegati diretti, comprensivi degli SCT destinati ai rispettivi PSP collegati indiretti (cfr. corrispondente tavola nel par. 2.1.3.C);
9. BI-COMP esegue la compensazione;
10. BI-COMP invia i saldi multilaterali dei partecipanti a BI-COMP al regolamento in TARGET, regolandoli sui relativi conti RTGS DCA e addebitando l'importo complessivo dei saldi bilaterali di cui al punto 8 sul conto RTGS DCA della Banca d'Italia dedicato al sistema di *clearing* interessato e funzionale al regolamento degli SCT in entrata nell'ambito del servizio di collegamento con STEP2;
11. il sistema di *clearing* invia ai PSP collegati le informazioni di pagamento relative agli SCT ad essi destinati.

⁸⁸ Il *withdrawal* è disposto dalla Banca d'Italia al termine di ciascun LAC, mediante l'apposita funzionalità disponibile nella *Direct Participant Web Station* – DPWS di STEP2.

⁸⁹ La notifica avviene con i messaggi 618 (“Notifica di addebito/accredito dei conti RTGS DCA della Banca d'Italia funzionali allo svolgimento del servizio di collegamento”) contenenti il segno C nell'IDC 6B5 (“Dati informativi”), di cui alla Guida per gli operatori (c.d. “msg. 618-C”).

SCT in entrata (dai PSP raggiungibili in STEP2 ai PSP collegati)



2.1.3.C ABBINAMENTO TRA CICLI DI BI-COMP E LAC DI STEP2 PER LO STRUMENTO SCT

La tavola che segue illustra l'abbinamento dei cicli di BI-COMP utilizzati per il regolamento degli SCT in uscita ai corrispondenti LAC, utilizzati in via ordinaria per il loro regolamento in STEP2⁹⁰:

Data di regolamento in TARGET e in STEP2	BI-COMP		STEP2		
	Ciclo di compensazione e orario di avvio del regolamento in TARGET		Opening time	LAC	Ending Time
D	1	7.15 (D)	7.00 (D)	LAC5 (day time settlement)	8.30 (D)
D	2	10.15 (D)	11.00 (D)	LAC7	12.00 (D)

⁹⁰ I LAC effettivamente utilizzati in STEP2 per il regolamento degli SCT in uscita potrebbero differire da quelli indicati in tavola, in funzione degli orari effettivi di regolamento dei cicli di BI-COMP in TARGET, dei tempi di elaborazione e di inoltro a STEP2 delle informazioni di pagamento da parte del sistema di clearing interessato e di altri fattori.

				(day time settlement)	
D	3	12.00 (D)	12:00 (D)	LAC8 (day time settlement)	14.00 (D)
D	5	15.00 (D)	14.00 (D)	LAC9 (day time settlement)	16.00 (D)

La tavola che segue illustra l’abbinamento dei LAC utilizzati per il regolamento degli SCT in entrata in STEP2 ai corrispondenti cicli di BI-COMP, utilizzati in via ordinaria per il loro regolamento in TARGET⁹¹:

Data di regolamento in STEP2 e in TARGET	STEP2			BI-COMP	
	Opening time	LAC	Ending Time	Ciclo di compensazione e orario di avvio del regolamento in TARGET	
D	19.30 (D-1)	LAC1 (Night-Time Settlement)	21.30 (D-1)	1	7.15 (D)
D	21.30 (D-1)	LAC2 (Night-Time Settlement)	01.00 (D)	1	7.15 (D)
D	01.00 (D)	LAC3 (Night-Time Settlement)	03.00 (D)	1	7.15 (D)
D	03.00 (D)	LAC4 (Night-Time Settlement)	07.00 (D)	2	10.15 (D)
D	07.00 (D)	LAC5 (Day-Time Settlement)	08.30 (D)	2	10.15 (D)
D	08.30 (D)	LAC6 (Day-Time Settlement)	11.00 (D)	3	12.00 (D)
D	11.00 (D)	LAC7 (Day-Time Settlement)	12.00 (D)	5	15.00 (D)
D	12.00 (D)	LAC8 (Day-Time Settlement)	14.00 (D)	5	15.00 (D)
D	14.00 (D)	LAC9 (Day-Time Settlement)	16.00 (D)	6	17.15 (D)

⁹¹ I cicli effettivamente utilizzati in BI-COMP per il regolamento degli SCT in entrata potrebbero differire da quelli indicati in tavola, in funzione degli orari effettivi di regolamento dei *withdrawal* disposti in STEP2, dei tempi di elaborazione e di inoltro al sistema di *clearing* interessato delle informazioni di pagamento da parte di STEP2 e di altri fattori.

D	16.00 (D)	LAC10 (Day-Time Settlement)	16.30 (D)	6	17.15 (D)
---	-----------	-----------------------------------	-----------	---	-----------

2.1.4 Il servizio di collegamento con STEP2 per gli strumenti SDD Core e SDD B2B

I paragrafi che seguono illustrano il modello di funzionamento del servizio di collegamento con STEP2 per gli SDD, distinguendo tra:

- *Direct Debit* e *R-message* (es. *Reversal*) a debito dei PSP collegati, disposti rispettivamente dalle loro controparti in STEP2 e dai PSP collegati;
- *R-message* a debito dei PSP collegati, disposti dalle loro controparti in STEP2 (es. *Return* e *Refund*);
- *Direct Debit* e *R-message* (es. *Reversal*, *Return* e *Refund*) a credito dei PSP collegati.

Il modello descritto si riferisce indistintamente agli SDD Core e agli SDD B2B, salvo quanto diversamente indicato per i due strumenti.

2.1.4.A DIRECT DEBIT E R-MESSAGE IN “USCITA”, DISPOSTI RISPETTIVAMENTE DA CONTROPARTI IN STEP2 E DAI PSP COLLEGATI

A) Prima fase di settlement

1. Il sistema di *clearing* riceve:
 - non oltre D-1, quale *Technical Service Provider* della Banca d'Italia in STEP2, le informazioni di pagamento concernenti i *Direct Debit* disposti da controparti in STEP2 a debito dei PSP collegati, da regolare in data D⁹²;
 - dai PSP collegati gli *R-message* disposti dai medesimi a proprio debito, da regolare in data D;
2. alla data di regolamento D, il sistema di *clearing* immette nel ciclo di compensazione 2 di BI-COMP (cfr. corrispondente tavola nel par. 2.1.4.D) i saldi bilaterali relativi ai *Direct Debit/R-message* suddetti per il regolamento in TARGET:
 - a debito dei PSP collegati diretti⁹³;
 - a credito del conto RTGS DCA della Banca d'Italia, dedicato al sistema di *clearing* interessato e funzionale al regolamento degli SDD nell'ambito del servizio di collegamento con STEP2⁹⁴;
3. ad avvenuto regolamento, la Banca d'Italia trasferisce in TARGET l'importo di cui al punto precedente dal conto RTGS DCA della Banca d'Italia di cui all'alinea precedente al conto tecnico RTGS AS di *EBA-Clearing (funding)*;
4. avvenuto il trasferimento di cui al punto precedente:
 - BI-COMP ne dà notifica con il messaggio 618-D al sistema di *clearing*, distintamente per strumento SDD Core e SDD B2B;
 - STEP2 registra l'importo trasferito come *funds balance*, accreditando il *CGS Settlement BIC* della Banca d'Italia associato al conto RTGS DCA della Banca d'Italia medesima, dedicato

⁹² I *Direct Debit* possono essere immessi in STEP2 fino alle ore 16:00 della giornata precedente quella di regolamento, se relativi allo strumento SDD Core, e fino alle ore 15:00 della giornata precedente quella di regolamento, se relativi allo strumento SDD B2B.

⁹³ I saldi bilaterali a debito dei PSP collegati diretti includono anche i *Direct Debit/R-message* di pertinenza dei rispettivi PSP collegati indiretti.

⁹⁴ La Banca d'Italia utilizza conti RTGS DCA in TARGET e *CGS Settlement BIC* in STEP2 associati a tali conti distinti per strumento SDD Core e SDD B2B.

al sistema di *clearing* interessato e funzionale al regolamento degli SDD nell'ambito del servizio di collegamento con STEP2.

B) Seconda fase di settlement

5. Il sistema di *clearing* verifica – distintamente per strumento SDD *Core* e SDD B2B – la corrispondenza tra:
 - l'importo notificato nel relativo msg. 618-D;
 - gli importi dei *Direct Debit* e degli *R-message* a debito dei PSP collegati, ai quali si riferisce il msg 618-D;e, in caso di esito positivo di tale verifica, immette in STEP2 – quale *Technical Service Provider* della Banca d'Italia e nel limite dell'importo notificato nel msg. 618-D, al netto dei *Direct Debit* a debito dei PSP collegati immessi dalle loro controparti in STEP2 – le informazioni di pagamento relative agli *R-message* suddetti;
6. STEP2 determina i saldi bilaterali dei *Direct Debit* e degli *R-message* di cui al punto precedente, distintamente per strumento SDD *Core* e SDD B2B, e li regola in tempo reale sui propri libri contabili⁹⁵:
 - addebitandoli sul *CGS Settlement BIC* della Banca d'Italia, associato al conto RTGS DCA della Banca d'Italia medesima dedicato al sistema di *clearing* e funzionale al servizio di collegamento con STEP2 per gli SDD;
 - accreditandoli sui *CGS Settlement BIC* dei PSP in esso raggiungibili/rispettivi regolanti;
7. dopo lo svolgimento della fase di cui al punto precedente, STEP2 invia al sistema di *clearing* interessato la reportistica di avvenuto regolamento;
8. il sistema di *clearing* trasmette ai PSP collegati la conferma dell'avvenuto regolamento dei *Direct Debit* e degli *R-message* in esame.

2.1.4.B R-MESSAGE IN “USCITA”, DISPOSTI DA CONTROPARTI IN STEP2


Il modello di funzionamento del servizio di collegamento con STEP2 per gli *R-message* a debito dei PSP collegati, immessi da loro controparti in STEP2⁹⁶, ricalca quello descritto nel paragrafo precedente. Per quanto riguarda il regolamento tramite BI-COMP:

- gli *R-message* suddetti relativi agli SDD *Core* sono immessi dal sistema di *clearing* interessato nel ciclo di compensazione 3 di BI-COMP (cfr. corrispondente tavola nel par. 2.1.4.D);
- gli *R-message* suddetti relativi agli SDD B2B sono immessi dal sistema di *clearing* interessato nel ciclo di compensazione 4 di BI-COMP (cfr. corrispondente tavola nel par. 2.1.4.D).

⁹⁵ Il regolamento dei *Direct Debit* e degli *R-message* in STEP2 avviene in una finestra oraria che si estende dalle 11:00 alle 14:00, se relativi allo strumento SDD *Core*, e dalle 12:00 alle 14:30, se relativi allo strumento SDD B2B.

⁹⁶ Gli *R-message* possono essere immessi in STEP2 fino alle ore 11:00 della giornata di regolamento, se relativi allo strumento SDD *Core*, e fino alle ore 12:00 della giornata di regolamento, se relativi allo strumento SDD B2B.

SDD in uscita (dai PSP raggiungibili in STEP2 ai PSP collegati)⁹⁷



2.1.4.C DIRECT DEBIT E R-MESSAGE IN “ENTRATA”

A) Prima fase di settlement

1. STEP2 regola in tempo reale sui propri libri contabili i saldi bilaterali risultanti dall'immissione in STEP2 di *Direct Debit* disposti dai PSP collegati a proprio credito e di *R-message* disposti a credito dei PSP collegati da tali PSP o da loro controparti in STEP2; il regolamento avviene mediante:
 - addebitamento sui *CGS Settlement BIC* dei PSP raggiungibili in STEP2/rispettivi regolanti;
 - accreditamento sul *CGS Settlement BIC* della Banca d'Italia, associato al conto RTGS DCA della Banca d'Italia medesima dedicato al sistema di clearing interessato e funzionale al regolamento degli SDD nell'ambito del servizio di collegamento con STEP2⁹⁸;
2. dopo il regolamento di cui al punto precedente, STEP2 invia al sistema di clearing – quale *Technical Service Provider* della Banca d'Italia in STEP2 – la reportistica prevista;
3. al termine della giornata operativa di STEP2 (indicativamente alle 16:45), quest'ultimo trasferisce in TARGET gli importi dei *Direct Debit* e degli *R-message* a credito dei PSP collegati, addebitando il conto tecnico RTGS AS di *EBA-Clearing* e accreditando il conto RTGS DCA della Banca d'Italia, dedicato al sistema di clearing interessato e funzionale al

⁹⁷ Lo schema illustra, a titolo esemplificativo, il modello di funzionamento dei *Direct Debit* in uscita, senza tenere conto delle specificità relative agli *R-message*.

⁹⁸ La Banca d'Italia utilizza conti RTGS DCA in TARGET e *CGS Settlement BIC* in STEP2 associati a tali conti distinti per strumento SDD *Core* e SDD *B2B*.

regolamento degli SDD nell'ambito del servizio di collegamento con STEP2 (*withdrawal*)⁹⁹; tale trasferimento azzerà i *funds balance* del *CGS Settlement BIC* della Banca d'Italia associato al conto RTGS DCA suddetto;

4. BI-COMP notifica l'avvenuto trasferimento di cui al punto precedente con il messaggio 618-C¹⁰⁰ al sistema di *clearing*.

B) Seconda fase di settlement


5. Il sistema di *clearing* verifica la corrispondenza tra l'importo notificato nel messaggio 618-C e gli importi dei pagamenti:
 - immessi – quale *Technical Service Provider* della Banca d'Italia – in STEP2 e da esso validati (*Direct Debit* e *R-message* disposti dai PSP collegati, a proprio credito);
 - quali risultano dai messaggi trasmessi da STEP2 (*R-message* disposti a credito dei PSP collegati da loro controparti in STEP2);e, in caso di esito positivo di tale verifica, immette in BI-COMP, nel limite dell'importo notificato nel messaggio 618-C, i saldi bilaterali relativi ai *Direct Debit/R-messagge* suddetti, a credito dei PSP collegati diretti¹⁰¹, nel ciclo di compensazione 6 di BI-COMP (cfr. corrispondente tavola nel par. 2.1.4.D);
6. BI-COMP esegue la compensazione e invia i saldi multilaterali al regolamento in TARGET:
 - addebitando il conto RTGS DCA della Banca d'Italia, dedicato al sistema di *clearing* interessato e funzionale al regolamento degli SDD nell'ambito del servizio di collegamento con STEP2;
 - accreditando i conti RTGS DCA dei PSP collegati diretti;
7. il sistema di *clearing* trasmette la conferma dell'avvenuto regolamento ai PSP collegati.

⁹⁹ Il *withdrawal* è disposto dalla Banca d'Italia al termine della giornata operativa di STEP2, mediante l'apposita funzionalità disponibile nella *Direct Participant Web Station* – DPWS di STEP2.

¹⁰⁰ La notifica avviene con i messaggi 618 (“Notifica di addebito/accredito dei conti RTGS DCA della Banca d'Italia funzionali allo svolgimento del servizio di collegamento”) contenenti il segno C nell'IDC 6B5 (“Dati informativi”), di cui alla presente Guida per gli operatori (c.d. “messaggio 618-C”).

¹⁰¹ I saldi bilaterali a credito dei PSP collegati diretti includono anche i *Direct Debit/R-message* di pertinenza dei rispettivi PSP collegati indiretti.

SDD in entrata (dai PSP collegati ai PSP raggiungibili in STEP2)



2.1.4.D ABBINAMENTO TRA CICLI DI BI-COMP E FINESTRE DI REGOLAMENTO DI STEP2 PER LO STRUMENTO SDD

Le tavole che seguono illustrano l'abbinamento tra i cicli di BI-COMP e le finestre di regolamento di STEP2, distintamente per gli SDD *Core* e gli SDD B2B.

SDD Core			
Flussi in uscita		Finestra di regolamento di STEP2	Flussi in entrata
Ciclo di BI-COMP per: a) SDD b) <i>R-message</i> disposti dal PSP collegato	Ciclo di BI-COMP per <i>R-message</i> disposti dalle controparti del PSP collegato		- Ciclo di BI-COMP per: a) SDD b) <i>R-message</i> disposti dal PSP collegato o da sue controparti
2 – 10:15 (D)	3 - 12:00 (D)	11:00 – 14:00 (D)	6 – 17:15 (D)

SDD B2B			
Flussi in uscita		Finestra di regolamento di STEP2	Flussi in entrata
Ciclo di BI-COMP per: a) SDD b) <i>R-message</i> disposti dal PSP collegato	Ciclo di BI-COMP per <i>R-message</i> disposti dalle controparti del PSP collegato		- Ciclo di BI-COMP per: a) SDD b) <i>R-message</i> disposti dal PSP collegato o da sue controparti
2 – 10:15 (D)	4 - 13:30 (D)	12:00 – 14:30 (D)	6 – 17:15 (D)

2.1.5 Garanzia nel servizio di collegamento con STEP2 per gli strumenti SDD *Core* e SDD B2B

Il presente paragrafo illustra le modalità di costituzione in pegno delle attività idonee a garanzia dell'obbligazione dei PSP collegati – diretti e indiretti – di restituire alla Banca d'Italia gli importi degli eventuali *R-message* disposti in STEP2 dalle loro controparti e addebitati in tale sistema sui conti RTGS DCA della Banca d'Italia di cui al par. 2.1.4, anche dopo la cessazione del servizio di collegamento con STEP2 per lo specifico strumento SDD o ad avvenuta apertura di procedure d'insolvenza a carico dei PSP collegati.

Nel caso di fruizione del servizio di collegamento per entrambi gli strumenti SDD *Core* e B2B, tali attività garantiscono la Banca d'Italia indistintamente per l'operatività dei PSP collegati su entrambi gli strumenti.

La disciplina delle attività idonee utilizzabili a garanzia, inclusa la determinazione del valore delle garanzie, è riportata nel documento “Sistema di gestione delle garanzie in *pooling* e dei depositi in titoli – Guida per gli operatori” (di seguito **Guida CAT**), disponibile sul sito web della Banca d'Italia www.bancaditalia.it.

Per l'intera durata del servizio di collegamento SDD *Core* e/o B2B e fino al permanere in capo ai PSP collegati – diretti e indiretti – dello status *R-only* eventualmente assunto dopo la cessazione dal servizio suddetto¹⁰², il valore della garanzia determinato con le modalità indicate nella Guida CAT deve risultare complessivamente non inferiore alla somma degli importi (c.d. **valore minimo**) degli *R-message* disposti da controparti dei PSP collegati e regolati, in STEP2 o in altri sistemi, a debito degli stessi¹⁰³:

- nei 15 mesi precedenti il momento della determinazione del valore della garanzia, per gli *R-message* relativi allo strumento SDD *Core*;
- nel mese precedente il momento della determinazione del valore della garanzia, per gli *R-message* relativi allo strumento SDD B2B.

Nel caso in cui i PSP collegati fruiscono del servizio di collegamento con STEP2 per il solo strumento SDD *Core* o B2B, il valore minimo include unicamente gli importi degli *R-message* relativi allo specifico strumento SDD.

I PSP collegati diretti e indiretti:

- a) ricevuta l'autorizzazione a fruire del servizio di collegamento per lo specifico strumento SDD e ogni mese entro il decimo giorno lavorativo di TARGET, devono comunicare l'importo degli *R-message* di cui sopra, distintamente per strumento SDD *Core* e B2B; a tal fine i PSP collegati devono inviare alla Filiale competente della Banca d'Italia il modulo di cui all'allegato B.4¹⁰⁴

¹⁰² In base alle regole definite da *EBA-Clearing*.

¹⁰³ Nel computo degli *R-message* devono includersi quelli relativi a SDD eseguiti in qualunque sistema.

¹⁰⁴ Per l'individuazione della Filiale competente, cfr. Sez. A, Cap. II, par. 2.1. Le comunicazioni alla Filiale competente previste nel presente paragrafo devono avvenire tramite PEC oppure, in via eccezionale, direttamente a mano, tramite corriere o per posta. Nel caso di invio alla casella PEC, il soggetto legittimato a sottoscrivere i documenti trasmessi dovrà altresì apporre la firma digitale. Inoltre, se la documentazione trasmessa via PEC è il risultato della scansione del documento

debitamente compilato e sottoscritto dal legale rappresentante o dai soggetti eventualmente autorizzati con apposita lettera conforme all'allegato B.5;

- b) entro il giorno di avvio della fruizione del servizio di collegamento con STEP2 per lo specifico strumento SDD e, qualora sia riscontrata la non congruità della garanzia rispetto al valore minimo, entro il decimo giorno lavorativo di TARGET di ogni mese, devono costituire il pegno a favore della Banca d'Italia per un valore almeno pari al valore minimo, trasferendo le attività idonee sul conto terzi detenuto dalla Banca d'Italia presso Monte Titoli S.p.A. Il trasferimento può avvenire dal conto proprietà o da conti con facoltà di riutilizzo, aperti presso Monte Titoli S.p.A. o CSD migrati a *TARGET2-Securities*¹⁰⁵. Nel caso in cui non dispongano di un conto della specie, i PSP collegati – diretti e indiretti – devono avvalersi di un altro intermediario (c.d. **intermediario custode**), che utilizzerà un proprio conto (conto terzi o conto liquidatore) per eseguire il trasferimento delle attività da costituire a garanzia e ricevere le attività restituite e al quale abbiano conferito apposito incarico per l'esecuzione di tali attività (cfr. Guida CAT)¹⁰⁶. L'avvenuta scritturazione del trasferimento delle attività idonee a favore della Banca d'Italia deve risultare dall'apposita comunicazione di Monte Titoli S.p.A.¹⁰⁷; l'immissione di SDD a credito dei PSP collegati – diretti e indiretti – è subordinata a tale scritturazione.

Qualora la Banca d'Italia rilevi l'inadeguatezza della garanzia rispetto al valore minimo ne dà comunicazione ai PSP collegati via PEC o email agli indirizzi da essi indicati nella "Lettera-contratto per la partecipazione a BI-COMP e per la fruizione dei servizi di raggiungibilità". Alla ricezione di tale comunicazione, i PSP collegati devono procedere all'immediata integrazione della garanzia. In caso di mancata integrazione, la Banca d'Italia si riserva la facoltà di escludere i PSP collegati dalla fruizione del servizio di collegamento con STEP2 per lo strumento SDD.

Fermo restando l'obbligo di mantenere una garanzia di valore non inferiore al valore minimo, la Banca d'Italia consente ai PSP collegati – diretti e indiretti – di svincolare le attività idonee costituite in pegno ovvero di effettuarne la sostituzione (parziale o totale) con ulteriori attività idonee.

Gli interessi maturati sulle attività costituite in pegno competono ai PSP collegati. I suddetti importi, se relativi a PSP collegati indiretti, sono resi disponibili sui conti RTGS DCA dei rispettivi PSP collegati diretti. Delle predette operazioni viene data comunicazione scritta ai PSP collegati e, se indiretti, ai rispettivi PSP collegati diretti.

Sui medesimi conti RTGS DCA viene reso disponibile il controvalore delle attività venute a scadenza. Tuttavia, se il valore delle rimanenti attività idonee risulta inferiore al valore minimo, tale controvalore resta vincolato in pegno a garanzia della Banca d'Italia e da essa trattenuto – fino alla reintegrazione della garanzia – su appositi conti locali vincolati, aperti a nome dei PSP collegati dalla Banca d'Italia all'avvio della fruizione del servizio di collegamento per lo strumento SDD.

cartaceo firmato in originale, il soggetto che sottoscrive digitalmente detta documentazione deve anche attestarne la conformità all'originale.

¹⁰⁵ Per conto proprietà si intende il conto aperto nel sistema di gestione accentrata nel quale un partecipante detiene titoli per conto proprio.

¹⁰⁶ Per conto terzi si intende il conto aperto nel sistema di gestione accentrata nel quale un partecipante detiene titoli per conto di altri soggetti; per conto liquidatore si intende il conto aperto nel sistema di gestione accentrata in cui il partecipante può segregare l'operatività di uno o più clienti in connessione con i servizi di gestione accentrata o di liquidazione.

¹⁰⁷ Messaggio RNI 71N – cfr. Guida CAT.

Per le modalità di costituzione, sostituzione e svincolo delle attività idonee si rinvia alla Guida CAT.

2.1.6 Servizio opzionale “Transferability” di STEP2

Per consentire l’utilizzo dell’*Additional Optional Service (AOS) “Routing del SEPA Credit Transfer”*¹⁰⁸, *EBA-Clearing* offre il servizio opzionale “*Transferability*” per gli SCT trattati in STEP2.

Per fruire di tale servizio, i partecipanti a STEP2 devono comunicare l’adesione anche per conto dei relativi *Reachable BIC*. La Banca d’Italia, in quanto partecipante a STEP2, comunica a *EBA-Clearing* i *Reachable BIC* dei PSP collegati che ne facciano richiesta.

Ai fini dell’adesione all’AOS suddetto, il PSP collegato deve¹⁰⁹ presentare alla Filiale competente¹¹⁰ una lettera di richiesta conforme al facsimile di cui all’allegato B.6 sottoscritta dal legale rappresentante.

¹⁰⁸ Il servizio consente a un cliente di rivolgersi a una banca (“nuova banca”) affinché la stessa si faccia carico di trasferire in maniera automatica (c.d. “*routing*” dei pagamenti), sul conto intrattenuto dal cliente presso la banca medesima (“nuovo conto”), tutti gli ordini di pagamento di cui il correntista risulti ordinante o beneficiario su un diverso conto corrente (“conto originario”) intrattenuto presso altra banca (“banca originaria”).

¹⁰⁹ In caso di nuova adesione al servizio di collegamento con STEP2 per lo strumento SCT, i richiedenti dovranno manifestare la volontà di utilizzare o meno il servizio “*Transferability*” di STEP2.

¹¹⁰ Cfr. Sezione A, Cap. II, par. 2.1.

3. ESCLUSIONE E SOSPENSIONE

La Banca d'Italia esclude:

- il soggetto che abbia perso la titolarità del conto RTGS DCA dalla fruizione dei servizi di raggiungibilità;
- il PSP collegato indiretto dal servizio di collegamento con STEP2, nel caso in cui il rispettivo PSP collegato diretto abbia perso la titolarità del conto RTGS DCA in TARGET.

La Banca d'Italia può inoltre escludere/sospendere dalla fruizione dei servizi di raggiungibilità il fruitore di tali servizi, qualora:

- i) abbia perso i requisiti per fruirla¹¹¹;
- ii) sia stato adottato nei suoi confronti – da parte della competente autorità – un provvedimento che disponga la liquidazione coatta, la designazione di un liquidatore o di un organo analogo, o altra procedura che produca effetti analoghi; ai fini suddetti, l'adozione di misure di prevenzione delle crisi o di gestione delle crisi nell'accezione di cui alla direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio o di qualsiasi altra legislazione applicabile equivalente nei confronti di un fruitore dei servizi di raggiungibilità non equivale automaticamente all'apertura di una procedura di cui sopra;
- iii) violando la disciplina che regola i servizi di raggiungibilità, abbia in qualunque modo inficiato il regolare svolgimento di tali servizi.

I fruitori dei servizi di raggiungibilità devono informare immediatamente la Banca d'Italia – inviando un'apposita comunicazione all'indirizzo email retail.system@bancaditalia.it – nel caso in cui si verificano eventi che li riguardano e che possono determinare/determinino l'esclusione e/o la sospensione dalla fruizione dei servizi di raggiungibilità.

La Banca d'Italia può, inoltre, escludere:

- dalla fruizione dei servizi di raggiungibilità il fruitore di tali servizi che non presenti nuove *Legal Opinion* in sostituzione di quelle già presentate, qualora nel corso della fruizione dei servizi di raggiungibilità siano intervenute modifiche nel quadro normativo applicabile al fruitore medesimo che le renda non più corrette;
- dalla fruizione del servizio di collegamento con STEP2 per gli SDD il PSP collegato diretto e i PSP collegati indiretti che si avvalgono dello stesso, nel caso in cui le disponibilità presenti sul conto RTGS DCA del PSP collegato diretto siano insufficienti per il regolamento tramite BI-COMP degli *R-message* disposti da controparti in STEP2 a debito di tale PSP e/o dei rispettivi PSP collegati indiretti.

La Banca d'Italia comunica l'esclusione/sospensione al soggetto interessato.

¹¹¹ Cfr. Sez. B, parr. 1 e 2.

CAPITOLO II

TARIFFE E INTERESSI

1. SERVIZIO DI INTEROPERABILITÀ

Le tariffe applicate dalla Banca d'Italia ai fruitori del servizio di interoperabilità sono commisurate agli eventuali canoni e/o commissioni richiesti dai gestori dei sistemi interoperabili. Gli accordi di interoperabilità perfezionati alla data di pubblicazione della presente Guida per gli operatori non prevedono canoni e/o commissioni a carico della Banca d'Italia e, pertanto, il servizio non è attualmente soggetto alla corresponsione di tariffe alla Banca d'Italia da parte dei suoi fruitori.

Ai conti RTGS DCA della Banca d'Italia dedicati ai singoli sistemi di *clearing* che hanno perfezionato accordi di interoperabilità e funzionali allo svolgimento del servizio di interoperabilità si applica la normativa di TARGET in materia di interessi¹¹². Gli eventuali interessi (positivi o negativi) sono retrocessi/recuperati dalla Banca d'Italia ai/dai gestori dei sistemi di *clearing* di pertinenza e questi ultimi sono tenuti, sotto la propria esclusiva responsabilità, a retrocedere/recuperare tali importi agli/dagli aderenti ai rispettivi sistemi, con criteri e modalità individuati in autonomia. Alla data di pubblicazione della presente Guida per gli operatori, la normativa di TARGET prevede che tali interessi siano computati “al tasso dello zero per cento o al tasso di deposito¹¹³, se inferiore”.

2. SERVIZIO DI COLLEGAMENTO CON STEP2

2.1 Tariffe

La fruizione del servizio di collegamento con STEP2 non è attualmente soggetta alla corresponsione di tariffe alla Banca d'Italia da parte dei PSP collegati.

Peraltro la Banca d'Italia recupera dai gestori dei sistemi di *clearing*, che svolgono il ruolo di *Technical Service Provider* della Banca d'Italia medesima in STEP2, le tariffe ad essa fatturate:

- da *EBA-Clearing*, funzionali all'offerta del servizio di collegamento;
- connesse all'utilizzo della rete scelta dai gestori dei sistemi di *clearing* per scambiare le informazioni di pagamento dei PSP collegati con STEP2;

e i gestori dei sistemi di *clearing* sono tenuti, sotto la propria esclusiva responsabilità, a recuperare tali costi dai PSP collegati, con criteri e modalità individuati in autonomia.

¹¹² Cfr. Cap. I, par. 1, e *TARGET Guideline*.

¹¹³ Tasso di interesse applicabile a “un'operazione dell'Eurosistema che le controparti possono utilizzare per effettuare depositi *overnight* presso una BCN ad un tasso sui depositi predeterminato”.

2.2 Interessi

Ai conti RTGS DCA della Banca d'Italia, dedicati ai singoli sistemi di *clearing* e funzionali allo svolgimento del servizio di collegamento con STEP2, si applica la normativa di TARGET in materia di interessi¹¹⁴. Alla data di pubblicazione della presente Guida per gli operatori, quest'ultima prevede che tali interessi siano computati “al tasso dello zero per cento o al tasso di deposito¹¹⁵, se inferiore”.

La normativa di TARGET in materia di interessi si applica altresì alla liquidità di pertinenza della Banca d'Italia che, nell'ambito del servizio di collegamento con STEP2, eventualmente residui *overnight* sul conto tecnico RTGS AS detenuto da *EBA-Clearing* in TARGET-ECB. Alla data di pubblicazione della presente Guida per gli operatori, la normativa in parola prevede che tali interessi siano computati “al tasso di deposito¹¹⁶”.

Gli interessi suddetti (positivi o negativi) sono retrocessi/recuperati ai/dai gestori dei sistemi di *clearing* che svolgono il ruolo di *Technical Service Provider* della Banca d'Italia in STEP2 e questi ultimi sono tenuti, sotto la propria esclusiva responsabilità, a retrocedere/recuperare i relativi importi ai/dai PSP collegati, con criteri e modalità individuati in autonomia.

3. SERVIZIO OPZIONALE “*TRANSFERABILITY*” DI STEP2

La Banca d'Italia recupera dai sistemi di *clearing*, che svolgono il ruolo di *Technical Service Provider* della Banca d'Italia medesima nell'ambito del servizio di collegamento con STEP2, le tariffe ad essa fatturate da *EBA-Clearing* connesse all'utilizzo da parte dei PSP collegati del servizio “*Transferability*” di STEP2. I sistemi di *clearing* sono tenuti, sotto la propria esclusiva responsabilità, a recuperare tali costi dai PSP collegati, con criteri e modalità individuati in autonomia.

¹¹⁴ Cfr. Cap. I, par. 2, e *TARGET Guideline*.

¹¹⁵ Tasso di interesse applicabile a “un'operazione dell'Eurosistema che le controparti possono utilizzare per effettuare depositi *overnight* presso una BCN ad un tasso sui depositi predeterminato”.

¹¹⁶ Cfr. nota precedente.

Servizio di collegamento con STEP2
-
Richiesta del PSP collegato indiretto

Spett.le
Banca d'Italia
Filiale di

Oggetto: Richiesta di fruire del servizio di collegamento con il sistema STEP2, quale PSP collegato indiretto.

Il/La
..... (di seguito il richiedente), con sede legale in
.....
..... (Stato) (Città)
.....
..... (indirizzo)

legalmente rappresentat... da, avendo preso visione delle “Norme” che regolano il sistema di compensazione BI-COMP (di seguito BI-COMP) gestito dalla Banca d'Italia e i servizi opzionali di raggiungibilità offerti dalla stessa¹¹⁷, chiede di fruire del servizio di collegamento con STEP2 – quale PSP collegato indiretto – per gli strumenti SEPA indicati nella scheda allegata, unitamente alle altre informazioni utili allo scopo.

Al riguardo il richiedente:

a) dichiara di essere¹¹⁸:

- una banca italiana, con ciò intendendosi un soggetto avente sede legale nella Repubblica italiana, autorizzato – ai sensi dell’art. 14, comma 1, del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, e successive modifiche e integrazioni (di seguito Testo Unico Bancario) – all’esercizio dell’attività bancaria;
- una banca UE, con ciò intendendosi un soggetto avente sede legale e amministrazione centrale nel medesimo Stato membro dell’Unione europea (di seguito UE) diverso dalla Repubblica italiana, autorizzato – ai sensi della legge applicabile dello Stato di origine, che recepisce l’art. 8, comma 1, della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, e successive modifiche e integrazioni (di seguito direttiva CRD) – all’esercizio dell’attività bancaria dall’autorità competente di tale Stato;
- una banca extra-UE, insediata nella Repubblica italiana con una o più succursali, con ciò intendendosi un soggetto avente sede legale in uno Stato non rientrante nell’UE, autorizzato in tale Stato all’esercizio dell’attività bancaria conformemente alla normativa nazionale e insediato con una o più succursali nella Repubblica italiana, purché lo stabilimento nella Repubblica sia stato autorizzato ai sensi dell’art. 14, comma 4, o dell’art. 15, comma 4, del Testo Unico Bancario;

¹¹⁷ “Norme per la partecipazione a BI-COMP e per la fruizione dei servizi di raggiungibilità”, contenute nella Sez. A, All. A.2, della Guida per gli operatori di BI-COMP (Sistema di compensazione BI-COMP – Guida per gli operatori) disponibile sul sito web della Banca d'Italia (www.bancaditalia.it).

¹¹⁸ Barrare una sola casella.

- una banca extra-UE, insediata nell'UE con una o più succursali, con ciò intendendosi un soggetto avente sede legale in uno Stato non rientrante nell'UE, autorizzato in tale Stato all'esercizio dell'attività bancaria conformemente alla normativa nazionale e insediato con una o più succursali in uno Stato membro dell'UE diverso dalla Repubblica italiana, purché:
 - 1) sia assoggettato – da parte delle autorità competenti dello Stato in cui ha la sede legale – a forme di vigilanza prudenziale equivalenti a quella armonizzata prevista dalla direttiva CRD;
 - 2) lo stabilimento di tali succursali sia stato autorizzato dall'autorità competente dello Stato ospitante conformemente alla legge applicabile in tale Stato e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 47 della direttiva CRD;

- un IMEL italiano, con ciò intendendosi un soggetto avente sede legale nella Repubblica italiana, autorizzato – ai sensi dell'art. 114 quinquies, commi 1, 1 bis o 4, del Testo Unico Bancario – a emettere moneta elettronica;

- un IMEL UE, con ciò intendendosi un soggetto avente sede legale e amministrazione centrale nel medesimo Stato membro dell'UE diverso dalla Repubblica italiana, autorizzato – ai sensi della legge applicabile dello Stato di origine, che recepisce il Titolo II della direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 concernente l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica, e successive modifiche e integrazioni (di seguito direttiva IMEL) – a emettere moneta elettronica dall'autorità competente di tale Stato;

- un IMEL extra-UE, insediato nella Repubblica italiana con una o più succursali, con ciò intendendosi un soggetto avente sede legale in uno Stato non rientrante nell'UE, autorizzato in tale Stato a emettere moneta elettronica conformemente alla normativa nazionale e insediato con una o più succursali nella Repubblica italiana, purché lo stabilimento nella Repubblica di tali succursali sia stato autorizzato ai sensi dell'art. 114 quinquies, comma 8, del Testo Unico Bancario;

- un IMEL extra-UE, insediato nell'UE con una o più succursali, con ciò intendendosi un soggetto avente sede legale in uno Stato non rientrante nell'UE, autorizzato in tale Stato a emettere moneta elettronica conformemente alla normativa nazionale e insediato con una o più succursali in uno Stato membro dell'UE diverso dalla Repubblica italiana, purché:
 - 1) sia assoggettato – da parte delle autorità competenti dello Stato in cui ha la sede legale – a forme di vigilanza prudenziale equivalenti a quella armonizzata prevista dalla direttiva IMEL;
 - 2) lo stabilimento di tali succursali sia stato autorizzato dall'autorità competente dello Stato ospitante conformemente alla legge applicabile in tale Stato e nel rispetto di quanto previsto dal Titolo II della direttiva IMEL;

- un IP italiano, con ciò intendendosi un soggetto diverso dalle banche e dagli IMEL avente sede legale nella Repubblica italiana, autorizzato – ai sensi dell'art. 114-novies, commi 1, 1 bis o 4 del Testo Unico Bancario – a prestare servizi di pagamento;

- un IP UE, con ciò intendendosi un soggetto diverso dalle banche e dagli IMEL avente sede legale e amministrazione centrale nel medesimo Stato membro dell'UE diverso dalla

Repubblica italiana, autorizzato – ai sensi della legge applicabile dello Stato di origine, che recepisce l’art. 11 della direttiva 2015/2366/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, e successive modifiche e integrazioni (di seguito PSD2) – a prestare servizi di pagamento dall’autorità competente di tale Stato;

- un prestatore di servizi di pagamento diverso dalle banche, dagli IMEL e dagli IP, con ciò intendendosi un soggetto di cui all’articolo 1, comma 1, della PSD2;

b) dichiara:

- di essere assegnatario del codice identificativo n.;

ovvero

- di non essere assegnatario di un codice identificativo, chiedendone a codesto Istituto l’attribuzione;

c) dichiara di aver aderito agli schemi dello *European Payments Council* relativi agli strumenti SEPA per i quali richiede il servizio di collegamento con STEP2;

d) dichiara di utilizzare le procedure interbancarie relative agli strumenti SEPA per i quali richiede il servizio di collegamento con STEP2 e di avvalersi del sistema di *clearing* indicato nella scheda allegata, il cui gestore ha perfezionato con la Banca d’Italia l’apposito contratto per lo svolgimento dei servizi di interoperabilità e/o di collegamento e, in tale ambito, ha manifestato la volontà di offrire il servizio di collegamento con STEP2;

e) dichiara di regolare i pagamenti trattati nelle procedure interbancarie di cui alla precedente lettera d) mediante il partecipante a BI-COMP indicato nella scheda allegata (di seguito il PSP collegato diretto) e che quest’ultimo:

- utilizza le procedure interbancarie suddette;
- fruisce, quale PSP collegato diretto, del servizio di collegamento con STEP2 con riferimento agli strumenti SEPA per i quali il richiedente intende fruire del servizio medesimo;

f) dichiara di avere conferito – dalla data di decorrenza/fino alla data di cessazione indicata nella scheda allegata – al PSP collegato diretto, di cui alla precedente lett. e), l’incarico di regolare sul conto RTGS DCA detenuto da quest’ultimo nel sistema TARGET:

- tramite BI-COMP i pagamenti di propria pertinenza trattati nell’ambito del servizio di collegamento con STEP2;
- le tariffe (inclusi eventuali conguagli) di propria pertinenza afferenti a tale servizio;

g) dichiara di essere a conoscenza che le obbligazioni di pagamento oggetto del servizio di collegamento con STEP2 saranno regolate sul conto RTGS DCA detenuto nel sistema TARGET dal PSP collegato diretto e, pertanto, di essere consapevole dei rischi – anche legali – conseguenti all’eventuale incapacità di regolamento di quest’ultimo;

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del codice civile il richiedente dichiara di aver preso conoscenza e di approvare specificamente le disposizioni e le condizioni di cui agli artt. 29 (Responsabilità), 30 (Riservatezza), 31 (Esclusione/sospensione del partecipante/PSP collegato), 32 (Recesso), 33 (Modifiche del contratto) e 34 (Legge applicabile e foro competente) delle “Norme per la partecipazione a BI-COMP e per la fruizione dei servizi di raggiungibilità”.

.....
(firma del legale rappresentante)

Servizio di collegamento con STEP2
—
Scheda del PSP collegato indiretto

SERVIZIO DI COLLEGAMENTO CON STEP2

SCHEDA DEL PSP COLLEGATO INDIRETTO

PSP COLLEGATO INDIRETTO:.....

(denominazione) (codice identificativo) (BIC) (identificativo unico di conto)

PSP COLLEGATO DIRETTO INCARICATO DEL REGOLAMENTO	STRUMENTI¹¹⁹	SISTEMA DI CLEARING	Reachable BIC da registrare in STEP2	DATA DI DECORRENZA¹²⁰ <i>(giorno - mese - anno)</i>	DATA DI CESSAZIONE¹²¹ <i>(giorno - mese - anno)</i>
..... <i>(denominazione)</i>	<input type="checkbox"/> <i>SEPA Credit Transfer</i> <i>(denominazione)</i> <i>(codice identificativo)</i>
..... <i>(Filiale della Banca d'Italia competente)</i> <i>(codice identificativo del PSP)</i>	<input type="checkbox"/> <i>SEPA Core Direct Debit</i> <i>(denominazione)</i> <i>(codice identificativo)</i>
..... <i>(BIC del conto RTGS DCA del PSP)</i> <i>Identificativo unico di conto TARGET-</i> <i>(sistema componente di TARGET in cui il PSP detiene il conto RTGS DCA)</i>	<input type="checkbox"/> <i>SEPA B2B Direct Debit</i> <i>(denominazione)</i> <i>(codice identificativo)</i>

¹¹⁹ Barrare le caselle relative agli strumenti SEPA per i quali si richiede il servizio di collegamento con STEP2.

¹²⁰ Indicare la data di decorrenza; qualora non siano intervenute variazioni o nel caso di cessazione dalla fruizione del servizio di collegamento con STEP2, questa colonna non deve essere compilata.

¹²¹ Indicare l'ultimo giorno di fruizione del servizio di collegamento con STEP2; qualora non siano intervenute variazioni o in caso di prima segnalazione, questa colonna non deve essere compilata.

.....
(luogo) (data)

.....
(firma del legale rappresentante)

Servizio di collegamento con STEP2
—
Scheda di regolamento del PSP collegato diretto

SERVIZIO DI COLLEGAMENTO CON IL SISTEMA STEP2
SCHEMA DI REGOLAMENTO DEL PSP COLLEGATO DIRETTO

Il/La
..... (di seguito il richiedente), con sede legale in
.....
..... (Stato) (Città)
.....,
..... (indirizzo)
legalmente rappresentat... da, codice identificativo
n.:

- a) dichiara di aver accettato l'incarico conferito dai PSP indicati nella tavola seguente (di seguito PSP collegati indiretti) – dalla data di decorrenza/fino alla data di cessazione indicata nella tavola medesima per ciascuno di essi – di regolare sul conto RTGS DCA identificato dal BIC e dall'identificativo unico di conto, detenuto dal richiedente medesimo nel sistema TARGET-.....:
- tramite BI-COMP i pagamenti di pertinenza dei PSP suddetti trattati nell'ambito del servizio di collegamento con STEP2;
 - le tariffe (inclusi eventuali conguagli) di pertinenza dei PSP suddetti afferenti a tale servizio;
- b) riporta nella tavola seguente, senza indicazione di date, anche i PSP collegati indiretti per i quali continuerà a svolgere l'incarico suddetto.

Ai fini sopra indicati, il richiedente dichiara:

- di partecipare a BI-COMP e di utilizzare le procedure interbancarie relative agli strumenti SEPA per i quali i PSP collegati indiretti di cui alle precedenti lettere a) e b) hanno richiesto di fruire/fruiscono del servizio di collegamento con STEP2;
- di regolare i pagamenti di pertinenza dei PSP suddetti trattati nelle procedure interbancarie relative agli strumenti SEPA per i quali tali PSP hanno richiesto di fruire/fruiscono del servizio di collegamento con STEP2;
- di fruire/aver presentato a codesto Istituto richiesta per fruire, quale PSP collegato diretto, del servizio di collegamento con STEP2 con riferimento agli strumenti SEPA per i quali i PSP suddetti hanno richiesto di fruire/fruiscono del servizio medesimo.

SERVIZIO DI COLLEGAMENTO CON STEP2: PSP COLLEGATI INDIRETTI <i>(denominazione, Filiale della Banca d'Italia competente, codice identificativo e BIC)</i>	STRUMENTI¹²²	DATA DI DECORRENZA¹²³	DATA DI CESSAZIONE¹²⁴
	 (giorno - mese - anno) (giorno - mese - anno)
	 (giorno - mese - anno) (giorno - mese - anno)
	 (giorno - mese - anno) (giorno - mese - anno)
	 (giorno - mese - anno) (giorno - mese - anno)

.....
(luogo) (data)

.....
(firma del legale rappresentante)

¹²² Indicare lo/gli strumento/i SEPA per il/i quale/i il PSP collegato indiretto intende fruire/fruisce del servizio di collegamento con STEP2, utilizzando le dizioni “SCT”, “SDD Core” e “SDD B2B”.

¹²³ Indicare la data di decorrenza; qualora non siano intervenute variazioni o nel caso in cui il regolante cessi di regolare per conto del singolo collegato indiretto, questa colonna non deve essere compilata.

¹²⁴ Indicare l'ultimo giorno in cui il regolante regola per conto del singolo collegato indiretto; qualora non siano intervenute variazioni o nel caso in cui il regolante inizi a regolare per conto del singolo collegato indiretto, questa colonna non deve essere compilata.

Servizio di collegamento con STEP2 per lo strumento SDD
—
Garanzia

Spett.le
Banca d'Italia
Filiale di

Oggetto: Servizio di collegamento con il sistema STEP2 per lo strumento SDD – Garanzia

Il/La
..... (di seguito il richiedente), con sede legale in
.....
..... (Stato) (Città)
.....,
..... (indirizzo)
codice identificativo n., legalmente rappresentat... da
....., quale PSP
collegato che fruisce/ha fruito del servizio di collegamento con il sistema STEP2 per gli SDD, comunica
nella tavola allegata l'importo degli *R-message* utili alla determinazione del valore minimo della
garanzia.

.....,
(luogo) (data)

.....
(firma del PSP collegato)

PSP COLLEGATO PER LO STRUMENTO SDD: (cod. id.);
 (denominazione)

BIC

	Strumento SDD Core - <i>R-message</i> disposti da controparti del PSP collegato e regolati, in STEP2 o in altri sistemi, a debito dello stesso (importi in euro)	Strumento SDD B2B - <i>R-message</i> disposti da controparti del PSP collegato e regolati, in STEP2 o in altri sistemi, a debito dello stesso (importi in euro)
MESE 1 ¹²⁵		
MESE 2		
MESE 3		
MESE 4		
MESE 5		
MESE 6		
MESE 7		
MESE 8		
MESE 9		
MESE 10		
MESE 11		
MESE 12		
MESE 13		
MESE 14		
MESE 15		

¹²⁵ Indicare in questa riga gli importi degli *R-message* regolati nel mese che precede quello della segnalazione e, nelle righe successive, gli importi degli *R-message* regolati nei mesi ad esso precedenti.

.....
(luogo) (data)

.....
(firma del PSP collegato)

Servizio di collegamento con il sistema STEP2 per lo strumento SDD

–

**Delega a sottoscrivere e presentare il modulo
“Servizio di collegamento con il sistema STEP2 per
lo strumento SDD – Garanzia”**

Spett.le
Banca d'Italia
Filiale di

Oggetto: Delega a sottoscrivere e presentare il modulo "Servizio di collegamento con il sistema STEP2 per lo strumento SDD – Garanzia"

Il/La
..... (di seguito il richiedente), con sede legale in
.....
..... (Stato) (Città)
....., (indirizzo)

codice identificativo n., legalmente rappresentat... da
....., delega i soggetti indicati nell'"Elenco dei soggetti autorizzati a sottoscrivere le lettere di manleva e a comunicare i soggetti abilitati a compiere operazioni con la Banca d'Italia" (c.d. "soggetti autorizzati") a sottoscrivere e presentare di volta in volta a codesto Istituto il modulo "Servizio di collegamento con il sistema STEP2 per lo strumento SDD – Garanzia".

In relazione a quanto precede, il PSP collegato riconosce e fa proprie le dichiarazioni rese nel modulo suddetto dai soggetti autorizzati, esonerando codesto Istituto da ogni danno o responsabilità derivanti dalle dichiarazioni medesime.

.....
(luogo) (data)

.....
(firma del legale rappresentante)

Servizio “*Transferability*” di STEP2
—
Richiesta di adesione del PSP collegato

Spett.le
Banca d'Italia
Filiale di

Oggetto: Servizio “*Transferability*” di STEP2 – Richiesta di adesione del PSP collegato.

Il/La
..... (di seguito il richiedente), con sede legale in
.....
..... (Stato) (Città)
.....,
..... (indirizzo)
codice identificativo n., legalmente rappresentat... da
....., chiede a codesto Istituto, quale partecipante al sistema
STEP2 gestito da *EBA-Clearing*, di comunicare a quest'ultima la propria adesione al servizio
“*Transferability*” di STEP2 dal, per il/i BIC.....
(giorno - mese - anno)

A tal fine il richiedente:

1) dichiara:

- di fruire, quale PSP collegato, del servizio di collegamento con STEP2 per lo strumento SCT offerto dalla Banca d'Italia;

ovvero

- di aver presentato a codesto Istituto richiesta per fruire, quale PSP collegato, del servizio di collegamento con STEP2 per lo strumento SCT;

2) dichiara di essere a conoscenza e di accettare che:

- il servizio “*Transferability*” non rientra nel servizio di collegamento con STEP2 per lo strumento SCT come descritto nel documento “Sistema di compensazione BI-COMP – Guida per gli operatori”, disponibile sul sito web della Banca d'Italia www.bancaditalia.it;
- l'adesione e il recesso dal servizio “*Transferability*” potranno avvenire solo in corrispondenza delle date previste allo scopo da *EBA-Clearing*;
- per utilizzare il servizio “*Transferability*” il richiedente dovrà avvalersi del sistema di *clearing* scelto per fruire del servizio di collegamento per lo strumento SCT, se disponibile a supportare il servizio;
- il rapporto tra il richiedente e il sistema di *clearing* per l'utilizzo del servizio “*Transferability*” è lasciato all'autonomia negoziale delle parti e la relativa disciplina non coinvolge né impegna in alcun modo la Banca d'Italia;
- per ogni obbligo nei confronti di *EBA-Clearing* che dovesse rivenire in capo alla Banca d'Italia per effetto dell'utilizzo del servizio “*Transferability*” da parte del richiedente, la Banca si rivarrà nei confronti di quest'ultimo nell'ambito del rapporto bilaterale con lo stesso;

3) per la ricezione delle comunicazioni di codesto Istituto concernenti il servizio “*Transferability*” conferma il domicilio eletto e i numeri di fax, di telefono e casella PEC/indirizzo email resi noti nella “Lettera-contratto per la partecipazione a BI-COMP e per la fruizione dei servizi di

raggiungibilità” ovvero, qualora il richiedente si avvalga/avvarrà di un partecipante a BI-COMP per regolare i pagamenti trattati nell’ambito del servizio di collegamento con STEP2 per lo strumento SCT, nella “Richiesta di fruire del servizio di collegamento con il sistema STEP2, quale PSP collegato indiretto”.

.....
(luogo) (data)

.....
(firma del legale rappresentante)

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del codice civile il richiedente dichiara di aver preso conoscenza e di approvare specificamente le disposizioni e le condizioni di cui al punto 2, secondo e quarto alinea.

.....
(luogo) (data)

.....
(firma del legale rappresentante)

SEZIONE C

GESTORI DEI SISTEMI DI *CLEARING*

1. ATTIVITÀ DEI GESTORI DEI SISTEMI DI *CLEARING*¹²⁶

1.1 Invio di informazioni di pagamento a BI-COMP

I gestori dei sistemi di *clearing* che intendono inviare le informazioni di pagamento a BI-COMP devono:

- a) avere sede legale in uno Stato dello Spazio Economico Europeo (di seguito **SEE**)¹²⁷;
- b) essere sottoposti alla sorveglianza sui sistemi di pagamento di cui all'art. 146 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (di seguito "**Testo Unico Bancario**") oppure, nel caso in cui abbiano la propria sede legale e operativa in uno Stato diverso dalla Repubblica italiana, essere sottoposti – da parte delle autorità competenti – a forme di sorveglianza equivalenti;
- c) aver sottoscritto e inviato allo *European Payments Council* (di seguito "**EPC**") la *Disclosure of intent to be a SEPA Scheme compliant CSM* con riferimento allo/agli strumento/i SEPA interessato/i (SCT, SDD *Core* e/o SDD B2B)¹²⁸, qualora intendano inviare a BI-COMP informazioni di pagamento relative alle procedure interbancarie che trattano tale/i strumento/i;
- d) sottoscrivere l'apposito contratto con la Banca d'Italia quale gestore del sistema BI-COMP (cfr. All. C.1).

Il contratto di cui al punto d) disciplina l'attività di trasmissione a BI-COMP di informazioni di pagamento (partite elementari e/o saldi bilaterali). Le informazioni di pagamento suddette possono riguardare operazioni effettuate:

- attraverso strumenti di pagamento, sia domestici sia SEPA (SCT, SDD *Core* e/o SDD B2B), tra i prestatori di servizi di pagamento (di seguito "**PSP**") che si avvalgono delle relative procedure interbancarie che confluiscono in BI-COMP;
- attraverso strumenti di pagamento SEPA (SCT, SDD *Core* e/o SDD B2B), tra i PSP che si avvalgono delle relative procedure interbancarie che confluiscono in BI-COMP e i PSP raggiungibili in altri sistemi di pagamento al dettaglio interoperabili o collegati con BI-COMP (c.d. **sistemi connessi** – cfr. successivi parr. 1.2 e 1.3).

1.2 Servizio di interoperabilità

Per consentire l'esecuzione di pagamenti disposti con strumenti SEPA anche con i PSP che non si avvalgono di BI-COMP per regolare tali pagamenti, la Banca d'Italia offre il servizio di interoperabilità insieme ai gestori interessati dei sistemi di *clearing* che immettono pagamenti SEPA (SCT, SDD *Core* e/o SDD B2B) in BI-COMP.

Il servizio consente l'esecuzione di tali pagamenti tra i PSP che si avvalgono delle corrispondenti procedure interbancarie e i PSP raggiungibili in altri sistemi di pagamento al dettaglio¹²⁹ (di seguito "**sistemi interoperabili**"), i cui gestori:

¹²⁶ Le previsioni della presente Guida per gli operatori riferite ai gestori dei sistemi di *clearing* si applicano anche alla Banca d'Italia quale gestore del sistema di *clearing* CABI, senza che ciò richieda la sottoscrizione dell'apposita contrattualistica.

¹²⁷ Il SEE comprende gli Stati membri dell'Unione europea (di seguito "**UE**"), la Repubblica d'Islanda, il Principato del Liechtenstein e il Regno di Norvegia.

¹²⁸ Cfr. www.europeanpaymentscouncil.eu.

¹²⁹ Il gestore del sistema di *clearing* è obbligato a rendere noti ai PSP che utilizzano il servizio di interoperabilità i PSP raggiungibili nei sistemi interoperabili, allo scopo di consentire l'indirizzamento a questi ultimi delle informazioni di pagamento relative ai pagamenti oggetto del servizio medesimo.

- 1) abbiano sottoscritto e inviato all'EPC la *Disclosure of intent to be a SEPA Scheme compliant CSM* con riferimento allo/agli strumento/i SEPA interessato/i;
- 2) siano sottoposti alla sorveglianza sui sistemi di pagamento di cui all'art. 146 del Testo Unico Bancario oppure, nel caso in cui abbiano la propria sede legale e operativa in uno Stato diverso dalla Repubblica italiana, siano sottoposti – da parte delle autorità competenti – a forme di sorveglianza equivalenti;
- 3) siano stati designati e notificati all'AESFEM, unitamente ai sistemi interoperabili da essi gestiti, ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. n. 210/2001 di recepimento della SFD ovvero, qualora tali sistemi non siano italiani, ai sensi della legge applicabile dello Stato membro dell'UE, cui tali sistemi siano assoggettati, che recepisce l'art. 10 della SFD;
- 4) abbiano perfezionato con la Banca d'Italia e i gestori dei sistemi di *clearing* **accordi di interoperabilità**, che i) disciplinino l'esecuzione di pagamenti SEPA tra i PSP che si avvalgono delle corrispondenti procedure interbancarie e i PSP raggiungibili nei sistemi interoperabili; ii) siano conformi agli standard definiti dalla *European Automated Clearing House Association* (di seguito "**EACHA**")¹³⁰; iii) non impongano ai PSP che utilizzano il servizio di interoperabilità obblighi di partecipazione, adesione o registrazione nei sistemi interoperabili; iv) prevedano l'immissione in BI-COMP dei pagamenti SEPA trattati nell'ambito dell'interoperabilità.

L'offerta del servizio di interoperabilità è opzionale e la scelta di svolgerlo rientra nella discrezionalità del gestore del singolo sistema di *clearing*; essa presuppone che il gestore del singolo sistema di *clearing* interessato abbia perfezionato con la Banca d'Italia l'apposito contratto per lo svolgimento dei servizi di interoperabilità e/o di collegamento¹³¹.

Il gestore del sistema di *clearing* che ha scelto di offrire il servizio di interoperabilità insieme alla Banca d'Italia è tenuto a renderlo disponibile a ogni PSP che: i) aderisce al proprio sistema di *clearing*; ii) si avvale delle procedure interbancarie relative ai pagamenti SEPA oggetto di tale servizio; iii) possiede i requisiti per utilizzarlo e intende utilizzarlo. I requisiti fissati dalla Banca d'Italia per la fruizione del servizio di interoperabilità da parte dei partecipanti a BI-COMP che utilizzano le procedure interbancarie relative agli strumenti SEPA oggetto di accordi di interoperabilità sono illustrati nella Sez. B, Cap. I, par. 1.1. Rientra nella esclusiva responsabilità del gestore del sistema di *clearing*:

- definire gli ulteriori requisiti per l'utilizzo del servizio di interoperabilità da parte dei PSP che aderiscono al proprio sistema e si avvalgono delle procedure interbancarie relative agli strumenti SEPA oggetto di tale servizio;
- assicurare la conformità di tali requisiti a quanto previsto in materia di accesso ai sistemi di pagamento dall'art. 30 del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 11, ovvero, qualora il sistema di *clearing* non sia italiano, dalla legge dello Stato membro dell'UE, cui tale sistema sia assoggettato, che recepisce l'art. 35 della *PSD2 Directive* (di seguito "**PSD2**")¹³².

L'attività di scambio con un sistema interoperabile delle informazioni di pagamento relative ai pagamenti SEPA oggetto del servizio di interoperabilità è svolta dal sistema di *clearing* il cui gestore

¹³⁰ Cfr. *EACHA Interoperability Framework* disponibile sul sito web www.eacha.org.

¹³¹ Cfr. successivo par. 2.1.

¹³² Direttiva 2015/2366/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, e successive modifiche e integrazioni.

ha concluso il relativo accordo di interoperabilità¹³³. Il regolamento di tali pagamenti avviene tramite BI-COMP e il sistema interoperabile, in due distinte fasi successive.

Per quanto concerne **la compensazione e il regolamento tramite BI-COMP**, i pagamenti SEPA oggetto del servizio di interoperabilità devono essere immessi dal gestore del sistema di *clearing* soggetto in BI-COMP, sotto forma di saldi bilaterali, mediante le corrispondenti procedure interbancarie e con le modalità indicate nel successivo allegato C.10; essi confluiscono nei saldi multilaterali di BI-COMP e sono trattati nei cicli di compensazione e invio al regolamento disponibili per lo specifico strumento SEPA (cfr. Sez. A, Cap. I, par. 3), secondo quanto di volta in volta previsto nel relativo accordo di interoperabilità. Il gestore del sistema di *clearing* deve assicurare che i pagamenti SEPA oggetto del servizio di interoperabilità immessi in BI-COMP:

- siano relativi unicamente agli strumenti SEPA oggetto dei relativi accordi di interoperabilità;
- intercorrano tra: i) i PSP che si avvalgono delle corrispondenti procedure interbancarie e utilizzano il servizio di interoperabilità; ii) i PSP raggiungibili nei sistemi interoperabili.

Il gestore del sistema di *clearing* può immettere in BI-COMP i pagamenti SEPA oggetto del servizio di interoperabilità, a debito o a credito dei partecipanti a BI-COMP che utilizzano le corrispondenti procedure interbancarie, soltanto qualora tali partecipanti abbiano manifestato alla Banca d'Italia la volontà di fruire del servizio di interoperabilità. La Banca d'Italia rende noti i nominativi di tali partecipanti al gestore del sistema di *clearing*, mediante comunicazioni agli indirizzi di posta elettronica contenuti nella lista dei contatti di cui all'allegato C.7¹³⁴.

L'immissione in BI-COMP dei pagamenti a debito dei suoi partecipanti (di seguito **“pagamenti in uscita”**) richiede la partecipazione a BI-COMP:

- a) del gestore del sistema interoperabile e, a tal fine:
 - esso deve disporre di un conto RTGS DCA in TARGET su cui far affluire – tramite BI-COMP – i fondi destinati ai PSP raggiungibili nel sistema interoperabile; in tal caso: i) il conto RTGS DCA deve essere intestato a nome del gestore del sistema interoperabile ed essere destinato esclusivamente allo scopo di farvi affluire i fondi destinati ai PSP raggiungibili nel sistema interoperabile; ii) l'ordinamento nazionale del gestore del sistema interoperabile deve prevedere istituti di segregazione patrimoniale idonei a mantenere la separatezza dal patrimonio del medesimo, anche in caso di procedure di insolvenza, dei fondi ricevuti nell'ambito dell'interoperabilità;
 - in assenza di siffatte previsioni o in alternativa a esse, il regolamento dei fondi in parola deve avvenire sul conto RTGS DCA detenuto in TARGET da una *settlement bank*;
- b) di una banca centrale dell'Eurosistema oppure di una banca centrale nazionale di uno Stato membro dell'UE che non ha adottato l'euro connessa a TARGET (di seguito **“settlement bank”**).

¹³³ Il gestore del sistema di *clearing* è tenuto a rendere noti ai PSP che utilizzano il servizio di interoperabilità i PSP raggiungibili nel sistema interoperabile. Nel caso in cui un PSP che utilizza i servizi di interoperabilità e/o di collegamento (cfr. successivo par. 1.3) disponga un pagamento SEPA volto ad accreditare/addebitare un PSP che non si avvale della corrispondente procedura interbancaria, ma è raggiungibile in più sistemi interoperabili/collegati, il gestore del sistema di *clearing* è tenuto a veicolare il pagamento nel sistema interoperabile/collegato prescelto dal PSP che ha disposto il pagamento. Rientra nella discrezionalità del gestore del sistema di *clearing* e del sistema interoperabile la scelta delle rete da utilizzare per lo scambio delle informazioni di pagamento tra tali sistemi.

¹³⁴ Cfr. par. 2.1.

Il regolamento dei pagamenti in uscita tramite il sistema interoperabile resta subordinato alla disponibilità di fondi sufficienti sul conto RTGS DCA del gestore del sistema interoperabile/della relativa *settlement bank*. Pertanto il gestore del sistema di *clearing* che ha immesso tali pagamenti in BI-COMP deve verificarne l'avvenuto regolamento tramite BI-COMP sul conto RTGS DCA suddetto, prima di immettere le relative informazioni di pagamento nel sistema interoperabile. Per consentire al sistema di *clearing* di svolgere le attività di verifica e riconciliazione propedeutiche a tale immissione, la Banca d'Italia notifica al sistema di *clearing* medesimo – mediante il messaggio 618 (“Notifica di addebito/accredito dei conti RTGS DCA della Banca d'Italia funzionali allo svolgimento del servizio di collegamento”)¹³⁵ – gli importi accreditati tramite BI-COMP sul conto RTGS DCA del gestore del sistema interoperabile/della relativa *settlement bank*; in ogni caso, il gestore del sistema di *clearing* non deve immettere nel sistema interoperabile informazioni di pagamento relative ai pagamenti in uscita che eccedano gli importi notificati con tale messaggio.

Per il regolamento dei pagamenti a credito dei partecipanti a BI-COMP (di seguito “**pagamenti in entrata**”), la Banca d'Italia rende disponibili appositi conti RTGS DCA/sottoconti aperti nel sistema TARGET-Banca d'Italia a nome della Banca d'Italia, dedicati ai singoli sistemi di *clearing* e funzionali allo svolgimento del servizio di interoperabilità, su cui ricevere dai sistemi interoperabili i fondi destinati ai PSP che si avvalgono delle procedure interbancarie¹³⁶. I conti RTGS DCA della Banca d'Italia funzionali allo svolgimento del servizio di interoperabilità non possono presentare saldi negativi e i fondi giacenti su di essi non sono computati ai fini dell'assolvimento – da parte dei partecipanti o di soggetti terzi – degli obblighi di riserva di cui all'art. 19 dello Statuto del SEBC. A tali conti si applica la normativa di TARGET in materia di interessi¹³⁷; gli eventuali interessi (positivi o negativi) non sono accreditati/addebitati sui conti suddetti, ma retrocessi/recuperati dalla Banca d'Italia con le modalità indicate nel successivo par. 4. Alla data di pubblicazione della presente Guida per gli operatori, la normativa di TARGET prevede che tali interessi siano computati “al tasso dello zero per cento o al tasso di deposito¹³⁸, se inferiore”.

Il regolamento dei pagamenti in entrata tramite BI-COMP resta subordinato alla disponibilità di fondi sufficienti sui conti RTGS DCA della Banca d'Italia funzionali allo svolgimento del servizio di interoperabilità. Pertanto il gestore del sistema di *clearing* deve verificare l'avvenuto regolamento di tali pagamenti tramite il sistema interoperabile sui conti RTGS DCA suddetti, prima di immettere le relative informazioni di pagamento in BI-COMP. Per consentire al sistema di *clearing* di svolgere le

¹³⁵ C.d. messaggio 618-D (cfr. successivo allegato C.10).

¹³⁶ I conti RTGS DCA della Banca d'Italia funzionali allo svolgimento del servizio di interoperabilità sono aperti in TARGET come conti RTGS DCA “*credit-based only*” e non sono censiti nella *RTGS Directory* divulgata agli operatori. Essi vengono censiti dalla Banca d'Italia nell'anagrafe dei partecipanti a BI-COMP (cfr. successivo allegato C.10, par. 4), associati alle procedure interbancarie che trattano gli strumenti SEPA oggetto degli accordi di interoperabilità, per consentire il regolamento tramite BI-COMP dei saldi bilaterali rivenienti da tali procedure interbancarie e immessi in BI-COMP a credito dei partecipanti a BI-COMP. Gli adempimenti amministrativi per l'apertura in TARGET dei conti RTGS DCA/sottoconti della Banca d'Italia funzionali allo svolgimento del servizio di interoperabilità e per il censimento anagrafico di tali conti RTGS DCA in BI-COMP competono alla Banca d'Italia, quale titolare di tali conti/sottoconti; i relativi codici identificativi (codici a cinque caratteri numerici attribuiti dalla Banca d'Italia e/o BIC e/o identificativi unici di conto) sono indicati negli accordi di interoperabilità.

¹³⁷ Cfr. *TARGET Guideline*.

¹³⁸ Tasso di interesse applicabile a “un'operazione dell'Eurosistema che le controparti possono utilizzare per effettuare depositi *overnight* presso una BCN ad un tasso sui depositi predeterminato”.

attività di verifica e riconciliazione propedeutiche a tale immissione, la Banca d'Italia notifica al sistema di *clearing* medesimo – mediante il messaggio 618 (“Notifica di addebito/accredito dei conti RTGS DCA della Banca d'Italia funzionali allo svolgimento del servizio di collegamento”)¹³⁹ – gli importi accreditati tramite il sistema interoperabile sui conti RTGS DCA della Banca d'Italia funzionali allo svolgimento del servizio di interoperabilità. In ogni caso, il gestore del sistema di *clearing*:

- non deve immettere in BI-COMP informazioni di pagamento relative ai pagamenti in entrata che eccedano gli importi notificati con il messaggio suddetto;
- deve assicurare che i saldi multilaterali a debito dei conti RTGS DCA suddetti, determinati da BI-COMP in esito al processo di compensazione delle informazioni di pagamento relative ai pagamenti in entrata immesse in BI-COMP dal gestore del sistema di *clearing* medesimo, trovino copertura nei fondi disponibili su tali conti¹⁴⁰.

Le modalità di svolgimento del servizio di interoperabilità per gli strumenti SCT e SDD, *Core* e B2B, sono illustrate nella Sez. B, Cap. I, parr. 1.3 e 1.4.

Rientra nella esclusiva responsabilità del gestore del sistema di *clearing* che ha perfezionato accordi di interoperabilità definire le regole, le modalità di funzionamento e le misure di mitigazione dei rischi del proprio sistema funzionali allo svolgimento del servizio di interoperabilità. Il gestore del sistema di *clearing* è in ogni caso tenuto a:

- assicurare la piena conformità della disciplina del proprio sistema concernente il servizio di interoperabilità alla disciplina contenuta nell'apposito contratto per lo svolgimento dei servizi di interoperabilità e/o di collegamento¹⁴¹ e negli accordi di interoperabilità perfezionati con la Banca d'Italia;
- farsi carico di tutti gli oneri – ivi inclusi gli eventuali canoni, tariffe e/o commissioni richiesti dai gestori dei sistemi interoperabili, nonché i costi delle infrastrutture e dei servizi di rete – necessari per l'esecuzione di tali accordi e recuperare i relativi importi dagli aderenti al proprio sistema, con criteri e modalità individuati in autonomia¹⁴²;
- assumere ogni responsabilità nei confronti dei PSP che si avvalgono delle procedure interbancarie relative ai pagamenti SEPA oggetto di tali accordi, dei partecipanti a BI-COMP, dei gestori dei sistemi interoperabili, dei PSP raggiungibili in tali sistemi o di terzi per le attività svolte dal gestore del sistema di *clearing* medesimo ai sensi di tali accordi, tenendo indenne la Banca d'Italia in caso di danno subito da tali soggetti in conseguenza delle richiamate attività.

Il gestore di un sistema di *clearing* che intende offrire il servizio di interoperabilità insieme alla Banca d'Italia può svolgere l'attività di scambio con i sistemi interoperabili delle informazioni di

¹³⁹ C.d. messaggio 618-C (cfr. successivo allegato C.10).

¹⁴⁰ In caso di incapienza di un conto RTGS DCA della Banca d'Italia funzionale allo svolgimento del servizio di interoperabilità, la Banca d'Italia si riserva la facoltà di stralciare tutti i saldi bilaterali immessi in BI-COMP dal sistema di *clearing* interessato, a debito di tale conto RTGS DCA, allo scopo di effettuare una nuova compensazione con l'esclusione di tali saldi bilaterali (c.d. *unwinding*). Tali saldi non sono autonomamente riproposti dalla Banca d'Italia in BI-COMP. L'eventuale incapienza di un conto RTGS DCA della Banca d'Italia funzionale allo svolgimento del servizio di interoperabilità non è soggetta all'applicazione della penale di cui alla Sez. A, Cap. III, par. 2.

¹⁴¹ Cfr. successivo par. 2.1.

¹⁴² La Banca d'Italia recupera dai partecipanti a BI-COMP gli eventuali canoni, tariffe e/o commissioni a essa applicati per l'apertura e l'utilizzo in TARGET e in BI-COMP dei conti RTGS DCA /sottoconti della Banca d'Italia medesima funzionali allo svolgimento del servizio di interoperabilità.

pagamento relative ai pagamenti SEPA oggetto del servizio di interoperabilità e immetterle in BI-COMP avvalendosi di un altro sistema di *clearing*, il cui gestore abbia perfezionato accordi di interoperabilità per gli strumenti SEPA interessati (di seguito “**sistema interposto**”). Al ricorrere di tale ipotesi, la Banca d’Italia – quale gestore di BI-COMP – resta estranea ai rapporti intercorrenti tra il gestore del sistema di *clearing* e il gestore del sistema interposto.

1.3 Servizio di collegamento

Per consentire l’esecuzione di pagamenti disposti con strumenti SEPA anche con i PSP che non si avvalgono di BI-COMP per regolare tali pagamenti, la Banca d’Italia offre il servizio di collegamento insieme ai gestori interessati di sistemi di *clearing* che immettono pagamenti SEPA (SCT, SDD *Core* e/o SDD B2B) in BI-COMP.

Il servizio consente l’esecuzione di tali pagamenti tra i PSP che si avvalgono delle corrispondenti procedure interbancarie e i PSP raggiungibili in altri sistemi di pagamento al dettaglio¹⁴³ (di seguito “**sistemi collegati**”), i cui gestori:

- 1) abbiano sottoscritto e inviato all’EPC la *Disclosure of intent to be a SEPA Scheme compliant CSM* con riferimento allo/agli strumento/i SEPA interessato/i;
- 2) siano sottoposti alla sorveglianza sui sistemi di pagamento di cui all’art. 146 del Testo Unico Bancario oppure, nel caso in cui abbiano la propria sede legale e operativa in uno Stato diverso dalla Repubblica italiana, siano sottoposti – da parte delle autorità competenti – a forme di sorveglianza equivalenti;
- 3) siano stati designati e notificati all’AESFEM, unitamente ai sistemi collegati da essi gestiti, ai sensi dell’art. 10 del d.lgs. n. 210/2001 di recepimento della SFD ovvero, qualora tali sistemi non siano italiani, ai sensi della legge applicabile dello Stato membro dell’UE, cui tali sistemi siano assoggettati, che recepisce l’art. 10 della SFD;
- 4) non siano disponibili a perfezionare con la Banca d’Italia e i gestori di sistemi di *clearing* interessati accordi di interoperabilità conformi agli standard definiti dall’EACHA¹⁴⁴ e impongano ai PSP che utilizzano il servizio di collegamento obblighi di partecipazione, adesione o registrazione nei sistemi collegati.

L’offerta del servizio di collegamento è opzionale e la scelta di svolgerlo rientra nella discrezionalità del gestore del singolo sistema di *clearing*¹⁴⁵. Essa presuppone che:

- a) il gestore del sistema di *clearing* abbia perfezionato con la Banca d’Italia l’apposito contratto per lo svolgimento dei servizi di interoperabilità e/o di collegamento e, in tale ambito, abbia manifestato l’intenzione di offrire il servizio di collegamento (cfr. All. C.2);
- b) la Banca d’Italia abbia assunto il ruolo di partecipante/aderente diretto nel sistema collegato.

Il gestore del sistema di *clearing* che ha scelto di offrire il servizio di collegamento insieme alla Banca d’Italia è tenuto a renderlo disponibile a ogni PSP che: i) aderisce al proprio sistema di *clearing*; ii) si avvale delle procedure interbancarie relative ai pagamenti SEPA oggetto di tale servizio; iii)

¹⁴³ Il gestore del sistema di *clearing* è obbligato a rendere noti ai PSP che utilizzano il servizio di collegamento i PSP raggiungibili nei sistemi collegati, allo scopo di consentire l’indirizzamento a questi ultimi delle informazioni di pagamento relative ai pagamenti oggetto del servizio medesimo.

¹⁴⁴ Cfr. *EACHA Interoperability Framework* disponibile sul sito www.eacha.org.

¹⁴⁵ Rientra nella discrezionalità del gestore del sistema di *clearing* la scelta della rete da utilizzare per lo scambio delle informazioni di pagamento con i sistemi collegati tra quelle ammesse dai gestori di questi ultimi.

possiede i requisiti per utilizzarlo e intende utilizzarlo. I requisiti fissati dalla Banca d'Italia per la fruizione del servizio di collegamento da parte dei PSP che si avvalgono di BI-COMP e, in tale ambito, utilizzano le procedure interbancarie relative agli strumenti SEPA oggetto del servizio di collegamento sono illustrati nella Sez. B, Cap. I, par. 2. Rientra nella esclusiva responsabilità del gestore del sistema di *clearing*:

- definire gli ulteriori requisiti per l'utilizzo del servizio di collegamento da parte dei PSP che aderiscono al proprio sistema e si avvalgono delle procedure interbancarie relative agli strumenti SEPA oggetto di tale servizio;
- assicurare la conformità di tali requisiti a quanto previsto in materia di accesso ai sistemi di pagamento dall'art. 30 del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 11, ovvero, qualora il sistema di *clearing* non sia italiano, dalla legge dello Stato membro dell'UE, cui tale sistema sia assoggettato, che recepisce l'art. 35 della PSD2.

L'attività di **scambio** con un sistema collegato delle informazioni di pagamento relative ai pagamenti SEPA oggetto del servizio di collegamento è svolta dalla Banca d'Italia, quale partecipante/aderente diretto nel sistema collegato; a tal fine, la Banca d'Italia si avvale del gestore del sistema di *clearing* scelto dai fruitori del servizio di collegamento.

Il regolamento dei pagamenti oggetto del servizio di collegamento avviene tramite BI-COMP e il sistema collegato, in due distinte fasi successive.

Per quanto concerne la **compensazione** e il **regolamento tramite BI-COMP**, i pagamenti SEPA oggetto del servizio di collegamento devono essere immessi dal gestore del sistema di *clearing* – mediante le corrispondenti procedure interbancarie – in BI-COMP, sotto forma di saldi bilaterali e con le modalità indicate nel successivo allegato C.10; essi confluiscono nei saldi multilaterali di BI-COMP e sono trattati nei cicli di compensazione e invio al regolamento disponibili per lo specifico strumento SEPA (cfr. Sez. A, Cap. I, par. 3), secondo quanto di volta in volta previsto nella presente Guida per gli operatori.

Per il regolamento dei pagamenti a debito/credito dei fruitori del servizio di collegamento, la Banca d'Italia rende disponibili appositi conti RTGS DCA/sottoconti aperti in TARGET-Banca d'Italia a nome della Banca d'Italia, dedicati ai singoli sistemi di *clearing* e funzionali allo svolgimento del servizio di collegamento, su cui far affluire tramite BI-COMP i fondi destinati ai PSP raggiungibili nei sistemi collegati e ricevere dai sistemi collegati i fondi destinati ai fruitori del servizio di collegamento¹⁴⁶.

I conti RTGS DCA della Banca d'Italia suddetti non possono presentare saldi negativi e i fondi giacenti su di essi non sono computati ai fini dell'assolvimento – da parte dei fruitori del servizio di collegamento o di soggetti terzi – degli obblighi di riserva di cui all'art. 19 dello Statuto del SEBC. A tali conti si applica la normativa di TARGET in materia di interessi¹⁴⁷; gli eventuali interessi (positivi o negativi) non sono accreditati/addebitati sui conti suddetti, ma retrocessi/recuperati con le modalità indicate nel successivo Cap. 4. Alla data di pubblicazione della presente Guida per gli operatori, la

¹⁴⁶ Il gestore del sistema di *clearing* è tenuto a non includere i BIC che identificano i conti/sottoconti della Banca d'Italia nell'anagrafica degli aderenti al proprio sistema.

¹⁴⁷ Cfr. *TARGET Guideline*.

normativa di TARGET prevede che tali interessi siano computati “al tasso dello zero per cento o al tasso di deposito¹⁴⁸, se inferiore”.

Alla data di pubblicazione della presente Guida per gli operatori, BI-COMP è collegato unicamente al sistema STEP2 di *EBA-Clearing*; si rinvia alla Sez. B per le finalità, i presupposti e le caratteristiche di tale servizio.

1.3.1 Servizio di collegamento con il sistema STEP2

La Banca d'Italia offre il servizio di collegamento con il sistema STEP2 di *EBA-Clearing* per consentire l'esecuzione di pagamenti disposti con gli strumenti SCT, SDD *Core* e SDD B2B con i soggetti raggiungibili in tale sistema che non utilizzano la procedura interbancaria in cui è trattato lo strumento oggetto del servizio. La Banca d'Italia rende inoltre disponibile ai fruitori del servizio di collegamento con STEP2 che ne facciano richiesta l'accesso al servizio opzionale “*Transferability*” per gli SCT trattati in STEP2, dandone comunicazione a *EBA-Clearing*.

Il servizio è offerto:

- a) insieme ai gestori di sistemi di *clearing* che immettono pagamenti SEPA in BI-COMP, che abbiano perfezionato con la Banca d'Italia l'apposito contratto per lo svolgimento dei servizi di interoperabilità e/o di collegamento e, in tale ambito, abbiano manifestato l'intenzione di offrire il servizio di collegamento con STEP2;
- b) ai soggetti (c.d. **PSP collegati**) in possesso dei requisiti di cui alla Sez. B, paragrafi 2.1.1.1 (c.d. **PSP collegati diretti**) o 2.1.1.2 (c.d. **PSP collegati indiretti**).

La fruizione del servizio presuppone la registrazione dei PSP collegati in STEP2 come *Reachable BIC* – associati alla Banca d'Italia, quale partecipante a STEP2 – per i singoli strumenti SEPA per il quale essi richiedono il servizio. La Banca d'Italia rende noti i nominativi dei PSP collegati ai gestori dei sistemi di *clearing* di pertinenza, di cui al precedente punto a), mediante comunicazioni agli indirizzi di posta elettronica contenuti nella lista dei contatti di cui all'allegato C.7.

Rientra nella esclusiva responsabilità del gestore del sistema di *clearing* definire le regole, le modalità di funzionamento e le misure di mitigazione dei rischi del proprio sistema funzionali allo svolgimento del servizio di collegamento con STEP2. Il gestore del sistema di *clearing* è in ogni caso tenuto a:

- assicurare la piena conformità della disciplina del proprio sistema concernente il servizio di collegamento con STEP2 alla disciplina contenuta nell'apposito contratto per lo svolgimento dei servizi di interoperabilità e/o di collegamento;
- farsi carico di tutti gli oneri – ivi inclusi gli eventuali canoni, tariffe, interessi e/o commissioni richiesti da *EBA-Clearing*, nonché i costi delle infrastrutture e dei servizi di rete – necessari per lo svolgimento del servizio di collegamento con STEP2 e recuperare i relativi importi dagli aderenti al sistema di *clearing* con criteri e modalità individuati in autonomia¹⁴⁹;

¹⁴⁸ Tasso di interesse applicabile a “un'operazione dell'Eurosistema che le controparti possono utilizzare per effettuare depositi *overnight* presso una BCN ad un tasso sui depositi predeterminato”.

¹⁴⁹ La Banca d'Italia recupera dai partecipanti a BI-COMP gli eventuali canoni, tariffe e/o commissioni a essa applicati per l'apertura e l'utilizzo in TARGET e in BI-COMP dei conti RTGS DCA della Banca d'Italia medesima funzionali allo svolgimento del servizio di collegamento.

- assumere ogni responsabilità nei confronti dei PSP collegati, dei partecipanti a BI-COMP, di *EBA-Clearing*, dei PSP raggiungibili in STEP2 o di terzi per le attività da esso svolte, tenendo indenne la Banca d'Italia in caso di danno subito dai soggetti suddetti in conseguenza delle richiamate attività.

I pagamenti SEPA oggetto del servizio di collegamento con STEP2 confluiscono in BI-COMP tramite la corrispondente procedura interbancaria e sono regolati sui conti RTGS DCA dei PSP collegati diretti¹⁵⁰. In particolare:

- i pagamenti a debito dei PSP collegati (c.d. **pagamenti in uscita**) sono accreditati tramite BI-COMP su appositi conti RTGS DCA della Banca d'Italia¹⁵¹ e da quest'ultima trasferiti sull'apposito conto tecnico RTGS AS detenuto da *EBA-Clearing* in TARGET-ECB (c.d. **funding**), ai fini del regolamento in STEP2;
- i pagamenti a credito dei PSP collegati (c.d. **pagamenti in entrata**) regolati in STEP2 sono trasferiti dalla Banca d'Italia dal conto tecnico di *EBA-Clearing* suddetto su appositi conti RTGS DCA della Banca d'Italia medesima (c.d. **withdrawal**), per poi essere regolati tramite BI-COMP sui conti RTGS DCA dei PSP collegati diretti.

Per quanto concerne STEP2, *EBA-Clearing* ha adottato un modello di regolamento “nel continuo” (c.d. *Continuous Gross Settlement – CGS*) in base al quale i pagamenti immessi in tale sistema sono regolati nei libri contabili di *EBA-Clearing*¹⁵², a valere sulla liquidità trasferita dai partecipanti a STEP2 su un apposito conto tecnico detenuto da *EBA-Clearing* in TARGET-ECB (c.d. **conto tecnico di EBA-Clearing**). Le operazioni di *funding/withdrawal* sul/dal conto tecnico suddetto possono essere effettuate dai partecipanti a STEP2 in TARGET, mediante la procedura di regolamento RTGS di tipo D.

L'attività di scambio con STEP2 delle informazioni di pagamento concernenti i pagamenti oggetto del servizio di collegamento è svolta dalla Banca d'Italia quale partecipante a STEP2 che, a tale scopo, si avvale del gestore del sistema di *clearing* scelto dai PSP collegati. Per le finalità suddette, il gestore del sistema di *clearing* assume il ruolo di **Technical Service Provider**¹⁵³ della Banca d'Italia in

¹⁵⁰ Nel caso di un PSP collegato indiretto, il regolamento tramite BI-COMP avviene sul conto RTGS DCA del PSP collegato diretto che abbia acconsentito a regolare i pagamenti di pertinenza del PSP collegato indiretto.

¹⁵¹ I conti RTGS DCA della Banca d'Italia funzionali allo svolgimento del servizio di collegamento sono aperti in TARGET come conti RTGS DCA “*credit-based only*” e non sono censiti nella *RTGS Directory* divulgata agli operatori. Essi vengono censiti dalla Banca d'Italia nell'anagrafe dei partecipanti a BI-COMP (cfr. successivo allegato C.10, par. 4), associati alle procedure interbancarie che trattano gli strumenti SEPA oggetto del servizio di collegamento con STEP2, per consentire il regolamento tramite BI-COMP dei saldi bilaterali rivenienti da tali procedure interbancarie e immessi in BI-COMP a debito/credito dei partecipanti a BI-COMP. Gli adempimenti amministrativi per l'apertura in TARGET dei conti RTGS DCA della Banca d'Italia funzionali allo svolgimento del servizio di collegamento con STEP2 e per il censimento anagrafico di tali conti RTGS DCA in BI-COMP competono alla Banca d'Italia, quale titolare di tali conti; i relativi codici identificativi (codici a cinque caratteri numerici attribuiti dalla Banca d'Italia e/o BIC) sono indicati nell'allegato C.10.

¹⁵² Nel CGS di STEP2 i pagamenti sono regolati nell'ambito di finestre orarie estese per gli SCT dalle 19:30 alle 16:30 del giorno successivo e per gli SDD dalle 11:00 alle 14:00 (se *Core*) ovvero dalle 12:00 alle 14:30 (se B2B). Per ulteriori dettagli sull'articolazione delle finestre orarie e sul calendario di operatività di STEP2, si rinvia alla documentazione di *EBA-Clearing*.

¹⁵³ Il *Technical Service Provider* è un fornitore di servizi che facilita la connessione dei partecipanti a STEP2, fornendo servizi e supporto tecnico sulla base di accordi bilaterali con i singoli partecipanti, estranei al contratto di adesione a STEP2.

STEP2¹⁵⁴, in conformità a quanto previsto in materia da *EBA-Clearing*, ed è obbligato a rendere noti ai PSP collegati i PSP raggiungibili in STEP2, allo scopo di consentire l'indirizzamento a questi ultimi delle informazioni di pagamento relative ai pagamenti oggetto del servizio di collegamento con STEP2.

Al fine di consentire ai gestori dei sistemi di *clearing*, nel loro ruolo di *Technical Service Provider*, di accedere alle funzionalità della DPWS¹⁵⁵ per visualizzare le informazioni di pagamento con STEP2, la Banca d'Italia comunica a *EBA-Clearing* i nominativi a tale scopo indicati dal gestore del sistema di *clearing* mediante comunicazione via email all'indirizzo retail.system@bancaditalia.it.

Il regolamento dei pagamenti in uscita/pagamenti in entrata tramite STEP2/BI-COMP resta subordinato alla disponibilità di fondi sufficienti sul conto tecnico di *EBA-Clearing*/sugli appositi conti RTGS DCA della Banca d'Italia. Pertanto il gestore del sistema di *clearing* deve verificare l'avvenuto regolamento dei relativi importi sui suddetti conti prima di immettere le informazioni di pagamento relative ai pagamenti in uscita in STEP2/le informazioni di pagamento relative ai pagamenti in entrata in BI-COMP. Per consentire al sistema di *clearing* di svolgere le attività di verifica e riconciliazione propedeutiche a tali immissioni, la Banca d'Italia notifica al sistema di *clearing* medesimo – mediante il messaggio 618 (“Notifica di addebito/accredito dei conti RTGS DCA della Banca d'Italia funzionali allo svolgimento del servizio di collegamento”)¹⁵⁶ – gli importi accreditati su tali conti. In ogni caso, il gestore del sistema di *clearing*:

- non deve immettere informazioni di pagamento relative ai pagamenti in uscita in STEP2/informazioni di pagamento relative ai pagamenti in entrata in BI-COMP che eccedano gli importi notificati con il messaggio suddetto;
- deve assicurare che i saldi multilaterali a debito dei conti RTGS DCA suddetti, determinati da BI-COMP in esito al processo di compensazione delle informazioni di pagamento relative ai pagamenti in entrata immesse in BI-COMP dal gestore del sistema di *clearing* medesimo, trovino copertura nei fondi disponibili su tali conti¹⁵⁷.

Le modalità di svolgimento del servizio di collegamento con STEP2 sono illustrate nella Sez. B, Cap. I, par. 2.1.

¹⁵⁴ Il gestore del sistema di *clearing* è tenuto a rendere noti ai PSP collegati i PSP raggiungibili in STEP2. Nel caso in cui un PSP che utilizza i servizi di interoperabilità e/o di collegamento disponga un pagamento SEPA volto ad accreditare/addebitare un PSP che non si avvale della corrispondente procedura interbancaria, ma è raggiungibile in più sistemi interoperabili/in STEP2, il gestore del sistema di *clearing* è tenuto a veicolare il pagamento nel sistema prescelto dal PSP che ha disposto il pagamento. Rientra nella discrezionalità del gestore del sistema di *clearing* la scelta delle rete da utilizzare per lo scambio delle informazioni di pagamento con STEP2 tra quelle ammesse da *EBA-Clearing*.

¹⁵⁵ La “*Direct Participant Web Station*” (DPWS) è un'interfaccia che consente di acquisire informazioni e di disporre di alcune funzionalità. In particolare l'accesso alla DPWS messo a disposizione dei gestori dei sistemi di *clearing*, nel loro ruolo di TSP, consente di visualizzare le transazioni scambiate con STEP2 e scaricare le tavole di raggiungibilità di tale sistema.

¹⁵⁶ C.d. messaggi 618-D e 618-C (cfr. successivo allegato C.10).

¹⁵⁷ In caso di incapienza di un conto RTGS DCA della Banca d'Italia, quest'ultima si riserva la facoltà di stralciare tutti i saldi bilaterali immessi in BI-COMP dal sistema di *clearing* interessato, a debito di tale conto RTGS DCA, allo scopo di effettuare una nuova compensazione con l'esclusione di tali saldi bilaterali (c.d. “*unwinding*”). Tali saldi non sono autonomamente riproposti dalla Banca d'Italia in BI-COMP. L'eventuale incapienza di un conto RTGS DCA della Banca d'Italia non è soggetta all'applicazione della penale di cui alla Sez. A, Cap. III, par. 2.

2. PERFEZIONAMENTO DEI RAPPORTI CONTRATTUALI E COMUNICAZIONI CON LA BANCA D'ITALIA

2.1 Iter per il perfezionamento

I rapporti contrattuali tra la Banca d'Italia e i richiedenti si perfezionano con lo scambio di specifiche lettere-contratto.

In particolare, **il gestore di un sistema di *clearing*** che intenda **inviare informazioni di pagamento a BI-COMP** (cfr. precedente par. 1.1) deve presentare:

- la lettera-contratto di cui all'allegato C.1, unitamente alle "Norme per lo svolgimento dell'attività di invio alla Banca d'Italia di informazioni di pagamento relative: a) ai pagamenti tra partecipanti a BI-COMP; b) ai pagamenti scambiati nell'ambito dei servizi di interoperabilità e/o di collegamento" e al relativo disciplinare sui livelli di servizio di cui all'allegato C.3;
- il modulo relativo all'invio di dati statistici alla Banca d'Italia (cfr. All. C.4);
- la scheda riepilogativa delle procedure interbancarie per le quali intende effettuare tali attività (cfr. All. C.5);
- la lista dei contatti di cui all'allegato C.7, contenente gli indirizzi di posta elettronica e i numeri di telefono ai quali ricevere comunicazioni informali, di natura tecnico-operativa o a carattere d'urgenza della Banca d'Italia concernenti tale attività.

Qualora il gestore di un sistema di *clearing* intenda svolgere anche il **servizio di interoperabilità** (cfr. precedente par. 1.2) e/o il **servizio di collegamento con STEP2** (cfr. precedente par. 1.3.1), esso deve presentare:

- la lettera-contratto di cui all'allegato C.2;
- per il servizio di collegamento con STEP2, lo specifico disciplinare sui livelli di servizio di cui all'allegato C.3;
- la scheda per i servizi di interoperabilità e di collegamento con STEP2 (cfr. All. C.6), indicando in essa il/i servizio/i di interoperabilità/collegamento con STEP2 che intende svolgere e i relativi strumenti SEPA (SCT, SDD *Core* e/o SDD B2B), nonché, qualora opti per il servizio di interoperabilità, le modalità di colloquio con BI-COMP (diretto o via sistema interposto);
- la lista dei contatti di cui sopra (cfr. All. C.7), integrata con gli indirizzi di posta elettronica e i numeri di telefono ai quali ricevere comunicazioni informali, di natura tecnico-operativa o a carattere d'urgenza della Banca d'Italia concernenti detto/i servizio/i, nonché le comunicazioni della Banca d'Italia relative ai nominativi dei PSP che fruiscono di detto/i servizio/i;
- il modulo di cui all'allegato C.8 per autorizzare il regolamento sul proprio conto RTGS DCA in essere in TARGET:
 - a) degli eventuali interessi (positivi o negativi), di cui al successivo paragrafo 4, concernenti:
 - i conti RTGS DCA della Banca d'Italia funzionali allo svolgimento dei servizi di interoperabilità e di collegamento con STEP2 a esso dedicati;
 - la liquidità di pertinenza della Banca d'Italia che eventualmente residui *overnight* sul conto tecnico di *EBA-Clearing* nell'ambito del servizio di collegamento con STEP2 (c.d. "**liquidità overnight**")¹⁵⁸;

¹⁵⁸ Liquidità di pertinenza della Banca d'Italia, quale partecipante a STEP2 ai fini del servizio di collegamento, presente sul conto tecnico di *EBA-Clearing* alla chiusura della giornata operativa di TARGET.

b) delle tariffe fatturate da *EBA-Clearing* e delle tariffe di rete di cui al successivo paragrafo 4.

Per quanto attiene al regolamento degli interessi di cui al punto a), qualora il gestore del sistema di *clearing* non possieda i requisiti di partecipazione a TARGET e, conseguentemente, sia privo di conto RTGS DCA:

- 1) il gestore medesimo deve comunicare nel modulo suddetto il/i soggetto/i titolare/i di conto RTGS DCA al/i quale/i abbia conferito l'incarico di regolare tali interessi (c.d. **“regolante degli interessi”**)¹⁵⁹;
- 2) il/i regolante/i degli interessi deve/devono presentare il modulo di cui all'allegato C.9 per autorizzare il regolamento degli interessi suddetti sul/i proprio/i conto/i RTGS DCA.

Qualora il conto RTGS DCA sia detenuto in un sistema componente di TARGET diverso da TARGET-Banca d'Italia, il gestore del sistema di *clearing*/regolante degli interessi deve presentare altresì copia del *TARGET Registration Form* presentato alla Banca Centrale presso la quale è in essere il proprio conto RTGS DCA; mediante tale formulario la Banca d'Italia¹⁶⁰ è autorizzata a regolare sul conto RTGS DCA gli interessi relativi ai conti RTGS DCA della Banca d'Italia. Copia scansionata del formulario deve essere altresì trasmessa via email alla Banca d'Italia – Servizio Sistema dei Pagamenti all'indirizzo retail.system@bancaditalia.it.

Per il regolamento degli eventuali interessi (positivi o negativi) sulla liquidità *overnight* sul conto tecnico di *EBA-Clearing*, il gestore del sistema di *clearing*/regolante degli interessi deve presentare alla Banca Centrale presso la quale è in essere il proprio conto RTGS DCA il *Form Settlement Bank Account Group (Form – SBAG)*¹⁶¹, allo scopo di consentire la registrazione del conto RTGS DCA interessato nell'apposita procedura di regolamento RTGS di tipo E gestita da *EBA-Clearing* in TARGET-ECB.

Il gestore del sistema di *clearing*, nella sola ipotesi in cui sia privo di un proprio conto RTGS DCA in TARGET e nella impossibilità di regolare gli interessi suddetti mediante un conto RTGS DCA di terzi, deve dichiarare tale impossibilità nel modulo di cui all'allegato C.8, impegnandosi a regolarli mediante SCT, e indicare nel modulo stesso il codice IBAN del conto sul quale intende ricevere gli SCT disposti dalla Banca d'Italia per accreditare gli eventuali interessi positivi.

In merito, invece, al pagamento delle tariffe di cui al punto b), la Banca d'Italia emette fattura per il recupero delle tariffe suddette e la trasmette al gestore del sistema di *clearing* tramite Sistema di Interscambio. Il gestore del sistema di *clearing* è poi tenuto a corrispondere tali tariffe mediante *SEPA Credit Transfer* (cfr. successivo par. 5).

Lo svolgimento delle attività di cui al presente paragrafo è subordinato all'esecuzione di appositi collaudi con la Banca d'Italia, per i quali i richiedenti devono prendere contatti con il Servizio Sistema dei Pagamenti (tel.: +39.06.4792.4884; email: retail.system@bancaditalia.it). Al termine dei collaudi sono concordate le date di avvio dell'operatività.

¹⁵⁹ Il gestore del sistema di *clearing* può conferire l'incarico di regolare gli interessi relativi ai conti RTGS DCA della Banca d'Italia e gli interessi sulla liquidità *overnight* a uno o, distintamente, a più soggetti terzi.

¹⁶⁰ Il formulario dovrà essere compilato indicando, nella sezione relativa al *Direct Debit Mandate*, al campo *Payee Parent BIC* il BIC TRGTXE2SXXX e al campo *Payee Party BIC (BIC Account Holder of Payee)* il BIC “BITAITRRXXX”.

¹⁶¹ Il formulario deve essere compilato secondo quanto indicato da *EBA-Clearing*.

La Banca d'Italia rende nota ai richiedenti l'avvenuta accettazione delle richieste con apposite lettere.

2.2 Modalità di scambio della documentazione

Le richieste, i relativi allegati e i moduli di cui al paragrafo precedente devono essere sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante del soggetto interessato; il richiedente deve inviare i documenti sottoscritti, in forma di allegato, alla casella PEC della Filiale della Banca d'Italia competente, così come individuata nella Sez. A, Cap. II, par. 2.1¹⁶². In via eccezionale la suddetta documentazione, sottoscritta a margine di ciascun foglio, può essere consegnata direttamente a mano, tramite corriere o per posta.

Per i soggetti con sede legale all'estero trova applicazione quanto previsto nella Sez. A, Cap. II, par. 2.2.

Ogni variazione delle informazioni contenute nelle schede di cui agli allegati C.5 e C.6 e nei moduli di cui agli allegati C.7, C.8 e C.9 richiede la presentazione di nuove schede/moduli alla Filiale competente; in essi il gestore del sistema di *clearing*/regolante degli interessi deve riportare anche tutte le informazioni per le quali non sono intervenute variazioni allo scopo di garantire la sostituzione delle precedenti. Le nuove schede/moduli potranno altresì essere trasmesse per un controllo preventivo via email all'indirizzo retail.system@bancaditalia.it.

2.3 Comunicazioni

Con la consegna delle lettere-contratto/moduli, i richiedenti eleggono un domicilio speciale¹⁶³ e rendono nota la casella PEC per la ricezione delle **comunicazioni relative ai rapporti con la Banca d'Italia**. Ogni variazione del domicilio speciale eletto, della casella PEC nonché degli indirizzi di posta elettronica e dei numeri di telefono indicati nella lista dei contatti di cui all'allegato C.7 deve essere tempestivamente comunicata per iscritto alla Filiale della Banca d'Italia competente e via email all'indirizzo retail.system@bancaditalia.it.

Le comunicazioni tra i soggetti interessati e le Filiali della Banca d'Italia afferenti ai rapporti contrattuali avvengono tramite PEC oppure, in via eccezionale, direttamente a mano, tramite corriere o per posta¹⁶⁴.

¹⁶² Il soggetto legittimato a sottoscrivere i documenti trasmessi dovrà altresì apporre la firma digitale. Inoltre, se la documentazione trasmessa via PEC è il risultato della scansione del documento cartaceo firmato in originale, il soggetto che sottoscrive digitalmente detta documentazione deve anche attestarne la conformità all'originale.

¹⁶³ I soggetti non insediati nella Repubblica italiana con la direzione generale/amministrazione centrale o con almeno una succursale possono eleggere il domicilio speciale anche nello Stato in cui hanno la propria direzione generale/amministrazione centrale. In ogni caso non è ammessa elezione di domicilio presso la Banca d'Italia.

¹⁶⁴ Nel caso di invio alla casella PEC della Filiale della Banca d'Italia, il soggetto legittimato a sottoscrivere i documenti trasmessi dovrà altresì apporre la firma digitale. Inoltre, se la documentazione trasmessa via PEC è il risultato della scansione del documento cartaceo firmato in originale, il soggetto che sottoscrive digitalmente detta documentazione deve anche attestarne la conformità all'originale.

3. GIORNATE E ORARI DI OPERATIVITÀ

I gestori dei sistemi di *clearing* devono trasmettere alla Banca d'Italia le informazioni di pagamento di cui al precedente par. 1 in conformità alle previsioni della presente Guida per gli operatori in materia di giornate e orari di operatività. La Banca d'Italia può, in circostanze eccezionali, modificare tali giornate e orari dandone comunicazione agli interessati.

4. INTERESSI

4.1 Interessi sui conti RTGS DCA della Banca d'Italia dedicati ai servizi di interoperabilità/collegamento con STEP2

La Banca d'Italia retrocede a ciascun gestore di sistema di *clearing* che svolge insieme alla Banca d'Italia i servizi di interoperabilità/collegamento con STEP2 gli eventuali interessi maturati sui fondi giacenti sui conti RTGS DCA della Banca d'Italia funzionali allo svolgimento dei servizi di interoperabilità/collegamento con STEP2 di pertinenza, se positivi; il gestore medesimo è tenuto a corrispondere alla Banca d'Italia gli interessi suddetti, se negativi.

Ciascun gestore di sistema di *clearing* al/dal quale sono stati retrocessi/recuperati i predetti interessi è tenuto, sotto la propria esclusiva responsabilità, a retrocederli/recuperarli agli/dagli aderenti al proprio sistema, con criteri e modalità individuati in autonomia.

Alla data di pubblicazione della presente Guida per gli operatori, la normativa di TARGET in materia di interessi¹⁶⁵ prevede che tali interessi siano computati “al tasso dello zero per cento o al tasso di deposito¹⁶⁶, se inferiore”.

Per quanto concerne le modalità di retrocessione/recupero (cfr. par. 2.1):

- a) la Banca d'Italia regola gli interessi suddetti sul conto RTGS DCA del gestore del sistema di *clearing* ovvero, qualora quest'ultimo non possieda i requisiti di partecipazione a TARGET e, conseguentemente, sia privo di conto RTGS DCA, sul conto RTGS DCA di altro soggetto incaricato a tale scopo (c.d. “**regolante degli interessi**”) dal gestore del sistema di *clearing*; il regolamento è comunicato con apposita nota contabile a quest'ultimo/al regolante degli interessi;
- b) nella sola ipotesi in cui il gestore del sistema di *clearing* sia privo di un proprio conto RTGS DCA in TARGET, abbia dichiarato l'impossibilità di regolare gli interessi suddetti sul conto RTGS DCA di terzi e si sia impegnato a regolarli mediante SCT:
 - la Banca d'Italia rende noto l'importo degli interessi suddetti al gestore del sistema di *clearing* con apposita comunicazione e, qualora essi siano positivi, li retrocede mediante un SCT disposto a credito del conto intestato al gestore del sistema di *clearing* e identificato dal codice IBAN indicato dal gestore medesimo nel modulo C.8;
 - nel caso in cui gli interessi suddetti siano negativi, il gestore del sistema di *clearing* deve corrisponderli entro cinque giorni lavorativi secondo il calendario di TARGET dalla data di ricezione della comunicazione suddetta, mediante un SCT a favore della Banca d'Italia – codice IBAN IT28R0100003204000000000827, e comunicarne per email l'avvenuta

¹⁶⁵ Cfr. TARGET Guideline.

¹⁶⁶ Tasso di interesse applicabile a “un'operazione dell'Eurosistema che le controparti possono utilizzare per effettuare depositi *overnight* presso una BCN ad un tasso sui depositi predeterminato”.

esecuzione e i relativi elementi identificativi alle caselle funzionali RFP.BO.pagamentiecontratti@bancaditalia.it e retail.system@bancaditalia.it.

Nel caso in cui il gestore del sistema di *clearing* cessi di svolgere insieme alla Banca d'Italia i servizi di interoperabilità e di collegamento con STEP2, la Banca d'Italia e il gestore del sistema di *clearing* restano rispettivamente obbligati – anche dopo la data di cessazione – a retrocedere gli interessi positivi e a corrispondere gli interessi negativi maturati fino alla data di cessazione.

4.2 Interessi sulla liquidità *overnight* nel servizio di collegamento con STEP2

La normativa TARGET in materia di interessi si applica alla liquidità di pertinenza della Banca d'Italia che, nell'ambito del servizio di collegamento con STEP2, eventualmente residui *overnight* sul conto tecnico di *EBA-Clearing*. Alla data di pubblicazione della presente Guida per gli operatori, la normativa in parola prevede che tali interessi siano computati “al tasso di deposito”¹⁶⁷.

In base alla normativa di STEP2, gli interessi suddetti (positivi o negativi) sono regolati da *EBA-Clearing* tramite la procedura di regolamento RTGS di tipo E gestita da *EBA-Clearing* in TARGET sul conto RTGS DCA indicato a *EBA-Clearing* medesima dalla Banca d'Italia, quale partecipante a STEP2.

Tali interessi sono addebitati/accreditati da *EBA-Clearing* tramite la suddetta procedura di regolamento sul conto RTGS DCA del **gestore del sistema di *clearing***, che svolge il ruolo di *Technical Service Provider* della Banca d'Italia in STEP2; qualora quest'ultimo non possieda i requisiti per partecipare a TARGET e, conseguentemente, sia privo di un conto RTGS DCA, il regolamento degli interessi deve avvenire sul conto RTGS DCA del **regolante degli interessi** designato dal gestore del sistema di *clearing* nell'All. C.8 (cfr. par. 2.1).

Il gestore del sistema di *clearing* è tenuto, sotto la propria esclusiva responsabilità, a retrocedere/recuperare i relativi importi agli/dagli aderenti al proprio sistema, con criteri e modalità individuati in autonomia.

Nel caso in cui il gestore del sistema di *clearing* cessi di svolgere insieme alla Banca d'Italia il servizio di collegamento con STEP2, il gestore del sistema di *clearing* resta obbligato – anche dopo la data di cessazione – a retrocedere gli interessi positivi e a corrispondere gli interessi negativi maturati fino alla data di cessazione.

5. TARIFFE FATTURATE DA *EBA-CLEARING* E TARIFFE DI RETE NEL SERVIZIO DI COLLEGAMENTO CON STEP2

Ciascun sistema di *clearing* è tenuto a corrispondere alla Banca d'Italia le tariffe ad essa fatturate:

- da *EBA-Clearing*, funzionali all'offerta del servizio di collegamento e connesse all'utilizzo da parte dei PSP collegati del servizio “*Transferability*” di STEP2;
- connesse all'utilizzo della rete scelta dal gestore del sistema di *clearing* per scambiare con STEP2 le informazioni di pagamento dei PSP collegati.

Tali tariffe sono recuperate dalla Banca d'Italia per il loro intero importo, indipendentemente dal numero dei mesi di svolgimento del servizio di collegamento e contestualmente alla ricezione delle

¹⁶⁷ Cfr. nota precedente.

relative fatture. Il gestore del sistema di *clearing* è tenuto, sotto la propria esclusiva responsabilità, a recuperare tali costi dagli aderenti al proprio sistema, con criteri e modalità individuati in autonomia; resta nella discrezionalità del gestore del sistema di *clearing* la scelta della rete, tra quelle ammesse da *EBA-Clearing*, da utilizzare per lo scambio con STEP2 delle informazioni di pagamento dei PSP collegati.

Per quanto concerne le modalità di recupero (cfr. par. 2.1):

- la Banca d'Italia invia copia delle fatture ricevute al gestore del sistema di *clearing* con apposita comunicazione via pec;
- la Banca d'Italia emette a sua volta fattura per il recupero delle tariffe suddette (comprensiva degli eventuali importi dovuti a titolo di IVA) trasmettendola al gestore del sistema di *clearing* tramite Sistema di Interscambio;
- il gestore del sistema di *clearing* deve corrispondere le tariffe entro cinque giorni lavorativi secondo il calendario di TARGET dalla data di ricezione della fattura di cui all'alinea precedente, mediante un SCT a favore della Banca d'Italia – codice IBAN IT97G0100003250000000000955, e comunicarne per email l'avvenuta esecuzione e i relativi elementi identificativi alle caselle funzionali RFP.BOPC.Spesa@bancaditalia.it e retail.system@bancaditalia.it.

Nessun importo viene restituito in caso di recesso/risoluzione del rapporto col gestore del sistema di *clearing* relativo al servizio di collegamento con STEP2 o di cessazione di tale rapporto con riferimento ai singoli strumenti di pagamento SEPA. Nei casi suddetti il gestore del sistema di *clearing* resta altresì obbligato a corrispondere le tariffe fatturate alla Banca d'Italia successivamente alla data di recesso/risoluzione/cessazione.

**Lettera-contratto
per l'invio di informazioni di pagamento a BI-COMP**

Spett.le
Banca d'Italia
Filiale di

Oggetto: invio alla Banca d'Italia di informazioni di pagamento relative ai pagamenti tra partecipanti a BI-COMP.

Il/La
..... (di seguito il richiedente), con sede legale in
.....
..... (Stato) (Città)
.....
..... (indirizzo)

legalmente rappresentat... da ,
chiede

di svolgere l'attività di invio alla Banca d'Italia di informazioni di pagamento relative ai pagamenti tra partecipanti a BI-COMP.

Al tal fine il richiedente:

- a) dichiara di avere sede legale in uno Stato dello Spazio Economico Europeo;
- b) dichiara di essere sottoposto alla sorveglianza sui sistemi di pagamento di cui all'art. 146 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico Bancario) oppure, nel caso in cui abbia la propria sede legale e operativa in uno Stato diverso dalla Repubblica italiana, di essere sottoposto – da parte delle autorità competenti – a forme di sorveglianza equivalenti;
- c) dichiara di¹⁶⁸:
 - essere partecipante a BI-COMP e voler provvedere a trasmettere alla Banca d'Italia informazioni di pagamento, anche sotto forma di saldi, per conto proprio o di altri partecipanti a BI-COMP;ovvero
 - voler provvedere a trasmettere alla Banca d'Italia informazioni di pagamento, anche sotto forma di saldi, relative a partecipanti a BI-COMP;
- d) dichiara di aver preso visione delle "Norme" e del disciplinare sui livelli di servizio allegati, che regolano l'attività indicata in oggetto, e di accettarli integralmente con esclusione del Titolo II delle "Norme";
- e) dichiara di aver preso visione della guida "Sistema di compensazione BI-COMP. Guida per gli operatori", disponibile sul sito web della Banca d'Italia (www.bancaditalia.it), i cui contenuti costituiscono parte integrante delle "Norme" allegate, e di accettarla in ogni sua parte;
- f) dichiara di gestire procedure elettroniche interbancarie per lo scambio di informazioni di pagamento relative a pagamenti denominati in euro, atte a trasmettere tali informazioni di

¹⁶⁸ Barrare la casella interessata.

26 (Responsabilità), 27 (Cause di forza maggiore), 29 (Modifiche del contratto), 30 (Recesso), 31 (Risoluzione) e 32 (Legge applicabile e foro competente) delle “Norme” allegate.

.....
(firma del legale rappresentante)

**Lettera-contratto
per lo svolgimento dei servizi di interoperabilità e/o di collegamento**

Spett.le
Banca d'Italia
Filiale di

Oggetto: servizi di interoperabilità e/o di collegamento.

Il/La
..... (di seguito il richiedente), con sede legale in
.....
..... (Stato) (Città)
.....
..... (indirizzo)

legalmente rappresentat... da ,
chiede

di svolgere insieme alla Banca d'Italia¹⁶⁹:

- il servizio di interoperabilità;
- il servizio di collegamento;

di cui al Titolo II delle “Norme” di cui alla successiva lettera c), per consentire l’esecuzione di pagamenti SEPA (SCT, SDD *Core* e/o SDD B2B) tra i prestatori di servizi di pagamento (PSP) che si avvalgono delle corrispondenti procedure interbancarie e i PSP raggiungibili in sistemi interoperabili e/o collegati con il sistema di compensazione BI-COMP.

A tal fine il richiedente:

- a) dichiara di essere il gestore di un sistema di *clearing*, con riferimento agli strumenti SEPA per i quali chiede di svolgere detto/i servizio/i;
- b) dichiara di aver chiesto di perfezionare/aver perfezionato con codesto Istituto il contratto concernente lo svolgimento dell’attività di invio alla Banca d’Italia di informazioni di pagamento relative ai pagamenti tra partecipanti a BI-COMP;
- c) dichiara di aver preso visione delle “Norme per lo svolgimento dell’attività di invio alla Banca d’Italia di informazioni di pagamento relative: a) ai pagamenti tra partecipanti a BI-COMP; b) ai pagamenti scambiati nell’ambito dei servizi di interoperabilità e/o di collegamento” e del relativo disciplinare sui livelli di servizio, che regolano i servizi indicati in oggetto, e di accettarli integralmente;
- d) dichiara di aver preso visione della guida “Sistema di compensazione BI-COMP. Guida per gli operatori” – disponibile sul sito web della Banca d’Italia (www.bancaditalia.it) – i cui contenuti costituiscono parte integrante delle “Norme” di cui alla precedente lettera c), e di accettarla in ogni sua parte;
- e) dichiara, qualora abbia optato per il servizio di collegamento, di volerlo svolgere con riferimento al sistema STEP2 di *EBA-Clearing*;

¹⁶⁹ Barrare la/e casella/e interessata/e.

Con riferimento agli impegni complessivamente assunti con il presente contratto, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del codice civile il gestore del sistema di *clearing* dichiara di aver preso conoscenza e di approvare specificamente le disposizioni e le condizioni di cui agli artt.14 (Obblighi e responsabilità del gestore del sistema di *clearing*/sistema interposto), 20 (Obblighi e responsabilità del gestore del sistema di *clearing* nel servizio di collegamento con STEP2), 23 (Orari), 25 (Riservatezza), 26 (Responsabilità), 27 (Cause di forza maggiore), 29 (Modifiche del contratto), 30 (Recesso), 31 (Risoluzione) e 32 (Legge applicabile e foro competente) delle “Norme” allegate.

.....
(firma del legale rappresentante)

Norme per lo svolgimento dell'attività di invio alla Banca d'Italia di informazioni di pagamento relative:

- a) ai pagamenti tra partecipanti a BI-COMP;**
- b) ai pagamenti scambiati nell'ambito dei servizi di interoperabilità e/o di collegamento**

NORME PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DI INVIO ALLA BANCA D'ITALIA DI INFORMAZIONI DI PAGAMENTO RELATIVE:

- a) AI PAGAMENTI TRA PARTECIPANTI A BI-COMP;**
- b) AI PAGAMENTI SCAMBIATI NELL'AMBITO DEI SERVIZI DI INTEROPERABILITÀ E/O DI COLLEGAMENTO.**

Premesso che:

- a) il sistema BI-COMP gestito dalla Banca d'Italia è un sistema di compensazione multilaterale per i pagamenti al dettaglio denominati in euro trattati nelle procedure elettroniche interbancarie che lo alimentano (di seguito "procedure interbancarie"), da regolare nel sistema di regolamento lordo in tempo reale TARGET;
- b) le attività di scambio delle informazioni di pagamento e il loro invio a BI-COMP sono svolte dai gestori dei sistemi di *clearing*;
- c) le attività di invio delle informazioni di pagamento a BI-COMP possono essere svolte dai gestori dei sistemi di *clearing* previa stipula di un apposito contratto con la Banca d'Italia, in qualità di gestore del sistema BI-COMP;
- d) il sistema di compensazione BI-COMP tratta pagamenti disposti sia con strumenti domestici, sia con strumenti *SEPA Credit Transfer* e *SEPA Direct Debit (Core e B2B)*;
- e) per consentire l'esecuzione di pagamenti disposti con strumenti SEPA anche con i prestatori di servizi di pagamento che non si avvalgono di BI-COMP per regolare tali pagamenti, la Banca d'Italia – quale gestore del sistema BI-COMP – e i gestori dei sistemi di *clearing* che abbiano perfezionato l'apposito contratto per lo svolgimento dei servizi di interoperabilità e/o di collegamento previsto nella Guida per gli operatori con la Banca d'Italia:
 - possono concludere accordi di interoperabilità che: i) disciplinino l'esecuzione di pagamenti SEPA (SCT, SDD *Core* e/o SDD B2B) tra i prestatori di servizi di pagamento che si avvalgono delle corrispondenti procedure interbancarie e i prestatori di servizi di pagamento raggiungibili in sistemi di pagamento al dettaglio gestiti da enti anche al di fuori del territorio della Repubblica italiana; ii) prevedano l'immissione di tali pagamenti in BI-COMP;
 - possono offrire il servizio di collegamento, secondo quanto previsto in materia dalle presenti "Norme" e dalla Guida per gli operatori.

si prevede quanto segue:

Art. 1 - Definizioni

1. Ai fini del presente contratto:

- per "accordo di interoperabilità" si intende un accordo perfezionato dalla Banca d'Italia, in qualità di gestore del sistema BI-COMP, dal gestore di un sistema di *clearing* e dal gestore di un sistema interoperabile, che: i) disciplina l'esecuzione di pagamenti SEPA tra i PSP che si avvalgono delle corrispondenti procedure interbancarie e i PSP raggiungibili nel sistema interoperabile; ii) è conforme agli standard definiti dall'EACHA; iii) non impone ai PSP che utilizzano il servizio di interoperabilità obblighi di partecipazione, adesione o registrazione nel

- sistema interoperabile; iv) prevede l'immissione in BI-COMP dei pagamenti SEPA trattati nell'ambito dell'interoperabilità;
- per “AESFEM” si intende l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, istituita con regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010;
 - per “BC dell’Eurosistema” si intende la Banca Centrale Europea o la banca centrale nazionale (BCN) di uno Stato membro dell’UE che ha adottato l’euro;
 - per “BIC” si intendono i *Business Identifier Code*, secondo lo standard ISO 9362 sviluppato dall’International Organization for Standardization – ISO;
 - per “conto RTGS DCA” si intende un conto detenuto nel servizio TARGET RTGS presso una BC dell’Eurosistema o una BCN di uno Stato membro dell’UE che non ha adottato l’euro, connessa a TARGET in virtù di uno specifico accordo;
 - per “decreto di recepimento della *Settlement Finality Directive*” si intende il d.lgs. 12 aprile 2001, n. 210, e successive modifiche e integrazioni;
 - per “direttiva CRD” si intende la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, e successive modifiche e integrazioni;
 - per “EACHA” si intende la *European Automated Clearing House Association*, organizzazione senza scopo di lucro costituita in conformità alla legge belga per la cooperazione tecnica tra i gestori delle *Automated Clearing House* europee;
 - per “EBA-Clearing” si intende la società *ABE Clearing S.A.S. à capital variable*, con sede legale in 40, rue de Courcelles, F-75008 Paris – France, proprietaria del sistema di pagamento al dettaglio STEP2;
 - per “EPC” (*European Payments Council*) si intende l’organismo rappresentativo dei PSP, il cui obiettivo è sostenere e promuovere l’integrazione e lo sviluppo dei pagamenti europei, con specifico riferimento alla SEPA;
 - per “fruitore del servizio di interoperabilità” si intende il partecipante al sistema di compensazione BI-COMP, che: i) utilizza le procedure interbancarie relative agli strumenti SEPA oggetto di accordi di interoperabilità; ii) si avvale del servizio di interoperabilità per tali strumenti SEPA;
 - per “Guida per gli operatori” si intende il documento “Sistema di compensazione BI-COMP – Guida per gli operatori”, disponibile sul sito web della Banca d’Italia (www.bancaditalia.it);
 - per “Guida tecnica” si intende la “Guida tecnica per i gestori dei sistemi di *clearing*” allegata alla Guida per gli operatori;
 - per “informazioni di pagamento” si intendono le istruzioni di pagamento, ossia i messaggi e gli ordini diretti a trasferire fondi o, comunque, ad estinguere obbligazioni, nonché gli altri messaggi contenenti informazioni relative a istruzioni di pagamento;
 - per “malfunzionamenti” si intende qualunque difficoltà, difetto e guasto delle infrastrutture tecniche e/o di rete e/o dei sistemi informatici utilizzati dalle parti o qualunque altro evento – ivi compreso l’errore umano o anche dovuto a causa di forza maggiore – che renda impossibile a una parte svolgere le attività di cui al contratto o eseguirle puntualmente nel rispetto dei tempi previsti dal medesimo ovvero che incida sulla continuità operativa ovvero che determini la perdita di riservatezza o l’alterazione non autorizzata dei dati scambiati tra le parti;
 - per “Norme per la partecipazione a BI-COMP e per la fruizione dei servizi di raggiungibilità” si intendono le norme che regolano il sistema di compensazione BI-COMP e i servizi di raggiungibilità offerti dalla Banca d’Italia di cui all’All. A.2 della Guida per gli operatori;
 - per “pagamenti SEPA” si intendono pagamenti effettuati con strumenti SEPA;

- per “partecipante/aderente diretto nel sistema collegato” si intende un partecipante/aderente a un sistema collegato che, in base alle regole di tale sistema, svolge l’attività di scambio con il sistema collegato di informazioni di pagamento relative a pagamenti SEPA di pertinenza di altri partecipanti/aderenti/PSP registrati nel sistema collegato;
- per “procedure interbancarie” si intendono le procedure elettroniche interbancarie per lo scambio di informazioni di pagamento relative a pagamenti denominati in euro che confluiscono in BI-COMP;
- per “PSD2” si intende la direttiva 2015/2366/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, e successive modifiche e integrazioni;
- per “PSP” si intendono i prestatori di servizi di pagamento di cui all’articolo 1, comma 1, della PSD2;
- per “PSP collegato” si intende il PSP che fruisce del servizio di collegamento offerto dalla Banca d’Italia;
- per PSP “collegato diretto” si intende il PSP che fruisce del servizio di collegamento con STEP2 di cui all’art. 17, comma 1, lettera A), delle “Norme per la partecipazione a BI-COMP e per la fruizione dei servizi di raggiungibilità”;
- per PSP “collegato indiretto” si intende il PSP che fruisce del servizio di collegamento con STEP2 di cui all’art. 17, comma 1, lettera B), delle “Norme per la partecipazione a BI-COMP e per la fruizione dei servizi di raggiungibilità”;
- per “RTGS” (*Real-time Gross Settlement*) si intende il servizio di TARGET per il regolamento lordo in tempo reale dei pagamenti in euro;
- per “SEE” si intende lo Spazio Economico Europeo, che comprende gli Stati membri dell’UE, la Repubblica d’Islanda, il Principato del Liechtenstein e il Regno di Norvegia;
- per “SEPA” (*Single Euro Payments Area*) si intende l’area unica dei pagamenti in euro;
- per “servizi di pagamento” si intendono le attività di cui all’art. 1, comma 2, lett. h septies.1, del Testo Unico Bancario;
- per “*settlement bank*” si intende una banca centrale dell’Eurosistema ovvero una banca centrale nazionale di uno Stato membro dell’UE che non ha adottato l’euro connessa a TARGET in virtù di uno specifico accordo, che partecipa a BI-COMP o regola in TARGET i saldi multilaterali del gestore di un sistema interoperabile determinati da BI-COMP ai fini dell’esecuzione di un accordo di interoperabilità;
- per “*Settlement Finality Directive*” si intende la direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 1998, concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli e successive modifiche e integrazioni;
- per “sistema collegato” si intende un sistema di pagamento al dettaglio che tratta pagamenti SEPA, oggetto del servizio di collegamento e il cui gestore: i) abbia sottoscritto e inviato all’EPC la *Disclosure of intent to be a SEPA Scheme compliant CSM* con riferimento agli strumenti SEPA interessati; ii) sia sottoposto alla sorveglianza sui sistemi di pagamento di cui all’art. 146 del Testo Unico Bancario oppure, nel caso in cui abbia la propria sede legale e operativa in uno Stato diverso dalla Repubblica italiana, sia sottoposto – da parte delle autorità competenti – a forme di sorveglianza equivalenti; iii) sia stato designato e notificato all’AESFEM, unitamente al sistema collegato da esso gestito, ai sensi dell’art. 10 del d.lgs. n. 210/2001 di recepimento della *Settlement Finality Directive* ovvero, qualora tale sistema non sia italiano, ai sensi della legge applicabile dello Stato membro dell’UE, cui tale sistema sia assoggettato, che recepisce l’art. 10 della *Settlement Finality Directive*; iv) non sia disponibile

- a perfezionare un accordo di interoperabilità e imponga ai PSP che utilizzano il servizio di collegamento obblighi di partecipazione, adesione o registrazione nel sistema collegato;
- per “sistema connesso” si intende un sistema collegato o un sistema interoperabile;
 - per “sistema di *clearing*” si intende un sistema caratterizzato da meccanismi di funzionamento formali e standardizzati e da regole comuni, volti a consentire ai suoi partecipanti di eseguire lo scambio di informazioni di pagamento, il cui gestore: i) abbia sede legale in uno Stato del SEE; ii) sia sottoposto alla sorveglianza sui sistemi di pagamento di cui all’art. 146 del Testo Unico Bancario oppure, nel caso in cui abbia la propria sede legale e operativa in uno Stato diverso dalla Repubblica italiana, sia sottoposto – da parte delle autorità competenti – a forme di sorveglianza equivalenti; iii) abbia sottoscritto con la Banca d’Italia l’apposito contratto per l’invio delle informazioni di pagamento suddette in BI-COMP;
 - per “sistema di pagamento al dettaglio” si intende un sistema caratterizzato da meccanismi di funzionamento formali e standardizzati e da regole comuni, volto a consentire ai suoi partecipanti di eseguire lo scambio, la compensazione e/o il regolamento di operazioni di pagamento, generalmente di importo contenuto;
 - per “sistema interoperabile” si intende un sistema di pagamento al dettaglio che tratta pagamenti SEPA e il cui gestore: i) abbia sottoscritto e inviato all’EPC la *Disclosure of intent to be a SEPA Scheme compliant CSM* con riferimento agli strumenti SEPA interessati; ii) sia sottoposto alla sorveglianza sui sistemi di pagamento di cui all’art. 146 del Testo Unico Bancario oppure, nel caso in cui abbia la propria sede legale e operativa in uno Stato diverso dalla Repubblica italiana, sia sottoposto – da parte delle autorità competenti – a forme di sorveglianza equivalenti; iii) sia stato designato e notificato all’AESFEM, unitamente al sistema interoperabile da esso gestito, ai sensi dell’art. 10 del d.lgs. n. 210/2001 di recepimento della *Settlement Finality Directive* ovvero, qualora tale sistema non sia italiano, ai sensi della legge applicabile dello Stato membro dell’UE, cui tale sistema sia assoggettato, che recepisce l’art. 10 della *Settlement Finality Directive*; iv) abbia perfezionato un accordo di interoperabilità;
 - per “sistema interposto” si intende un sistema di *clearing* il cui gestore abbia perfezionato accordi di interoperabilità e di cui si avvale il gestore di un altro sistema di *clearing* per offrire insieme alla Banca d’Italia il servizio di interoperabilità per gli strumenti SEPA oggetto di tali accordi;
 - per “Statuto del SEBC” si intende il Protocollo (N. 4) sullo Statuto del Sistema Europeo di Banche Centrali e della Banca Centrale Europea, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 26 ottobre 2012, C 326/230, allegato al Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea e al Trattato sull’Unione europea;
 - per “STEP2” si intende il sistema di pagamento al dettaglio gestito da *EBA-Clearing*, che tratta pagamenti denominati in euro disposti con gli strumenti *SEPA Credit Transfer*, *SEPA Core Direct Debit* e *SEPA B2B Direct Debit*;
 - per “strumenti domestici” si intendono gli strumenti di pagamento diversi dagli strumenti SEPA;
 - per “strumenti SEPA” si intendono il *SEPA Credit Transfer*, il *SEPA Core Direct Debit* e il *SEPA B2B Direct Debit* (di seguito, rispettivamente, “SCT”, “SDD Core” e “SDD B2B”) e i relativi *R-message* (es. *Return*, *Reversal*, *Refund*), come disciplinati nei corrispondenti *Scheme Rulebooks* e relativa documentazione integrativa dell’EPC;
 - per “TARGET” si intende l’insieme dei servizi di regolamento *Central Liquidity Management* (CLM), *Real-time Gross Settlement* (RTGS), *TARGET2-Securities* (T2S), *TARGET Instant Payment Settlement* (TIPS). TARGET è giuridicamente strutturato come una molteplicità di

sistemi di pagamento che formano i sistemi componenti di TARGET. Ciascuna BC dell'Eurosistema gestisce il proprio sistema componente di TARGET. TARGET fornisce, tra l'altro, conti MCA per il regolamento di operazioni della banca centrale e conti RTGS DCA per il regolamento lordo in tempo reale di pagamenti (sottoconti, se richiesto per il regolamento AS);

- per “TARGET-Banca d'Italia” si intende il sistema componente di TARGET della Banca d'Italia;
- per “TARGET-ECB” si intende il sistema componente di TARGET della Banca Centrale Europea;
- per “*TARGET Guideline*” si intende l'Indirizzo (UE) 2022/912 della Banca Centrale Europea del 24 febbraio 2022 (BCE/2022/8) relativo a un sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET) di nuova generazione e che abroga l'indirizzo 2013/47/UE (BCE/2012/27) e successive modifiche e integrazioni;
- per “*Technical Service Provider*” si intende il fornitore di servizi che facilita la connessione dei partecipanti a STEP2, fornendo servizi e supporto tecnico sulla base di accordi bilaterali con i singoli partecipanti, estranei al contratto di adesione a STEP2;
- per “Testo Unico Bancario” si intende il d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, e successive modifiche e integrazioni;
- per “UE” si intende l'Unione europea.

TITOLO I

Pagamenti tra soggetti partecipanti a BI-COMP

Art. 2 - Attività del gestore del sistema di *clearing*

1. Per i pagamenti scambiati nelle procedure interbancarie da regolare tra soggetti partecipanti a BI-COMP, il gestore del sistema di *clearing*, nel rispetto delle presenti Norme, della Guida per gli operatori e secondo le modalità previste nella Guida tecnica, provvede:
 - a) alla ricezione e/o elaborazione delle informazioni di pagamento;
 - b) alla effettuazione delle verifiche necessarie in ordine alla correttezza formale delle istruzioni di pagamento da immettere in BI-COMP;
 - c) alla effettuazione delle verifiche di copertura dei pagamenti da immettere nel ciclo notturno di compensazione e di invio al regolamento rispetto alle disponibilità di fondi accantonate dai partecipanti a BI-COMP sui sottoconti dedicati a tale ciclo di cui all'art. 4, comma 4, e comunicate dalla Banca d'Italia;
 - d) all'invio a BI-COMP delle informazioni di pagamento anche sotto forma di saldi per ciascun soggetto partecipante a BI-COMP, distinte per procedure interbancarie.
2. Il gestore del sistema di *clearing* è tenuto a immettere:
 - a) nel ciclo notturno di compensazione e di invio al regolamento unicamente le informazioni di pagamento che abbiano superato le verifiche di copertura di cui al comma 1, lett. c), primo alinea;
 - b) nel primo ciclo diurno di compensazione e di invio al regolamento le informazioni di pagamento che:

- destinate al precedente ciclo notturno, non abbiano superato le verifiche di copertura di cui al comma 1, lett. c), primo alinea;
- immesse nel precedente ciclo notturno, siano state oggetto di stralcio da parte della Banca d'Italia ai sensi dell'art. 3, comma 2.

Art. 3 - Attività della Banca d'Italia (BI-COMP)

1. Per ciascun ciclo di compensazione e di regolamento di cui al successivo art. 4, la Banca d'Italia:
 - a) acquisisce dai sistemi di *clearing* le partite elementari e/o i saldi bilaterali dei partecipanti a BI-COMP, distinti per procedure interbancarie;
 - b) invia al sistema di *clearing*, con le modalità e nei tempi indicati nella Guida tecnica, conferma dell'avvenuta ricezione delle informazioni di pagamento, nonché apposita comunicazione nel caso in cui le informazioni ricevute non risultino formalmente corrette;
 - c) elabora i saldi bilaterali dei partecipanti a BI-COMP;
 - d) determina i saldi multilaterali relativi a tutte le partite elementari e saldi bilaterali immessi in BI-COMP:
 - dei partecipanti;
 - delle eventuali *settlement bank* dei gestori dei sistemi interoperabili che partecipano a BI-COMP;
 - e) invia i saldi multilaterali a TARGET per il regolamento.
2. Con riferimento al ciclo notturno di compensazione e di regolamento, la Banca d'Italia:
 - a) comunica ai sistemi di *clearing*, con le modalità e le tempistiche indicate nella Guida tecnica, le disponibilità di fondi accantonate dai partecipanti a BI-COMP sui sottoconti dedicati a tale ciclo di cui all'art. 4, comma 4;
 - b) verifica che i saldi multilaterali di cui al comma 1, lett. e), a debito dei partecipanti trovino copertura nelle rispettive disponibilità di fondi di cui alla precedente lett. a); in caso di esito negativo di tale verifica:
 - stralcia tutte le partite elementari e/o i saldi bilaterali di cui al comma 1, lett. a), a debito dei partecipanti a BI-COMP per i quali la verifica di copertura abbia dato esito negativo e ne dà comunicazione, con le modalità e le tempistiche indicate nella Guida tecnica, ai sistemi di *clearing* interessati;
 - determina i nuovi saldi bilaterali e multilaterali di cui al comma 1, lett. da c) a e);
 - c) esegue in modo iterativo le attività di verifica di copertura, stralcio delle partite elementari e/o saldi bilaterali a debito e determinazione dei nuovi saldi bilaterali e multilaterali di cui alla precedente lett. b), fino a quando la suddetta verifica di copertura dia esito positivo per tutti i partecipanti;
 - d) invia i saldi multilaterali a TARGET per il regolamento solo quando si siano completate con esito positivo le verifiche di copertura di cui alla precedente lett. c).

Art. 4 - Cicli di compensazione e di regolamento

1. L'invio al regolamento in TARGET dei saldi multilaterali è effettuato dal sistema BI-COMP nei cicli di compensazione e di invio al regolamento notturno e diurni, agli orari indicati nella Guida per gli operatori.
2. Il gestore del sistema di *clearing* deve segnalare alla Banca d'Italia, con le modalità indicate nella Guida tecnica, il ciclo di compensazione e di regolamento nel quale immettere le informazioni di pagamento.

3. Le informazioni di pagamento devono pervenire a BI-COMP entro gli orari indicati nella Guida tecnica.
4. Il regolamento dei saldi multilaterali a debito rivenienti dal ciclo notturno e dai cicli diurni è subordinato alla sussistenza di adeguate disponibilità di fondi rispettivamente sugli appositi sottoconti dedicati al ciclo notturno dei conti RTGS DCA e sui conti RTGS DCA dei partecipanti.

Art. 5 - Anagrafe dei partecipanti a BI-COMP

1. La Banca d'Italia rende disponibile al gestore del sistema di *clearing*, attraverso strumenti informatici, l'Anagrafe dei partecipanti a BI-COMP con le modalità indicate nella Guida tecnica.
2. La Banca d'Italia si impegna a rendere note tempestivamente eventuali modifiche dell'Anagrafe dei partecipanti a BI-COMP che si rendano necessarie nel corso della giornata operativa.

Art. 6 - Obblighi della Banca d'Italia

1. La Banca d'Italia si impegna a garantire l'operatività del sistema BI-COMP con le modalità e secondo gli orari indicati nella Guida per gli operatori.
2. La Banca d'Italia si obbliga altresì a fornire al gestore del sistema di *clearing* tutte le informazioni utili ad assicurare un'efficiente gestione della propria operatività secondo le previsioni contenute nella Guida per gli operatori.

Art. 7 - Obblighi dei gestori dei sistemi di *clearing*

1. Il gestore del sistema di *clearing* si impegna a trasmettere flussi informativi conformi alle indicazioni fornite dalla Banca d'Italia nella Guida tecnica, nel rispetto degli orari ivi definiti.
2. Il gestore del sistema di *clearing* si impegna altresì a utilizzare gli standard tecnico-operativi e ad osservare le modalità di colloquio indicate nella Guida tecnica.
3. Il gestore del sistema di *clearing* si obbliga:
 - a) a trasmettere alla Banca d'Italia flussi informativi concernenti esclusivamente soggetti partecipanti al sistema BI-COMP censiti nell'Anagrafe di cui all'art. 5, comma 1, aggiornata con le eventuali comunicazioni della Banca d'Italia di cui all'art. 5, comma 2;
 - b) a non trasmettere alla Banca d'Italia flussi informativi da regolare nel ciclo notturno a debito di partecipanti a BI-COMP per i quali la Banca d'Italia non abbia effettuato la comunicazione di cui all'art. 3, comma 2, lett. a).
4. Nell'ipotesi in cui i flussi informativi inviati non siano coerenti con l'Anagrafe di cui all'art. 5, comma 1, e con le comunicazioni di cui agli artt. 3, comma 2, lett. a) e 5, comma 2, il gestore del sistema di *clearing* si obbliga a rendere coerenti i flussi in questione attraverso un nuovo invio, nel rispetto di tempi compatibili con il principio della continuità del servizio.
5. Il gestore del sistema di *clearing* deve consentire agli aderenti al proprio sistema di eseguire pagamenti, da regolare tramite BI-COMP, con gli aderenti agli altri sistemi di *clearing*.

TITOLO II

Servizi di interoperabilità e di collegamento

Art. 8 - Oggetto e disposizioni comuni

1. La Banca d'Italia offre i servizi di interoperabilità e di collegamento insieme ai gestori interessati dei sistemi di *clearing* che immettono pagamenti SEPA in BI-COMP. Tali servizi consentono l'esecuzione di pagamenti SEPA tra i PSP che si avvalgono delle corrispondenti procedure interbancarie e i PSP raggiungibili rispettivamente nei sistemi interoperabili e nei sistemi collegati.
2. L'offerta dei servizi di interoperabilità e di collegamento è opzionale e la scelta di svolgerli rientra nella discrezionalità del gestore del singolo sistema di *clearing*.
3. Il gestore del sistema di *clearing* che ha scelto di offrire i servizi di interoperabilità e/o di collegamento insieme alla Banca d'Italia è tenuto a renderli disponibili, nel rispetto delle presenti Norme, della Guida per gli operatori e secondo le modalità previste nella Guida tecnica, a ogni PSP che: i) aderisce al proprio sistema di *clearing*; ii) si avvale delle procedure interbancarie relative ai pagamenti SEPA oggetto di tali servizi; iii) possiede i requisiti per utilizzarli e intende utilizzarli. I requisiti fissati dalla Banca d'Italia per la fruizione dei servizi di interoperabilità e di collegamento da parte dei PSP che utilizzano le procedure interbancarie relative agli strumenti SEPA oggetto di tali servizi sono illustrati nella Guida per gli operatori. Rientra nella esclusiva responsabilità del gestore del sistema di *clearing*:
 - definire gli ulteriori requisiti per l'utilizzo dei servizi di interoperabilità e/o di collegamento da parte dei PSP che aderiscono al proprio sistema e si avvalgono delle procedure interbancarie relative agli strumenti SEPA oggetto di tali servizi;
 - assicurare la conformità di tali requisiti a quanto previsto in materia di accesso ai sistemi di pagamento dall'art. 30 del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 11, ovvero, qualora il sistema di *clearing* non sia italiano, dalla legge dello Stato membro dell'UE, cui tale sistema sia assoggettato, che recepisce l'art. 35 della PSD2.
4. Il gestore del sistema di *clearing* si obbliga a rendere noti ai PSP che utilizzano i servizi di interoperabilità e/o di collegamento i PSP raggiungibili nei sistemi interoperabili e/o collegati, allo scopo di consentire l'indirizzamento a questi ultimi delle informazioni di pagamento relative ai pagamenti oggetto dei servizi di interoperabilità e/o collegamento medesimi.
5. Nel caso in cui un PSP che utilizza i servizi di interoperabilità e/o di collegamento disponga un pagamento SEPA volto ad accreditare/addebitare un PSP che non si avvale della corrispondente procedura interbancaria, ma è raggiungibile in più sistemi interoperabili/collegati, il gestore del sistema di *clearing* è tenuto a veicolare il pagamento nel sistema interoperabile/collegato prescelto dal PSP che ha disposto il pagamento.
6. Il gestore del sistema di *clearing* deve assicurare che i pagamenti SEPA trattati nell'ambito dei servizi di interoperabilità e/o di collegamento e immessi in BI-COMP:
 - siano relativi unicamente agli strumenti SEPA oggetto dei relativi accordi di interoperabilità e/o del servizio di collegamento offerto verso uno specifico sistema collegato;
 - intercorrano tra i PSP che si avvalgono delle corrispondenti procedure interbancarie e utilizzano il servizio di interoperabilità e/o di collegamento e i PSP raggiungibili nei sistemi interoperabili e/o collegati.

7. Il gestore del sistema di *clearing* si impegna altresì a immettere in BI-COMP i pagamenti SEPA oggetto dei servizi di interoperabilità e/o di collegamento, a debito o a credito dei partecipanti a BI-COMP censiti nell'Anagrafe di cui all'art. 5 comma 1, aggiornata con le eventuali comunicazioni della Banca d'Italia di cui all'art. 5, comma 2, soltanto qualora tali partecipanti abbiano manifestato alla Banca d'Italia la volontà di fruire dei servizi di interoperabilità e/o di collegamento. La Banca d'Italia rende noti i nominativi di tali partecipanti al gestore del sistema di *clearing* interessato, mediante comunicazioni agli indirizzi di posta elettronica contenuti nella "Lista dei contatti" allegata.

Capo I

Servizio di interoperabilità

Art. 9 - Presupposti

1. L'offerta del servizio di interoperabilità presuppone che:
 - a) il gestore del sistema di *clearing* interessato abbia perfezionato con la Banca d'Italia l'apposito contratto per lo svolgimento dei servizi di interoperabilità e/o di collegamento previsto dalla Guida per gli operatori;
 - b) il gestore del sistema di *clearing* interessato e i gestori dei sistemi interoperabili abbiano perfezionato con la Banca d'Italia accordi di interoperabilità.
2. La Banca d'Italia e il gestore del sistema di *clearing* possono avviare autonomamente trattative con i gestori di sistemi di pagamento al dettaglio interessati a perfezionare accordi di interoperabilità.
3. Il gestore di un sistema di *clearing* che intende offrire il servizio di interoperabilità insieme alla Banca d'Italia può avvalersi di un sistema interposto per svolgere l'attività di scambio con i sistemi interoperabili delle informazioni di pagamento relative ai pagamenti SEPA oggetto del servizio di interoperabilità e per immetterle in BI-COMP, in conformità con quanto previsto rispettivamente dall'art. 10, comma 1, e dagli artt. 11, 12 e 13. Al ricorrere di tale ipotesi:
 - il comma 5 dell'art. 8 si applica anche al gestore del sistema interposto;
 - il comma 6 dell'art. 8 si applica al gestore del sistema interposto;
 - la Banca d'Italia, quale gestore di BI-COMP, resta estranea ai rapporti intercorrenti tra il gestore del sistema di *clearing* e il gestore del sistema interposto.

Art. 10 - Scambio e regolamento

1. L'attività di scambio con un sistema interoperabile delle informazioni di pagamento relative ai pagamenti SEPA oggetto del servizio di interoperabilità è svolta dal gestore del sistema di *clearing*/sistema interposto con le modalità e nei tempi previsti dal relativo accordo di interoperabilità. Rientra nella discrezionalità dei gestori del sistema di *clearing*/sistema interposto e del sistema interoperabile la scelta delle rete da utilizzare per lo scambio delle informazioni di pagamento tra tali sistemi.
2. Il regolamento dei pagamenti SEPA oggetto del servizio di interoperabilità avviene tramite BI-COMP e il sistema interoperabile, in due distinte fasi successive e con le modalità illustrate nella Guida per gli operatori.

Art. 11 - Compensazione e invio al regolamento tramite BI-COMP

1. Ai fini di cui al comma 2 dell'articolo precedente, i pagamenti SEPA oggetto del servizio di interoperabilità devono essere immessi dal gestore del sistema di *clearing*/sistema interposto in BI-COMP mediante le corrispondenti procedure interbancarie, sotto forma di saldi bilaterali, in conformità con quanto previsto nei successivi artt. 12 e 13 e nel rispetto delle modalità e dei tempi indicati nella Guida tecnica.
2. I pagamenti di cui al comma precedente confluiscono nei saldi multilaterali determinati da BI-COMP e sono trattati nei cicli di compensazione e di regolamento di cui all'art. 4 disponibili per lo specifico strumento SEPA, secondo quanto di volta in volta previsto nel relativo accordo di interoperabilità.

Art. 12 - Pagamenti in uscita

1. L'immissione in BI-COMP dei pagamenti a debito dei partecipanti a BI-COMP richiede la partecipazione a BI-COMP: a) del gestore del sistema interoperabile interessato o b) di una *settlement bank*. Qualora il gestore del sistema interoperabile partecipi, ai fini di cui al presente comma, a BI-COMP, esso deve disporre di un conto RTGS DCA su cui far affluire – tramite BI-COMP – i fondi destinati ai PSP raggiungibili nel sistema interoperabile; in tal caso: i) il conto RTGS DCA deve essere intestato a nome del gestore del sistema interoperabile ed essere destinato esclusivamente allo scopo di farvi affluire i fondi destinati ai PSP raggiungibili nel sistema interoperabile; ii) l'ordinamento nazionale del gestore del sistema interoperabile deve prevedere istituti di segregazione patrimoniale idonei a mantenere la separatezza dal patrimonio del medesimo, anche in caso di procedure di insolvenza, dei fondi ricevuti nell'ambito dell'interoperabilità su tale conto RTGS DCA. In assenza di siffatte previsioni o in alternativa a esse, il regolamento dei fondi suddetti deve avvenire sul conto RTGS DCA di una *settlement bank*.
2. Il sistema di *clearing*/sistema interposto che abbia ricevuto disposizioni di pagamento a debito dei PSP che utilizzano il servizio di interoperabilità e a credito dei PSP raggiungibili in un sistema interoperabile:
 - a) verifica la completezza e la correttezza formale delle informazioni di scambio trasmesse dal sistema interoperabile, relative ai pagamenti disposti a proprio credito dai PSP raggiungibili in tale sistema e a debito dei PSP che utilizzano il servizio di interoperabilità;
 - b) determina – per i pagamenti a debito dei PSP che utilizzano il servizio di interoperabilità e per singolo strumento SEPA oggetto del relativo accordo di interoperabilità – i saldi bilaterali a debito di ciascun partecipante a BI-COMP che fruisce del servizio di interoperabilità e a credito del gestore del sistema interoperabile;
 - c) immette tali saldi in BI-COMP.
3. La Banca d'Italia, ricevuti i saldi bilaterali di cui al comma precedente:
 - a) invia al sistema di *clearing*/sistema interposto messaggi di conferma dell'avvenuta ricezione degli stessi, nei modi previsti nella Guida tecnica;
 - b) tiene conto degli importi di tali saldi bilaterali nella determinazione dei saldi multilaterali relativi a ciascun partecipante a BI-COMP che fruisce del servizio di interoperabilità e al gestore del sistema interoperabile;
 - c) invia i saldi multilaterali per il regolamento in TARGET;

- d) notifica al sistema di *clearing*/sistema interposto gli importi di cui alla precedente lettera b), accreditati sul conto RTGS DCA intestato al gestore del sistema interoperabile/alla sua eventuale *settlement bank*.
4. Non prima di aver ricevuto dalla Banca d'Italia la notifica dell'avvenuto accreditamento sul conto RTGS DCA intestato al gestore del sistema interoperabile/alla sua eventuale *settlement bank* e nei limiti degli importi segnalati nella notifica, il sistema di *clearing*/sistema interposto trasmette al sistema interoperabile:
- a) le informazioni di scambio relative ai pagamenti disposti a proprio debito dai PSP che utilizzano il servizio di interoperabilità e a credito dei PSP raggiungibili nel sistema interoperabile;
 - b) gli identificativi dei pagamenti disposti a proprio credito dai PSP raggiungibili nel sistema interoperabile e a debito dei PSP che utilizzano il servizio di interoperabilità, accreditati sul conto RTGS DCA intestato al gestore del sistema interoperabile/alla sua eventuale *settlement bank*.
5. Il regolamento tramite il sistema interoperabile dei pagamenti a debito dei PSP che utilizzano il servizio di interoperabilità resta subordinato alla disponibilità di fondi sufficienti sul conto RTGS DCA intestato al gestore del sistema interoperabile/alla sua eventuale *settlement bank*. Pertanto il gestore del sistema di *clearing*/sistema interposto è tenuto in ogni caso a:
- verificare – in base agli importi segnalati nella notifica di cui al precedente comma 3, lettera d) – l'avvenuto accreditamento tramite BI-COMP sul conto RTGS DCA suddetto dei pagamenti a debito dei PSP che utilizzano il servizio di interoperabilità immessi in BI-COMP, prima di trasmettere al sistema interoperabile le informazioni di scambio/gli identificativi di cui al precedente comma 4;
 - non trasmettere al sistema interoperabile informazioni di scambio/identificativi concernenti pagamenti a debito dei PSP che utilizzano il servizio di interoperabilità i cui importi eccedano quelli notificati dalla Banca d'Italia ai sensi del precedente comma 3, lettera d).

Art. 13 - Pagamenti in entrata

1. Per il regolamento dei pagamenti a credito dei partecipanti a BI-COMP, la Banca d'Italia rende disponibili appositi conti RTGS DCA/sottoconti aperti in TARGET-Banca d'Italia a nome della Banca d'Italia, dedicati al singolo sistema di *clearing*/sistema interposto e funzionali allo svolgimento del servizio di interoperabilità, su cui ricevere dai sistemi interoperabili i fondi destinati ai PSP che si avvalgono delle procedure interbancarie. Tali conti RTGS DCA non possono presentare saldi negativi e i fondi giacenti su di essi non sono computati ai fini dell'assolvimento – da parte dei partecipanti o di soggetti terzi – degli obblighi di riserva di cui all'art. 19 dello Statuto del SEBC. A tali conti si applica la normativa in materia di interessi di cui alla *TARGET Guideline*; gli eventuali interessi (positivi o negativi) non sono accreditati/addebitati sui conti suddetti, ma retrocessi/recuperati con le modalità indicate nel successivo art. 21, comma 2.
2. La Banca d'Italia:
- a) riceve – tramite il sistema interoperabile – sul/i conto/i RTGS DCA di cui al comma 1 dedicato/i al sistema di *clearing*/sistema interposto e indicato/i nel relativo accordo di interoperabilità i fondi relativi alle disposizioni di pagamento a debito dei PSP raggiungibili nel sistema interoperabile e a credito dei PSP che utilizzano il servizio di interoperabilità;
 - b) notifica al sistema di *clearing*/sistema interposto gli importi dei fondi di cui alla precedente lettera a), accreditati sul/i conto/i RTGS DCA suddetto/i.

3. Il sistema di *clearing*/sistema interposto:
- a) riceve dal sistema interoperabile:
 - le informazioni di scambio relative a pagamenti disposti a proprio debito dai PSP raggiungibili nel sistema interoperabile e a credito dei PSP che utilizzano il servizio di interoperabilità;
 - gli identificativi dei pagamenti disposti a proprio credito dai PSP che utilizzano il servizio di interoperabilità e a debito dei PSP raggiungibili nel sistema interoperabile, accreditati sul/i conto/i RTGS DCA di cui al precedente comma 2, lettera a);
 - b) verifica:
 - la completezza e la correttezza formale delle informazioni di scambio di cui alla precedente lettera a), primo alinea;
 - che gli importi dei pagamenti a debito dei PSP raggiungibili nel sistema interoperabile e a credito dei PSP che utilizzano il servizio di interoperabilità, ai quali si riferiscono le informazioni di scambio/gli identificativi di cui alla precedente lettera a), non eccedano gli importi notificati dalla Banca d'Italia ai sensi del precedente comma 2, lettera b);
 - c) al fine di consentire la distribuzione tra i PSP che utilizzano il servizio di interoperabilità dei fondi previamente accreditati tramite il sistema interoperabile sul/i conto/i RTGS DCA di cui al precedente comma 2, lettera a):
 - determina – per i pagamenti a credito dei PSP che utilizzano il servizio di interoperabilità e per singolo strumento SEPA oggetto dell'accordo di interoperabilità – i saldi bilaterali a debito del/i conto/i RTGS DCA suddetto/i e a credito di ciascun partecipante a BI-COMP che fruisce del servizio di interoperabilità;
 - immette tali saldi in BI-COMP.
4. La Banca d'Italia, ricevuti i saldi bilaterali di cui al comma precedente:
- a) invia al sistema di *clearing*/sistema interposto messaggi di conferma dell'avvenuta ricezione degli stessi, nei modi previsti nella Guida tecnica;
 - b) tiene conto degli importi di tali saldi bilaterali nella determinazione dei saldi multilaterali relativi al/i conto/i RTGS DCA di cui al precedente comma 2, lettera a), e a ciascun partecipante a BI-COMP che fruisce del servizio di interoperabilità;
 - c) invia i saldi multilaterali per il regolamento in TARGET.
5. Il regolamento tramite BI-COMP dei pagamenti a credito dei PSP che utilizzano il servizio di interoperabilità resta subordinato alla disponibilità di fondi sufficienti sul/i conto/i RTGS DCA di cui al precedente comma 2, lettera a). Pertanto il gestore del sistema di *clearing*/sistema interposto è tenuto in ogni caso a:
- verificare – in base agli importi segnalati nella notifica di cui al precedente comma 2, lettera b) – l'avvenuto accreditamento tramite il sistema interoperabile sul/i conto/i RTGS DCA suddetto/i dei pagamenti a credito dei PSP che utilizzano il servizio di interoperabilità e ai quali si riferiscono le informazioni di scambio/gli identificativi di cui al precedente comma 3, lettera a), prima di includerli nei saldi bilaterali da immettere in BI-COMP ai sensi del comma 3, lettera c);
 - non includere nei saldi bilaterali suddetti i pagamenti a credito dei PSP che utilizzano il servizio di interoperabilità e ai quali si riferiscono le informazioni di scambio/gli identificativi di cui al precedente comma 3, lettera a), qualora i relativi importi eccedano quelli notificati dalla Banca d'Italia ai sensi del precedente comma 2, lettera b);
 - assicurare che i saldi multilaterali a debito del/i conto/i RTGS DCA suddetto/i, determinati da BI-COMP in esito al processo di compensazione dei saldi bilaterali determinati e immessi in BI-COMP dal gestore del sistema di *clearing*/sistema interposto medesimo ai sensi del

precedente comma 3, lettera c), trovino copertura nei fondi disponibili sul/i conto/i RTGS DCA suddetto/i.

Art. 14 - Obblighi e responsabilità del gestore del sistema di *clearing*/sistema interposto

1. Rientra nella esclusiva responsabilità del gestore del sistema di *clearing*/sistema interposto definire le regole, le modalità di funzionamento e le misure di mitigazione dei rischi del proprio sistema funzionali allo svolgimento del servizio di interoperabilità.
2. Il gestore del sistema di *clearing*/sistema interposto è in ogni caso tenuto a:
 - assicurare la piena conformità della disciplina del proprio sistema concernente il servizio di interoperabilità alla disciplina contenuta nell'apposito contratto per lo svolgimento dei servizi di interoperabilità e/o di collegamento previsto nella Guida per gli operatori e negli accordi di interoperabilità, di cui all'art. 9, comma 1;
 - farsi carico di tutti gli oneri – ivi inclusi gli eventuali canoni, tariffe e/o commissioni richiesti dai gestori dei sistemi interoperabili, nonché i costi delle infrastrutture e dei servizi di rete – necessari per l'esecuzione di tali accordi e recuperare i relativi importi dagli aderenti al proprio sistema, con criteri e modalità individuati in autonomia;
 - assumere ogni responsabilità nei confronti dei PSP che si avvalgono delle procedure interbancarie relative ai pagamenti SEPA oggetto di tali accordi, dei partecipanti a BI-COMP, dei gestori dei sistemi interoperabili, dei PSP raggiungibili in tali sistemi o di terzi per le attività svolte dal gestore del sistema di *clearing*/sistema interposto medesimo ai sensi di tali accordi, tenendo indenne la Banca d'Italia in caso di danno subito da tali soggetti in conseguenza delle richiamate attività.

Capo II

Servizio di collegamento

Art. 15 - Scambio e regolamento

1. L'attività di scambio con un sistema collegato delle informazioni di pagamento relative ai pagamenti SEPA oggetto del servizio di collegamento è svolta dalla Banca d'Italia; a tal fine, quest'ultima si avvale del gestore del sistema di *clearing* scelto dai fruitori del servizio di collegamento e che abbia perfezionato l'apposito contratto con la Banca d'Italia per lo svolgimento dei servizi di interoperabilità e/o di collegamento previsto dalla Guida per gli operatori. Rientra nella discrezionalità del gestore del sistema di *clearing* la scelta della rete da utilizzare per lo scambio delle informazioni di pagamento con il sistema collegato, tra quelle ammesse dal gestore di quest'ultimo.
2. Il regolamento dei pagamenti oggetto del servizio di collegamento avviene tramite BI-COMP e il sistema collegato, in due distinte fasi successive.

Art. 16 - Compensazione e invio al regolamento tramite BI-COMP

1. Ai fini di cui al comma 2 dell'articolo precedente, i pagamenti SEPA oggetto del servizio di collegamento devono essere immessi dal sistema di *clearing* – mediante le corrispondenti procedure interbancarie – in BI-COMP, sotto forma di saldi bilaterali, confluiscono nei saldi multilaterali determinati da quest'ultimo e sono trattati nei cicli di compensazione e di regolamento di cui all'art. 4 disponibili per lo specifico strumento SEPA, secondo quanto di volta in volta previsto nella Guida per gli operatori.
2. Per il regolamento dei pagamenti a debito/a credito dei partecipanti a BI-COMP, la Banca d'Italia rende disponibili appositi conti RTGS DCA/sottoconti aperti in TARGET-Banca d'Italia a nome della Banca d'Italia, dedicati ai singoli sistemi di *clearing* e funzionali allo svolgimento del servizio di collegamento, su cui far affluire tramite BI-COMP/ricevere dai sistemi collegati i fondi destinati ai PSP raggiungibili nei sistemi collegati/fruitori del servizio di collegamento.
3. I conti RTGS DCA della Banca d'Italia di cui al comma precedente, non possono presentare saldi negativi e i fondi giacenti su di essi non sono computati ai fini dell'assolvimento – da parte dei partecipanti o di soggetti terzi – degli obblighi di riserva di cui all'art. 19 dello Statuto del SEBC. A tali conti si applica la normativa in materia di interessi di cui alla *TARGET Guideline*; gli eventuali interessi (positivi o negativi) non sono accreditati/addebitati sui conti suddetti, ma retrocessi/recuperati con le modalità indicate nel successivo art. 21, comma 2. Il gestore del sistema di *clearing* si impegna a non includere i BIC che identificano i conti/sottoconti della Banca d'Italia di cui al comma precedente nell'anagrafica degli aderenti al proprio sistema.

Art. 17 Finalità e condizioni del servizio di collegamento con STEP2

1. Fermo restando quanto previsto negli artt. 8, 15 e 16, la Banca d'Italia offre il servizio di collegamento con STEP2 allo scopo di consentire ai PSP collegati l'esecuzione di pagamenti disposti con gli strumenti SCT, SDD *Core* e SDD B2B con i PSP raggiungibili in STEP2. Il servizio di collegamento con STEP2 è offerto esclusivamente per l'esecuzione di pagamenti SEPA tra il PSP collegato e i PSP raggiungibili in STEP2 che non utilizzano la procedura interbancaria relativa allo strumento SEPA oggetto del servizio.
2. I requisiti fissati dalla Banca per la fruizione del servizio di collegamento con STEP2 sono disciplinati nella Guida per gli operatori. Fermo restando quanto previsto nell'art. 8 comma 7, la Banca rende noti ai sistemi di *clearing* interessati, con le modalità previste dalla Guida per gli operatori, anche i nominativi dei PSP collegati indiretti che hanno manifestato alla Banca d'Italia la volontà di fruire del servizio di collegamento con STEP2.

Articolo 18 - Scambio dei flussi nel servizio di collegamento con STEP2

1. L'attività di scambio con STEP2 delle informazioni di pagamento concernenti i pagamenti oggetto del servizio di collegamento con tale sistema è svolta dalla Banca d'Italia. Per le finalità suddette:
 - i) quest'ultima si avvale del gestore del sistema di *clearing*, scelto dal PSP collegato, che abbia perfezionato l'apposito contratto con la Banca d'Italia per lo svolgimento dei servizi di interoperabilità e/o di collegamento previsto dalla Guida per gli operatori e, in tale ambito abbia manifestato l'intenzione di offrire il servizio di collegamento con STEP2; ii) il gestore del sistema di *clearing* assume il ruolo di *Technical Service Provider* della Banca d'Italia in STEP2, in conformità a quanto previsto in materia da *EBA-Clearing*.
2. Lo scambio dei flussi oggetto del servizio di collegamento con STEP2 è svolto in conformità con quanto previsto nei successivi artt. 20 e 21 e nel rispetto delle modalità e dei tempi indicati nella Guida per gli operatori.

Articolo 19 - Regolamento nel servizio di collegamento con STEP2

1. Il regolamento dei pagamenti di pertinenza dei PSP collegati avviene tramite BI-COMP e STEP2, in due distinte fasi successive, nel rispetto delle modalità e dei tempi indicati nella Guida per gli operatori. Il regolamento dei pagamenti suddetti in STEP2 avviene nei libri contabili di *EBA-Clearing* ed è effettuato a valere sulla liquidità trasferita dai partecipanti a tale sistema su un apposito conto detenuto da *EBA-Clearing* in TARGET-ECB (di seguito "conto tecnico di *EBA-Clearing*").

Art. 20 - Obblighi e responsabilità del gestore del sistema di *clearing* nel servizio di collegamento con STEP2

1. Rientra nella esclusiva responsabilità del gestore del sistema di *clearing* definire:
 - a) le regole e le modalità di funzionamento del proprio sistema funzionali allo svolgimento del servizio di collegamento con STEP2;
 - b) le misure di mitigazione dei rischi dei sistemi, applicazioni e procedure utilizzati per lo svolgimento del servizio di collegamento.
2. In ogni caso il gestore del sistema di *clearing* è tenuto:
 - a) ad assicurare la piena conformità della disciplina del proprio sistema concernente il servizio di collegamento con STEP2 alle presenti Norme, nonché alle condizioni di cui al documento "*STEP2-T System Rules*" e ogni ulteriore documento che definisca le regole di funzionamento di STEP2;
 - b) a farsi carico di tutti gli oneri – ivi inclusi gli eventuali canoni, tariffe, interessi e/o commissioni richiesti da *EBA-Clearing*, nonché i costi delle infrastrutture e dei servizi di rete – necessari per lo svolgimento del servizio di collegamento con STEP2, recuperandone gli importi dagli aderenti al proprio sistema con criteri e modalità individuati in autonomia;
 - c) ad assumere ogni responsabilità nei confronti dei PSP collegati, di *EBA-Clearing*, dei PSP raggiungibili in STEP2 o di terzi per le attività svolte, tenendo indenne la Banca d'Italia in caso di danno subito dai soggetti suddetti in conseguenza delle richiamate attività.

TITOLO III

Disposizioni comuni

Art. 21 - Obblighi del gestore del sistema di *clearing*

1. Il gestore del sistema di *clearing* è tenuto a rispettare, unitamente alle previsioni del presente contratto, i principi e le norme di sorveglianza sui sistemi di pagamento al dettaglio di volta in volta applicabili.

Art. 22 - Obblighi delle parti

1. Le parti si impegnano ad operare con correttezza e diligenza, in modo da assicurare efficienza e continuità al servizio. A tal fine, ciascuna parte:
 - a) effettua attività di monitoraggio sulle infrastrutture tecniche e di rete nonché sui sistemi informatici da essa utilizzati per svolgere le attività disciplinate dal presente contratto;
 - b) adotta appropriate misure di *recovery* e soluzioni di *contingency* al verificarsi di malfunzionamenti, in conformità con quanto previsto dall'allegato disciplinare sui livelli di servizio;
 - c) fornisce all'altra parte assistenza e supporto operativo, assicurando con le modalità indicate nel disciplinare suddetto la disponibilità di un "*service-desk*", nonché di un servizio di reperibilità funzionale al ciclo notturno di BI-COMP e ai servizi di interoperabilità e/o di collegamento.
2. Fatto salvo quanto previsto al comma successivo, la Banca d'Italia non corrisponde né richiede alcun corrispettivo per le attività di cui al presente contratto al gestore del sistema di *clearing* per svolgere insieme alla Banca d'Italia il servizio di interoperabilità e/o collegamento di cui al Titolo II.
3. La Banca d'Italia retrocede, con le modalità e le tempistiche stabilite nella Guida per gli operatori, a ciascun gestore di sistema di *clearing* che svolge insieme alla Banca d'Italia i servizi di interoperabilità e/o di collegamento di cui al Titolo II gli eventuali interessi maturati sui fondi giacenti sui conti RTGS DCA della Banca d'Italia funzionali allo svolgimento dei servizi di interoperabilità/collegamento di pertinenza, se positivi; il gestore medesimo è tenuto a corrispondere alla Banca d'Italia gli interessi suddetti con le modalità e le tempistiche stabilite nella Guida per gli operatori. Il gestore del sistema di *clearing* al/dal quale sono stati retrocessi/recuperati tali interessi è tenuto, sotto la propria esclusiva responsabilità, a retrocederli/recuperarli agli/dagli aderenti al proprio sistema, con criteri e modalità individuati in autonomia.
4. Ai fini dello svolgimento del servizio di collegamento con STEP2, la Banca d'Italia si impegna a registrare in STEP2 come *Reachable BIC* associati alla Banca d'Italia medesima gli aderenti al sistema di *clearing* che intendono utilizzare il servizio collegamento con STEP2.

Art. 23 - Orari

1. Le informazioni di pagamento devono essere inviate e pervenire alla Banca d'Italia entro gli orari previsti nella Guida tecnica.
2. Ai fini dell'acquisizione delle informazioni di pagamento fa fede esclusivamente l'orario risultante dall'applicazione informatica della Banca d'Italia deputata a tale funzione.

Art. 24 - Dati statistici

1. Il gestore del sistema di *clearing* si impegna a trasmettere alla Banca d'Italia, a titolo gratuito, i dati statistici che la medesima richieda ai fini di controllo e analisi dei circuiti di regolamento da essa gestiti. Le modalità di rilevazione e trasmissione dei suddetti dati sono indicate dalla Banca d'Italia nella Guida per gli operatori. La Banca d'Italia si riserva la facoltà di richiedere ulteriori dati statistici rispetto a quelli ivi indicati, da trasmettere secondo le modalità di volta in volta precisate.
2. Il gestore del sistema di *clearing* si impegna a conservare presso i propri archivi i dati statistici trasmessi alla Banca d'Italia relativi agli ultimi sei mesi solari, per essere in grado di effettuarne, su richiesta della Banca, un nuovo invio in caso di errori o malfunzionamenti nell'elaborazione, nella trasmissione o nella ricezione dei medesimi.

Art. 25 - Riservatezza

1. Fermo restando quanto previsto ai commi successivi, il gestore del sistema di *clearing* e la Banca d'Italia si impegnano a garantire, in conformità alla legislazione vigente, la piena integrità e riservatezza dei dati e delle informazioni ricevuti e/o trattati, anche mediante l'adozione di soluzioni tecniche atte a prevenire la perdita di riservatezza o l'alterazione non autorizzata delle informazioni e dei dati suddetti.
2. La Banca d'Italia può utilizzare, comunicare o pubblicare i dati e le informazioni di cui al comma precedente a fini statistici, storici, scientifici o di altra natura nell'esercizio delle sue funzioni pubbliche ovvero delle funzioni di altri enti pubblici, a condizione che ciò non renda possibile identificare, direttamente o indirettamente, i soggetti ai quali si riferiscono tali dati e informazioni.
3. La Banca si intende comunque autorizzata a utilizzare i dati e le informazioni di cui al precedente comma 1 e i dati statistici di cui all'art. 26 nell'esercizio delle proprie funzioni e a comunicare tali dati e informazioni ad altre banche centrali o terzi coinvolti nell'operatività di TARGET, nei limiti in cui ciò sia necessario per l'efficiente funzionamento di tale servizio, ovvero alle autorità di vigilanza e sorveglianza degli Stati membri e dell'UE, nei limiti in cui ciò sia necessario per l'esercizio delle loro funzioni pubbliche, a condizione che – in tutti i casi suddetti – tale comunicazione non sia in contrasto con la legge applicabile. La Banca d'Italia non è responsabile delle conseguenze finanziarie e commerciali di tale comunicazione.

4. La Banca d'Italia assicura che qualunque terzo al quale essa dia in *outsourcing*, deleghi o attribuisca in base ad un subcontratto compiti che hanno o possano avere un impatto sull'adempimento dei propri obblighi di cui al presente contratto, sia vincolato dagli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo.
5. La Banca d'Italia è autorizzata, per il regolamento in TARGET, a elaborare e trasferire i dati necessari al fornitore dei servizi di rete.

Art. 26 - Responsabilità

1. Il gestore del sistema di *clearing* garantisce la completezza e la correttezza delle informazioni di pagamento contenute nei flussi di propria provenienza e assume ogni eventuale responsabilità nei confronti della Banca d'Italia e dei terzi connessa all'esattezza delle suddette informazioni.
2. In particolare il gestore del sistema di *clearing* è responsabile in via esclusiva e la Banca d'Italia, quale gestore di BI-COMP e dei relativi servizi di raggiungibilità, declina ogni responsabilità, per i danni che partecipanti a BI-COMP o terzi abbiano subito in caso di invio da parte del sistema di *clearing* di flussi informativi non conformi alle disposizioni di pagamento immesse dai soggetti ordinanti il pagamento ovvero disallineati rispetto all'Anagrafe di cui all'art. 5, comma 1, e alle comunicazioni di cui agli artt. 3, comma 2, lett. a), 5, comma 2, e 7, comma 3.
3. Il gestore del sistema di *clearing* è responsabile in via esclusiva e solleva la Banca d'Italia da ogni responsabilità laddove svolga le attività di cui al presente contratto per procedure interbancarie/strumenti di pagamento diverse/i da quelle/i indicate/i nella/e scheda/e allegata/e.
4. Il gestore del sistema di *clearing* è sempre e comunque responsabile nei confronti della Banca d'Italia dei danni che questa abbia subito per effetto di pretese risarcitorie avanzate da terzi in relazione ad attività svolte dal gestore del sistema di *clearing*.

Art. 27 - Cause di forza maggiore

1. Il gestore del sistema di *clearing* si impegna a comunicare tempestivamente alla Banca d'Italia l'impossibilità di adempiere agli obblighi previsti dal presente contratto per l'insorgere di una causa di forza maggiore ovvero a causa di disfunzioni tecniche, nonché ad informare la Banca d'Italia di ogni eventuale malfunzionamento in grado di incidere sul regolare svolgimento del servizio.
2. Al ricorrere di tali circostanze il gestore del sistema di *clearing* si impegna ad adottare tutte le misure possibili per risolvere i malfunzionamenti nel più breve tempo possibile e limitare gli inconvenienti derivanti al servizio.

Art. 28 - Durata

1. Il presente contratto è a tempo indeterminato e decorre dalla data fissata per l'inizio dell'attività in oggetto. Tale data è comunicata dalla Banca d'Italia al gestore del sistema di *clearing* nella lettera di accettazione della domanda di svolgimento della attività suddetta.
2. Ciascuna delle parti ha la facoltà di esercitare il diritto di recesso, con un preavviso non inferiore a tre mesi dalla data di scadenza, mediante comunicazione indirizzata all'altra parte effettuata a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) o lettera raccomandata A.R.

3. Il recesso dal contratto per lo svolgimento delle attività di invio alla Banca d'Italia delle informazioni di pagamento relative ai pagamenti tra partecipanti a BI-COMP determina la risoluzione del contratto per lo svolgimento dei servizi di interoperabilità e/o di collegamento e dei relativi accordi di interoperabilità.

Art. 29 - Modifiche del contratto

1. La Banca d'Italia si riserva la facoltà di modificare il presente contratto, impegnandosi a darne preventiva comunicazione ai gestori dei sistemi di *clearing* per mezzo di PEC o lettera raccomandata A.R.
2. Nel caso in cui la Banca d'Italia si avvalga della suddetta facoltà, ai gestori dei sistemi di *clearing* è riconosciuto il diritto di recedere dal presente contratto entro il termine di venti giorni dall'avvenuta comunicazione delle modifiche apportate. Il testo contrattuale, come modificato dalla Banca d'Italia, si intenderà pienamente vincolante in ogni sua parte per entrambi i contraenti qualora il gestore del sistema di *clearing* non abbia manifestato la volontà di recedere dal presente contratto nel termine suddetto.

Art. 30 - Recesso

1. La Banca d'Italia può recedere dal presente contratto senza obbligo di preavviso qualora il gestore del sistema di *clearing* sia sottoposto a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o altra procedura concorsuale.

Art. 31 - Risoluzione

1. La Banca d'Italia può risolvere il presente contratto, salvo il risarcimento del danno, qualora il gestore del sistema di *clearing* disattenda le disposizioni contenute negli artt. 2 e da 7 a 28 ovvero comprometta in altro modo il regolare svolgimento del servizio.

Art. 32 - Legge applicabile e foro competente

1. La legge applicabile al rapporto di cui al presente contratto è quella italiana.
2. Per la risoluzione di eventuali controversie relative alla validità, interpretazione o applicazione del presente contratto è competente in via esclusiva il Foro di Roma.

.....
(luogo) (data)

.....
(firma del legale rappresentante)

GESTORI DEI SISTEMI DI *CLEARING*
DISCIPLINARE SUI LIVELLI DI SERVIZIO

1. DEFINIZIONE DEI SERVIZI CONSIDERATI

1. Per attività di trasmissione alla Banca d'Italia (di seguito "**Banca**") delle informazioni di pagamento relative a BI-COMP si intende l'invio – da parte del sistema di *clearing* – delle informazioni di pagamento trattate in procedure interbancarie che confluiscono in BI-COMP sotto forma di partite elementari e/o saldi bilaterali suddivisi per procedura, nel formato previsto nel documento "Sistema di compensazione BI-COMP – Guida per gli operatori" disponibile sul sito web della Banca www.bancaditalia.it (di seguito "Guida per gli operatori").
2. Per attività di trasmissione alla Banca delle informazioni di pagamento relative al servizio di interoperabilità si intende l'invio – da parte del sistema di *clearing*/sistema interposto – delle informazioni di pagamento relative a pagamenti effettuati con strumenti SEPA tra i fruitori del servizio di interoperabilità e i PSP raggiungibili nei sistemi interoperabili, in conformità a quanto previsto nella Guida per gli operatori.
3. Per attività di trasmissione alla Banca delle informazioni di pagamento relative al servizio di collegamento si intende l'invio – da parte del sistema di *clearing* – delle informazioni di pagamento relative a pagamenti effettuati con strumenti SEPA tra i fruitori del servizio di collegamento e i PSP raggiungibili nei sistemi collegati, in conformità a quanto previsto nella Guida citata al punto precedente.

2. GIORNATE E ORARI DI OPERATIVITÀ

1. La trasmissione da parte del sistema di *clearing*/sistema interposto alla Banca delle informazioni di pagamento di cui ai paragrafi 1.1, 1.2 e 1.3 deve essere effettuata nei tempi previsti nella Guida per gli operatori.
2. Le informazioni di pagamento devono essere inviate alla Banca a partire dal momento di apertura della fase di acquisizione del singolo ciclo di compensazione e di regolamento in cui devono confluire e devono pervenire alla Banca entro il relativo *cut-off time* previsto nella Guida per gli operatori. Gli orari di avvio di ciascun ciclo di compensazione e di regolamento sono anch'essi specificati nella Guida per gli operatori.

3. MISURAZIONE DEI LIVELLI DI SERVIZIO

1. Il gestore del sistema di *clearing*/sistema interposto si impegna a rispettare un indice di affidabilità non inferiore al 98%. Tale indice è calcolato su base annuale, come rapporto percentuale tra il numero di invii effettuati nell'anno nel rispetto degli orari previsti dal precedente paragrafo 2.2 e il numero totale di invii effettuati nello stesso periodo.
2. Il gestore del sistema di *clearing*/sistema interposto si impegna a fornire alla Banca, su richiesta di quest'ultima, un rapporto relativo alla misurazione dell'indice di affidabilità relativo ai 12 mesi precedenti.

3. Qualora l'indice di affidabilità di cui al punto 1 risulti inferiore al 98%, il gestore del sistema di *clearing*/sistema interposto si impegna a trasmettere alla Banca un rapporto esplicativo delle cause che hanno determinato il mancato rispetto del valore soglia nonché a promuovere tutte le azioni necessarie per il rispetto di tale indice.
4. La Banca si riserva la possibilità di chiedere al gestore del sistema di *clearing*/sistema interposto ulteriori informazioni e dati relativi agli indici di affidabilità comunicati.

4. MISURE DI RECOVERY

1. Il gestore del sistema di *clearing*/sistema interposto si impegna ad adottare misure tecnico-organizzative finalizzate ad assicurare un adeguato livello di continuità di servizio. In tali previsioni dovranno essere incluse misure di *recovery* delle infrastrutture tecnologiche operanti presso il gestore del sistema di *clearing*/sistema interposto.
2. Nel caso in cui il gestore del sistema di *clearing*/sistema interposto si trovi nella necessità di attivare procedure di *recovery*¹⁷⁰, esso deve darne immediata comunicazione telefonica e/o per posta elettronica alla Banca ai numeri e agli indirizzi indicati nella "Lista dei contatti" (cfr. All. C.7), precisando i tempi stimati per il ripristino del servizio.

5. SOLUZIONI DI CONTINGENCY

1. In caso di indisponibilità dei sistemi elaborativi del sistema di *clearing*/sistema interposto, non risolvibile con le soluzioni di *recovery* entro le due ore dall'orario stabilito per l'avvio del ciclo di compensazione e di regolamento interessato (cfr. la Guida per gli operatori), il gestore del sistema di *clearing*/sistema interposto deve:
 - a) darne immediata comunicazione telefonica e/o per posta elettronica alla Banca ai numeri e agli indirizzi indicati nella "Lista dei contatti" allegata al contratto;
 - b) attivare adeguate misure di *contingency*.

Al fine di assicurare la trasmissione, anche parziale, delle informazioni di pagamento, il gestore del sistema di *clearing*/sistema interposto può ricorrere alle seguenti soluzioni:

- a) trasmissione delle informazioni di pagamento in "scadenziere": prevede l'invio alla Banca delle sole informazioni di pagamento già predisposte dal sistema di *clearing*/sistema interposto oppure l'utilizzo da parte della Banca delle sole informazioni di pagamento già pervenute dal sistema di *clearing*/sistema interposto. In tali casi le informazioni di pagamento non pervenute alla Banca non saranno oggetto di compensazione e invio al regolamento;
- b) trasmissione delle informazioni di pagamento per il tramite di un altro sistema di *clearing*: in situazioni di *contingency*, il gestore del sistema di *clearing*/sistema interposto può chiedere ad

¹⁷⁰ Questa condizione può essere riferita a malfunzionamenti del *software* applicativo. Si presuppone, infatti, che:

- la continuità operativa delle componenti infrastrutturali del sistema di *clearing*/sistema interposto sia pienamente assicurata dalle misure di *recovery*;
- la disponibilità della rete RNI sia sufficientemente garantita dalle caratteristiche di ridondanza della sua magliatura e dalle misure tecnico-organizzative di presidio adottate dal suo gestore.

un altro gestore – già abilitato alla trasmissione delle informazioni di pagamento di cui al paragrafo 1 – di avvalersi delle infrastrutture tecniche di quest'ultimo per l'invio delle informazioni di pagamento verso la Banca;

- c) trasmissione delle informazioni di pagamento con modalità alternative a quelle ordinarie (es. email): la Banca si riserva la facoltà di procedere o meno all'esecuzione di tali pagamenti e con le modalità che riterrà più opportune. Laddove la Banca proceda all'esecuzione di tali pagamenti, il gestore del sistema di *clearing*/sistema interposto deve prevenirne la ritrasmissione a BI-COMP¹⁷¹.
- d) invio di pagamenti critici a TARGET: prevede che i partecipanti a BI-COMP, opportunamente informati dal gestore del sistema di *clearing*/sistema interposto dell'impossibilità di procedere alla regolare conclusione del ciclo di compensazione, regolino i pagamenti urgenti in TARGET in modo singolo o cumulato. In entrambi i casi, lo scambio informativo relativo ai pagamenti veicolati (anche finalizzato al riconoscimento dei messaggi di notifica prodotti dal sistema di regolamento) deve avvenire su base bilaterale fra i due soggetti aderenti a TARGET. Il gestore del sistema di *clearing*/sistema interposto deve prevenire la ritrasmissione a BI-COMP delle partite già inoltrate a TARGET dai partecipanti.

6. ASSISTENZA E SUPPORTO OPERATIVO

Le parti forniscono assistenza e supporto operativo reciproci, assicurando:

- una funzione unificata di primo livello svolta tramite un *service-desk*, nonché un servizio di reperibilità funzionale al ciclo notturno di BI-COMP e ai servizi di interoperabilità/collegamento;
- funzioni specialistiche di assistenza di secondo livello, tra cui prima diagnosi di malfunzionamenti, attivate dalla funzione di primo livello in caso di necessità.

In particolare, al ricorrere di un malfunzionamento:

- la parte interessata i) informa tempestivamente l'altra parte – mediante comunicazione telefonica e/o per posta elettronica ai numeri e agli indirizzi indicati nella “Lista dei contatti” allegata al contratto – della sopravvenuta impossibilità di adempiere puntualmente agli obblighi previsti da quest'ultimo e ii) adotta le più appropriate misure di intervento per rimuovere il malfunzionamento o comunque limitarne gli effetti;
- l'altra parte presta attività di assistenza e supporto per consentire alla parte interessata di individuare le cause all'origine del malfunzionamento e attivare le misure suddette, fornendo ogni collaborazione e informazione utili allo scopo.

I *service-desk* sono disponibili dalle 06:30 alle 19:30 in ciascuna giornata operativa di TARGET e possono essere contattati ai numeri telefonici e agli indirizzi di posta elettronica indicati nella “Lista dei contatti” allegata al contratto.

I servizi di reperibilità sono disponibili in ciascuna giornata operativa di TARGET negli orari non coperti dalla disponibilità dei *service-desk* di cui al punto precedente e possono essere attivati ai

¹⁷¹ Il gestore di sistema di *clearing*/sistema interposto deve, ad esempio, rimuovere tali partite dal flusso previsto per BI-COMP prima di procedere al ripristino della propria operatività.

numeri telefonici e agli indirizzi di posta elettronica indicati nella “Lista dei contatti” allegata al contratto.

.....
(luogo) *(data)*

.....
(firma del legale rappresentante)

SERVIZIO DI COLLEGAMENTO CON STEP2

ULTERIORI PREVISIONI IN MATERIA DI DISCIPLINARE SUI LIVELLI DI SERVIZIO (SLA)

Fermo restando quanto previsto dal disciplinare sui livelli di servizio in materia di livelli di servizio che i gestori dei sistemi di *clearing* devono rispettare nello svolgimento dell'attività di trasmissione alla Banca delle informazioni di pagamento, i gestori dei sistemi di *clearing* garantiscono i livelli di servizio indicati nei paragrafi seguenti nell'ambito del servizio di collegamento con STEP2. Nel caso in cui non siano rispettati i valori soglia (*service levels*) degli indici di misurazione dei livelli di servizio previsti in tali paragrafi, i gestori dei sistemi di *clearing* pongono in essere gli interventi tecnici e/o organizzativi necessari per ripristinare tale rispetto.

1.1. – DISPONIBILITÀ DEL SERVIZIO DI COLLEGAMENTO CON STEP2

Per indisponibilità del collegamento si intende l'impossibilità da parte di del sistema di *clearing* di ricevere nella fascia oraria 00:00-24:00 di ciascuna giornata operativa di TARGET i flussi telematici rilevanti ai fini del collegamento con STEP2 rispettivamente da BI-COMP¹⁷² e STEP2¹⁷³.

La disponibilità del collegamento è calcolata per trimestre solare (gennaio-marzo, aprile-giugno; luglio-settembre; ottobre-dicembre) secondo l'indice di seguito indicato:

$$\frac{\text{Tempo totale di operatività} - \text{Tempo di indisponibilità}}{\text{Tempo totale di operatività}} * 100$$

dove:

- l'indice è espresso in valore percentuale;
- l'indice è calcolato distintamente per i flussi telematici trasmessi al sistema di *clearing* da BI-COMP e da STEP2;
- per tempo totale di operatività si intende la fascia oraria 00:00-24:00 di ciascuna giornata operativa di TARGET;
- per tempo di indisponibilità si intende il periodo di tempo calcolato dall'istante in cui il sistema di *clearing* ha cognizione dell'indisponibilità fino all'istante in cui lo stesso è nuovamente in grado di ricevere i flussi telematici;

¹⁷² Quali ad es. i messaggi 633 (Conferma di acquisizione), 617 (Situazione della compensazione) e 618 ("Notifica di addebito/accredito dei conti RTGS DCA della Banca d'Italia funzionali allo svolgimento del servizio di collegamento") di cui alla Guida per gli operatori.

¹⁷³ Quali ad es. i file contenenti gli esiti di validazione dei pagamenti immessi in STEP2 e i file contenenti le informazioni di pagamento da immettere in BI-COMP.

- i periodi di tempo sono calcolati in minuti, con riferimento a tutte le giornate operative di TARGET comprese nel trimestre preso a base di calcolo.

SLA ID	Misurazione	Definizione della Misurazione	Risultato atteso	Service Level
SLA1	Disponibilità del servizio di collegamento con STEP2	Indica la disponibilità delle infrastrutture e delle applicazioni utilizzate dal gestore del sistema di <i>clearing</i> per il collegamento con STEP2	Percentuale di disponibilità per trimestre solare	98%

1.2. – AFFIDABILITÀ DEL SERVIZIO DI COLLEGAMENTO CON STEP2

Il gestore del sistema di *clearing* assicura il rispetto su base annuale dell'indice di affidabilità di seguito indicato concernente il rispetto del *cut-off time* di immissione in BI-COMP dei flussi relativi ai pagamenti in entrata destinati ai PSP collegati i cui fondi sono accreditati da STEP2 sui CGS settlement BIC della Banca d'Italia e per i quali la Banca abbia inoltrato al sistema di *clearing* i relativi messaggi 618-C¹⁷⁴:

$$\frac{\text{Numero di immissioni effettuate nell'anno nel rispetto dei cut-off time}}{\text{Numero totale di immissioni effettuate nell'anno}} * 100$$

Ai fini della misurazione dell'indice:

- l'indice è espresso in valore percentuale ed è calcolato per anno solare;
- il rispetto del *cut-off time* di immissione viene verificato:
 - i) distintamente per strumento SEPA oggetto del servizio di collegamento con STEP2;
 - ii) con riferimento ai *cut-off time* di immissione dei singoli cicli BI-COMP che trattano i pagamenti in entrata destinati ai PSP collegati per il dato strumento SEPA (cfr. Guida per gli operatori);
- per la verifica dell'orario di immissione fa fede, in via esclusiva, quello risultante dalle applicazioni informatiche utilizzate dalla Banca.

¹⁷⁴ Messaggi 618 contenenti il segno C nell'IDC 6B5 ("Dati informativi"), di cui alla Guida per gli operatori.

SLA ID	Misurazione	Definizione della Misurazione	Risultato atteso	Service Level
SLA2	Affidabilità del servizio di collegamento con STEP2	Indica il rispetto dei <i>cut-off time</i> di immissione dei pagamenti in entrata in BI-COMP	Percentuale di rispetto degli orari di inoltro su base annuale	98%

1.3. – GESTIONE DEI MALFUNZIONAMENTI NEL COLLEGAMENTO (*INCIDENT MANAGEMENT*)

Eventuali malfunzionamenti nello svolgimento delle attività relative al servizio di collegamento con STEP2 da parte del sistema di *clearing* sono resi noti alla Banca d'Italia mediante comunicazione telefonica e/o per posta elettronica ai numeri e agli indirizzi indicati nell'allegato C.7 della Guida per gli operatori. I malfunzionamenti vengono classificati secondo i livelli di priorità indicati nella tavola seguente. Per ciascun livello di priorità, la tavola riporta i parametri (tempi di notifica e di *workaround*¹⁷⁵) che il sistema di *clearing* si impegna a rispettare, con l'obiettivo di conseguire almeno un indice di rispetto annuale dei tempi massimi di risoluzione dei malfunzionamenti mediante l'attivazione di *workaround* pari al 98%.

¹⁷⁵ Per *workaround* si intende la soluzione posta in essere per far fronte ad un malfunzionamento in modo da ripristinare temporaneamente le funzionalità del sistema. Il *workaround*, dunque, implica una successiva attività di manutenzione correttiva per la risoluzione definitiva dei malfunzionamenti.

Livello di priorità del malfunzionamento	Descrizione	Tempo massimo di notifica alla Banca	Tempo massimo di risoluzione dei malfunzionamenti mediante l'attivazione di un <i>workaround</i>
<p align="center">“Priorità 1 o Critica”</p>	<p>Tali malfunzionamenti includono l'inattività delle funzionalità del sistema di <i>clearing</i> e/o l'indisponibilità dei servizi/o delle infrastrutture di rete che comportino il mancato invio a e/o ricezione da BI-COMP o STEP2 dei flussi telematici vitali per il funzionamento del servizio di collegamento con STEP2¹⁷⁶ oppure l'inoltro dei flussi suddetti contenenti informazioni errate.</p>	<p>Per i malfunzionamenti che <u>impediscono o hanno impatti sull'immissione dei pagamenti in uscita nella giornata di regolamento di STEP2</u>: entro il <i>cut-off time</i> giornaliero (cfr. Guida per gli operatori).</p> <p>Per i malfunzionamenti che <u>impediscono o hanno impatti sull'immissione dei pagamenti in entrata nei singoli cicli di BI-COMP</u>: entro gli orari dei corrispondenti <i>cut-off time</i> di immissione in BI-COMP (cfr. Guida per gli operatori).</p>	<p>Per i malfunzionamenti che <u>impediscono o hanno impatti sull'immissione dei pagamenti in uscita in STEP2</u>: entro l'orario del <i>cut-off time</i> giornaliero di STEP2 per stessa data di regolamento (cfr. Guida per gli operatori).</p> <p>Per i malfunzionamenti che <u>impediscono o hanno impatti sull'immissione dei pagamenti in entrata nei singoli cicli di BI-COMP</u>: 2 ore dal momento in cui viene rilevato il malfunzionamento e comunque entro l'orario dell'ultimo ciclo di compensazione di BI-COMP per stessa data di regolamento (cfr. Guida per gli operatori).</p>

¹⁷⁶ Tali flussi includono: i) nel colloquio del sistema di *clearing* con BI-COMP: i messaggi 632 (Acquisizione segnalazioni bilaterali), 633 (Conferma di acquisizione), 617 (Situazione della compensazione) e 618 (“Notifica di addebito/accredito dei conti RTGS DCA della Banca d’Italia funzionali allo svolgimento del servizio di collegamento”) di cui alla Guida per gli operatori; ii); nel colloquio del sistema di *clearing* con STEP2: i file contenenti gli esiti di validazione dei pagamenti immessi in STEP2 e i file contenenti le informazioni di pagamento da immettere in BI-COMP.

<p align="center">“Priorità 2 o Alta”</p>	<p>Tali malfunzionamenti includono l’inattività delle funzionalità del sistema di <i>clearing</i> e/o l’indisponibilità dei servizi e/o delle infrastrutture di rete che comportino il mancato invio a e/o ricezione da BI-COMP o STEP2 dei flussi diversi da quelli di cui alla “Priorità 1 o Critica” (ad es. flussi anagrafici).</p>	<p>2 ore dal momento in cui viene rilevato il malfunzionamento.</p>	<p>Entro la giornata operativa di TARGET successiva al momento in cui viene rilevato il malfunzionamento.</p>
<p align="center">“Priorità 3 o Medio-bassa”</p>	<p>Alcune funzionalità non critiche sono in errore e i malfunzionamenti non danneggiano lo svolgimento delle attività.</p>	<p>Entro la giornata operativa di TARGET successiva al momento in cui viene rilevato il malfunzionamento</p>	<p>Da concordare di volta in volta tra il sistema di <i>clearing</i> e la Banca d’Italia</p>

SLA ID	Misurazione	Definizione della Misurazione	Risultato atteso	Service Level
SLA3	Gestione dei malfunzionamenti nel collegamento con STEP2 (<i>Incident Management</i>)	Indica il rispetto dei tempi massimi di risoluzione dei malfunzionamenti da parte del sistema di <i>clearing</i> mediante l’attivazione di <i>workaround</i>	Percentuale di malfunzionamenti risolti mediante <i>workaround</i> entro i tempi massimi nel singolo anno solare sul totale dei malfunzionamenti verificatisi nello stesso anno e risolti mediante <i>workaround</i>	98%

1.4 – REPORTING

Il sistema di *clearing* si impegna a rendere disponibili su richiesta della Banca (mediante scambio di email e inoltre agli indirizzi indicati nell’allegato C.7) specifici resoconti sui livelli di servizio rilevati con riferimento alla disponibilità e affidabilità del collegamento, nonché alla gestione dei malfunzionamenti.

1.5 – MISURE DI RECOVERY E SOLUZIONI DI CONTINGENCY

Fermo restando quanto previsto dal disciplinare sui livelli di servizio in materia di livelli di servizio che i gestori dei sistemi di *clearing* devono rispettare nello svolgimento dell’attività di trasmissione alla Banca delle informazioni di pagamento, il gestore del sistema di *clearing* si impegna ad adottare misure tecnico-organizzative finalizzate ad assicurare la disponibilità, l’affidabilità e i più elevati

livelli di continuità di servizio nello svolgimento delle attività funzionali al servizio di collegamento con STEP2, ivi inclusi le misure di *recovery* delle applicazioni informatiche e delle infrastrutture tecnologiche e il ricorso a soluzioni di *contingency*.

Qualora il gestore del sistema di *clearing* debba attivare procedure di *recovery*, ne dà immediata comunicazione telefonica e per posta elettronica ai numeri e agli indirizzi indicati nell'allegato C.7 della Guida per gli operatori, indicando i tempi stimati per il ripristino.

In caso di indisponibilità dei sistemi elaborativi, non risolvibile dal sistema di *clearing* con le soluzioni di *recovery*, lo stesso:

- a) ne dà immediata comunicazione telefonica e per posta elettronica ai numeri e agli indirizzi indicati nell'allegato C.7 della Guida per gli operatori;
- b) attiva le più appropriate misure di *contingency*.

Al ricorrere di eventi eccezionali, quali emergenze o disastri, che determinino l'interruzione di processi vitali o critici (*disaster recovery*), il gestore del sistema di *clearing* si impegna ad assicurarne la ripartenza nel minor tempo possibile.

.....
(luogo) (data)

.....
(firma del legale rappresentante)

Dati statistici relativi ai Sistemi di *clearing*

DATI STATISTICI

Il presente allegato illustra le specifiche tecniche relative all'invio alla Banca d'Italia, da parte dei sistemi di *clearing*, delle statistiche relative a BI-COMP.

Ai sensi di quanto previsto dal documento "Conti tecnici TIPS AS detenuti dalla Banca d'Italia per conto di sistemi ancillari – Guida per gli operatori" disponibile sul sito web della Banca d'Italia (di seguito "Guida per gli operatori sui conti tecnici TIPS AS"), tali specifiche si applicano altresì all'invio di dati statistici alla Banca d'Italia da parte dei gestori dei sistemi di pagamento che trattano SEPA *Instant Credit Transfer* (SCT Inst), si avvalgono dell'infrastruttura TIPS (*TARGET Instant Payment Settlement*) dell'Eurosistema quali suoi sistemi ancillari e fruiscono di un conto tecnico TIPS AS (*TIPS ancillary system technical account*) detenuto dalla Banca d'Italia nel sistema TARGET-Banca d'Italia (di seguito "sistemi ancillari").

Le statistiche suddette consistono in tre flussi di dati RNI, due giornalieri e uno mensile, inviati dai sistemi di *clearing*/sistemi ancillari alla Banca d'Italia via *File Transfer*-EAS (nel seguito FT).

Per tutti i flussi, il campo Tipo Record segue la seguente logica:

- in "ST2" S indica Statistiche, T indica Testa, 2 indica l'ID-AB STA02;
- in "SD2" S indica Statistiche, D indica Dettaglio, 2 indica l'ID-AB STA02;
- in "SC2" S indica Statistiche, C indica Coda, 2 indica l'ID-AB STA02;

per gli altri tipi record i valori 3 e 4 in ultima posizione indicano rispettivamente gli ID-AB STA03 e STA04, mentre gli altri valori sono analoghi a quelli descritti.

1. Dati giornalieri distinti per aderente al sistema di *clearing*, partecipante a BI-COMP e procedura interbancaria¹⁷⁷

Il flusso ha ID-AB di FT STA02, lunghezza record pari a 134 e la seguente struttura:

Record di Testa – Tipo Record ST2

Contiene i dati identificativi del *file* trasmesso dal sistema di *clearing*:

CAMPO	POSIZIONE		LUNG./FORMATO
	da	a	
TIPO RECORD	1	3	3 b
MITTENTE	4	8	5 n
RICEVENTE	9	13	5 n
DATA CREAZIONE FILE	14	21	8 n
IDENTIFICATIVO FILE	22	41	20 x
FILLER	42	134	93

¹⁷⁷ Nel caso di un sistema ancillare, tale flusso di dati fa riferimento agli aderenti al sistema ancillare che hanno/non hanno assunto il ruolo di depositante e agli SCT Inst/*Return intra-ancillary system* e *intra-TIPS*; le operazioni di costituzione e svincolo dei fondi sul/dal conto tecnico non sono oggetto di segnalazione (cfr. Guida per gli operatori sui conti tecnici TIPS AS).

TIPO RECORD

Assume il valore “ST2”.

MITTENTE

Codice identificativo del gestore del sistema di *clearing*/sistema ancillare che invia il *file*.

RICEVENTE

Banca d’Italia (01000).

DATA CREAZIONE FILE

È nel formato GGMMAAAA.

IDENTIFICATIVO FILE

Contiene l'identificativo del *file*.

Record di Dettaglio – Tipo Record SD2

Contiene i dati di dettaglio del *file* trasmesso dal sistema di *clearing*:

CAMPO	POSIZIONE		LUNG./FORMATO
	Da	a	
TIPO RECORD	1	3	3 b
ENTE SEGNALANTE	4	8	5 n
DATA DI REGOLAMENTO	9	18	10 x
CODICE PROCEDURA INTERBANCARIA	19	21	3 x
MODALITÀ REGOLAMENTO	22	22	1 x
CODICE ADERENTE AL SISTEMA DI CLEARING	23	27	5 n
CODICE PARTECIPANTE A BI-COMP	28	32	5 n
NUMERO OPERAZIONI A DEBITO	33	44	12 n
NUMERO OPERAZIONI A CREDITO	45	56	12 n
IMPORTO OPERAZIONI A DEBITO	57	71	15 n
IMPORTO OPERAZIONI A CREDITO	72	86	15 n
CICLO DI COMPENSAZIONE	87	87	1 b
FILLER	88	134	47

TIPO RECORD

Assume il valore fisso “SD2”.

ENTE SEGNALANTE

È il codice identificativo del gestore del sistema di *clearing*/sistema ancillare segnalante.

DATA DI REGOLAMENTO

È nel formato AAAA-MM-GG; può essere solo una giornata lavorativa in TARGET.

CODICE PROCEDURA INTERBANCARIA

È valorizzato con il codice elementare disaggregato dell'applicazione di scambio che alimenta la procedura interbancaria interessata (cfr. par. “Codifica delle procedure interbancarie/servizi” della Guida tecnica); nel caso di un sistema ancillare, assume il valore fisso “111”.

MODALITÀ REGOLAMENTO

Assume il seguente *range* di valori: 1 = regolato in BI-COMP; 2 = regolato fuori BI-COMP tramite la modalità “a”; 3 = regolato fuori BI-COMP tramite la modalità “b”, ecc.

Il dominio del campo, cioè l’insieme dei valori che esso può assumere, sarà definito dagli enti segnalanti stessi, fatta eccezione per i sistemi ancillari per i quali il campo assume i seguenti valori:

- ✓ 8 = SCT Inst/Return regolato *intra-ancillary system*;
- ✓ 9 = SCT Inst/Return regolato *intra-TIPS*.

CODICE ADERENTE AL SISTEMA DI CLEARING

Nel caso di un sistema ancillare, è valorizzato con il codice dell’aderente al sistema ancillare.

CODICE PARTECIPANTE A BI-COMP

Nel caso di un sistema ancillare, è valorizzato con il codice dell’aderente al sistema ancillare che ha assunto il ruolo di depositante e tramite il quale avviene il regolamento dell’SCT Inst/Return di pertinenza dell’aderente al sistema ancillare indicato nel campo precedente; nel caso di un SCT Inst/Return di pertinenza dell’aderente al sistema ancillare che ha assunto il ruolo di depositante, il “CODICE PARTECIPANTE A BI-COMP” coincide con il “CODICE ADERENTE AL SISTEMA DI CLEARING”.

NUMERO OPERAZIONI A DEBITO, NUMERO OPERAZIONI A CREDITO, IMPORTO OPERAZIONI A DEBITO e IMPORTO OPERAZIONI A CREDITO

Nel caso di un sistema ancillare, sono valorizzati con il numero e l’importo degli SCT Inst/Return *intra-ancillary system* e *intra-TIPS*.

CICLO DI COMPENSAZIONE

È il ciclo di regolamento in cui vengono regolati gli importi segnalati e assume i seguenti valori:

- “0” ciclo notturno di compensazione
- “1” primo ciclo diurno di compensazione
- “2” secondo ciclo diurno di compensazione
- “3” terzo ciclo diurno di compensazione
- “4” quarto ciclo diurno di compensazione
- “5” quinto ciclo diurno di compensazione
- “6” sesto ciclo diurno di compensazione

Nel caso di un sistema ancillare, assume il valore fisso “9” (SCT Inst/Return regolati *intra-ancillary system* e *intra-TIPS*).

I restanti campi non necessitano di chiarimenti.

Record di Coda – Tipo Record SC2

Contiene i dati riepilogativi del *file* trasmesso dal sistema di *clearing*:

CAMPO	POSIZIONE		LUNG./FORMATO
	da	a	
TIPO RECORD	1	- 3	3 b
MITTENTE	4	- 8	5 n
RICEVENTE	9	- 13	5 n
DATA CREAZIONE <i>FILE</i>	14	- 21	8 n
NUMERO RECORD DEL <i>FILE</i>	22	- 29	8 n
IDENTIFICATIVO <i>FILE</i>	30	- 49	20 x
<i>FILLER</i>	50	- 134	85

TIPO RECORD

Assume il valore fisso “SC2”.

MITTENTE

Deve essere lo stesso del record di testa.

RICEVENTE

Deve essere lo stesso del record di testa.

DATA CREAZIONE FILE

Deve essere la stessa del record di testa.

NUMERO RECORD DEL FILE

Contiene il numero complessivo di record del *file*, compresi i record di testa e di coda. In assenza di segnalazioni da trasmettere il valore del campo è “2”, in quanto saranno presenti solamente i record di testa e coda.

IDENTIFICATIVO FILE

Deve essere lo stesso del record di testa.

2. Dati giornalieri distinti per partecipante a BI-COMP e controparte partecipante a BI-COMP¹⁷⁸

Il flusso ha ID-AB di FT STA03, lunghezza record pari a 134 e la seguente struttura:

Record di Testa – Tipo Record ST3

Contiene i dati identificativi del *file* trasmesso dal sistema di *clearing*:

CAMPO	POSIZIONE		LUNG./FORMATO
	da	a	
TIPO RECORD	1	3	3 b
MITTENTE	4	8	5 n
RICEVENTE	9	13	5 n
DATA CREAZIONE FILE	14	21	8 n
IDENTIFICATIVO FILE	22	41	20 x
FILLER	42	134	93

TIPO RECORD

Assume il valore “ST3”.

MITTENTE

Codice identificativo del gestore del sistema di *clearing*/sistema ancillare che invia il *file*.

RICEVENTE

Banca d’Italia (01000).

¹⁷⁸ Nel caso di un sistema ancillare, tale flusso di dati fa riferimento agli aderenti al sistema ancillare che hanno assunto il ruolo di depositante, alle loro controparti di regolamento (altri aderenti al sistema ancillare che hanno assunto il ruolo di depositante ovvero titolari in TIPS di conti TIPS DCA/conti tecnici TIPS AS) e agli SCT Inst/*Return intra-ancillary system* e *intra-TIPS*; le operazioni di costituzione e svincolo dei fondi sul/dal conto tecnico non sono oggetto di segnalazione (cfr. Guida per gli operatori sui conti tecnici TIPS AS).

DATA CREAZIONE FILE

È nel formato GMMMAAAA.

IDENTIFICATIVO FILE

Contiene l'identificativo del *file*.

Record di Dettaglio – Tipo Record SD3

Contiene i dati di dettaglio del *file* trasmesso dal sistema di *clearing*:

CAMPO	POSIZIONE		LUNG./FORMATO
	da	a	
TIPO RECORD	1	3	3 b
ENTE SEGNALANTE	4	8	5 n
DATA DI REGOLAMENTO	9	18	10 x
CODICE PARTECIPANTE A BI-COMP	19	23	5 n
CODICE CONTROPARTE PARTECIPANTE A BI-COMP	24	38	5 n
NUMERO OPERAZIONI A DEBITO	29	40	12 n
NUMERO OPERAZIONI A CREDITO	41	52	12 n
IMPORTO OPERAZIONI A DEBITO	53	67	15 n
IMPORTO OPERAZIONI A CREDITO	68	82	15 n
CICLO DI COMPENSAZIONE	83	83	1 b
<i>FILLER</i>	83	134	52

TIPO RECORD

Assume il valore fisso “SD3”.

ENTE SEGNALANTE

È il codice identificativo del gestore del sistema di *clearing* segnalante.

DATA DI REGOLAMENTO

È nel formato AAAA-MM-GG; può essere solo una giornata lavorativa in TARGET.

CODICE PARTECIPANTE A BI-COMP

Nel caso di un sistema ancillare, è valorizzato con il codice dell'aderente al sistema ancillare che ha assunto il ruolo di depositante e tramite il quale avviene il regolamento dell'SCT Inst/Return (di propria pertinenza e/o di pertinenza di un altro aderente al sistema ancillare).

CODICE CONTROPARTE PARTECIPANTE A BI-COMP

Nel caso di un sistema ancillare, è valorizzato:

- ✓ con il codice dell'aderente al sistema ancillare che ha assunto il ruolo di depositante e che è controparte di regolamento di un SCT Inst/Return *intra-ancillary system*;
- ✓ con il valore fisso “89000” per identificare indistintamente una controparte di regolamento (titolare in TIPS di un conto TIPS DCA/conto tecnico TIPS AS) di un SCT/Return *intra-TIPS*.

NUMERO OPERAZIONI A DEBITO, NUMERO OPERAZIONI A CREDITO, IMPORTO OPERAZIONI A DEBITO e IMPORTO OPERAZIONI A CREDITO

Nel caso di un sistema ancillare, sono valorizzati con il numero e l'importo degli SCT Inst/Return *intra-ancillary system* e *intra-TIPS*.

CICLO DI COMPENSAZIONE

È il ciclo di regolamento in cui vengono regolati gli importi segnalati e assume i seguenti valori:

“0” ciclo notturno di compensazione

- “1” primo ciclo diurno di compensazione
- “2” secondo ciclo diurno di compensazione
- “3” terzo ciclo diurno di compensazione
- “4” quarto ciclo diurno di compensazione
- “5” quinto ciclo diurno di compensazione
- “6” sesto ciclo diurno di compensazione

Nel caso di un sistema ancillare, assume il valore fisso “9” (SCT Inst/Reurn regolati *intra-ancillary system* e *intra-TIPS*)

I restanti campi non necessitano di chiarimenti.

Record di Coda – Tipo Record SC3

Contiene i dati riepilogativi del *file* trasmesso dal sistema di *clearing*:

CAMPO	POSIZIONE		LUNG./FORMATO
	da	a	
TIPO RECORD	1	3	3 b
MITTENTE	4	8	5 n
RICEVENTE	9	13	5 n
DATA CREAZIONE <i>FILE</i>	14	21	8 n
NUMERO RECORD DEL <i>FILE</i>	22	29	8 n
IDENTIFICATIVO <i>FILE</i>	30	49	20 x
<i>FILLER</i>	50	134	85

TIPO RECORD

Assume il valore fisso “SC3”.

MITTENTE

Deve essere lo stesso del record di testa.

RICEVENTE

Deve essere lo stesso del record di testa.

DATA CREAZIONE *FILE*

Deve essere la stessa del record di testa.

NUMERO RECORD DEL *FILE*

Contiene il numero complessivo di record del *file*, compresi i record di testa e di coda. In assenza di segnalazioni da trasmettere il valore del campo è “2”, in quanto saranno presenti solamente i record di testa e coda.

IDENTIFICATIVO *FILE*

Deve essere lo stesso del record di testa.

3. Dati mensili distinti per partecipante a BI-COMP, controparte partecipante a BI-COMP e procedura interbancaria¹⁷⁹

Il flusso ha ID-AB di FT STA04, lunghezza record pari a 134 e la seguente struttura:

Record di Testa – Tipo Record ST4

Contiene i dati identificativi del file trasmesso dal sistema di *clearing*:

CAMPO	POSIZIONE		LUNG./FORMATO
	da	a	
TIPO RECORD	1	3	3 b
MITTENTE	4	8	5 n
RICEVENTE	9	13	5 n
DATA CREAZIONE <i>FILE</i>	14	21	8 n
IDENTIFICATIVO <i>FILE</i>	22	41	20 x
<i>FILLER</i>	42	134	93

TIPO RECORD

Assume il valore “ST4”.

MITTENTE

Codice identificativo del gestore del sistema di *clearing* che invia il *file*.

RICEVENTE

Banca d'Italia (01000).

DATA CREAZIONE *FILE*

È nel formato GGMMAAAA.

IDENTIFICATIVO *FILE*

Contiene l'identificativo del *file*.

Record di Dettaglio – Tipo Record SD4.

Contiene i dati di dettaglio del *file* trasmesso dal sistema di *clearing*:

CAMPO	POSIZIONE		LUNG./FORMATO
	da	a	
TIPO RECORD	1	3	3 b
ENTE SEGNALANTE	4	8	5 n
DATA DI REGOLAMENTO	9	18	10 x
CODICE PROCEDURA INTERBANCARIA	19	21	3 x
CODICE PARTECIPANTE A BI-COMP	22	26	5 n

¹⁷⁹ Nel caso di un sistema ancillare, tale flusso di dati fa riferimento agli aderenti al sistema ancillare che hanno assunto il ruolo di depositante, alle loro controparti di regolamento (altri aderenti al sistema ancillare che hanno assunto il ruolo di depositante ovvero titolari in TIPS di conti TIPS DCA/conti tecnici TIPS AS) e agli SCT Inst/*Return intra-ancillary system* e *intra-TIPS*; le operazioni di costituzione e svincolo dei fondi sul/dal conto tecnico non sono oggetto di segnalazione (cfr. Guida per gli operatori sui conti tecnici TIPS AS).

CODICE CONTROPARTE PARTECIPANTE A BI-COMP	27	-	31	5 n
NUMERO OPERAZIONI A DEBITO	32	-	43	12 n
NUMERO OPERAZIONI A CREDITO	44	-	55	12 n
IMPORTO OPERAZIONI A DEBITO	56	-	70	15 n
IMPORTO OPERAZIONI A CREDITO	71	-	85	15 n
<i>FILLER</i>	86	-	134	49

TIPO RECORD

Assume il valore fisso "SD4".

ENTE SEGNALANTE

È il codice identificativo del gestore del sistema di *clearing* segnalante.

DATA DI REGOLAMENTO

È nel formato AAAA-MM-GG; essendo il flusso mensile, assume come valore il primo giorno del mese solare di riferimento anche se non lavorativo in TARGET (es: 2023-01-01, 2023-02-01, ecc.).

CODICE PROCEDURA INTERBANCARIA

È valorizzato con il codice elementare disaggregato dell'applicazione di scambio che alimenta la procedura interbancaria interessata (cfr. par. "Codifica delle procedure interbancarie/servizi" della Guida tecnica); nel caso di un sistema ancillare, assume il valore fisso "111".

CODICE PARTECIPANTE A BI-COMP

Nel caso di un sistema ancillare, è valorizzato con il codice dell'aderente al sistema ancillare che ha assunto il ruolo di depositante e tramite il quale avviene il regolamento dell'SCT Inst/Return (di propria pertinenza e/o di pertinenza di un altro aderente al sistema ancillare).

CODICE CONTROPARTE PARTECIPANTE A BI-COMP

Nel caso di un sistema ancillare, è valorizzato:

- ✓ con il codice dell'aderente al sistema ancillare che ha assunto il ruolo di depositante e che è controparte di regolamento di un SCT Inst/Return *intra-ancillary system*;
- ✓ con il valore fisso "89000" per identificare indistintamente una controparte di regolamento (titolare in TIPS di un conto TIPS DCA/conto tecnico TIPS AS) di un SCT/Return *intra-TIPS*.

NUMERO OPERAZIONI A DEBITO, NUMERO OPERAZIONI A CREDITO, IMPORTO OPERAZIONI A DEBITO e IMPORTO OPERAZIONI A CREDITO

Nel caso di un sistema ancillare, sono valorizzati con il numero e l'importo degli SCT Inst/Return *intra-ancillary system* e *intra-TIPS*.

I restanti campi non necessitano di chiarimenti.

Record di Coda – Tipo Record SC4

Contiene i dati riepilogativi del *file* trasmesso dal sistema di *clearing*:

CAMPO	POSIZIONE		LUNG./FORMATO
	da	a	
TIPO RECORD	1	3	3 b
MITTENTE	4	8	5 n
RICEVENTE	9	13	5 n
DATA CREAZIONE <i>FILE</i>	14	21	8 n
NUMERO RECORD DEL <i>FILE</i>	22	29	8 n

IDENTIFICATIVO <i>FILE</i>	30	-	49	20 x
<i>FILLER</i>	50	-	134	85

TIPO RECORD

Assume il valore fisso “SC4”.

MITTENTE

Deve essere lo stesso del record di testa.

RICEVENTE

Deve essere lo stesso del record di testa.

DATA CREAZIONE *FILE*

Deve essere la stessa del record di testa.

NUMERO RECORD DEL *FILE*

Contiene il numero complessivo di record del *file*, compresi i record di testa e di coda. In assenza di segnalazioni da trasmettere il valore del campo è “2”, in quanto saranno presenti solamente i record di testa e coda.

IDENTIFICATIVO *FILE*

Deve essere lo stesso del record di testa.

4. Modalità di invio dei dati

I gestori dei sistemi di *clearing*/sistemi ancillari inviano alla Banca d’Italia i dati giornalieri contenuti nei flussi STA02 e STA03 entro il giorno lavorativo successivo a quello di riferimento, i dati mensili contenuti nel flusso STA04 entro il primo giorno lavorativo del mese successivo a quello di riferimento.

.....
 (luogo) (data)

.....
 (firma del legale rappresentante)

BI-COMP

-

Scheda riepilogativa delle procedure interbancarie

BI-COMP
SCHEDA RIEPILOGATIVA DELLE PROCEDURE INTERBANCARIE

SISTEMA DI *CLEARING*:
(denominazione) (codice identificativo)

PROCEDURE INTERBANCARIE	DATA DI DECORRENZA ¹⁸⁰	DATA DI CESSAZIONE ¹⁸¹
<input type="checkbox"/> BANCOMAT (giorno - mese - anno) (giorno - mese - anno)
<input type="checkbox"/> INCASSI COMMERCIALI INTERBANCARI (giorno - mese - anno) (giorno - mese - anno)
<input type="checkbox"/> CHECK IMAGE TRUNCATION (CIT) (giorno - mese - anno) (giorno - mese - anno)
<input type="checkbox"/> SCT (SEPA Credit Transfer) (giorno - mese - anno) (giorno - mese - anno)
<input type="checkbox"/> SDD CORE (SEPA Core Direct Debit) (giorno - mese - anno) (giorno - mese - anno)
<input type="checkbox"/> SDD B2B (SEPA B2B Direct Debit) (giorno - mese - anno) (giorno - mese - anno)

.....
(luogo) (data)

.....
(firma del legale rappresentante)

¹⁸⁰ Indicare la data a partire dalla quale il gestore di sistema di *clearing* intende svolgere l'attività di invio a BI-COMP delle informazioni di pagamento scambiate nella singola procedura interbancaria; qualora non siano intervenute variazioni ovvero nel caso in cui il gestore di sistema di *clearing* segnali di non voler più svolgere l'attività per la singola procedura interbancaria, questa colonna non deve essere compilata.

¹⁸¹ Indicare l'ultimo giorno in cui il gestore di sistema di *clearing* intende svolgere l'attività di invio a BI-COMP delle informazioni di pagamento scambiate nella singola procedura interbancaria; qualora non siano intervenute variazioni ovvero in caso di avvio dell'attività per la singola procedura interbancaria, questa colonna non deve essere compilata.

Scheda per i servizi di interoperabilità e di collegamento con il sistema STEP2
-
Strumenti di pagamento SEPA

SCHEDA PER I SERVIZI DI INTEROPERABILITÀ E DI COLLEGAMENTO CON IL SISTEMA STEP2 STRUMENTI DI PAGAMENTO SEPA

SISTEMA DI *CLEARING*:
 (denominazione) (codice identificativo)

SERVIZIO ¹⁸²	STRUMENTI ¹⁸³	MODALITÀ DI COLLOQUIO ¹⁸⁴	DATA DI DECORRENZA ¹⁸⁵	DATA DI CESSAZIONE ¹⁸⁶
<input type="checkbox"/> INTEROPERABILITÀ	<input type="checkbox"/> <i>SEPA Credit Transfer</i>	<input type="checkbox"/> DIRETTO <input type="checkbox"/> VIA SISTEMA INTERPOSTO (denominazione) (cod. identificativo) (giorno - mese - anno) (giorno - mese - anno)
	<input type="checkbox"/> <i>SEPA Core Direct Debit</i>	<input type="checkbox"/> DIRETTO <input type="checkbox"/> VIA SISTEMA INTERPOSTO (denominazione) (cod. identificativo) (giorno - mese - anno) (giorno - mese - anno)
	<input type="checkbox"/> <i>SEPA B2B Direct Debit</i>	<input type="checkbox"/> DIRETTO <input type="checkbox"/> VIA SISTEMA INTERPOSTO (denominazione) (cod. identificativo) (giorno - mese - anno) (giorno - mese - anno)

¹⁸² Barrare la casella se il gestore del sistema di *clearing* intende svolgere il servizio di interoperabilità.

¹⁸³ Barrare la casella per il singolo strumento solo nel caso in cui sia stata barrata la casella della corrispondente procedura interbancaria nella “Scheda riepilogativa delle procedure interbancarie” presentata alla Banca d’Italia.

¹⁸⁴ Barrare una o entrambe le caselle a seconda che il colloquio con BI-COMP avvenga direttamente e/o con l’interposizione di un altro sistema di *clearing*; in quest’ultimo caso indicare la denominazione e il codice identificativo del sistema interposto.

¹⁸⁵ Indicare la data a partire dalla quale il gestore del sistema di *clearing* intende svolgere con la Banca d’Italia il servizio di interoperabilità per il singolo strumento SEPA; qualora non siano intervenute variazioni ovvero nel caso in cui il gestore del sistema di *clearing* segnali di non voler più svolgere il servizio di interoperabilità per il singolo strumento SEPA, questa colonna non deve essere compilata.

¹⁸⁶ Indicare l’ultimo giorno in cui il gestore del sistema di *clearing* intende svolgere con la Banca d’Italia il servizio di interoperabilità per il singolo strumento SEPA; qualora non siano intervenute variazioni ovvero nel caso in cui il gestore del sistema di *clearing* segnali l’intenzione di iniziare a svolgere il servizio di interoperabilità per il singolo strumento SEPA, questa colonna non deve essere compilata.

SERVIZIO ¹⁸⁷	STRUMENTI ¹⁸⁸	DATA DI DECORRENZA ¹⁸⁹	DATA DI CESSAZIONE ¹⁹⁰
<input type="checkbox"/> COLLEGAMENTO CON STEP2	<input type="checkbox"/> SEPA Credit Transfer (giorno-mese – anno) (giorno-mese – anno)
	<input type="checkbox"/> SEPA Core Direct Debit (giorno-mese – anno) (giorno-mese – anno)
	<input type="checkbox"/> SEPA B2B Direct Debit (giorno-mese – anno) (giorno-mese – anno)

.....
(luogo) (data)

.....
(firma del legale rappresentante)

¹⁸⁷ Barrare la casella se il gestore del sistema di *clearing* intende svolgere il servizio di collegamento con STEP2.

¹⁸⁸ Barrare la casella solo nel caso in cui sia stata barrata la casella della corrispondente procedura interbancaria nella “Scheda riepilogativa delle procedure interbancarie” presentata alla Banca d’Italia.

¹⁸⁹ Indicare la data a partire dalla quale il gestore del sistema di *clearing* intende svolgere con la Banca d’Italia il servizio di collegamento con il sistema STEP2 per il singolo strumento SEPA; qualora non siano intervenute variazioni ovvero nel caso in cui il gestore del sistema di *clearing* segnali di non voler più svolgere il servizio di collegamento per il singolo strumento SEPA, questa colonna non deve essere compilata.

¹⁹⁰ Indicare l’ultimo giorno in cui il gestore del sistema di *clearing* intende svolgere con la Banca d’Italia il servizio di collegamento con il sistema STEP2 per il singolo strumento SEPA; qualora non siano intervenute variazioni ovvero nel caso in cui il gestore del sistema di *clearing* segnali l’intenzione di iniziare a svolgere il servizio di collegamento per il singolo strumento SEPA, questa colonna non deve essere compilata.

Lista dei contatti

LISTA DEI CONTATTI¹⁹¹

- Invio di informazioni di pagamento a BI-COMP ed eventuali servizi di interoperabilità/collegamento con STEP2**

Service-desk

	Numeri telefonici	Indirizzi di posta elettronica
BI-COMP	+39.06.4792.4884	retail.system@bancaditalia.it e per conoscenza: Titolare della Divisione Sistemi di pagamento al dettaglio marco.piccinini@bancaditalia.it
Sistema di clearing (denominazione)

Servizio di reperibilità¹⁹²

	Numeri telefonici	Indirizzi di posta elettronica
BI-COMP	+39.366.6822.515	retail.system@bancaditalia.it e per conoscenza: Titolare della Divisione Sistemi di pagamento al dettaglio marco.piccinini@bancaditalia.it
Sistema di clearing (denominazione)

.....
(luogo) (data)

.....
(firma del legale rappresentante)

¹⁹¹ Barrare le caselle interessate e compilare le tavole corrispondenti.

¹⁹² Funzionale al ciclo notturno di BI-COMP e ai servizi di interoperabilità/collegamento con STEP2.

Interessi e tariffe
Modulo per il gestore del sistema di *clearing*

Spett.le
Banca d'Italia
Filiale di

Oggetto: Interessi e tariffe.

Il/La
..... (di seguito il richiedente), con sede legale in
.....
..... (Stato) (Città)

.....
..... (indirizzo),
legalmente rappresentata da.....

quale gestore del sistema di *clearing*..... che:
..... (denominazione) (codice identificativo)

- svolge ovvero intende svolgere insieme alla Banca d'Italia il servizio di interoperabilità;
- svolge ovvero intende svolgere insieme alla Banca d'Italia il servizio di collegamento con il sistema STEP2 e assumere in tale ambito il ruolo di *Technical Service Provider* (TSP);

per quanto concerne:

a) gli interessi maturati sulle somme presenti sui conti RTGS DCA della Banca d'Italia funzionali allo svolgimento dei servizi di interoperabilità/collegamento con STEP2 di propria pertinenza:

- autorizza codesto Istituto a regolarli sul proprio conto RTGS DCA identificato dal BIC e dall'identificativo unico di conto, in essere presso il sistema TARGET-.....;

ovvero

- dichiara di aver conferito l'incarico di regolare i suddetti interessi a
....., con sede legale in:

.....
..... (Stato) (Città)
.....
..... (indirizzo)

codice identificativo n., titolare del conto RTGS DCA
identificato dal BIC e dall'identificativo unico di conto
....., in essere presso il sistema TARGET-
.....;

ovvero

- dichiara l'impossibilità di regolare i suddetti interessi sul proprio conto RTGS DCA in TARGET o sul conto RTGS DCA di terzi, impegnandosi a regolarli mediante *SEPA Credit Transfer*; a tal fine:
 - chiede che tali interessi, se positivi, siano accreditati sul conto in essere a proprio nome identificato dal codice IBAN:.....;
 - si impegna a corrispondere tali interessi, se negativi, entro cinque giorni lavorativi secondo il calendario di TARGET dalla data di ricezione della comunicazione con cui la Banca d'Italia gli renderà noti i relativi importi;

b) gli interessi maturati sulla liquidità di pertinenza della Banca d'Italia che, nell'ambito del servizio di collegamento con STEP2, eventualmente residui *overnight* sul conto tecnico detenuto da *EBA-Clearing*

- autorizza codesto Istituto a regolare tali interessi sul proprio conto RTGS DCA identificato dal BIC e dall'identificativo unico di conto, in essere presso il sistema TARGET-.....; si impegna inoltre a trasmettere a codesto Istituto copia del "*TARGET Registration Form*", con il quale autorizza *EBA-Clearing* ad addebitare tali interessi sul proprio conto, valorizzando l'apposita sezione *Direct Debit Mandate*;

ovvero

- dichiara di aver conferito l'incarico di regolare i suddetti interessi a, con sede legale in:

.....,
 (Stato) (Città)
;
 (indirizzo)

 codice identificativo n., titolare del conto RTGS DCA identificato dal BIC e dall'identificativo unico di conto, in essere presso il sistema TARGET-.....;

c) le tariffe fatturate alla Banca d'Italia:

- da *EBA-Clearing*, funzionali all'offerta del servizio di collegamento con STEP2 ai PSP collegati che si avvalgono del sistema di *clearing* stesso e connesse all'utilizzo da parte di questi ultimi del servizio "*Transferability*" di STEP2;
- connesse all'utilizzo della rete scelta dal sistema di *clearing* per scambiare le informazioni di pagamento dei PSP collegati con STEP2

indica, ai fini della trasmissione della fattura da parte della Banca d'Italia tramite Sistema di Interscambio, il proprio Codice univoco destinatario, impegnandosi a regolare le suddette tariffe mediante *SEPA Credit Transfer*; si impegna in particolare a corrispondere i relativi importi entro cinque giorni lavorativi secondo il calendario di TARGET dalla data di ricezione della fattura.

Ai fini suddetti, il dichiarante:

- si impegna a comunicare tempestivamente a codesto Istituto ogni variazione che interessi quanto sopra indicato, presentando un nuovo modulo in sostituzione del presente;
- per la ricezione delle comunicazioni di codesto Istituto concernenti gli interessi e/o le tariffe in oggetto conferma il domicilio eletto, la casella PEC nonché gli indirizzi di posta elettronica e i numeri di telefono resi noti a codesto Istituto per il rapporto contrattuale concernente lo svolgimento dell'attività di invio alla Banca d'Italia di informazioni di pagamento relative: a) ai pagamenti tra partecipanti a BI-COMP; b) ai pagamenti scambiati nell'ambito dei servizi di interoperabilità e/o di collegamento.

.....
(luogo) (data)

.....
(firma del legale rappresentante)

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODULO

Il modulo deve essere compilato barrando le corrispondenti caselle dal gestore del sistema di *clearing* che svolge/intende svolgere insieme alla Banca d'Italia i servizi di interoperabilità/collegamento con il sistema STEP2 assumendo in tale ambito il ruolo di TSP.

Con tale modulo il gestore del sistema di *clearing* deve indicare, barrando la corrispondente casella, se con riferimento a:

a) gli interessi maturati sulle somme presenti sui conti RTGS DCA della Banca d'Italia funzionali allo svolgimento dei servizi di interoperabilità/collegamento con il sistema STEP2 di pertinenza del sistema di *clearing* medesimo opta per il regolamento:

- i) sul proprio conto RTGS DCA;
- ii) sul conto RTGS DCA di terzi;
- iii) mediante SCT. In tal caso il gestore del sistema di *clearing* deve altresì indicare il codice IBAN del conto sul quale accreditare gli eventuali interessi positivi relativi ai conti RTGS DCA della Banca d'Italia funzionali allo svolgimento dei servizi di interoperabilità/collegamento con STEP2;

b) gli interessi maturati sulla liquidità di pertinenza della Banca d'Italia che, nell'ambito del servizio di collegamento con STEP2, eventualmente residui *overnight* sul conto tecnico detenuto da *EBA-Clearing* opta per il regolamento:

- i) sul proprio conto RTGS DCA;
- ii) sul conto RTGS DCA di terzi.

Relativamente, invece, alle tariffe fatturate alla Banca d'Italia (c):

- da *EBA-Clearing*, funzionali all'offerta del servizio di collegamento con STEP2 ai PSP collegati che si avvalgono del sistema di *clearing* stesso e connesse all'utilizzo da parte di questi ultimi del servizio "*Transferability*" di STEP2;
- connesse all'utilizzo della rete scelta dal sistema di *clearing* medesimo per scambiare le informazioni di pagamento dei PSP collegati con STEP2

il gestore del sistema di *clearing* comunica i dati necessari alla trasmissione tramite Sistema di Interscambio della fattura emessa dalla Banca d'Italia.

**Interessi
Modulo per il regolante**

Spett.le
Banca d'Italia
Filiale di

Oggetto: Interessi.

Il/La
..... (di seguito il richiedente), con sede legale in
.....
..... (Stato) (Città)

.....
..... (indirizzo)
legalmente rappresentat... da,

dichiara

di aver ricevuto¹⁹³ da:

.....,
..... (denominazione)
gestore del sistema di *clearing*
..... (denominazione) (codice identificativo)
con sede legale in.....
.....
..... (Stato) (Città)
.....
..... (indirizzo)

l'incarico di regolare:

- a) gli interessi maturati sulle somme presenti sui conti RTGS DCA della Banca d'Italia funzionali allo svolgimento dei servizi di interoperabilità/collegamento con il sistema STEP2 di pertinenza del sistema di *clearing* medesimo; e/o
- b) gli interessi maturati sulla liquidità di pertinenza della Banca d'Italia che, nell'ambito del servizio di collegamento con STEP2, eventualmente residui *overnight* sul conto tecnico detenuto da *EBA-Clearing*.

Ai fini suddetti:

- 1) dichiara di aver accettato l'incarico di cui sopra;
- 2) autorizza codesto Istituto a regolare gli interessi di cui alla lettera a) sul proprio conto RTGS DCA identificato dal BIC e dall'identificativo unico di conto, in essere presso il sistema TARGET-.....;

¹⁹³ Barrare le caselle interessate.

- 3) dichiara di aver autorizzato *EBA-Clearing* a regolare gli interessi di cui al punto b) sul proprio conto RTGS DCA identificato dal BIC e dall'identificativo unico di conto, in essere presso il sistema TARGET-.....;
- 4) dichiara di essere a conoscenza e di accettare che la Banca d'Italia regolerà gli interessi di cui alla lettera a) ad avvenuta ricezione delle comunicazioni concernenti i relativi importi trasmesse dal gestore del sistema TARGET-Banca d'Italia;
- 5) per l'addebito degli interessi di cui alla lettera b), si impegna a trasmettere a codesto Istituto copia del "*TARGET Registration Form*", con il quale autorizza *EBA-Clearing* ad addebitare tali interessi sul proprio conto, valorizzando l'apposita sezione *Direct Debit Mandate*;
- 6) si impegna a comunicare tempestivamente a codesto Istituto ogni variazione che interessi quanto sopra indicato presentando un nuovo modulo in sostituzione del presente;
- 7) per la ricezione delle comunicazioni di codesto Istituto concernenti il regolamento degli interessi e le tariffe di cui sopra rende noti i seguenti numero di fax, numero di telefono, casella PEC e/o indirizzo email:

- n° di fax:

..... ;

 (prefisso internazionale) (indicativo dello Stato) (indicativo della località) (n° di fax)

- n° di telefono:

..... ;

 (prefisso internazionale) (indicativo dello Stato) (indicativo della località) (n° di telefono)

- PEC:

- email:

.....
 (luogo) (data)

.....
 (firma del legale rappresentante)

**Guida tecnica
per i gestori dei sistemi di *clearing***

INDICE

1. BI-COMP E SERVIZI DI RAGGIUNGIBILITÀ	210
<i>1.1 CICLI DI COMPENSAZIONE E DI INVIO AL REGOLAMENTO</i>	<i>210</i>
<i>1.2 ATTIVITÀ PROPEDEUTICHE ALL'INVIO DI INFORMAZIONI DI PAGAMENTO A BI-COMP</i>	<i>210</i>
<i>1.3 ACQUISIZIONE E REGOLAMENTO</i>	<i>213</i>
<i>1.4 SERVIZI OPZIONALI DI RAGGIUNGIBILITÀ.....</i>	<i>215</i>
2. SCAMBIO DI FLUSSI.....	220
3. INVIO DELLE SEGNALAZIONI VIA RETE NAZIONALE INTERBANCARIA.....	221
4. ANAGRAFE DEI PARTECIPANTI A BI-COMP	223
5. DESCRIZIONE DEI MESSAGGI DI RETE.....	224
6. MESSAGGI DI SEGNALAZIONE	225
<i>6.1 SITUAZIONE DELLA COMPENSAZIONE (MESSAGGIO 617).....</i>	<i>225</i>
<i>6.2 ACCREDITO RELATIVO A UN SISTEMA CONNESSO (MESSAGGIO 618)</i>	<i>227</i>
<i>6.3 ACQUISIZIONE SEGNALAZIONI BILATERALI (MESSAGGIO 632)</i>	<i>240</i>
<i>6.4 CONFERMA DI ACQUISIZIONE (MESSAGGIO 633)</i>	<i>234</i>
<i>6.5 ESITO REGOLAMENTO CICLO BI-COMP (MESSAGGIO 650)</i>	<i>237</i>
7. MESSAGGI ANAGRAFICI.....	244
<i>7.1 RICHIESTA ANAGRAFE (MESSAGGIO 351)</i>	<i>244</i>
<i>7.2 INVIO ANAGRAFE (MESSAGGIO 352).....</i>	<i>245</i>
8. CODIFICA DELLE SEGNALAZIONI DI ERRORE.....	247
9. CODIFICA DELLE PROCEDURE INTERBANCARIE.....	248

Il presente allegato illustra le modalità di colloquio, basato sull'utilizzo di messaggi di Rete Nazionale Interbancaria (RNI), fra i sistemi di *clearing* e la Banca d'Italia per l'invio delle informazioni di pagamento, sotto forma di partite elementari e/o di saldi bilaterali, a BI-COMP.

1. BI-COMP E SERVIZI OPZIONALI DI RAGGIUNGIBILITÀ

1.1 CICLI DI COMPENSAZIONE E DI INVIO AL REGOLAMENTO

BI-COMP prevede, per ciascuna giornata operativa di TARGET, sette cicli di compensazione e di invio al regolamento, dei quali uno notturno (ciclo 0) e sei diurni (cicli 1, 2, 3, 4, 5 e 6).

Ciascun ciclo è preceduto da una corrispondente fase di acquisizione delle segnalazioni bilaterali (partite elementari e/o saldi bilaterali) inviate dai sistemi di *clearing*. La fase di acquisizione delle segnalazioni relativa a ciascun ciclo si apre alla chiusura del ciclo precedente; le segnalazioni devono pervenire alla Banca d'Italia entro il *cut-off time* previsto per il ciclo interessato.

La tavola seguente illustra i cicli e gli orari della giornata operativa di BI-COMP per i pagamenti regolati in TARGET in data D:

Ciclo	Cut-off time per l'invio delle segnalazioni a BI-COMP	Orario di avvio del ciclo	Procedure interbancarie
0	21:00 (D-1)	21:00 (D-1)	SCT
1	07:10 (D)	07:15 (D)	SCT
2	10:10 (D)	10:15 (D)	SCT, SDD Core e SDD B2B
3	11:55 (D)	12:00 (D)	Tutte le procedure domestiche nonché SCT, SDD Core e SDD B2B
4	13:25 (D)	13:30 (D)	SDD B2B
5	14:55 (D)	15:00 (D)	SCT
6	17:10 (D)	17:15 (D)	SCT, SDD Core e SDD B2B

1.2 ATTIVITÀ PROPEDEUTICHE ALL'INVIO DI INFORMAZIONI DI PAGAMENTO A BI-COMP

La Banca d'Italia mette a disposizione dei gestori dei sistemi di *clearing* l'**anagrafe dei partecipanti a BI-COMP** (cfr. par. 4). Essi, prima di inviare le informazioni di pagamento a BI-COMP, sono tenuti ad allineare le proprie anagrafi con quella fornita dalla Banca d'Italia e, per quanto concerne i pagamenti SEPA oggetto dei servizi di interoperabilità/collegamento con STEP2, con le

comunicazioni effettuate dalla Banca d'Italia per rendere noti ai gestori dei sistemi di *clearing* interessati i partecipanti a BI-COMP che fruiscono di tali servizi¹⁹⁴.

Per quanto concerne le **informazioni di pagamento da regolare nel ciclo 0**, alle 19:36¹⁹⁵ BI-COMP comunica ai sistemi di *clearing* le disponibilità accantonate sui sottoconti dedicati a tale ciclo dai partecipanti in stato *Full*¹⁹⁶ (c.d. "*cap*")¹⁹⁷.

I *cap* rappresentano la soglia massima di importo per gli SCT/*Return* a debito di tali partecipanti da regolare nel ciclo 0.

I sistemi di *clearing* verificano se le somme degli SCT/*Return* a debito dei partecipanti in stato *Full* rispettino i relativi *cap*¹⁹⁸ e, in esito a tale verifica:

- a) immettono in BI-COMP per il regolamento nel ciclo 0 le sole transazioni che rispettino i *cap*;
- b) immettono d'iniziativa in BI-COMP per il regolamento nel successivo ciclo 1 le restanti transazioni che eccedono i *cap*.

Il sistema di *clearing* effettua la **verifica di copertura** per *bulk file*¹⁹⁹, in base all'ordine temporale di acquisizione. Qualora gli SCT/*Return* a debito contenuti in un *bulk file* eccedano il *cap*, il sistema di *clearing* lo accantona ai fini della sua immissione nel ciclo 1 di BI-COMP e prosegue la verifica di copertura con il *bulk file* successivo. A titolo esemplificativo, si supponga che il *cap* per un partecipante in stato *Full* (disponibilità sul sottoconto in TARGET dedicato al ciclo 0) sia di 1.600 euro e che il sistema di *clearing* abbia ricevuto tre *bulk file* nel seguente ordine:

- *file* contenente 10 SCT/*Return* a debito del partecipante in stato *Full* per un importo complessivo di 1.000 euro;
- *file* contenente 5 SCT/*Return* a debito del partecipante in stato *Full* per un importo complessivo di 800 euro;
- *file* contenente 15 SCT/*Return* a debito del partecipante in stato *Full* per un importo complessivo di 200 euro.

Sulla base del criterio sopra descritto, il sistema di *clearing* alimenterà BI-COMP inviando gli SCT/*Return* contenuti nel primo e nel terzo *bulk file* (di importo complessivamente pari a 1.200 euro) al regolamento nel ciclo 0 e quelli contenuti nel secondo *bulk file* (di importo complessivamente pari a 800 euro) al regolamento nel successivo ciclo 1.

I *cap* per il ciclo 0 sono trasmessi ai sistemi di *clearing* con *File Transfer* via RNI²⁰⁰. Il *File Transfer* presenta la seguente struttura.

Record di testa:

¹⁹⁴ Cfr. Guida per gli operatori, Sez. C, parr. 1.2 e 1.3.

¹⁹⁵ Alle 19:51 nell'ultimo giorno del periodo di mantenimento della riserva obbligatoria.

¹⁹⁶ Partecipanti a BI-COMP che si avvalgono della procedura interbancaria SCT (*SEPA Credit Transfer*) e utilizzano il ciclo 0 per regolare SCT/*Return* sia a debito che a credito.

¹⁹⁷ In caso di mancato invio/ricezione dei *cap*, la Banca d'Italia/il sistema di *clearing* si allertano reciprocamente entro 15 minuti e forniscono i successivi aggiornamenti mediante comunicazione agli indirizzi di posta elettronica e/o ai numeri di telefono indicati nella Lista dei contatti allegata alla contrattualistica relativa all'invio di informazioni di pagamento a BI-COMP e/o agli eventuali servizi di interoperabilità e di collegamento (cfr. Guida per gli operatori, Sez. C, All. C.7).

¹⁹⁸ La verifica di copertura può essere condotta dai sistemi di *clearing* sugli SCT/*Return* a debito di un partecipante in stato *Full* eventualmente al netto degli SCT/*Return* a suo credito, disposti nel medesimo sistema di *clearing*.

¹⁹⁹ Per *bulk file* si intende un *file* che contiene i dati di un gruppo di transazioni di pagamento di un operatore.

²⁰⁰ I *File transfer* sono trasmessi ai sistemi di *clearing* anche qualora i partecipanti in stato "*Full*" non abbiano accantonato disponibilità sui sottoconti dedicati al ciclo 0. In tal caso l'importo riservato è valorizzato a zero nel Record di dettaglio.

Pos.	Lung.	Contenuto	Formato	Descr./Valori ammessi
1	3	Tipo record	x(3)	'DT0'
4	5	Mittente	9(5)	'01000'
9	5	Ricevente	9(5)	'88888'
14	8	Data validità informazioni	AAAAMMGG	Giornata operativa di TARGET con riferimento alla quale sono riservate/precostituite le disponibilità
22	6	Codice applicazione	x(6)	'NOTBI' per i <i>cap</i> relativi al ciclo 0 di BI-COMP
28	2	Tipo Ambiente	x(2)	00
30	1	Tipo Invio	x(1)	O
31	50	Descrizione in chiaro del <i>file</i>	x(50)	'DISPONIBILITÀ RISERVATE PER CICLO NOTTURNO BICOMP'
81	19	Identificativo <i>file</i>	x(19)	'DISP. REGOLANTI'
100	1	Identificativo ciclo	x(1)	'0' per i <i>cap</i> relativi al ciclo 0 di BI-COMP

Record di dettaglio:

Pos.	Lung.	Contenuto	Formato	Descr./Valori ammessi
1	3	Tipo record	x(3)	'DT4' per i <i>cap</i> relativi al ciclo 0 di BICOMP
4	5	Codice identificativo	9(5)	Codice identificativo del regolante
9	18	Importo riservato	9(18)	Importo riservato dal regolante, espresso in centesimi di euro
27	74	<i>Filler</i>	x(74)	

Record di coda:

Pos.	Lung.	Contenuto	Formato	Descr./Valori ammessi
1	3	Tipo record	x(3)	'DT9'
4	5	Mittente	9(5)	'01000'
9	5	Ricevente	9(5)	'88888'
14	8	Data validità informazioni	AAAAMMGG	
22	6	Codice applicazione	x(6)	'NOTBI' per i <i>cap</i> relativi al ciclo 0 di BI-COMP
28	6	n. record dettaglio	9(6)	
34	67	<i>Filler</i>	x(67)	

1.3 ACQUISIZIONE E REGOLAMENTO

Il processo di compensazione si articola per ciascun ciclo in una fase di acquisizione delle segnalazioni bilaterali (partite elementari e/o saldi bilaterali) e in una fase di regolamento.

Nella fase di **ACQUISIZIONE** i sistemi di *clearing* inviano a BI-COMP le informazioni di pagamento rivenienti dalle procedure interbancarie domestiche e/o SEPA, utilizzando i messaggi 632 descritti nel par. 6.3. Le segnalazioni inviate a BI-COMP devono essere referenziate con uno dei 7 cicli di compensazione e di regolamento di BI-COMP coerentemente con le procedure interbancarie ammesse per ciascuno di essi (cfr. par. 1.1). BI-COMP respingerà le segnalazioni relative a procedure interbancarie pervenute nei cicli nei quali non sono ammesse.

La fase di acquisizione di ciascun ciclo si apre immediatamente dopo la chiusura del ciclo precedente. Tale apertura è comunicata ai sistemi di *clearing* con il **messaggio 617** valorizzato nell'IDC 638 con la dizione "ACQUISIZIONE" (cfr. par. 6.1). Le segnalazioni bilaterali devono essere inviate dai sistemi di *clearing* alla Banca d'Italia a partire dal momento di apertura della fase di acquisizione relativa al singolo ciclo e pervenire entro il corrispondente *cut-off time* (cfr. par. 1.1). A fronte dell'invio dei flussi, i sistemi di *clearing* ricevono dalla Banca d'Italia un flusso con l'esito dell'acquisizione e con gli eventuali rilievi riscontrati (cfr. par. 6.4).

Nella fase di **REGOLAMENTO** BI-COMP determina i saldi multilaterali e li invia al regolamento in TARGET.

La fase di regolamento di ciascun ciclo si apre all'orario di avvio effettivo di quest'ultimo. Tale apertura è comunicata ai sistemi di *clearing* con il **messaggio 617** valorizzato nell'IDC 638 con la dizione "REGOLAMENTO" (cfr. par. 6.1) e avviene:

- a) **per il ciclo 0**, in corrispondenza dell'orario stabilito per l'avvio di tale ciclo (cfr. par. 1.1) anche nel caso in cui i sistemi di *clearing* non abbiano concluso entro tale orario l'attività di invio delle segnalazioni bilaterali;
- b) **per i cicli 1, 2, 3, 4, 5 e 6**, in corrispondenza dell'orario stabilito per l'avvio di ciascuno di essi (cfr. par. 1.1), se tutti i sistemi di *clearing* hanno segnalato la conclusione dell'attività di invio delle segnalazioni bilaterali²⁰¹, ovvero all'orario in cui tutti i sistemi di *clearing* hanno segnalato a BI-COMP la conclusione dell'attività di invio delle segnalazioni bilaterali, se tale orario è successivo a quello stabilito per l'avvio del ciclo diurno interessato.

Resta comunque ferma la facoltà della Banca d'Italia di aprire la fase di regolamento di ciascun ciclo diurno in corrispondenza del relativo orario di avvio stabilito nel par. 1.1 anche nel caso in cui uno o più sistemi di *clearing* non abbiano concluso per tempo l'attività di invio delle segnalazioni bilaterali.

Nella fase di regolamento BI-COMP determina i saldi multilaterali e li invia al regolamento in TARGET con le modalità di seguito indicate distintamente per il ciclo notturno e per i cicli diurni.

- a) **Nel ciclo 0**: BI-COMP determina i saldi multilaterali e, per prevenire possibili incapacienze dei sottoconti dedicati al ciclo 0, verifica la copertura dei saldi multilaterali a debito dei partecipanti in stato Full rispetto ai cap comunicati ai sistemi di *clearing* (cfr. par. 1.2).
- Nel caso in cui tale verifica dia esito negativo, BI-COMP:

²⁰¹ Messaggio 632 valorizzato nell'IDC 6B1 con l'informazione "L" (*Last*) – cfr. par. 6.3.

- i. stralcia tutte le partite elementari e/o i saldi bilaterali a debito del partecipante in stato *Full* interessato trasmessi dai sistemi di *clearing* (c.d. “**stralcio delle partite/saldi a debito**”);
- ii. elabora i nuovi saldi bilaterali dei partecipanti, ivi compresi quelli dell’incapiente (con l’esclusione delle partite/saldi a suo debito stralciati);
- iii. determina i nuovi saldi multilaterali.

La verifica di copertura dei partecipanti in stato *Full*, lo stralcio delle partite/saldi a debito e la determinazione dei nuovi saldi bilaterali e multilaterali con l’esclusione delle partite/saldi stralciati sono eseguiti in modo iterativo, fino a quando la verifica di copertura dei saldi multilaterali a debito rispetto ai *cap* dia esito positivo per tutti i partecipanti in stato *Full*.

- Nel caso in cui si siano completate con esito positivo le verifiche di copertura di cui all’alinea precedente, BI-COMP avvia il regolamento in TARGET dei saldi multilaterali a debito sui sottoconti dedicati al ciclo 0 dei partecipanti in stato *Full* e dei saldi multilaterali a credito sui conti RTGS DCA dei partecipanti in stato *Full* o *Creditor only* e delle eventuali *settlement bank* dei gestori dei sistemi interoperabili che partecipano a BI-COMP²⁰².

Nel caso in cui non si possano completare le attività di cui ai precedenti alinea²⁰³, la Banca d’Italia valuta ogni circostanza ritenuta utile e si riserva la facoltà di adottare le misure più opportune per concludere il processo di compensazione e regolamento del ciclo 0, ivi incluso lo stralcio di tutte le partite elementari e/o saldi bilaterali a debito e a credito di un regolante trasmessi dai sistemi di *clearing*, allo scopo di effettuare una nuova compensazione con l’esclusione di tali partite elementari e/o saldi bilaterali (c.d. “**unwinding**”); tali partite/saldi non sono autonomamente riproposti dalla Banca d’Italia in BI-COMP per il regolamento.

- b) **Nei cicli 1, 2, 3, 4, 5 e 6:** BI-COMP determina i saldi multilaterali a debito e a credito dei partecipanti, inviandoli al regolamento in TARGET sui conti RTGS DCA dei partecipanti/delle eventuali *settlement bank* dei gestori dei sistemi interoperabili che partecipano a BI-COMP²⁰⁴. In caso di incapienza di un conto RTGS DCA di un partecipante, la Banca d’Italia si riserva la facoltà di stralciare tutte le partite elementari e/o saldi bilaterali trasmessi dai sistemi di *clearing* a BI-COMP, a debito e a credito dell’incapiente, allo scopo di effettuare una nuova compensazione con l’esclusione di tali partite elementari e/o saldi bilaterali (c.d. **unwinding**); tali partite/saldi non sono autonomamente riproposti dalla Banca d’Italia in BI-COMP per il regolamento²⁰⁵.

L’eventuale *unwinding* con l’effettuazione di una nuova compensazione da parte di BI-COMP interessa unicamente il singolo ciclo giornaliero per il quale esso è attivato.

Al termine della fase di regolamento di ciascun ciclo (notturno o diurno), BI-COMP ne comunica l’esito ai sistemi di *clearing* interessati mediante gli appositi **messaggi 650** (cfr. par. 6.5).

²⁰² Cfr, Guida per gli operatori, Sez. C, par. 1.1.

²⁰³ Ad esempio nel caso in cui un malfunzionamento delle procedure, l’indisponibilità della rete o un evento di qualunque natura non consenta di completare il processo di compensazione e regolamento nel ciclo 0.

²⁰⁴ Cfr, Guida per gli operatori, Sez. C, par. 1.1.

²⁰⁵ La Banca d’Italia si riserva la facoltà di ricorrere all’*unwinding* anche nel caso in cui un malfunzionamento delle procedure, l’indisponibilità della rete o un evento di qualunque natura non consenta di completare il processo di compensazione e regolamento nei cicli diurni.

Nel caso in cui, in esito al processo iterativo di verifica di copertura, stralcio e determinazione di nuovi saldi bilaterali e multilaterali condotto da BI-COMP per il ciclo 0, sia intervenuto lo stralcio di parte o di tutte le partite elementari e/o saldi bilaterali a debito immessi nel ciclo 0 da uno o più sistemi di *clearing*²⁰⁶, i messaggi 650 forniscono gli elementi necessari a identificare tali partite/saldi. In base a tali elementi, i sistemi di *clearing* interessati immettono d’iniziativa in BI-COMP per il regolamento nel successivo ciclo 1 le transazioni sottese alle partite elementari e/o saldi bilaterali a debito oggetto di stralcio nel ciclo 0.

L’*unwinding* e i relativi stralci sono anch’essi oggetto di segnalazione nei messaggi 650.

1.4 SERVIZI OPZIONALI DI RAGGIUNGIBILITÀ

BI-COMP effettua la compensazione e l’invio al regolamento dei pagamenti SEPA (SCT, SDD *Core* e SDD B2B) a credito/a debito dei partecipanti a BI-COMP che fruiscono dei servizi opzionali di raggiungibilità (**servizi di interoperabilità e di collegamento con STEP2**), in base a quanto concordato negli accordi di interoperabilità perfezionati dalla Banca d’Italia con i gestori dei sistemi di *clearing* e alla disciplina del servizio di collegamento con STEP2 contenuta nella Guida per gli operatori (cfr. Sez. C, parr. 1.2 e 1.3). I gestori dei sistemi di *clearing* assicurano che i pagamenti SEPA trattati nell’ambito dei servizi di interoperabilità/di collegamento con STEP2 e immessi in BI-COMP intercorrano unicamente tra i fruitori di tali servizi e i PSP raggiungibili tramite i sistemi interoperabili/STEP2 (di seguito “**sistemi connessi**”)

I servizi di interoperabilità e di collegamento con STEP2 sono disponibili in tutte le giornate operative di TARGET; il sistema di *clearing* coinvolto nell’offerta di tali servizi è operativo in ciascuna giornata operativa di TARGET dalle 00:00 alle 24:00.

1.4.1 SERVIZIO DI INTEROPERABILITÀ

A seguito dell’accreditamento dei fondi relativi ai pagamenti in entrata²⁰⁷ provenienti dai sistemi interoperabili sui conti RTGS DCA della Banca d’Italia funzionali allo svolgimento del servizio di interoperabilità, BI-COMP comunica al sistema di *clearing* interessato – mediante **messaggi 618** valorizzati nel campo IDC 6B5 con il segno “C” (di seguito “**messaggio 618-C**” – cfr. par. 6.2) – gli importi dei movimenti, il gestore del sistema interoperabile dal quale provengono i fondi, gli identificativi dei messaggi di pagamento e le procedure interbancarie a cui si riferiscono gli accrediti (SCT o SDD, *Core* e B2B) affinché il sistema di *clearing* possa riconciliare le evidenze di scambio con quelle di regolamento. Nel caso in cui i fondi relativi ai pagamenti in entrata provenienti dai sistemi interoperabili fossero accreditati sui conti RTGS DCA suddetti dopo l’esecuzione dell’ultimo ciclo giornaliero di BI-COMP disponibile per lo specifico strumento SEPA, tali pagamenti non saranno regolati in pari data sui conti RTGS DCA dei partecipanti a BI-COMP che fruiscono del servizio di interoperabilità.

Per analoghe finalità di riconciliazione, il **messaggio 618** – valorizzato nel campo IDC 6B5 con il segno “D” (di seguito “**messaggio 618-D**” – cfr. par. 6.2) – viene altresì inviato ai sistemi di *clearing*

²⁰⁶ Lo stralcio di tutte le partite/saldi a debito immessi nel ciclo 0 da tutti i sistemi di *clearing* può conseguire al processo iterativo di verifica di copertura, stralcio e determinazione di nuovi saldi bilaterali e multilaterali condotto da BI-COMP o derivare da interventi straordinari eseguiti in *contingency* dalla Banca d’Italia al ricorrere, ad esempio, di un malfunzionamento delle procedure, dell’impossibilità di avviare o completare il regolamento del ciclo 0 in TARGET, ecc.

²⁰⁷ Pagamenti a credito dei fruitori del servizio di interoperabilità.

interessati a seguito dell'accreditamento tramite BI-COMP dei fondi relativi ai pagamenti in uscita²⁰⁸ sui conti RTGS DCA dei gestori dei sistemi interoperabili o delle relative *settlement bank*.

1.4.2 SERVIZIO DI COLLEGAMENTO CON STEP2

Il servizio di collegamento con STEP2 è volto a consentire l'esecuzione di SCT, SDD *Core* e SDD B2B tra i prestatori di servizi di pagamento (PSP) che ne fruiscono (c.d. **PSP collegati**²⁰⁹) e i PSP raggiungibili nel sistema di *EBA-Clearing*. Esso presuppone che la Banca d'Italia:

- i) aderisca come *Participant* al servizio di STEP2 relativo allo specifico strumento SEPA, identificandosi con appositi "BIC tecnici" nelle anagrafiche di raggiungibilità di STEP2;
- ii) registri in STEP2 i PSP collegati associandoli come *Reachable BIC* (BIC a 11 caratteri) ai "BIC tecnici" di cui al punto precedente, per poter eseguire gli SCT, gli SDD *Core* e gli SDD B2B relativi ai PSP raggiungibili in STEP2.

Lo scambio, la compensazione e il regolamento in STEP2 degli SCT, degli SDD *Core* e degli SDD B2B eseguiti nell'ambito del servizio di collegamento con STEP2 avviene con le modalità previste nella disciplina di STEP2. In particolare:

- i) l'attività di scambio con STEP2 delle informazioni di pagamento relative agli SCT, agli SDD *Core* e agli SDD B2B trattati nell'ambito del servizio è effettuato dalla Banca d'Italia, quale *Participant* in STEP2; per lo svolgimento di tale attività, quest'ultima si avvale del sistema di *clearing* che: 1) abbia sottoscritto l'apposito rapporto contrattuale per lo svolgimento dei servizi di interoperabilità e/o di collegamento e, in tale ambito, abbia manifestato l'intenzione di offrire il servizio suddetto insieme alla Banca medesima; 2) abbia assunto il ruolo di *Technical Service Provider* della Banca d'Italia in STEP2;
- ii) il gestore del sistema di *clearing* che abbia assunto tale ruolo deve rispettare la disciplina di STEP2, utilizzare i "BIC tecnici" scelti dalla Banca d'Italia per partecipare a STEP2 per scambiare con tale sistema esclusivamente le informazioni di pagamento relative ai pagamenti SEPA oggetto del servizio di collegamento nonché assicurare: 1) la piena conformità tra il contenuto di tali informazioni di pagamento, scambiate con i PSP collegati che aderiscono al proprio sistema di *clearing*, e il contenuto delle informazioni di pagamento scambiate con STEP2; 2) la completezza e la correttezza delle informazioni di pagamento contenute nei flussi informativi inviati a STEP2;
- iii) i pagamenti immessi in STEP2 sono regolati nei libri contabili di *EBA-Clearing*²¹⁰, a valere sulla liquidità trasferita dai partecipanti a STEP2 (la Banca d'Italia, nell'ambito del servizio di collegamento) su un apposito conto tecnico detenuto da *EBA-Clearing* in TARGET-ECB²¹¹ (di seguito "**conto tecnico di *EBA-Clearing***").

Lo scambio, la compensazione e il regolamento tramite BI-COMP degli SCT, degli SDD *Core* e degli SDD B2B eseguiti nell'ambito del servizio di collegamento con STEP2 avviene con le modalità

²⁰⁸ Pagamenti a debito dei fruitori del servizio di interoperabilità.

²⁰⁹ Cfr. Guida per gli operatori, Sez. B, Cap. I, par. 2.1.1.

²¹⁰ I pagamenti sono regolati in STEP2 nell'ambito di finestre orarie estese per gli SCT dalle 19:30 alle 16:30 del giorno successivo e per gli SDD dalle 11:00 alle 14:00 (se *Core*) ovvero dalle 12:00 alle 14:30 (se B2B). Per ulteriori dettagli sull'articolazione delle finestre orarie e sul calendario di operatività di STEP2, si rinvia alla documentazione di *EBA-Clearing*.

²¹¹ Sistema componente di TARGET, gestito dalla Banca Centrale Europea.

previste: i) nella disciplina del sistema di *clearing*, per quanto concerne l'immissione/ricezione delle informazioni di pagamento in/da tale sistema da parte degli aderenti al sistema di *clearing* medesimo che utilizzano il servizio di collegamento con STEP2; ii) nella Guida per gli operatori, per quanto concerne la compensazione e il regolamento delle relative istruzioni di pagamento in BI-COMP. Il sistema di *clearing* deve: i) assicurare la completezza e la correttezza delle istruzioni di pagamento contenute nei flussi informativi inviati a BI-COMP, relative ai pagamenti trattati nell'ambito del servizio di collegamento con STEP2; ii) immettere in BI-COMP tali pagamenti a debito o a credito dei partecipanti a BI-COMP, censiti nell'Anagrafe dei partecipanti a BI-COMP resa disponibile e aggiornata dalla Banca d'Italia con le modalità previste dalla Guida per gli operatori²¹², soltanto qualora tali partecipanti abbiano manifestato alla Banca d'Italia medesima la volontà di fruire del servizio suddetto per lo specifico strumento SEPA oggetto del servizio di collegamento con STEP2.

Al fine di consentire l'esecuzione di SCT, SDD *Core* e SDD B2B tra i PSP collegati e i PSP raggiungibili in STEP2:

- i) il gestore del sistema di *clearing* deve includere i BIC dei PSP raggiungibili in STEP2 nelle anagrafiche di raggiungibilità distribuite agli aderenti al proprio sistema che utilizzano il servizio di collegamento, assicurandone il costante allineamento con le anagrafiche di raggiungibilità di STEP2;
- ii) la Banca d'Italia rende disponibili **appositi conti RTGS DCA in TARGET, dedicati al singolo sistema di *clearing* e funzionali all'offerta del servizio di collegamento con STEP2**²¹³; i codici identificativi di tali conti non devono essere inclusi dal gestore del sistema di *clearing* nelle anagrafiche di cui al precedente punto i).

I pagamenti SEPA oggetto del servizio di collegamento con STEP2 devono essere immessi dal sistema di *clearing* in BI-COMP tramite la corrispondente procedura interbancaria, mediante i **messaggi 632**, per essere regolati sui conti RTGS DCA dei PSP collegati diretti²¹⁴. In particolare:

- i) i messaggi 632 funzionali al servizio di collegamento con STEP2 devono essere valorizzati con il codice identificativo della procedura interbancaria nella quale è trattato lo specifico strumento SEPA oggetto del servizio (905 per il servizio di collegamento SCT, 903 per il servizio di collegamento SDD *Core*, 904 per il servizio di collegamento SDD B2B);
- ii) i pagamenti in uscita (a debito dei PSP collegati) devono essere accreditati tramite BI-COMP sui conti RTGS DCA della Banca d'Italia dedicati al singolo sistema di *clearing* e funzionali all'offerta del servizio di collegamento con STEP2; i relativi importi sono trasferiti dalla Banca d'Italia sul conto tecnico di *EBA-Clearing* (c.d. **funding**), ai fini del regolamento in STEP2;

²¹² Cfr. par. 4.

²¹³ Due conti RTGS DCA funzionali al regolamento degli SCT in uscita e degli SCT in entrata, un conto RTGS DCA per il regolamento degli SDD *Core* e un conto RTGS DCA per il regolamento degli SDD B2B. Tali conti RTGS DCA sono aperti in TARGET come conti RTGS DCA "*credit-based only*" e non sono censiti nella *RTGS Directory* divulgata agli operatori. Essi vengono censiti dalla Banca d'Italia nell'anagrafe dei partecipanti a BI-COMP, associati alle procedure interbancarie che trattano gli strumenti SEPA oggetto del servizio di collegamento con STEP2, per consentire il regolamento tramite BI-COMP dei saldi bilaterali rivenienti da tali procedure interbancarie e immessi in BI-COMP a debito/credito dei partecipanti a BI-COMP. I codici identificativi (codici a cinque caratteri numerici attribuiti dalla Banca d'Italia e/o BIC e/o identificativi unici di conto) dei conti RTGS DCA suddetti sono comunicati al gestore del sistema di *clearing* interessato nella lettera con cui la Banca d'Italia accetta la richiesta di quest'ultimo di svolgere il servizio di collegamento con STEP2.

²¹⁴ Nel caso di un PSP collegato indiretto, il regolamento tramite BI-COMP deve avvenire sul conto RTGS DCA del PSP collegato diretto che abbia acconsentito a regolare i pagamenti di pertinenza del PSP collegato indiretto (per la definizione di PSP collegato diretto e di PSP collegato indiretto, cfr. Guida per gli operatori, Sez. B, Cap. I, par. 2.1.1).

- iii) i pagamenti in entrata (a credito dei PSP collegati) regolati in STEP2 sono trasferiti dalla Banca d'Italia dal conto tecnico di *EBA-Clearing* sui conti RTGS DCA della Banca d'Italia medesima dedicati al singolo sistema di *clearing* e funzionali all'offerta del servizio di collegamento con STEP2 (c.d. *withdrawal*); i relativi importi devono essere regolati tramite BI-COMP sui conti RTGS DCA dei PSP collegati diretti;
- iv) il sistema di *clearing* non deve immettere in BI-COMP messaggi 632 volti ad addebitare il conto RTGS DCA della Banca d'Italia dedicato al regolamento degli SCT in uscita, in quanto tale conto è destinato a essere movimentato unicamente a credito, a fronte di SCT in uscita da regolare nell'ambito del servizio di collegamento con STEP2; qualora siano immessi messaggi della specie, BI-COMP procede al loro scarto.

L'inoltro a STEP2 dei flussi contenenti le informazioni di scambio relative ai pagamenti in uscita (es. *file* ICF per gli SCT) deve essere effettuato dal sistema di *clearing* solo ad avvenuto completamento, con esito positivo, delle verifiche di quadratura da condurre tra: i) gli importi dei pagamenti in uscita immessi in BI-COMP e ii) gli importi segnalati da BI-COMP con il messaggio 618-D. Tale verifica deve essere condotta con riferimento al singolo ciclo di BI-COMP nel quale sono stati immessi i pagamenti in uscita e distintamente per strumento SCT, SDD *Core* e SDD B2B. Per quanto concerne il servizio di collegamento SDD, qualora gli SDD e gli *R-message* disposti dal PSP collegato, a debito dello stesso, non abbiano superato – per qualunque motivo – le verifiche di quadratura suddette, il sistema di *clearing*: 1) deve rigettare in STEP2 gli SDD a debito del PSP collegato, mediante *reject* con causale “*reason not specified*” aventi la stessa data di regolamento degli SDD a cui si riferiscono; 2) non deve immettere in STEP2 gli *R-message* a debito del PSP collegato disposti dallo stesso.

L'inoltro a BI-COMP dei messaggi 632 relativi ai pagamenti in entrata deve essere effettuato dal sistema di *clearing* solo ad avvenuto completamento, con esito positivo:

- i) delle verifiche circa la completezza e la correttezza formale delle istruzioni di pagamento relative a tali pagamenti trasmesse da STEP2;
- ii) delle verifiche di quadratura da condurre tra 1) gli importi dei pagamenti in entrata risultanti dalle informazioni di scambio inoltrate da STEP2 (es. *file* SCF per gli SCT) e 2) gli importi segnalati da BI-COMP con il messaggio 618-C. Tale verifica deve essere condotta con riferimento al singolo ciclo di BI-COMP nel quale devono essere immessi i pagamenti in entrata e distintamente per strumento SCT, SDD *Core* e SDD B2B.

I messaggi 632 trasmessi dal sistema di *clearing* alla Banca d'Italia nell'ambito del servizio di collegamento per gli SDD non devono includere gli SDD e gli *R-message* eseguiti su tali SDD con stessa data di regolamento²¹⁵, in quanto non regolati in STEP2. Nel caso in cui gli SDD a debito di un PSP collegato siano stati inclusi nei messaggi 632 trasmessi a BI-COMP per gli SDD in uscita, il sistema di *clearing* deve includere gli *R-message* a credito del PSP collegato eseguiti su tali SDD con stessa data di regolamento nei messaggi 632 relativi agli SDD in entrata; ciò allo scopo di consentire alla Banca d'Italia la restituzione sul conto RTGS DCA del PSP collegato diretto dei fondi trasferiti sul conto tecnico di *EBA-Clearing* a copertura di tali SDD.

²¹⁵ Rientra in tale ipotesi anche il caso di SDD che non hanno superato le verifiche di quadratura rispetto agli importi segnalati nei messaggi 618 trasmessi da BI-COMP e dei relativi *reject* eseguiti in STEP2 dal sistema di *clearing*.

Ad avvenuta cessazione di un PSP collegato dal servizio di collegamento con STEP2 per lo strumento SDD Core o B2B²¹⁶, il relativo sistema di clearing:

- i) non deve immettere in STEP2, né includere nei messaggi 632 eventuali *R-message* disposti dal PSP collegato;
- ii) per gli eventuali *R-message* disposti dalle controparti del PSP collegato e regolati in STEP2 successivamente alla cessazione del PSP collegato dal servizio di collegamento, deve informarne tempestivamente la Banca d'Italia, fornendo ogni elemento utile²¹⁷, mediante email alle caselle funzionali rms@bancaditalia.it, RFP.BO.pagamentiecontratti@bancaditalia.it e retail.system@bancaditalia.it.

La sez. B della Guida per gli operatori illustra il modello di funzionamento del servizio di collegamento con STEP2 per gli SCT, gli SDD Core e gli SDD B2B, nonché l'abbinamento/corrispondenza dei cicli di BI-COMP con:

- i) i LAC (*Liquidity Adjustment Checkpoint*) previsti da STEP2 per gli SCT²¹⁸;
- ii) le finestre di regolamento previste da STEP2 per gli SDD, Core e B2B²¹⁹.

²¹⁶ Con la cessazione dal servizio di collegamento SDD Core o B2B, il PSP collegato assume in STEP2 – in base alle regole proprie di tale sistema – lo status *R-only*, con il quale è possibile disporre e ricevere *R-message* a proprio debito o credito.


²¹⁷ Tipologia di strumento (*Core* o *B2B*), importo, BIC della controparte in STEP2 e sua eventuale denominazione, IBAN e eventuale denominazione della clientela coinvolta nella transazione, eventuale SDD al quale si riferisce l'*R-message*, ecc.

²¹⁸ Cfr. Guida per gli operatori, Sez. B, Cap. I, par. 2.1.3.C.

²¹⁹ Cfr. Guida per gli operatori, Sez. B, Cap. I, par. 2.1.4.D.

2. SCAMBIO DI FLUSSI

Lo schema seguente sintetizza il colloquio della Banca d'Italia con i sistemi di *clearing* e i partecipanti a BI-COMP, concernente un singolo ciclo di compensazione, con l'indicazione dei vari messaggi RNI utilizzati.



3. INVIO DELLE SEGNALAZIONI VIA RETE NAZIONALE INTERBANCARIA²²⁰

Per ogni ciclo di BI-COMP l'avvio della fase di acquisizione delle segnalazioni è comunicato dalla Banca d'Italia ai sistemi di *clearing* tramite il messaggio 617 di notifica di apertura del ciclo. Al riguardo si precisa che alla chiusura del ciclo 6 nel giorno D, BI-COMP apre il ciclo 0 per data di regolamento D+1; alla chiusura di quest'ultimo ciclo nel giorno D, BI-COMP apre il ciclo 1 per data di regolamento D+1. Pertanto la fase di acquisizione e quella di regolamento del ciclo 1 si svolgono in due o più giornate di calendario diversamente dagli altri cicli per i quali si svolgono nell'arco della stessa giornata di calendario.

La trasmissione delle segnalazioni bilaterali (partite elementari e/o saldi bilaterali) è effettuata dai sistemi di *clearing* avvalendosi del messaggio 632 "Acquisizione segnalazioni bilaterali". Per ogni messaggio 632 ricevuto, la Banca d'Italia inoltra il messaggio 633 "Conferma di acquisizione" contenente dati riepilogativi sulle segnalazioni bilaterali acquisite.

Al termine della ricezione del flusso, in assenza di rilievi, la procedura chiude il colloquio del ciclo con il sistema di *clearing* mittente.

In presenza di rilievi possono verificarsi le due seguenti situazioni:

- il messaggio 632 di "Acquisizione segnalazioni bilaterali" contiene errori di sintassi generici e/o errori formali che non interessano i "Dati di segnalazione bilaterale": la Banca d'Italia provvede a restituire al mittente il messaggio in coda RE01 aggiungendo alla fine dello stesso il campo di segnalazione errori IDC 098. In questo caso è segnalato al sistema di *clearing* anche il mancato recapito dell'intero messaggio;
- il messaggio di acquisizione contiene errori sui "Dati di segnalazione bilaterale": la Banca d'Italia provvede a restituire al mittente un messaggio 633 di "Conferma di acquisizione" con l'evidenza degli errori riscontrati (le segnalazioni corrette sono comunque acquisite in procedura).

Per un sistema di *clearing* la fase di acquisizione relativa a un dato ciclo di compensazione termina al verificarsi di una delle seguenti condizioni:

- sono state acquisite correttamente tutte le segnalazioni bilaterali inviate per tale ciclo;
- in presenza di rilievi, il sistema di *clearing* può correggere e inviare nuovamente le segnalazioni scartate terminando correttamente la procedura di acquisizione per il ciclo interessato oppure può chiudere la fase di acquisizione (fine del flusso per il ciclo interessato) senza correggere le segnalazioni scartate che, di conseguenza, saranno ignorate dalla Banca d'Italia;
- con riferimento alla fase di acquisizione del solo ciclo 0 di BI-COMP, con il raggiungimento dell'orario di tale ciclo la Banca d'Italia chiude la fase di acquisizione anche nel caso in cui BI-COMP non abbia ricevuto dal sistema di *clearing* l'indicazione della fine del flusso o in presenza di segnalazioni errate che conseguentemente saranno ignorate dalla Banca d'Italia.

La Banca d'Italia scarta tutte le segnalazioni concernenti un dato ciclo che pervengano dopo l'evento di chiusura del colloquio con il sistema di *clearing* relativo alla fase di acquisizione di tale ciclo.

L'avanzamento dalla fase di ACQUISIZIONE a quella di REGOLAMENTO per i cicli di BI-COMP avviene:

²²⁰ Il presente paragrafo si applica anche al colloquio tra il sistema di *clearing* CABI della Banca d'Italia e BI-COMP, fatta eccezione per il ricorso all'infrastruttura di rete esterna alla Banca d'Italia.

- a) per il ciclo notturno di BI-COMP: in corrispondenza dell'orario previsto per tale ciclo, anche nel caso in cui i sistemi di *clearing* non abbiano concluso entro tale orario la relativa attività di invio;
- b) per i cicli diurni di BI-COMP:
- all'orario stabilito per ciascun ciclo, qualora tutti i sistemi di *clearing* abbiano completato prima di tale orario la fase di acquisizione dei flussi;
 - al termine della fase di acquisizione dei flussi dei sistemi di *clearing* se tale fase si conclude dopo l'orario previsto per il singolo ciclo.

Ad avvenuta chiusura del ciclo ed apertura del corrispondente ciclo successivo, la Banca d'Italia invia ai sistemi di *clearing* il messaggio 617 di "notifica del cambio fase" per quel ciclo (avvio della fase di acquisizione delle segnalazioni bilaterali per il ciclo successivo).

4. ANAGRAFE DEI PARTECIPANTI A BI-COMP

L'anagrafe dei partecipanti a BI-COMP è inviata ai sistemi di *clearing* ogni giorno alle ore 17:35, in via automatica, mediante messaggi RNI. È inoltre trasmessa in qualunque momento della giornata, con le stesse modalità, in risposta ai sistemi di *clearing* che ne abbiano fatto richiesta via RNI. Il dettaglio dei messaggi utilizzati per l'invio e per la richiesta dell'anagrafe è riportato nel par. 7.

L'anagrafe riporta per ciascun partecipante a BI-COMP le date di inizio e termine di operatività, le procedure interbancarie, secondo la classificazione adottata dalla Banca d'Italia e riportata nel par. 9.

Nell'anagrafe sono censiti anche:

- i gestori dei sistemi interoperabili o le loro eventuali *settlement bank*, associati alle procedure interbancarie che trattano gli strumenti SEPA oggetto dei relativi accordi di interoperabilità²²¹;
- i conti RTGS DCA della Banca d'Italia funzionali allo svolgimento dei servizi di interoperabilità/collegamento con STEP2, associati alle procedure interbancarie che trattano gli strumenti SEPA oggetto dei relativi servizi²²².

L'anagrafe inviata giornalmente in via automatica ai gestori dei sistemi di *clearing* riporta le evidenze con riferimento alla giornata operativa di TARGET successiva. Nel caso di **richiesta dell'anagrafe**, i gestori dei sistemi di *clearing* hanno la possibilità di indicare nella richiesta una diversa data di riferimento. In ogni caso, i partecipanti che risultino sospesi alla data di riferimento considerata non figureranno nell'anagrafe.

²²¹ Cfr. Guida per gli operatori, Sez. C, par. 1.2.

²²² Cfr. Guida per gli operatori, Sez. C, parr. 1.2 e 1.3.

5. DESCRIZIONE DEI MESSAGGI DI RETE

I paragrafi 6 (Messaggi di segnalazione) e 7 (Messaggi anagrafici) riportano le specifiche dei messaggi, in formato di Rete Nazionale Interbancaria (RNI), che i sistemi di *clearing* devono utilizzare per l'invio e/o la ricezione di informazioni dalla Banca d'Italia. Essi includono:

- il messaggio sulla situazione della compensazione, che notifica l'apertura e il cambio della fase dei cicli (617);
- il messaggio che comunica l'accredito relativo a un sistema connesso (618);
- il messaggio di acquisizione delle segnalazioni bilaterali (632);
- il messaggio di conferma dell'acquisizione (633);
- il messaggio che comunica l'esito di regolamento del ciclo di BI-COMP in TARGET (650)
- il messaggio di richiesta dell'anagrafe dei partecipanti a BI-COMP (351);
- il messaggio di comunicazione dell'anagrafe dei partecipanti a BI-COMP (352).

Le Applicazioni Bancarie utilizzate per lo scambio dei messaggi di cui sopra, sono rispettivamente:

- Ambiente di produzione: 01000BI00700
- Ambiente di collaudo: 01000BI007PI

La categoria applicativa dei messaggi è "BI00".

6. MESSAGGI DI SEGNALAZIONE

6.1 SITUAZIONE DELLA COMPENSAZIONE (MESSAGGIO 617)

Applicazione bancaria mittente : 01000BI007yy²²³
Applicazione bancaria destinataria : xxxxxBI007yy
Categoria applicativa : BI00

O/F ²²⁴	IDC	CAMPO	FORMATO
O	001	Tipo messaggio	“3”b
O	040	Mittente (id/cab/uff)	“5”n(/“5”n/“2”b)
O	050	Destinatario (id/cab/uff)	“5”n(/“5”n/“2”b)
O	031	Data di riferimento (ggmmaa)	“6”n
O	601	Orario di riferimento (hhmmss)	“6”n
O	020	CRO	“11”n
F	022	CRO originario	16x
O	631	Ciclo - tipo - data di regolamento in TARGET (ggmmaaaa)	“1”b/ “8”n
O	638	Stato avanzamento	“30”a

NOTE al Tipo Messaggio 617:

– Le informazioni relative al ciclo di compensazione riportate nel campo IDC 631 sono impostate nel seguente modo:

– tipo:

“0” = ciclo notturno di compensazione di BI-COMP

“1” = primo ciclo diurno di compensazione di BI-COMP

“2” = secondo ciclo diurno di compensazione di BI-COMP

“3” = terzo ciclo diurno di compensazione di BI-COMP

“4” = quarto ciclo diurno di compensazione di BI-COMP

²²³ xxxxx = Codice identificativo - yy = 00 (produzione), PI (collaudo)

²²⁴ O = obbligatorio, F = facoltativo

“5” = quinto ciclo diurno di compensazione di BI-COMP

“6” = sesto ciclo diurno di compensazione di BI-COMP

- data: ggmmaaaa (data di regolamento in TARGET del ciclo di compensazione)
- Il campo IDC 638 può assumere i seguenti valori:
 - “ACQUISIZIONE” – indica l’apertura della fase di acquisizione delle segnalazioni relative al ciclo indicato nel campo IDC 631;
 - “REGOLAMENTO” – indica l’apertura della fase di regolamento per il ciclo indicato nel campo IDC 631.

6.2 ACCREDITO RELATIVO A UN SISTEMA CONNESSO²²⁵ (MESSAGGIO 618)

Applicazione bancaria mittente : xxxxxBI007yy²²⁶
 Applicazione bancaria destinataria : 01000BI007yy
 Categoria applicativa : BI00

O/F ²²⁷	IDC	CAMPO	FORMATO
O	001	Tipo messaggio	“3”b
O	040	Mittente (id/cab/uff)	“5”n/(“5”n/“2”b)
O	050	Destinatario (id/cab/uff)	“5”n/(“5”n/“2”b)
O	031	Data di riferimento (ggmmaa)	“6”n
O	601	Orario di riferimento (hhmmss)	“6”n
O	020	CRO	“11”n
O	6B5	Dati informativi (max 32)	“37”x

NOTE al Tipo Messaggio 618:

- Il messaggio è inviato al sistema di *clearing* che ha perfezionato accordi di interoperabilità e/o ha assunto il ruolo di *Technical Service Provider* della Banca d'Italia nell'ambito del servizio di collegamento con STEP2, per segnalare l'avvenuto accreditamento:
 - a) sui conti RTGS DCA della Banca d'Italia funzionali allo svolgimento dei servizi di interoperabilità/collegamento con STEP2 di fondi relativi a pagamenti in entrata, provenienti da sistemi interoperabili ovvero, nell'ambito del servizio di collegamento con STEP2, dal conto tecnico di *EBA-Clearing (withdrawal)* e destinati al sistema di *clearing* (c.d. **messaggi 618-C**);
 - b) sui conti RTGS DCA dei gestori dei sistemi interoperabili/delle loro eventuali *settlement bank* funzionali allo svolgimento del servizio di interoperabilità ovvero, nell'ambito del servizio di collegamento con STEP2, sul conto tecnico di *EBA-Clearing (funding)* di fondi relativi a pagamenti in uscita, provenienti dal sistema di *clearing* e destinati ai sistemi connessi (c.d. **messaggi 618-D**).

- Il campo IDC 6B5 – Dati informativi (max 32) è valorizzato come segue:

Gestore del sistema connesso	“5”n	Codice identificativo del gestore del sistema connesso ²²⁸ da cui proviene l'accredito o nei confronti del quale è stato effettuato
------------------------------	------	--

²²⁵ Per sistema connesso si intende un sistema interoperabile o un sistema collegato.

²²⁶ xxxxx = Codice identificativo - yy = 00 (produzione), PI (collaudo).

²²⁷ O = obbligatorio, F = facoltativo.

²²⁸ Poiché la messaggistica utilizzata da BI-COMP è RNI, basata su codici identificativi di cinque caratteri numerici, i BIC dei gestori di sistemi connessi (per “BIC” si intendono i *Business Identifier Code*, secondo lo standard ISO 9362 sviluppato dall'*International Organization for Standardization* – ISO) sono sostituiti:

- nel caso di accrediti relativi a un sistema interoperabile: dal codice identificativo di cinque caratteri numerici attribuito dalla Banca d'Italia al gestore di tale sistema;
- nel caso di accrediti relativi a STEP2: convenzionalmente, dal codice identificativo di cinque caratteri numerici del conto RTGS DCA della Banca d'Italia funzionale al servizio e relativo allo specifico strumento SEPA.

		l'accredito.
Importo	"15"n	Importo dell'accredito, espresso in centesimi di euro.
Segno	"1"a	- Valore fisso "C" nel caso di accrediti da parte di sistemi connessi a favore del sistema di <i>clearing</i> destinatario del messaggio (messaggio 618-C). - Valore fisso "D" nel caso di accrediti da parte del sistema di <i>clearing</i> destinatario del messaggio a favore di sistemi connessi (messaggio 618-D).
TRN messaggio	"16"x	<p>Esso è finalizzato a consentire ai sistemi di <i>clearing</i> la riconciliazione tra le operazioni di scambio e quelle di regolamento.</p> <p style="text-align: center;"><u>Servizio di interoperabilità.</u></p> <p>Nel messaggio 618-C - nel caso in cui il sistema connesso abbia accreditato il conto RTGS DCA di Banca d'Italia dedicato a tale servizio tramite un sistema ancillare - il campo riporta il contenuto presente nel tag "EndToEndId" della corrispondente transazione di TARGET. Anche nel caso in cui la transazione di accredito sia stata effettuata in TARGET tramite pacs.009, il campo riporta il contenuto presente nel tag "EndToEndId" del file suddetto.</p> <p>Nel messaggio 618-D il campo riporta il contenuto presente nel tag "EndToEndId" della transazione di TARGET con cui BI-COMP ha accreditato il conto RTGS DCA del sistema connesso.</p> <p style="text-align: center;"><u>Servizio di collegamento con STEP2.</u></p> <p>Nel messaggio 618-C il campo riporta la seguente stringa di caratteri</p> <p style="text-align: center;">ST2XXXaaaammggnn</p> <p>dove:</p> <ul style="list-style-type: none"> - "ST2" è un valore fisso che sta per STEP2; - "XXX" indica lo strumento SEPA oggetto del collegamento e assume le seguenti codifiche "SCT" per gli SCT, "COR" per gli SDD Core e "B2B" per gli SDD B2B; - "aaaammgg" indica la giornata operativa di TARGET in cui è avvenuto l'accREDITamento da parte di STEP2 del conto RTGS DCA di Banca d'Italia dedicato; - "nn" indica il LAC di STEP2 in cui è avvenuto l'accREDITamento secondo la codifica 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10 con riferimento ai vari LAC della giornata operativa di STEP2. Viene valorizzato sulla base dell'orario di ricezione della notifica di accredito.

		Nel messaggio 618-D il campo riporta il contenuto presente nel tag “EndToEndId” della transazione di TARGET con cui BI-COMP ha accreditato il conto RTGS DCA di Banca d’Italia dedicato a tale servizio.
--	--	---

6.3 ACQUISIZIONE SEGNALAZIONI BILATERALI (MESSAGGIO 632)

Applicazione bancaria mittente : xxxxxBI007yy²²⁹
 Applicazione bancaria destinataria : 01000BI007yy
 Categoria applicativa : BI00

O/F ²³⁰	IDC	CAMPO	FORMATO
O	001	Tipo messaggio	“3”b
O	040	Mittente (id/cab/uff)	“5”n(/“5”n/“2”b)
O	050	Destinatario (id/cab/uff)	“5”n(/“5”n/“2”b)
O	031	Data di riferimento (ggmmaa)	“6”n
O	601	Orario di riferimento (hhmmss)	“6”n
O	020	CRO	“11”n
O	6B0	Progressivo flusso	“2”n
O	631	Ciclo	
		- tipo	“1”b/
		- data di regolamento in TARGET (ggmmaaaa)	“8”n
O	6B1	Concatenamento	“1”a
F	6B2	Dati di segnalazione bilaterale (max 32)	41b

NOTE al Tipo Messaggio 632:

- Ciascun messaggio 632 è parte di un “flusso”. Questo è identificato dal “Mittente” (IDC 040), dal “Progressivo flusso” (IDC 6B0) e dal “Ciclo” (IDC 631). I messaggi che compongono il flusso sono identificati dal CRO (IDC 020), il primo e l’ultimo messaggio del flusso sono contraddistinti dai valori del campo “Concatenamento” (IDC 6B1).
- Il CRO (IDC 020) deve essere valorizzato progressivamente nell’ambito del “Mittente” (IDC 040), “Progressivo flusso” (IDC 6B0) e “Ciclo” (IDC 631).
- Il “Progressivo flusso” (IDC 6B0) indica, inoltre, il numero di iterazioni di invio messaggi. Ad una prima iterazione (Progressivo = 1) ne possono seguire *n* di correzione o integrazione, fino ad un massimo di 99 per ciascun mittente.

²²⁹ xxxxx = Codice identificativo - yy = 00 (produzione), PI (collaudo).

²³⁰ O = obbligatorio, F = facoltativo.

- Nel caso in cui il messaggio presentasse **errori formali nella sua composizione** (deviazione dalla sintassi standard) oppure risultasse **errato, anche sostanzialmente, in campi diversi dai “Dati di segnalazione bilaterale”**, questo verrà restituito al mittente con l'apposizione del campo IDC “098” e categoria applicativa “RE01”.

Quest’ultimo campo è formato da due spezzoni così composti:

I spezzone: 098: *** MESSAGGIO ERRATO ***

II spezzone: 098: xxx-nnn/xxx - nnn/ ...
(max 5 volte)

dove:

xxx = IDC del campo errato (se identificabile) oppure “****”

nnn = codice errore (vedere paragrafo 8)

Di seguito un esempio di IDC 098 così come valorizzato nel caso di un messaggio 632 relativo al ciclo 0 di BI-COMP ricevuto dopo l’orario di quest’ultimo:

```
* MESSAGGIO ERRATO *           098:*** MESSAGGIO ERRATO ***
* MESSAGGIO ERRATO *           098:631 - 420
```

Qualora un messaggio contenga più di 5 errori, il quinto avrà i campi “xxx - nnn” valorizzati con i codici fissi “999 - 999”.

- Nel caso in cui risultino **errati i “Dati di segnalazione bilaterale”**, sarà inviato, da parte della Banca d’Italia, un messaggio 633 (“Conferma di acquisizione”), che conterrà l’evidenza degli errori, confezionato secondo gli standard applicativi specificati nel prosieguo del presente documento.
- Le informazioni relative al ciclo di compensazione/LAC di STEP2 riportate nel campo IDC 631 devono essere composte nel seguente modo:

- tipo:

“0” = ciclo notturno di compensazione di BI-COMP

“1” = primo ciclo diurno di compensazione di BI-COMP

“2” = secondo ciclo diurno di compensazione di BI-COMP

“3” = terzo ciclo diurno di compensazione di BI-COMP

“4” = quarto ciclo diurno di compensazione di BI-COMP

“5” = quinto ciclo diurno di compensazione di BI-COMP

“6” = quinto ciclo diurno di compensazione di BI-COMP

- data: ggmmaaaa (data di regolamento in TARGET del ciclo di compensazione)

- Il campo “Concatenamento” (IDC 6B1) contiene le seguenti informazioni:

“F” = Primo messaggio di una trasmissione (*First*)

“I” = Messaggio Intermedio (*Intermediate*)

“L” = Ultimo messaggio di una trasmissione (*Last*)

– Il campo **IDC 6B2 “Dati di segnalazione bilaterale”** contiene le seguenti informazioni:

Tipologia pagamenti	“2”a	Sempre valorizzata con “DE” (pagamenti al dettaglio)
Codice procedura interbancaria	“3”n	Secondo la codifica indicata nel paragrafo 9
Codice partecipante	“5”n	Codice identificativo del partecipante a BI-COMP o del conto RTGS DCA della Banca d’Italia funzionale allo svolgimento dei servizi di interoperabilità/collegamento con STEP2
Codice partecipante controparte	“5”n	Codice identificativo del partecipante a BI-COMP o del conto RTGS DCA della Banca d’Italia funzionale allo svolgimento dei servizi di interoperabilità/collegamento con STEP2
Valore	“15”n	Importo della segnalazione bilaterale (partita elementare/saldo bilaterale), diverso da zero ed espresso in centesimi di euro
CRO del messaggio 618-C	(“11”n)	CRO del messaggio 618-C inviato al sistema di <i>clearing</i> a fronte di accrediti di fondi relativi a pagamenti in entrata, provenienti da sistemi connessi e destinati al sistema di <i>clearing</i> (cfr. par. 6.2).

Esso ha una lunghezza pari a 30, se non è presente il sottocampo “CRO del messaggio 618-C”, e pari a 41, se è presente tale sottocampo.

– Nel campo “Dati di segnalazione bilaterale” il sottocampo “CRO del messaggio 618-C” è utilizzato da BI-COMP per effettuare un controllo di capienza dei conti RTGS DCA della Banca d’Italia funzionali allo svolgimento dei servizi di interoperabilità/collegamento con STEP2, prima di avviare il processo di compensazione e regolamento delle segnalazioni bilaterali a credito dei partecipanti a BI-COMP che fruiscono dei servizi di interoperabilità/collegamento con STEP2, relative a pagamenti in entrata provenienti da sistemi connessi. La logica adottata è la seguente:

- il sistema interoperabile accredita su un conto RTGS DCA della Banca d’Italia funzionale allo svolgimento del servizio di interoperabilità i fondi relativi ai pagamenti in entrata, destinati a PSP che aderiscono al sistema di *clearing* e utilizzano tale servizio; nel caso del servizio di collegamento con STEP2, la Banca d’Italia trasferisce i fondi relativi ai pagamenti in entrata, destinati a PSP che aderiscono al sistema di *clearing* e utilizzano tale servizio, dal conto tecnico

di *EBA-Clearing* al conto RTGS DCA della Banca d'Italia medesima funzionale allo svolgimento del servizio di collegamento con STEP2 (*withdrawal*);

- BI-COMP invia al sistema di *clearing* interessato il messaggio 618-C per notificare l'avvenuto accreditamento dei fondi provenienti dal sistema connesso. Il "TRN messaggio di accredito" contenuto nel messaggio 618-C permette al sistema di *clearing* di riconciliare le evidenze di scambio trasmesse dal sistema connesso con quelle di regolamento veicolate da BI-COMP;
 - ad avvenuta riconciliazione, il sistema di *clearing* può immettere in BI-COMP le segnalazioni bilaterali a credito dei partecipanti a BI-COMP che fruiscono dei servizi di interoperabilità e/o collegamento con STEP2, relative ai pagamenti in entrata suddetti;
 - prima di avviare il processo di compensazione e regolamento dei saldi multilaterali relativi a ciascun ciclo di compensazione, BI-COMP effettua un controllo di capienza dei conti RTGS DCA della Banca d'Italia funzionali allo svolgimento dei servizi di interoperabilità/collegamento con STEP2, verificando che gli importi delle segnalazioni bilaterali a credito dei partecipanti a BI-COMP che fruiscono dei servizi di interoperabilità e/o collegamento con STEP2, immessi dal sistema di *clearing* e relativi a pagamenti in entrata provenienti dai sistemi connessi, non eccedano gli importi dei fondi accreditati sui conti RTGS DCA suddetti.
 - A tal fine, il messaggio 632 prevede nell'IDC 6B2 "Dati di segnalazione bilaterale" il sottocampo opzionale "CRO del messaggio 618-C"; tale sottocampo deve essere valorizzato nel caso di segnalazioni bilaterali a credito dei partecipanti a BI-COMP che fruiscono dei servizi di interoperabilità e/o di collegamento con STEP2, relative a pagamenti in entrata provenienti da sistemi connessi. Tale riferimento viene utilizzato da BI-COMP per condurre la verifica di capienza sopra illustrata; **in caso di esito negativo di tale verifica, la relativa segnalazione viene respinta.**
- Se il campo IDC 6B2 "Dati di segnalazione bilaterale" non è presente, la Banca d'Italia interpreta il messaggio come **chiusura forzata dell'acquisizione** e, pertanto, tutte le segnalazioni bilaterali ricevute con errori e che non sono state corrette dal Mittente saranno ignorate.
 - Nel caso di **chiusura forzata dell'acquisizione**, il campo "Concatenamento" deve riportare il valore "**L**" (*Last*).
 - Una trasmissione di segnalazioni bilaterali può essere realizzata tramite le sequenze di messaggi riportate:
 - Se i "Dati di segnalazione bilaterale" sono in numero inferiore o pari a 32:

Un solo messaggio dove:

 - il campo "Concatenamento" è impostato con il valore "**L**".
 - sono impostati da 1 ad n campi "Dati di segnalazione bilaterale", comunque non più di 32.
 - Se i "Dati di segnalazione bilaterale" sono in numero superiore a 32:

Un primo messaggio dove:

- il campo “Concatenamento” è impostato con il valore “**F**”
- sono impostati 32 campi “Dati di segnalazione bilaterale”.

Da 0 ad n messaggi intermedi dove:

- il campo “Concatenamento” è impostato con il valore “**I**”
- sono impostati 32 campi “Dati di segnalazione bilaterale”.

Un ultimo messaggio dove:

- il campo “Concatenamento” è impostato con il valore “**L**”
- sono impostati da 1 a 32 campi “Dati di segnalazione bilaterale”.

6.4 CONFERMA DI ACQUISIZIONE (MESSAGGIO 633)

Applicazione bancaria mittente : 01000BI007yy²³¹
 Applicazione bancaria destinataria : xxxxxxBI007yy
 Categoria applicativa : BI00

O/F ²³²	IDC	CAMPO	FORMATO
O	001	Tipo messaggio	“3”b
O	040	Mittente (id/cab/uff)	“5”n(/“5”n/“2”b)
O	050	Destinatario (id/cab/uff)	“5”n(/“5”n/“2”b)
O	031	Data di riferimento (ggmmaa)	“6”n
O	601	Orario di riferimento (hhmmss)	“6”n
O	020	CRO	“11”n
O	022	CRO originario	16x
O	6B0	Progressivo flusso	“2”n
O	631	Ciclo	
		- tipo	“1”b/
		- data di regolamento in TARGET (ggmmaaaa)	“8”n
F	6B3	Riga errori (max 32)	
		- riferimento	“2”n/
		- codice errore 1	“3”b
		- codice errore 2	(/“3”b)
		- codice errore 3	(/“3”b)
		- codice errore 4	(/“3”b)
		- codice errore 5	(/“3”b)
F	6B4	Dati riepilogativi	
		- messaggi pervenuti	“5”n/
		- salti di numerazione	“5”n/
		- totale segnalazioni bilaterali lette	“5”n/
		- totale segnalazioni bilaterali scartate	“5”n/
		- totale segnalazioni bilaterali acquisite	“5”n

²³¹ xxxxx = Codice identificativo - yy = 00 (produzione), PI (collaudo).

²³² O = obbligatorio, F = facoltativo.

NOTE al Tipo Messaggio 633:

- Il messaggio è inviato ai sistemi di *clearing* al ricorrere delle seguenti condizioni:
 - a fronte della ricezione, da parte della Banca d'Italia, dell'ultimo messaggio di un flusso;
 - ogni volta che un messaggio tipo 632 contenga errori nei "Dati di segnalazione bilaterale".
- Il CRO originario riportato nel campo IDC 022 contiene il riferimento al CRO indicato nel campo IDC 020 dell'ultimo messaggio "Acquisizione segnalazioni bilaterali" ricevuto oppure il CRO del messaggio nel quale sono stati riscontrati errori nel campo "Dati di segnalazione bilaterale". Anche se definito 16x, assume sempre il formato "11"n.
- Il Progressivo flusso contiene lo stesso valore presente nel messaggio di provenienza.
- Le informazioni relative al ciclo di compensazione riportate nel campo IDC 631 sono impostate nel seguente modo:
 - tipo:
 - "0" = ciclo notturno di compensazione di BI-COMP
 - "1" = primo ciclo diurno di compensazione di BI-COMP
 - "2" = secondo ciclo diurno di compensazione di BI-COMP
 - "3" = terzo ciclo diurno di compensazione di BI-COMP
 - "4" = quarto ciclo diurno di compensazione di BI-COMP
 - "5" = quinto ciclo diurno di compensazione di BI-COMP
 - "6" = quinto ciclo diurno di compensazione di BI-COMP
 - data: ggmmaaaa (data di regolamento in TARGET del ciclo di compensazione)

Contiene, comunque, gli stessi valori presenti nel messaggio di provenienza.

- Le righe di indicazione errori (max 32), se presenti, contengono le seguenti informazioni:
 - **riferimento** = numero (compreso tra 1 e 32) corrispondente all'occorrenza errata nel messaggio originario in cui si è riscontrato l'errore;
 - **codice errore x** = minimo 1, massimo 5 codici di errore (vedere paragrafo 8).
- I dati riepilogativi contengono informazioni relative alla trasmissione originaria e alle elaborazioni effettuate dalla Banca d'Italia.

Questo campo è presente solo sul messaggio inviato al sistema di *clearing* mittente a fronte della ricezione dell'ultimo messaggio di un flusso, mentre non comparirà nei messaggi inviati per la notifica di errori che non si riferiscano all'ultimo messaggio del flusso.

6.5 ESITO REGOLAMENTO CICLO BI-COMP (MESSAGGIO 650)

Applicazione bancaria mittente : 01000BI007yy²³³
 Applicazione bancaria destinataria : xxxxxxBI007yy
 Categoria applicativa : BI00

O/F ²³⁴	IDC	CAMPO	FORMATO
O	001	Tipo messaggio	“3”b
O	040	Mittente (cod.id.)	“5”n
O	050	Destinatario (cod.id.)	“5”n
O	031	Data di riferimento (ggmmaa)	“6”n
O	601	Orario di riferimento (hhmmss)	“6”n
O	020	CRO	“11”n
O	631	Ciclo - tipo - data (ggmmaaaa)	“1”b/ “8”n
O	Y90	Numero Progressivo msg	5n
F	6B6	Dettaglio stralci (max 32)	43b
F	Y99	Totale segnalazioni bilaterali stralciate	“5”n

NOTE al Tipo Messaggio 650:

- I messaggi 650 sono inoltrati ai sistemi di *clearing* per comunicare l’esito del regolamento in TARGET di ciascun ciclo di compensazione (notturno o diurno) di BI-COMP, nonché per fornire gli elementi necessari a identificare le segnalazioni bilaterali oggetto di²³⁵:
 - i) stralcio delle partite/saldi a debito nel ciclo 0;
 - ii) stralcio in esito al processo di *unwinding* eseguito dalla Banca d’Italia nel ciclo (notturno o diurno).

²³³ xxxxx = Codice identificativo - yy = 00 (produzione), PI (collaudo).

²³⁴ O = obbligatorio, F = facoltativo.

²³⁵ Cfr. par. 1.3

- I messaggi sono inviati al termine della fase di regolamento del ciclo di compensazione al quale essi si riferiscono²³⁶ e sono trasmessi solo ai sistemi di *clearing* che hanno inoltrato messaggi 632 “Acquisizione segnalazioni bilaterali” relativi a tale ciclo, contenenti segnalazioni bilaterali (partite elementari e/o saldi bilaterali) valorizzate nell’importo (cfr. par. 6.3, campo 6B2 “Dati di segnalazione bilaterale”, “Valore”) e acquisite correttamente da BI-COMP²³⁷.
 - I messaggi 650 si differenziano in messaggi “650 Ordinari” e in messaggi “650 Chiusura”.
 - I messaggi “650 Ordinari” sono volti a comunicare ai sistemi di *clearing* interessati gli elementi necessari a identificare le singole segnalazioni bilaterali (partite elementari e/o saldi bilaterali) a debito stralciate tra quelle immesse nel ciclo di compensazione al quale i messaggi si riferiscono. Essi:
 - sono inoltrati solo in presenza di stralci di parte o di tutte le segnalazioni bilaterali immesse nel ciclo di compensazione dal sistema di *clearing* destinatario del messaggio;
 - non sono inoltrati nel caso in cui lo stralcio abbia interessato tutte le segnalazioni bilaterali immesse nel ciclo di compensazione da tutti i sistemi di *clearing* (cfr. *infra*);
 - riportano nel campo IDC 6B6 “Dettaglio stralci (max 32)” gli elementi necessari a identificare le singole segnalazioni bilaterali stralciate²³⁸;
 - non contengono il campo IDC Y99 “Totale segnalazioni bilaterali stralciate” (cfr. *infra*).
- Il campo IDC 6B6 “Dettaglio stralci (max 32)” – presente unicamente nei messaggi “650 Ordinari”, non anche nei messaggi “650 Chiusura” – contiene le seguenti informazioni:

²³⁶ I messaggi 650 relativi a un dato ciclo di compensazione sono inviati da BI-COMP in via ordinaria prima dell’invio dei messaggi 617 volti a notificare l’avvio della fase di acquisizione del ciclo di compensazione successivo. Tali messaggi potrebbero, peraltro, pervenire ai sistemi di *clearing* in ordine sequenziale diverso, a causa delle relative tempistiche di trasporto su rete o nel corso di interventi straordinari eseguiti in *contingency* dalla Banca d’Italia al ricorrere, ad esempio, di un malfunzionamento delle procedure, dell’impossibilità di avviare o completare il regolamento del ciclo in TARGET, ecc.

²³⁷ “Dati di segnalazione bilaterale” privi di errore e acquisiti in BI-COMP con messaggi 632 non restituiti in coda RE01 al sistema di *clearing* mittente (cfr. par. 4).

²³⁸ Il contenuto del campo IDC 6B6 ricalca quello del campo IDC 6B2 “Dati di segnalazione bilaterale” del messaggio 632, per agevolare il sistema di *clearing* interessato nell’eseguire il *matching* tra le segnalazioni bilaterali immesse nel ciclo di compensazione (occorrenze presenti dell’IDC 6B2 del messaggio 632) e gli stralci effettuati da BI-COMP (occorrenze presenti nell’IDC 6B6 del messaggio 650).

ELEMENTI IDENTIFICATIVI DEI SINGOLI STRALCI	LUNGHEZZA E CARATTERI AMMESSI	CONTENUTO INFORMATIVO	CAMPI CORRISPONDENTI DEL MESSAGGIO 632
CRO del messaggio 632	“11”n/	CRO del messaggio 632 con il quale la singola segnalazione bilaterale oggetto di stralcio è stata immessa nel ciclo di compensazione e al quale fa riferimento lo specifico IDC 6B6	IDC 020 “CRO”
Codice procedura interbancaria	“3”n/	Codice identificativo della procedura interbancaria che ha trattato la singola segnalazione bilaterale oggetto di stralcio, secondo la codifica contenuta nel paragrafo 9	IDC 6B2 “Dati di segnalazione bilaterale” – “Codice procedura interbancaria/elettronica”
Codice partecipante	“5”n/	Codice identificativo del partecipante a BI-COMP o del conto RTGS DCA della Banca d’Italia funzionale allo svolgimento dei servizi di interoperabilità/collegamento con STEP2 a credito nella singola segnalazione bilaterale oggetto di stralcio	IDC 6B2 “Dati di segnalazione bilaterale” – “Codice partecipante”
Codice partecipante controparte	“5”n/	Codice identificativo del partecipante a BI-COMP o del conto RTGS DCA della Banca d’Italia funzionale allo svolgimento dei servizi di interoperabilità/collegamento con STEP2 a debito nella singola segnalazione bilaterale oggetto di stralcio	IDC 6B2 “Dati di segnalazione bilaterale” – “Codice partecipante controparte”
Valore	“15”n	Importo della singola segnalazione bilaterale oggetto di stralcio, espressa in centesimi di euro	IDC 6B2 “Dati di segnalazione bilaterale” – “Valore”

Il campo IDC 6B6 può essere valorizzato nel singolo messaggio “650 Ordinario” fino a un massimo di 32 occorrenze, per comunicare gli elementi identificativi di più segnalazioni bilaterali stralciate. Nel caso in cui le segnalazioni bilaterali stralciate siano più di 32, le relative occorrenze sono segnalate con ulteriori messaggi “650 Ordinari” contrassegnati da progressivi successivi nel campo IDC Y90 (cfr. *infra*).

Le occorrenze del campo IDC 6B6 contenute in un singolo messaggio “650 Ordinario” possono fare riferimento a segnalazioni bilaterali immesse nel ciclo di compensazione con uno o più messaggi 632. Un singolo messaggio “650 Ordinario” può pertanto fare riferimento a diversi messaggi 632 e, in tal caso, la riconducibilità della singola occorrenza dell’IDC 6B6 al messaggio 632 di riferimento va effettuata sulla base del CRO di quest’ultimo contenuto nella singola occorrenza.

Il campo IDC 6B6 di un singolo messaggio “650 Ordinario” può contenere più occorrenze riferite alla stessa coppia “Codice partecipante”/“Codice partecipante controparte”, se il sistema di *clearing* ha così predisposto i messaggi 632 trasmessi a BI-COMP ai quali tali occorrenze fanno riferimento.

- I messaggi “650 Chiusura” sono volti a:
 - i. comunicare l’avvenuto regolamento in TARGET di tutte le segnalazioni bilaterali immesse dal sistema di *clearing* interessato nel ciclo di compensazione al quale i messaggi si riferiscono;

- ii. riepilogare il numero complessivo delle segnalazioni bilaterali stralciate (i cui elementi identificativi sono stati comunicati con i messaggi “650 Ordinari”) tra quelle immesse dal sistema di *clearing* interessato nel ciclo di compensazione al quale i messaggi si riferiscono;
- iii. comunicare che nessuna segnalazione bilaterale immessa da qualunque sistema di *clearing* nel ciclo di compensazione al quale i messaggi si riferiscono è stata regolata in TARGET²³⁹.

Essi:

- contengono il campo IDC Y99 “Totale segnalazioni bilaterali stralciate”;
- non contengono il campo IDC 6B6 “Dettaglio stralci (max 32)” (v. *supra*).

Il campo IDC Y99 “Totale segnalazioni bilaterali stralciate” – presente unicamente nei messaggi “650 Chiusura”, non anche nei messaggi “650 Ordinari” - assume i seguenti valori:

VALORE	SIGNIFICATO
“00000”	Nessuno stralcio per singolo sistema di <i>clearing</i> : tutte le segnalazioni bilaterali immesse nel ciclo di compensazione dal sistema di <i>clearing</i> destinatario del messaggio “650 Chiusura” sono state regolate in TARGET
“nnnnn”	Stralcio parziale o totale per singolo sistema di <i>clearing</i> : numero complessivo delle segnalazioni bilaterali stralciate tra quelle immesse nel ciclo di compensazione dal singolo sistema di <i>clearing</i> destinatario del messaggio “650 Chiusura” (corrispondente al numero complessivo delle occorrenze presenti nei campi IDC 6B6 di tutti i messaggi “650 Ordinari” inviati al sistema di <i>clearing</i>) ²⁴⁰
“99999”	Stralcio totale per tutti i sistemi di <i>clearing</i> : tutte le segnalazioni bilaterali immesse nel ciclo di compensazione da tutti i sistemi di <i>clearing</i> non sono state regolate in TARGET

In caso di stralcio parziale o totale per singolo sistema di *clearing*, il progressivo nel campo IDC Y90 (cfr. *infra*) del messaggio “650 Chiusura” che riepiloga il numero complessivo delle segnalazioni bilaterali stralciate è il numero successivo al progressivo dell’ultimo dei messaggi “650 Ordinario” che forniscono gli elementi identificativi delle singole segnalazioni bilaterali stralciate.

- Il campo IDC 631 “Ciclo” indica il ciclo di compensazione al quale fanno riferimento le informazioni fornite nei messaggi “650 Ordinario” e “650 Chiusura”. Le informazioni riportate in tale campo sono impostate nel seguente modo:
 - tipo: può assumere uno dei seguenti valori:
 - “0” = ciclo notturno di compensazione di BI-COMP

²³⁹ Lo stralcio di tutte le partite/saldi immessi in un ciclo di compensazione da tutti i sistemi di *clearing* può derivare:

- per il ciclo 0, dal processo iterativo di verifica di copertura, stralcio delle partite/saldi a debito e determinazione di nuovi saldi bilaterali e multilaterali condotto da BI-COMP (cfr. par. 1.3);
- per qualunque ciclo (notturno o diurno), da più *unwinding* (stralcio delle partite/saldi a debito e a credito di un partecipante a BI-COMP o di un conto RTGS DCA della Banca d’Italia funzionale ai servizi di interoperabilità e di collegamento ad es. in caso di incapienza del relativo conto RTGS DCA ed esecuzione di una nuova compensazione con l’esclusione di tali partite/saldi – cfr. par. 1.3) eseguiti in successione dalla Banca d’Italia per lo stesso ciclo di compensazione al verificarsi di incapienze in esito al processo di *unwinding*;
- per qualunque ciclo (notturno o diurno), da interventi straordinari eseguiti in *contingency* dalla Banca d’Italia al ricorrere, ad esempio, di un malfunzionamento delle procedure, dell’impossibilità di avviare o completare il regolamento del ciclo in TARGET, ecc.

²⁴⁰ Lo “stralcio totale per singolo sistema di *clearing*” si differenzia dallo “stralcio totale per tutti i sistemi di *clearing*”, in quanto nel primo caso almeno un sistema di *clearing* ha regolato parte o tutte le segnalazioni bilaterali immesse nel ciclo di compensazione.

- “1” = primo ciclo diurno di compensazione di BI-COMP
- “2” = secondo ciclo diurno di compensazione di BI-COMP
- “3” = terzo ciclo diurno di compensazione di BI-COMP
- “4” = quarto ciclo diurno di compensazione di BI-COMP
- “5” = quinto ciclo diurno di compensazione di BI-COMP
- “6” = sesto ciclo diurno di compensazione di BI-COMP

- data: ggmmaaaa (data di regolamento in TARGET del ciclo di compensazione)

- Il campo IDC Y90 “Numero Progressivo msg” contiene il numero progressivo del messaggio 650, calcolato in ordine crescente per ciclo di compensazione (IDC 631) e sistema di *clearing* destinatario (IDC 050), senza distinzioni tra messaggi “650 Ordinario” e “650 Chiusura”.

I riquadri che seguono illustrano le modalità di valorizzazione dei messaggi 650 nei diversi scenari, nell’ipotesi in cui un sistema di *clearing* identificato dal codice 99990 abbia immesso 52.707 segnalazioni bilaterali nel ciclo 3 per data di regolamento in TARGET: ggmmaaaa.

A) Tutte le segnalazioni bilaterali trasmesse da un singolo sistema di *clearing* sono state regolate (**nessuno stralcio per singolo sistema di *clearing***): il sistema di *clearing* interessato non riceve messaggi “650 Ordinari”, ma un solo messaggio “650 Chiusura” valorizzato come segue.

- Messaggio “650 Chiusura”:

```
TIPO MESSAGGIO 001:650
MITTENTE 040:01000
DESTINATARIO 050:99990
DATA DI RIFERIMENTO 031:ggmmaa
ORARIO DI RIFERIMENTO 601:hmmss
C.R.O. 020:12345678901
CICLO 631:3/ggmmaaaa
NUM.PROGRESSIVO MSG Y90:1
TOTALE SEGNALAZIONI BILATERALI STRALCIATE Y99:00000
```

B) Una parte delle segnalazioni bilaterali trasmesse da un singolo sistema di *clearing* è stata regolata (**stralcio parziale per singolo sistema di *clearing***): nell’esempio, in cui 1 sola segnalazione bilaterale riveniente dalla procedura interbancaria “SCT (SEPA Credit Transfer)” delle 52.707 immesse nel ciclo 3 è stata oggetto di stralcio, il sistema di *clearing* interessato riceve un messaggio “650 Ordinario” contenente il dettaglio della segnalazione bilaterale stralciata (IDC 6B6) e un messaggio “650 Chiusura” che riepiloga il numero – nell’esempio: 1 – delle segnalazioni bilaterali stralciate (IDC Y99), valorizzati come segue.

- Messaggio “650 Ordinario”:

```
TIPO MESSAGGIO 001:650
MITTENTE 040:01000
DESTINATARIO 050:99990
DATA DI RIFERIMENTO 031:ggmmaa
ORARIO DI RIFERIMENTO 601:hmmss
C.R.O. 020:12345678901
CICLO 631:3/ggmmaaaa
NUM.PROGRESSIVO MSG Y90:1
DETTAGLIO STRALCI 6B6:111111111111/905/CCCCC/DDDDD/XXXXXXXXXXXXXXXXXX
```

- Messaggio “650 Chiusura”:

```
TIPO MESSAGGIO 001:650
MITTENTE 040:01000
DESTINATARIO 050:99990
DATA DI RIFERIMENTO 031:ggmmaa
ORARIO DI RIFERIMENTO 601:hmmss
C.R.O. 020:12345678902
CICLO 631:3/ggmmaaaa
NUM.PROGRESSIVO MSG Y90:2
TOTALE SEGNALAZIONI BILATERALI STRALCIATE Y99:00001
```

C) Nessuna delle segnalazioni bilaterali trasmesse da un singolo sistema di *clearing* è stata regolata (stralcio totale per singolo sistema di *clearing***): nell’esempio, in cui tutte le 52.707 segnalazioni bilaterali immesse nel ciclo 3 – rivenienti dalla procedura interbancaria “SCT (*SEPA Credit Transfer*)” – sono state oggetto di stralcio, il sistema di *clearing* interessato riceve 1.648 messaggi “650 Ordinario” contenenti il dettaglio delle 52.707 segnalazioni bilaterali stralciate (IDC 6B6) e un messaggio “650 Chiusura” che riepiloga il numero – nell’esempio: 52.707 - delle segnalazioni bilaterali stralciate (IDC Y99), valorizzati come segue.**

- Messaggi “650 Ordinari”:

```
TIPO MESSAGGIO 001:650
MITTENTE 040:01000
DESTINATARIO 050:99990
DATA DI RIFERIMENTO 031:ggmmaa
ORARIO DI RIFERIMENTO 601:hmmss
C.R.O. 020:12345678901
CICLO 631:3/ggmmaaaa
NUM.PROGRESSIVO MSG Y90:1
DETTAGLIO STRALCI 6B6:1111111111/905/CCCC/DDDD/XXXXXXXXXXXXXXXXXX
DETTAGLIO STRALCI 6B6:1111111111/905/CCCC/DDDD/XXXXXXXXXXXXXXXXXX
DETTAGLIO STRALCI 6B6:1111111111/905/CCCC/DDDD/XXXXXXXXXXXXXXXXXX
```

...

...

(6B6 “Dettaglio stralci”: fino a max 32 occorrenze)

```
TIPO MESSAGGIO 001:650
MITTENTE 040:01000
DESTINATARIO 050:99990
DATA DI RIFERIMENTO 031:ggmmaa
ORARIO DI RIFERIMENTO 601:hmmss
C.R.O. 020:12345678902
CICLO 631:3/ggmmaaaa
NUM.PROGRESSIVO MSG. Y90:2
DETTAGLIO STRALCI 6B6:1111111111/905/CCCC/DDDD/XXXXXXXXXXXXXXXXXX
DETTAGLIO STRALCI 6B6:1111111111/905/CCCC/DDDD/XXXXXXXXXXXXXXXXXX
DETTAGLIO STRALCI 6B6:1111111111/905/CCCC/DDDD/XXXXXXXXXXXXXXXXXX
```

...

...

(seguito da altri messaggi “650 Ordinari” fino al completamento delle 52.707 segnalazioni bilaterali immesse con i messaggi 632)

```
TIPO MESSAGGIO 001:650
MITTENTE 040:01000
DESTINATARIO 050:99990
DATA DI RIFERIMENTO 031:ggmmaa
ORARIO DI RIFERIMENTO 601:hmmss
C.R.O. 020:12345680550
CICLO 631:3/ggmmaaaa
```

NUM.PROGRESSIVO MSG Y90:1648
DETTAGLIO STRALCI 6B6:1111111111/905/CCCC/DDDD/XXXXXXXXXXXXXXXXXX
DETTAGLIO STRALCI 6B6:1111111111/905/CCCC/DDDD/XXXXXXXXXXXXXXXXXX
DETTAGLIO STRALCI 6B6:1111111111/905/CCCC/DDDD/XXXXXXXXXXXXXXXXXX

- Messaggio “650 Chiusura”:

TIPO MESSAGGIO 001:650
MITTENTE 040:01000
DESTINATARIO 050:99990
DATA DI RIFERIMENTO 031:ggmmaa
ORARIO DI RIFERIMENTO 601:hmmss
C.R.O. 020: 12345680551
CICLO 631:3/ggmmaaaa
NUM.PROGRESSIVO MSG Y90:1649
TOTALE SEGNALAZIONI BILATERALI STRALCIATE Y99:52707

D) Nessuna delle segnalazioni bilaterali trasmesse da tutti i sistemi di *clearing* è stata regolata (stralcio totale per tutti i sistemi di *clearing*): tutti i sistemi di *clearing* che hanno immesso segnalazioni bilaterali nel ciclo 3 non ricevono messaggi “650 Ordinari”, ma ricevono un solo messaggio “650 Chiusura” valorizzato come segue.

- Messaggio “650 Chiusura”:

TIPO MESSAGGIO 001:650
MITTENTE 040:01000
DESTINATARIO 050:99990
DATA DI RIFERIMENTO 031:ggmmaa
ORARIO DI RIFERIMENTO 601:hmmss
C.R.O. 020:12345678901
CICLO 631:3/ggmmaaaa
NUM.PROGRESSIVO MSG Y90:1
TOTALE SEGNALAZIONI BILATERALI STRALCIATE Y99:99999

7. MESSAGGI ANAGRAFICI²⁴¹

7.1 RICHIESTA ANAGRAFE (MESSAGGIO 351)

Applicazione bancaria mittente : xxxxxxBI007yy²⁴²
Applicazione bancaria destinataria : 01000BI007yy
Categoria applicativa : BI00

O/F ²⁴³	IDC	CAMPO	FORMATO
O	01	Tipo messaggio	“3”b
O	040	Mittente (id/cab/uff)	“5”n(“5”n/“2”b)
O	050	Destinatario (id/cab/uff)	“5”n(“5”n/“2”b)
O	031	Data di riferimento (ggmmaa)	“6”n
O	020	CRO	“11”n
O	Y56	Tipo anagrafe	“1”n

NOTE al Tipo Messaggio 351:

IDC 001 - TIPO MESSAGGIO

Assume il valore 351

IDC 040 - MITTENTE

Codice del gestore del sistema di *clearing* che richiede l’anagrafe dei partecipanti a BI-COMP

IDC 050 - RICEVENTE

Banca d’Italia

IDC 031 - DATA DI RIFERIMENTO

Data di regolamento in TARGET per la quale si richiede l’anagrafe. Se si tratta di una data passata, il messaggio è restituito al mittente con l’apposizione della categoria applicativa “RE01” e del campo “IDC 098”, valorizzato con “031-412”

IDC 020 - C.R.O.

Codice di riferimento dell'operazione assegnato dal mittente

IDC Y56 - TIPO ANAGRAFE

Assume sempre il valore 3 – Anagrafe completa. Qualsiasi altro valore produce la restituzione al mittente del messaggio con l’apposizione della categoria applicativa “RE01” e del campo “IDC 098” valorizzato con “Y56-493”.

²⁴¹ Cfr. par. 4.

²⁴² xxxxx = Codice identificativo - yy = 00 (produzione), PI (collaudo).

²⁴³ O = obbligatorio, F = facoltativo.

7.2 INVIO ANAGRAFE (MESSAGGIO 352)

Applicazione bancaria mittente : 01000BI007yy²⁴⁴
 Applicazione bancaria destinataria : xxxxxxBI007yy
 Categoria applicativa : BI00

O/F ²⁴⁵	IDC	CAMPO	FORMATO
O	01	Tipo messaggio	“3”b
O	040	Mittente (id/cab/uff)	“5”n(/“5”n/“2”b)
O	050	Destinatario (id/cab/uff)	“5”n(/“5”n/“2”b)
O	031	Data di riferimento (ggmmaa)	“6”n
O	020	CRO	“11”n
O	022	CRO originario	“16”x
O	Y56	Tipo anagrafe	“1”n
O	Y90	Numero progressivo messaggio	“5” n
F	Y52	Dati anagrafici	Vedi note
F	Y99	Numero totale IDC Y52	“5”n

NOTE al Tipo Messaggio 352:

- Il messaggio è inviato dalla Banca d'Italia in via automatica alle 17:35 o a fronte di una richiesta formulata dal sistema di *clearing* tramite il messaggio 351 di fornitura dell'anagrafe dei partecipanti a BI-COMP.
- La **DATA DI RIFERIMENTO (IDC 031)** contiene la data indicata nel messaggio 351 di richiesta oppure, per l'invio automatico, la data di regolamento in TARGET successiva a quella di invio automatico.
- Il **CRO (IDC 020)** è il codice di riferimento dell'operazione; gli ultimi due caratteri del codice rappresentano il CIN di controllo (modulo 13) dei primi nove.
- Il **CRO ORIGINARIO (IDC 022)** contiene il CRO (IDC 020) del messaggio 351 di richiesta. Anche se definito 16x, assume sempre il formato “11”n.
- Il campo **IDC Y56** assume sempre il valore 3 – Anagrafe completa.
- Il campo **IDC Y90** contiene il numero progressivo del messaggio, in quanto i dati contenuti all'interno degli IDC Y52 potrebbero estendersi su più messaggi.

²⁴⁴ xxxxx = Codice identificativo - yy = 00 (produzione), PI (collaudo).

²⁴⁵ O = obbligatorio, F = facoltativo.

- Il campo **IDC Y52** contiene i dati anagrafici dei partecipanti a BI-COMP. L'IDC può essere ripetuto all'interno del messaggio fino ad un massimo di 40 volte per ogni messaggio.

È così composto:

Tipo variazione	“1”a	Assume il valore: I = Inserimento
Codice partecipante	/"5"n	Codice identificativo del partecipante a BI-COMP.
Codice procedura interbancaria	/"3"n	Assume i valori riportati nel paragrafo 9
Codice Regolante	/"5"n	Codice identificativo del partecipante a BI-COMP.
Data inizio validità	/ggmmaaaa	Prima data di regolamento in TARGET
Data fine validità	/ggmmaaaa	Ultima data di regolamento in TARGET

- Il campo **IDC Y99** riporta il numero totale degli IDC Y52 contenuti all'interno della serie dei messaggi 352. Il campo è presente solo sull'ultimo messaggio della serie.

8. CODIFICA DELLE SEGNALAZIONI DI ERRORE

I codici di errore specifici di BI-COMP ricadono nell'intervallo da 400 a 499.

Eventuali altri codici di errore sono emessi secondo la codifica riportata nell'appendice F del documento "Composizione dei messaggi applicativi bancari standard ABI 1988 - SIA-RI-AB0401".

Vengono di seguito riportati i codici di errore previsti per i messaggi 351 e 632 e compresi nell'intervallo tra 400 e 499.

Codice	Descrizione
411	Tipo di compensazione non previsto
412/631	Dati del ciclo (tipo/data) incompatibili o ciclo inesistente
412/040	Sistema di <i>clearing</i> non operativo o non previsto
413	Operatore segnalante uguale a operatore controparte
414	Procedura interbancaria non prevista o non operativa nel ciclo indicato
415	Codice tipologia pagamenti non previsto
418/xxx	Valore errato per l'IDC xxx
418/6B0	Errore nella numerazione del flusso
418/6B1	Errore nel concatenamento dei messaggi
420	Stato del ciclo incompatibile o trasmissione conclusa
437	Messaggio già acquisito
438	Messaggio non pervenuto
439	Flusso già acquisito
441	Partecipante non presente in anagrafe
450	CRO di riferimento notifica di accredito da sistema connesso non esistente
451	La disposizione ha un importo superiore al residuo dell'accredito pervenuto dal sistema connesso
452	La procedura interbancaria non prevede l'indicazione del CRO di riferimento notifica di accredito da sistema connesso
453	Dati operazione con sistema connesso non corretti
454	Procedura interbancaria non coerente con tipologia di pagamento pervenuta da sistema connesso
493/Y56	Data errata
494	Codice tipo anagrafe non operativo

9. CODIFICA DELLE PROCEDURE INTERBANCARIE

Procedure interbancarie		Applicazioni di scambio che alimentano le procedure interbancarie	
Codice	Descrizione	Codice	Descrizione
702	BANCOMAT	702	Bancomat
		720	Regolamento Pagobancomat
		721	Regolamento Pagobancomat Chip
		782	Oneri Bancomat
		786	Oneri Pagobancomat
		787	Oneri Pagobancomat Chip
		789	Oneri Bancomat Pay
703	INCASSI COMMERCIALI INTERBANCARI	703	Incassi Commerciali
		783	Oneri Incassi Commerciali
730	CHECK IMAGE TRUNCATION (CIT)	730	Presentazione al pagamento
		731	Protesto e spese
		732	Impagato
		733	Pagato
		734	Svincolo deposito vincolato
		735	Rettifica importo
905	SCT (SEPA CREDIT TRANSFER)		—
903	SDD CORE (SEPA CORE DIRECT DEBIT)		—
904	SDD B2B (SEPA B2B DIRECT DEBIT)		—